SENATO DELLA REPUBBLICA

XIII LEGISLATURA

83ª SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

MERCOLEDÌ 13 NOVEMBRE 1996

(Pomeridiana)

Presidenza del vice presidente FISICHELLA,
indi del presidente MANCINO,
della vice presidente SALVATO
e del vice presidente CONTESTABILE

INDICE

CONGEDI E MISSIONI . . . . . *Pag.* 3

PREANNUNZIO DI VOTAZIONI MEDIANTE PROCEDIMENTO ELETTRONICO 3

DISEGNI DI LEGGE

Votazione finale e approvazione:

(1602) ***Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 settembre 1996, n. 486, recante disposizioni urgenti per il risanamento dei siti industriali delle aree di Bagnoli e di Sesto San Giovanni*** *(Approvato dalla Camera dei deputati)*

Approvazione della questione di fiducia:

PRESIDENTE 3, 4, 6

Votazione nominale con appello 4

Seguito della discussione e approvazione:

(1399) ***Conversione in legge del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, recante disposizioni urgenti in materia di lavori socialmente utili, di interventi a sostegno del reddito e nel settore previdenziale***

Seguito della discussione e approvazione della questione di fiducia:

SPERONI *(Lega Nord-Per la Padania indip.)* . . . . . *Pag.* 96, 97, 98

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI PRESIDENZA NEI CONFRONTI DEL SENATORE SPERONI

PRESIDENTE 99, 100

TABLADINI *(Lega Nord-Per la Padania indip.)* 99, 100

DISEGNI DI LEGGE

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1399:

PRESIDENTE . . . . . 101, 102, 104 e *passim*

NAPOLI Roberto *(CCD)* 101, 102, 104

TIPOGRAFIA DEL SENATO (950)

MULAS *(AN)* ..... *Pag.* 105, 106
LA LOGGIA *(Forza Italia)* 106
* PERUZZOTTI *(Lega Nord-Per la Padania indip.)* ..... 101, 102, 109 e *passim*
* TAPPARO *(Sin. Dem.-L'Ulivo)* 110, 111
* BEDIN *(PPI)* 111
PIERONI *(Verdi-L'Ulivo)* 112
Votazione nominale con appello 114

SULL'ORDINE DEI LAVORI

PRESIDENTE 113
D'ONOFRIO *(CCD)* 113

Discussione e approvazione:

(1271-B) ***Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 settembre 1996, n. 473, recante disposizioni urgenti in materia di trasparenza delle tariffe elettriche*** *(Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale):*

PAPPALARDO *(Sin. Dem.-L'Ulivo), relatore* . 117, 123, 142
CAPONI *(Rifond. Com.-Progr.)* .. 117, 118, 124
BOSI *(CCD)* 119
* LAGO *(Lega Nord-Per la Padania indip.)*.. 120, 124
DE LUCA Athos *(Verdi-L'Ulivo)* 121
* CARPI, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato* ... 123, 142
TURINI *(AN)* 123, 140
TIRELLI *(Lega Nord-Per la Padania indip.)* ..... 139, 140, 141 e *passim*
WILDE *(Lega Nord-Per la Padania indip.)* . 142, 148
PALUMBO *(PPI)* ..... *Pag.* 146
ASCIUTTI *(Forza Italia)* 147
MACERATINI *(AN)* 149
Verifica del numero legale 149

SUI LAVORI DEL SENATO

PRESIDENTE 150

CALENDARIO DEI LAVORI DELL'ASSEMBLEA..... 151

ORDINE DEL GIORNO PER LA SEDUTA DI GIOVEDÌ 14 NOVEMBRE 1996..... 153

ALLEGATO

DISEGNI DI LEGGE

Annunzio di presentazione 154
Presentazione di relazioni 154

INCHIESTE PARLAMENTARI

Annunzio di presentazione di proposte 155

MOZIONI E INTERROGAZIONI

Apposizione di nuove firme su mozioni e interrogazioni 155
Annunzio di interrogazioni 153
Interrogazioni da svolgere in Commissione 193

N. B. - *L'asterisco indica che il testo del discorso non è stato restituito corretto dall'oratore*

Presidenza del vice presidente FISICHELLA

PRESIDENTE. La seduta è aperta *(ore 16,30)*.
Si dia lettura del processo verbale.

SPECCHIA, *segretario, dà lettura del processo verbale della seduta pomeridiana del giorno precedente.*

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Agnelli, Bo, Bobbio, Cabras, Fanfani, Leone, Sartori, Serena, Thaler Ausserhofer, Valiani.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Boco e Pianetta, nella regione dei Grandi Laghi africani, in rappresentanza della Commissione affari esteri; Diana Lino e Lorenzi, a Parigi, per attività dell'Assemblea dell'Unione dell'Europa occidentale; Jacchia, a Bruxelles, per attività della 3ª Commissione permanente.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. Le comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate in allegato ai Resoconti della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento.

Votazione finale e approvazione del disegno di legge:

(1602) ***Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 settembre 1996, n. 486, recante disposizioni urgenti per il risanamento dei siti industriali delle aree di Bagnoli e di Sesto San Giovanni*** *(Approvato dalla Camera dei deputati)*

Approvazione della questione di fiducia

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la votazione finale del disegno di legge n. 1602, già approvato dalla Camera dei deputati.

Ricordo che nel corso della seduta antimeridiana si sono svolte le dichiarazioni di voto. Passiamo pertanto alla votazione finale.

Votazione nominale con appello

PRESIDENTE. Prima di passare al voto sull'articolo unico del disegno di legge n. 1602 di conversione del decreto-legge n. 486, ricordo che, ai sensi dell'articolo 94, comma 2, della Costituzione e ai sensi dell'articolo 161, comma 1, del Regolamento, la votazione sulla fiducia avrà luogo mediante votazione nominale con appello.

Indìco pertanto la votazione nominale con appello del disegno di legge n. 1602, composto del solo articolo 1, sull'approvazione del quale il Governo ha posto la questione di fiducia.

I senatori favorevoli alla fiducia voteranno sì; i senatori contrari risponderanno no; i senatori che intendono astenersi risponderanno di conseguenza.

Ricordo che ciascun senatore chiamato dal senatore segretario dovrà esprimere il proprio voto passando innanzi al banco della Presidenza.

Hanno chiesto di votare per primi i senatori Bruni e Pellegrino.

Estraggo a sorte il nome del senatore dal quale avrà inizio l'appello nominale.

(È estratto a sorte il nome del senatore D'Urso).

Invito il senatore segretario a procedere all'appello, iniziando dai senatori Bruni e Pellegrino, che hanno chiesto di votare per primi, e proseguendo con il senatore D'Urso.

ALBERTINI, *segretario, fa l'appello.*

(Nel corso della votazione assume la Presidenza il presidente Mancino). (Applausi dai Gruppi Sinistra Democratica-L'Ulivo, Verdi-L'Ulivo, Rifondazione Comunista-Progressisti, Partito Popolare Italiano e Rinnovamento italiano all'indirizzo del senatore Francesco De Martino quando si avvia a votare). (Applausi ironici dal Gruppo Alleanza Nazionale al successivo passaggio di altri senatori sotto il banco della Presidenza).

(A conclusione del secondo appello, il Presidente invita i senatori che non hanno ancora votato e intendano farlo a passare sotto il banco della Presidenza). (Commenti del senatore Bonatesta).

Rispondono sì i senatori:

Agostini, Albertini, Andreolli, Andreotti, Angius, Arlacchi, Ayala, Barbieri, Barrile, Bassanini, Battafarano, Bedin, Bergonzi, Bernasconi, Bertoni, Besostri, Besso Cordero, Bettoni Brandani, Biscardi, Bonavita, Bonfietti, Borroni, Bortolotto, Bratina, Bruni, Bruno Ganeri, Brutti, Bucciarelli,

Caddeo, Calvi, Camerini, Capaldi, Caponi, Carcarino, Carella, Carpi, Carpinelli, Castellani Pierluigi, Cazzaro, Cecchi Gori, Cioni, Cò, Conte, Corrao, Cortiana, Coviello, Crescenzio, Crippa,

D'Alessandro Prisco, Daniele Galdi, Debenedetti, De Carolis, De Guidi, Del Turco, De Luca Athos, De Luca Michele, De Martino Francesco, De Martino Guido, De Zulueta Owtram, Diana Lorenzo, Di Orio, Dondeynaz, Donise, D'Urso, Duva,

Elia, Erroi,

Falomi, Fassone, Ferrante, Figurelli, Fiorillo, Follieri, Forcieri, Fusillo,

Gambini, Giaretta, Giorgianni, Giovanelli, Gruosso, Gualtieri, Guerzoni,

Iuliano,

Larizza, Lauria Michele, Lauricella, Lavagnini, Lo Curzio, Lombardi Satriani, Loreto, Lubrano di Ricco,

Maconi, Manconi, Manieri, Manzi, Marchetti, Marini, Marino, Masullo, Mazzuca-Poggiolini, Mele, Meloni, Micele, Mignone, Migone, Montagna, Montagnino, Monticone, Morando, Murineddu,

Nieddu,

Occhipinti, Ossicini,

Pagano, Palumbo, Papini, Pappalardo, Pardini, Parola, Pasquini, Passigli, Pelella, Pellegrino, Petrucci, Petruccioli, Pettinato, Piatti, Pieroni, Piloni, Pinggera, Pinto, Pizzinato, Polidoro, Preda,

Rescaglio, Rigo, Ripamonti, Robol, Rocchi, Rognoni, Ronchi, Russo, Russo Spena,

Salvato, Salvi, Saracco, Sarto, Scivoletto, Semenzato, Senese, Smuraglia, Squarcialupi, Staniscia,

Tapparo, Taviani, Toia,

Ucchielli,

Valletta, Vedovato, Veltri, Veraldi, Vigevani, Villone, Viserta Costantini, Viviani,

Zecchino, Zilio.

Rispondono no i senatori:

Asciutti,

Baldini, Battaglia, Bevilacqua, Bonatesta, Brienza, Bucci, Bucciero,

Callegaro, Camo, Caruso Antonino, Castellani Carla, Centaro, Cirami, Collino, Contestabile, Cozzolino, Cusimano,

De Anna, Demasi, De Santis, Di Benedetto, D'Onofrio,

Firrarello, Fisichella, Folloni, Fumagalli Carulli,

Germanà, Grillo, Gubert,

Lasagna, Lauria Baldassare, Lauro, Lisi,

Maceratini, Maggi, Magliocchetti, Magnalbò, Manca, Mantica, Marri, Martelli, Misserville, Monteleone, Mulas, Mundi,

Napoli Bruno, Napoli Roberto, Novi,

Palombo, Pasquali, Pastore, Pellicini, Pera, Pontone, Porcari,

Reccia, Rizzi, Rotelli,

Scopelliti, Sella Di Monteluce, Servello, Specchia,

Tarolli, Terracini, Tomassini, Toniolli, Travaglia, Turini,

Valentino,

Zanoletti.

Presidenza del presidente MANCINO

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione. Invito i senatori segretari a procedere alla numerazione dei voti.

(I senatori segretari procedono alla numerazione dei voti).

AZZOLLINI. Signor Presidente, vorrei votare.

PRESIDENTE. Mi dispiace ma ho dichiarato chiusa la votazione. *(Commenti del senatore Azzollini).*

Non posso farla votare due volte la prossima volta, per compensazione; doveva essere più attento, senatore Azzollini.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione nominale con appello del disegno di legge n. 1602, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge n. 486, composto del solo articolo 1, sulla cui approvazione il Governo ha posto la questione di fiducia:

Senatori votanti	238
Maggioranza	120
Favorevoli	167
Contrari	71

Il Senato approva. *(Applausi dai Gruppi Verdi-L'Ulivo, Sinistra Democratica-L'Ulivo, Misto, Rinnovamento Italiano e Partito Popolare Italiano).*

Restano peranto preclusi o assorbiti tutti gli ordini del giorno e gli emendamenti riferiti al testo del decreto-legge n. 486 (*).

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge:

(1339) *Conversione in legge del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, recante disposizioni urgenti in materia di lavori socialmente utili, di interventi a sostegno del reddito e nel settore previdenziale*

Seguito della discussione e approvazione della questione di fiducia

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 1399.

Ricordo che nel corso della seduta di ieri si è conclusa la discussione sulla questione di fiducia.

(*) Gli ordini del giorno e gli emendamenti non presi in esame a seguito della questione di fiducia posta dal Governo sono riportati in fascicolo a parte.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.1, presentato dal Governo, interamente sostitutivo dell'articolo unico del disegno di legge, sull'approvazione del quale il Governo ha posto la questione di fiducia.

Ricordo che il testo dell'emendamento 1.1 è il seguente:

Art. 1.

Sostituire l'articolo con il seguente:

1. Il decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, recante disposizioni urgenti in materia di lavori socialmente utili, di interventi a sostegno del reddito e nel settore previdenziale è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 18 febbraio 1994, n. 112, 26 aprile 1994, n. 247, 24 giugno 1994, n. 405, 8 agosto 1994, n. 494, 7 ottobre 1994, n. 572, 9 dicembre 1994, n. 674, 8 febbraio 1995, n. 31, 7 aprile 1995, n. 105, 14 giugno 1995, n. 232, 4 agosto 1995, n. 326, 2 ottobre 1995, n. 416, 4 dicembre 1995, n. 515, 1° febbraio 1996, n. 39, 2 aprile 1996, n. 180, 3 giugno 1996, n. 300, e 2 agosto 1996, n. 404.

3. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 16 febbraio 1993, n. 34, 19 aprile 1993, n. 110, 18 giugno 1993, n. 196, 12 agosto 1993, n. 308, 19 ottobre 1993, n. 416, 16 dicembre 1993, n. 523, 14 febbraio 1994, n. 106, 14 aprile 1994, n. 236, e 18 giugno 1994, n. 381, recanti istituzione dell'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica.

4. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 1° febbraio 1996, n. 40, 2 aprile 1996, n. 181, 3 giugno 1996, n. 301, e 2 agosto 1996, n. 405 e del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 511.

5. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 30 giugno 1995, n. 262, 28 agosto 1995, n. 363, 30 ottobre 1995, n. 449, 29 dicembre 1995, n. 554, 26 febbraio 1996, n. 84, 26 aprile 1996, n. 219, e 29 giugno 1996, n. 339.

6. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 28 marzo 1996, n. 166, 27 maggio 1996, n. 295, e 26 luglio 1996, n. 396, nonchè dei decreti-legge 25 novembre 1995, n. 500, 19 gennaio 1996, n. 28, e 19 marzo 1996, n. 135, recanti proroga dei termini previsti dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, e del decreto-legge 24 settembre 1996, n. 499.

ALLEGATO

MODIFICAZIONI
APPORTATE AL DECRETO-LEGGE 1º OTTOBRE 1996, N. 510

Sostituire gli articoli da 1 a 9 con i seguenti:

«Articolo 1.

(Disposizioni per l'attivazione dei lavori socialmente utili)

1. Al fine di consentire l'attivazione di lavori socialmente utili, il Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, è incrementato ai sensi del comma 4 e, in attesa della revisione della disciplina sui lavori socialmente utili, a cui si dovrà provvedere entro e non oltre un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, a questi ultimi trova applicazione la normativa previgente a quella recata dall'articolo 14 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, integrata ai sensi del comma 2. Ai fini della tempestività degli interventi per la promozione e l'attivazione dei lavori socialmente utili:

a) per gli enti locali spetta alla giunta assumere le deliberazioni in materia di promozione di progetti;

b) per gli enti locali, la giunta, ai fini dell'approvvigionamento di quanto strettamente necessario per la immediata operatività dei progetti, può ricorrere, previa autorizzazione del prefetto, a procedure straordinarie, anche in deroga alle normative vigenti in materia, fermo restando quanto previsto dalla normativa in materia di lotta alla criminalità organizzata;

c) l'amministrazione proponente il progetto di lavori socialmente utili è tenuta a procedere, ricorrendone i presupposti, secondo le disposizioni dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, con esclusione del comma 4 del medesimo articolo, nonchè dell'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142;

d) la commissione regionale per l'impiego e, per i progetti interregionali, la commissione centrale per l'impiego, provvedono, anche attraverso apposite sottocommissioni, all'approvazione del progetto entro sessanta giorni, decorsi i quali il medesimo si intende approvato, sempre che entro tale termine non venga comunicata al soggetto proponente la carenza delle risorse economiche necessarie;

e) il Ministro del lavoro e della previdenza sociale può disporre, in considerazione della specificità, anche territoriale, dell'emergenza occupazionale, modalità straordinarie per l'assegnazione dei lavoratori ai lavori socialmente utili, ivi compresa l'adozione di criteri quali il carico familiare, l'età anagrafica e il luogo di residenza;

f) in caso di mancata esecuzione dei lavori socialmente utili nel termine previsto nel progetto, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il Ministro dell'interno, designa un commissario che provvede all'esecuzione dei lavori.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 sono integrate dalle seguenti norme dell'articolo 14 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451: comma 1, relativamente ai soggetti promotori e gestori, nonchè ai soggetti utilizzabili nei progetti; commi 3 e 4, come modificati dal comma 3 del presente articolo; comma 7. Per l'assegnazione dei lavoratori si tiene conto della corrispondenza tra la capacità dei lavoratori e i requisiti richiesti per l'attuazione dei progetti e si consente che, per i progetti formulati con riferimento a crisi aziendali, di settore o di area, l'assegnazione avvenga limitatamente a gruppi di lavoratori espressamente individuati nel progetto medesimo. All'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: "Ai fini dell'utilizzazione in lavori socialmente utili l'iscrizione agli elenchi ed albi di cui all'articolo 25, comma 5, lettera *a)*, della legge 23 luglio 1991, n. 223, non costituisce impedimento qualora il soggetto interessato, con dichiarazione resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, attesti che all'iscrizione non corrisponde l'esercizio della relativa attività professionale".

3. All'articolo 14 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451: al comma 3, il terzo periodo è sostituito dal seguente: "Tale importo può non essere dovuto nei casi in cui i lavoratori siano adibiti per un numero di ore ridotto proporzionale alla misura del trattamento previdenziale o sussidio spettante."; il comma 4 è sostituito dal seguente: "4. I soggetti di cui al comma 1 che non fruiscono di alcun trattamento previdenziale possono essere impegnati nell'ambito del progetto per non più di dodici mesi e per essi può essere richiesto, a carico del fondo di cui al comma 7, un sussidio non superiore a lire 800.000 mensili. Il sussidio è erogato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e per esso trovano applicazione le disposizioni in materia di mobilità e di indennità di mobilità. Ai lavoratori medesimi può essere corrisposto, dai soggetti proponenti o utilizzatori, un importo integrativo di detti trattamenti, per le giornate di effettiva esecuzione delle prestazioni.".

4. Con priorità per le finalità di cui al comma 1, nonchè per il finanziamento dei piani per l'inserimento professionale dei giovani privi di occupazione di cui all'articolo 15 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, il Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, è incrementato di lire 669 miliardi per l'anno 1995, di lire 685,6 miliardi per l'anno 1996, di lire 591,3 miliardi per l'anno 1997 e di lire 691,3 miliardi a decorrere dall'anno 1998. Nell'ambito delle disponibilità, per l'anno 1995, un importo non inferio-

re al quaranta per cento è ripartito a livello regionale in relazione al numero dei lavoratori di cui al comma 5 e all'articolo 3 e le relative risorse sono impegnate per il finanziamento di progetti che utilizzano i medesimi lavoratori.

5. Ai soggetti di cui all'articolo 4, commi 1, lettere *b)* e *c)*, 3 e 4, nei cui confronti siano cessati al 31 dicembre 1994 i trattamenti di mobilità ovvero di disoccupazione speciale ed ai soggetti di cui all'articolo 1 del decreto-legge 26 novembre 1993, n. 478, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 gennaio 1994, n. 56, nei cui confronti siano cessati nel periodo 1º dicembre 1994-31 maggio 1995 i trattamenti di cassa integrazione salariale, i quali non abbiano più titolo a fruire per ulteriori periodi di alcuno dei predetti trattamenti, compete un sussidio nella misura pari al 64 per cento dell'importo mensile di cui alla lettera *a)* del secondo comma dell'articolo unico della legge 13 agosto 1980, n. 427, come sostituito dall'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, per un periodo massimo di dodici mesi e limitatamente ai periodi di loro occupazione in lavori socialmente utili, nei progetti per essi approvati entro il 31 luglio 1995. Il sussidio è a carico del Fondo per l'occupazione di cui al comma 4, nei limiti delle risorse preordinate alle finalità di cui al medesimo comma. I lavoratori di cui al presente comma rimangono iscritti nelle liste di mobilità sino al 31 dicembre 1995.

6. Fino al 31 maggio 1995, ai soggetti di cui al comma 5 che non siano utilizzati in lavori socialmente utili è corrisposto un sussidio fissato:

a) per il periodo dal 1º gennaio 1995 al 31 marzo 1995, nella misura del 70 per cento dell'ultimo trattamento di integrazione salariale, di mobilità ovvero di disoccupazione speciale fruito; tale misura non può essere comunque superiore all'importo derivante dalla misura del 64 per cento di cui al predetto comma 5;

b) per il periodo dal 1º aprile 1995 al 31 maggio 1995, nella misura del 64 per cento di cui al medesimo comma 5, ridotta del 30 per cento; tale misura non può essere comunque superiore all'importo del sussidio previsto nel periodo di cui alla lettera *a)*.

7. Per consentire una migliore utilizzazione delle risorse finanziarie comunitarie, statali o regionali mirate alla formazione professionale, il sussidio di cui al comma 5 viene erogato ai lavoratori di cui al medesimo comma e all'articolo 3, anche per i periodi di effettiva frequenza successivi al 31 maggio 1995, a corsi di formazione approvati prima del 31 maggio 1995, sino al completamento dei corsi e comunque non oltre il 31 dicembre 1995. Detti lavoratori nei trenta giorni successivi il termine dei corsi, possono essere assegnati a progetti di lavori socialmente utili, con fruizione del sussidio previsto dal comma 5 per un periodo che sommato a quello del corso di formazione non può superare dodici mesi.

8. Per il periodo dal 1º giugno al 31 luglio 1995 gli uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione ovvero le sezioni

circoscrizionali per l'impiego ovvero le agenzie per l'impiego, invitano i lavoratori di cui al comma 5 e all'articolo 3 non ancora occupati in lavori socialmente utili, a partecipare ad attività di selezione ed orientamento ai sensi e per gli effetti dell'articolo 6, comma 5-*ter*, del decreto-legge 20 maggio 1993, n.148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, finalizzate alla loro assegnazione ai lavori socialmente utili. Per tale periodo, previa attestazione da parte dei predetti uffici della partecipazione alle attività predette, è riconosciuto al lavoratore il sussidio di cui al comma 6, lettera *b)*. Per i casi in cui i lavoratori non siano ancora occupati nei lavori socialmente utili alla data del 1º agosto 1995 il predetto sussidio è riconosciuto per un ulteriore periodo e comunque non oltre il 30 settembre 1995. Il sussidio è a carico del Fondo per l'occupazione di cui al comma 4, nei limiti delle risorse preordinate alle finalità di cui al medesimo comma.

9. Per i sussidi di cui ai commi 5, 6, 7 e 8 trovano applicazione le disposizioni in materia di mobilità e di indennità di mobilità, ivi compreso, per i periodi sussidiati sino al 31 luglio 1995, il riconoscimento d'ufficio di cui al comma 9 dell'articolo 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223. Per i sussidi imputati a periodi successivi a tale data e per quelli di cui al comma 3, il predetto riconoscimento rileva ai soli fini dell'acquisizione dei requisiti assicurativi per il diritto al pensionamento.

10. Per consentire la prosecuzione dell'utilizzazione in lavori socialmente utili di soggetti nei cui confronti siano cessati ovvero cessino i trattamenti di cassa integrazione o di mobilità, ai medesimi compete il sussidio di cui ai commi 3 e 5 fino al completamento del progetto e comunque per un periodo non superiore a 12 mesi a decorrere dalla predetta cessazione, a condizione che questa fattispecie rientri tra i criteri e le priorità determinate dalla commissione regionale per l'impiego ai sensi del comma 20 e nei limiti delle risorse finanziarie assegnate ad ogni regione. Gli enti utilizzatori comunicano alla commissione regionale per l'impiego la prosecuzione dell'impegno di questi lavoratori nel progetto e segnalano alla competente sede territoriale dell'INPS l'elenco dei lavoratori impegnati nei suddetti progetti e titolari del trattamento di integrazione salariale e mobilità. Dal giorno successivo la scadenza di detti trattamenti e fino alla data di completamento del progetto la sede territoriale dell'INPS provvede d'ufficio ad erogare il sussidio. Quest'ultima provvede altresì a segnalare all'ente utilizzatore, ai fini della determinazione dell'eventuale integrazione al sussidio, la data di cessazione del trattamento di integrazione salariale ovvero di mobilità.

11. Per i progetti finanziati a carico del Fondo di cui al comma 4, approvati entro il 31 luglio 1995, sono avviati con priorità ai lavori socialmente utili i lavoratori di cui al comma 5 ed all'articolo 3. Per i progetti approvati dal 1º agosto 1995 e sino al 31 dicembre 1995 concorrono con i predetti lavoratori anche i lavoratori iscritti nelle liste di mobilità nelle aree di cui agli obiettivi n. 1 e n. 2 del regolamento CEE n. 2081/93 del Consiglio del 20 luglio 1993, per i quali il trattamento di mobilità è scaduto, e i lavoratori per i quali sia cessato successivamente al 31 maggio 1995 il trattamento straordinario di cassa integrazione e che non abbiano più diritto all'indennità di mobilità. Essi, se avviati per

progetti approvati entro il 31 luglio 1995, percepiscono il sussidio di cui al comma 5; se avviati per progetti approvati successivamente alla predetta data, per essi trova applicazione la disposizione di cui all'articolo 14, comma 4, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, come modificato dal comma 3 del presente articolo. Ai predetti lavoratori si applica la disposizione di cui all'articolo 6, comma 5-*ter*, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236. Vengono avviati ai lavori socialmente utili i lavoratori che dichiarino alle sezioni circoscrizionali per l'impiego del luogo di residenza la loro disponibilità, con esclusione dei soggetti che abbiano già dichiarato detta disponibilità in applicazione dell'articolo 27, comma 3, del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341.

12. I periodi di utilizzazione nei lavori socialmente utili costituiscono titolo di preferenza nei pubblici concorsi qualora, per questi ultimi, sia richiesta la medesima professionalità con la quale il soggetto è stato adibito ai predetti lavori.

13. I nominativi dei lavoratori che sono titolari di indennità di mobilità fino alla maturazione del diritto alla pensione di anzianità o di vecchiaia vengono comunicati dall'Istituto nazionale della previdenza sociale ai sindaci dei comuni di residenza dei predetti lavoratori perchè essi provvedano ad impiegare direttamente questi ultimi in attività socialmente utili ai sensi ed agli effetti della disciplina di cui al presente articolo ed all'articolo 9, comma 1, lettera *c)*, della legge 23 luglio 1991, n. 223.

14. Per i disoccupati utilizzati nei cantieri scuola e lavoro di cui all'articolo 59 della legge 29 aprile 1949, n. 264, e successive modificazioni e integrazioni, non si applica l'articolo 4, comma 2, della legge 8 agosto 1991, n. 274, e continua per essi a trovare applicazione quanto previsto dall'articolo 2 della legge 6 agosto 1975, n. 418, e successive modificazioni e integrazioni. La medesima disposizione di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 8 agosto 1991, n. 274, non trova altresì applicazione nei confronti degli addetti ai lavori di forestazione, sistemazione idraulico-forestale ed idraulico-agraria assunti dalle pubbliche amministrazioni, fermo restando per essi quanto previsto dall'articolo 6, comma primo, lettera *a)*, della legge 31 marzo 1979, n. 92. Per le assunzioni di questi ultimi lavoratori continuano ad applicarsi le norme sul collocamento ordinario.

15. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, valutato in lire 883 miliardi per l'anno 1995, in lire 685,6 miliardi per l'anno 1996, in lire 591,3 miliardi per l'anno 1997 ed in lire 691,3 miliardi a decorrere dall'anno 1998, si provvede:

a) quanto a lire 342 miliardi per l'anno 1995 a carico degli stanziamenti iscritti sui capitoli 1176 e 3664 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per il medesimo anno, rispettivamente, per lire 129 miliardi e lire 213 miliardi; quanto a lire 482,6 miliardi per l'anno 1996, e a lire 514,3 miliardi a decorrere

dall'anno 1997, a carico dello stanziamento iscritto sul capitolo 1176 dello stesso stato di previsione per l'anno 1996 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi;

b) quanto a lire 200 miliardi per l'anno 1995, mediante corrispondente utilizzo delle disponibilità in conto residui dei capitoli 5069, 5879 e 7893 dello stato di previsione del Ministero del tesoro e dei capitoli 1031, 1032, 1162, 1163 e 1164 dello stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica dell'anno 1995, conservate ai sensi dell'articolo 19, comma 5-*ter*, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive modificazioni ed integrazioni, nonchè dell'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 359, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1995, n. 436, cui non si applicano, per l'anno 1995, le modalità e procedure di ripartizione previste dal medesimo articolo 19, comma 5-*ter*, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96; quanto a lire 200 miliardi per l'anno 1995, mediante corrispondente utilizzo delle disponibilità in conto residui di cui al capitolo 191 dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato per lo stesso anno; quanto a lire 141 miliardi per l'anno 1995, mediante corrispondente utilizzo delle disponibilità della gestione di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, e successive modificazioni ed integrazioni;

c) quanto a lire 203 miliardi per l'anno 1996, a lire 77 miliardi per l'anno 1997 e a lire 177 miliardi a decorrere dall'anno 1998, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, sul capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

16. Le somme di cui al comma 15, lettera *b)*, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate anche nell'anno successivo ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

17. Per i progetti approvati successivamente al 31 luglio 1995, il sussidio a carico del Fondo di cui al comma 4 è pari, fino al 31 gennaio 1996, a lire 8.000 orarie per un massimo di 100 ore mensili. Fermo restando il costo complessivo del progetto per quanto riguarda i sussidi, per i lavoratori in esso impegnati, le agenzie per l'impiego possono modificare, d'intesa con i soggetti proponenti, i progetti già approvati, per adeguarne le modalità organizzative, in conseguenza dei meccanismi di calcolo del sussidio di cui all'articolo 14, comma 4, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, come modificato dal comma 3, che per essi viene applicato dal 1º febbraio 1996.

18. I progetti di lavoro socialmente utile possono essere presentati dalle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, per impegnare i soggetti ad esse assegnati nell'ambito dell'attività ordinaria delle cooperative medesime. I progetti possono prevedere

che l'assegnazione avvenga su richiesta nominativa. Essi possono essere approvati quando ricorrano le seguenti condizioni:

a) l'attività della cooperativa deve essere stata avviata da almeno due anni e deve essere stata assoggettata a revisione ai sensi dell'articolo 3 della citata legge n. 381 del 1991;

b) il numero dei soggetti da impegnare non deve eccedere il 30 per cento o il 15 per cento dei lavoratori, dipendenti e soci, rispettivamente per le cooperative di cui alle lettere *a)* e *b)* dell'articolo 1 della predetta legge;

c) non devono essere state effettuate riduzioni di personale nei dodici mesi precedenti la presentazione del progetto. Le cooperative sociali che abbiano gestito un progetto di lavoro socialmente utile ai sensi del presente comma possono presentare nuovi progetti quando almeno il 50 per cento dei lavoratori impegnati sulla base del precedente progetto sia stato assunto ovvero sia diventato socio lavoratore.

19. I lavoratori impegnati in lavori socialmente utili sono tenuti a partecipare ad attività di orientamento organizzate dalle agenzie per l'impiego o dalle sezioni circoscrizionali ad intervalli non inferiori a tre mesi. Per il periodo di svolgimento delle predette attività, che saranno tempestivarnente comunicate dagli uffici agli enti gestori dei programmi di lavori socialmente utili ed all'INPS, i lavoratori continuano a percepire il medesimo sussidio ad essi spettante durante i lavori socialmente utili.

20. Dal 1° gennaio 1996 le risorse del Fondo per l'occupazione di cui al comma 4, preordinate al finanziamento dei lavori socialmente utili, e non destinate al finanziamento dei progetti già approvati nel 1995, sono ripartite, nella misura del 70 per cento, a livello regionale in relazione alla dimensione quantitativa dei progetti già approvati nel 1995 e al numero dei disoccupati di lunga durata iscritti nelle liste di collocamento e di mobilità nelle aree di cui all'articolo l, comma l, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236. Per i progetti approvati dal 1° gennaio 1996, le commissioni regionali per l'impiego, fermo restando quanto disposto dal secondo periodo del comma 2, determinano criteri e priorità nell'assegnazione dei soggetti, tenendo conto in particolare del criterio del maggior bisogno e delle professionalità acquisite nell'attuazione dei progetti. Le commissioni regionali per l'impiego destinano un importo non inferiore al 15 per cento delle risorse assegnate per l'approvazione di progetti di lavori socialmente utili specificamente predisposti per i lavoratori di cui all'articolo 25, comma 5, lettera *a)* della legge 23 luglio 1991, n. 223, così come modificato dal comma 2, che non abbiano fruito di trattamenti di integrazione salariale o di mobilità. Le predette commissioni potranno utilizzare anche le risorse finanziarie eventualmente messe a loro disposizione da parte delle regioni e di altri enti pubblici proponenti ai fini dell'applicazione del presente articolo. Ai lavoratori impegnati nei progetti di lavori socialmente utili approvati utilizzando tali risorse competono, con l'applicazione della disciplina di cui al presente articolo, il sussidio di cui al comma 3 e i relativi benefici accessori; l'erogazione può essere effettuata dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.

21. Allo scopo di creare le necessarie ed urgenti opportunità occupazionali per i lavoratori impegnati in progetti di lavori socialmente utili, i soggetti promotori di cui al comma 1 dell'articolo 14 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, possono costituire società miste ai sensi di quanto previsto dall'articolo 4 del decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1995, n. 95, a condizione che il personale dipendente delle predette società sia costituito nella misura non inferiore al 40 per cento da lavoratori già impegnati nei predetti progetti e nella misura non superiore al 40 per cento da soggetti aventi titolo ad esservi impegnati. La partecipazione alle predette società miste è, comunque, consentita a cooperative formate anche da lavoratori già impegnati in progetti di lavori socialmente utili. Con tali società, in via straordinaria e limitatamente alla fase di avvio, i predetti soggetti promotori possono stipulare, anche in deroga a norme di legge o di statuto, convenzioni o contratti, di durata non superiore a 36 mesi, aventi esclusivamente ad oggetto attività uguali, analoghe o connesse a quelle svolte nell'ambito di progetti di lavori socialmente utili, precedentemente promossi dai medesimi soggetti promotori.

22. Il Fondo di cui al comma 4 è incrementato di lire 400 miliardi per l'anno 1996. A tale fine il Ministro del tesoro è autorizzato a contrarre mutui quindicennali con la Cassa depositi e prestiti, nell'ambito dei mutui autorizzati ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 548. Le somme derivanti dai mutui sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreti del Ministro del tesoro, ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

23. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, anche sulla base degli elementi forniti dalle commissioni regionali per l'impiego e dall'INPS, riferisce semestralmente alle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica sull'andamento dell'utilizzo dei lavoratori impegnati in lavori socialmente utili, distinti tra quelli fruitori del trattamento straordinario di integrazione salariale, dell'indennità di mobilità e del sussidio di cui al comma 3, ripartiti per età, sesso, professionalità ed anzianità contributiva, suddivisi per regione. Analoga comunicazione è resa per i lavoratori collocati in cassa integrazione guadagni straordinaria e per quelli che usufruiscono dell'indennità di mobilità e di disoccupazione speciale per l'edilizia. Con il rapporto del secondo semestre è, altresì, fornito l'andamento del ricorso al trattamento ordinario di integrazione salariale.

Articolo 2.

(Misure di carattere previdenziale e contributivo)

1. Al fine di assicurare la correntezza delle prestazioni a carico del Fondo previdenziale e assistenziale degli spedizionieri doganali, istituito dalla legge 22 dicembre 1960, n. 1612:

a) con decorrenza 1º gennaio 1994:

1) i valori dei contributi dovuti al Fondo predetto sono elevati nella misura di cui all'allegata tabella A;

2) si applicano gli aumenti a titolo di perequazione automatica di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503. L'articolo 31 del regolamento del Fondo, approvato con decreto del Ministro delle finanze 30 ottobre 1973, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* – serie generale – n. 303 del 24 novembre 1973, è abrogato;

3) trova applicazione, ai fini del conseguimento del requisito di età per il diritto alla pensione ordinaria di cui all'articolo 25 del regolamento del Fondo, la tabella A, sezione uomini, allegata all'articolo 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503;

4) cessano di maturare le anzianità utili ai fini del calcolo dell'indennità di buonuscita di cui all'articolo 32 del regolamento del Fondo previdenziale di cui al presente comma. L'importo dell'indennità di buonuscita, maturata al 31 dicembre 1993, viene liquidato al conseguimento delle prestazioni pensionistiche e, comunque, non prima della maturazione del requisito di età per il diritto alla pensione ordinaria a carico del Fondo. All'importo dell'indennità di buonuscita, maturato al 31 dicembre 1993, si applicano le disposizioni di cui al quarto comma dell'articolo 2120 del codice civile, come sostituito dall'articolo 1 della legge 29 maggio 1982, n. 297. Le disposizioni di cui al presente numero non trovano applicazione per le domande intese ad ottenere indennità di buonuscita pervenute al Fondo entro il 31 dicembre 1993;

b) è autorizzata l'erogazione di un contributo al Fondo previdenziale ed assistenziale degli spedizionieri doganali pari a lire 12 miliardi per l'anno 1994, 8,6 miliardi per l'anno 1995 e 13 miliardi annui a decorrere dal 1996.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, si provvede, quanto a lire 12 miliardi per l'anno 1994, e a lire 3 miliardi per l'anno 1995 a carico dello stanziamento iscritto sul capitolo 3677 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'anno 1994 e corrispondente capitolo per quello successivo; quanto a lire 5,6 miliardi per l'anno 1995 a carico del Fondo di cui all'articolo 1, comma 4, del presente decreto; quanto a lire 13 miliardi a decorrere dall'anno 1996 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, sul capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

3. Le posizioni assicurative costituite dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE) in favore dei propri mandatari presso l'Ente nazionale di assistenza per gli agenti e rappresentanti di commercio (ENASARCO), in atto alla data del 30 giugno 1983, restano utili ai fini del trattamento integrativo di previdenza disciplinato dalla legge 2 febbraio 1973, n. 12. I predetti soggetti, titolari di posizione assicurativa in vigore al 30 giugno 1983, potranno richiedere, entro il termine di due anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di essere ammessi alla prosecuzione volontaria ai sensi dell'articolo 8 della legge 2 febbraio 1973, n. 12,

pur in difetto della sussistenza alla predetta data del requisito di almeno cinque anni di anzianità contributiva, previsto dal citato articolo 8.

4. Ai fini del diritto e della misura di un'unica pensione, i contributi previdenziali versati alla cassa di previdenza dei dipendenti enti locali (CPDEL) per il periodo 1º ottobre 1991-31 dicembre 1992 ai sensi dell'articolo 4 della legge 8 agosto 1991, n. 274, nei confronti dei giornalisti dipendenti dagli enti locali, sono trasferiti d'ufficio all'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani (INPGI) senza oneri a carico dei lavoratori interessati, secondo le modalità di cui all'articolo 6 della legge 7 febbraio 1979, n. 29, con esclusione della corresponsione dell'interesse composto ivi previsto.

5. Il termine del 31 dicembre 1994 di cui all'articolo 8, comma 1-*bis*, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, è differito al 28 febbraio 1995.

6. Al fine di assicurare la correntezza delle prestazioni a carico dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS) e in considerazione degli effetti derivanti sui regimi pensionistici operanti presso il predetto ente in conseguenza dell'esercizio delle deleghe di cui all'articolo 2, comma 22, della legge 8 agosto 1995, n. 335, anche in riferimento al riequilibrio finanziario delle relative gestioni, è autorizzata l'erogazione di un contributo a carico dello Stato in favore del predetto Ente pari a lire 35 miliardi per l'anno 1995, a lire 173 miliardi per l'anno 1996, a lire 147 miliardi per l'anno 1997 e a lire 127 miliardi a decorrere dall'anno 1998.

7. All'onere di cui al comma 6 si provvede: quanto a lire 35 miliardi per l'anno 1995 e a lire 47 miliardi a decorrere dall'anno 1996, a carico dello stanziamento iscritto sul capitolo 3673 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'anno 1995 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi; quanto a lire 126 miliardi per l'anno 1996, a lire 100 miliardi per l'anno 1997 e a lire 80 miliardi a decorrere dall'anno 1998 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

8. Per realizzare una maggiore efficacia dei controlli incrociati, finalizzati alla vigilanza sugli obblighi contributivi delle attività dello spettacolo e dello sport professionistico, le disposizioni di cui all'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48, e dell'articolo 3, commi 11 e 11-*bis*, del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º giugno 1991, n. 166, si applicano alla Società italiana autori editori (SIAE) e all'Unione nazionale incremento razze equine (UNIRE). L'ENPALS può stipulare convenzioni con la SIAE e l'UNIRE per l'acquisizione degli elementi per l'accertamento e la riscossione dei contributi previdenziali ad esso dovuti dalle imprese dello spettacolo e dello sport.

9. L'articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 agosto 1947, n. 869, deve essere interpretato nel senso che gli esercenti impianti trasporto a fune sono esclusi dall'applicazione delle norme sulla integrazione dei guadagni degli operai dell'industria. I versamenti contributivi effettuati in applicazione delle norme predette, se eseguiti anteriormente alla data del 14 giugno 1995, restano salvi e conservano la loro efficacia, anche ai fini delle relative prestazioni, fino a tale data.

10. All'articolo 5 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, dopo il comma 9 sono inseriti i seguenti:

"9-*bis*. La retribuzione tabellare è determinata su base oraria in relazione alla durata normale annua della prestazione di lavoro espressa in ore.

9-*ter*. La retribuzione minima oraria da assumere quale base di calcolo dei premi per l'assicurazione di cui al comma 9 è stabilita con le modalità di cui al comma 5.".

11. Alle minori entrate per l'Istituto nazionale di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), derivanti dall'articolo 5, commi 9-*bis* e 9-*ter*, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, come modificato dal presente articolo, valutate in lire 40 miliardi per l'anno 1995 e lire 70 miliardi annui a decorrere dal 1996, si provvede: quanto a lire 40 miliardi per l'anno 1995, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero; quanto a lire 70 miliardi annui a decorrere dall'anno 1996 a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 3680 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per il medesimo anno e corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

12. Il disposto di cui all'articolo 18, comma 2, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, si applica alle imprese industriali della provincia di Gorizia e va interpretato nel senso che l'obbligo contributivo di dette imprese nei confronti degli enti previdenziali e assistenziali previsto dall'articolo 4 della legge 29 gennaio 1986, n. 26, si considera comunque assolto con gli adempimenti per i periodi precedenti la data di entrata in vigore dell'articolo 2, comma 17, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, anche se effettuati con conguaglio successivo alla predetta data. Alle minori entrate per l'INPS si provvede nei limiti delle somme previste per tale finalità dall'articolo 18, comma 3, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451.

13. A decorrere dal 1º gennaio 1996 il personale ferroviario in attività di servizio è assicurato all'INAIL secondo la normativa vigente e l'Ente ferrovie Spa è tenuto al versamento dei relativi premi in base alla

tariffa approvata con il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in data 30 marzo 1994. Dalla medesima data sono poste a carico dell'INAIL tutte le rendite e tutte le altre prestazioni, comprese quelle relative agli eventi infortunistici e alle manifestazioni di malattie professionali verificatisi entro il 31 dicembre 1995 e non ancora definiti entro tale data.

14. Con la stessa decorrenza di cui al comma 13 il personale navigante dell'Ente ferrovie Spa è assicurato all'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA) contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali con la corresponsione del premio di tariffa stabilito dallo stesso Istituto. Dalla medesima data sono poste a carico del suddetto Istituto tutte le rendite e tutte le altre prestazioni, comprese quelle relative agli eventi infortunistici e alle manifestazioni di malattie professionali verificatisi entro il 31 dicembre 1995 e non ancora definiti entro tale data.

15. Ai fini del pagamento da parte dell'INAIL e dell'IPSEMA, dal 1º gennaio 1996, delle prestazioni in essere al 31 dicembre 1995, nonchè di quelle con decorrenza successiva a tale data determinate da eventi infortunistici o da malattie professionali verificatisi entro il 31 dicembre 1995, l'Ente ferrovie Spa provvederà al versamento di una riserva matematica nella misura e con le modalità da definire entro il 31 dicembre 1995 con decreti del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sentiti l'INAIL e l'IPSEMA, per la parte di rispettiva competenza, nonchè l'Ente stesso.

16. All'articolo 1, comma 32, lettera *b)*, della legge 8 agosto 1995, n. 335, le parole: «nel medesimo anno» sono sostituite dalle seguenti: «nel corso dell'anno 1996».

17. Al comma 2 dell'articolo 29 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, le parole: "dall'articolo 5, comma 4," sono sostituite dalle seguenti: "dall'articolo 2, comma 4,".

Articolo 3.

(Disposizioni per i dipendenti delle società costituite dalla GEPI e dall'INSAR)

1. In considerazione delle prospettive di impiego nelle nuove attività intraprese dalla GEPI per effetto delle misure di rifinanziamento disposte dall'articolo 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237, nei progetti di lavori socialmente utili, nonchè per effetto della costituzione di società miste con amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1995, n. 95, per i lavoratori di cui all'articolo 6, comma 9, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, dipendenti dalle società non operative costituite dalla GEPI, operanti nei territori del Mezzogiorno

indicati nel testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e nelle aree di crisi o declino industriale di cui all'obiettivo n. 2 del regolamento CEE n. 2081/93, nonchè per i dipendenti dell'INSAR, i trattamenti di integrazione salariale straordinaria sono prorogati sino e non oltre il 31 maggio 1995 con effetto dalla data di scadenza dei medesimi, con pari riduzione della durata del trattamento economico di mobilità e ferma restando l'iscrizione degli stessi nella lista di mobilità anche per il periodo per il quale non percepiscono le relative indennità. La proroga non si applica ai dipendenti in possesso dei requisiti necessari per usufruire dei trattamenti previsti dalle disposizioni di cui all'articolo 7, commi 6 e 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223, nonchè dei trattamenti pensionistici di vecchiaia e di anzianità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria.

2. Decorsi i primi sei mesi del periodo di fruizione di cui al comma 1, la misura del relativo trattamento di integrazione salariale è ridotta del 20 per cento. Detta riduzione non opera per i periodi di assegnazione a lavori socialmente utili. Nel periodo compreso tra l'8 febbraio 1995 ed il 31 maggio 1995, per i lavoratori di cui al comma 1, che non abbiano titolo per usufruire dell'indennità di mobilità, il trattamento di integrazione salariale è fissato in misura pari al sussidio di cui all'articolo 1, comma 5.

3. Per i lavoratori assunti dall'INSAR ai sensi dell'articolo 7, commi 6-*bis*, 6-*ter* e 9, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, esclusi quelli di cui alle disposizioni richiamate dall'articolo 4, comma 1, lettera *d)*, del presente decreto, i trattamenti straordinari di integrazione salariale sono prorogati sino e non oltre il 31 maggio 1995, con effetto dalla data di scadenza dei medesimi, nella misura pari al sussidio di cui all'articolo 1, comma 5.

4. L'articolo 1, commi 5 e 8, trova applicazione anche nei confronti dei lavoratori di cui al presente articolo, fermo restando che i sussidi ivi previsti non sono dovuti per i mesi per i quali ai predetti soggetti spetti l'indennità di mobilità.

5. Per la GEPI e l'INSAR rimangono fermi, nei confronti dei lavoratori da esse già dipendenti alla data del 31 maggio 1995 i cui trattamenti di integrazione salariale siano cessati a tale data ai sensi del comma 1, tutti i compiti previsti dalla normativa vigente, ivi compresi quelli di cui al comma 1. A tal fine la GEPI e l'INSAR predispongono una apposita lista dei predetti lavoratori a favore dei quali possono svolgere, in deroga alla normativa vigente, anche attività di mediazione sul mercato del lavoro.

6. I lavoratori di cui al comma 5 percepiranno i sussidi di cui all'articolo 1, comma 5, anche nei periodi in cui verranno impegnati in attività di formazione e riqualificazione professionale, entro il limite delle risorse preordinate allo scopo nell'ambito del Fondo di cui all'articolo 1, comma 4. Il sussidio erogato ai sensi del presente comma, sommato a quello fruito durante la partecipazione a lavori socialmente utili, non può superare la durata complessiva di dodici mesi.

7. L'impegno della GEPI e dell'INSAR previsto dal comma 5 viene meno nei confronti di quei lavoratori che non accettino di partecipare alle iniziative per essi predisposte.

8. La GEPI e l'INSAR, con cadenza bimestrale, a decorrere dalla data del 14 giugno 1995, presentano al Ministro del lavoro e della previdenza sociale una relazione sull'aggiornamento della lista di cui al comma 5, contenente i seguenti dati informativi:

a) numero di lavoratori reimpiegati a tempo indeterminato in nuove iniziative produttive ovvero riavviati presso imprese già esistenti, in attività di servizio ovvero in iniziative di autoimpiego;

b) numero di lavoratori temporaneamente utilizzati in lavori socialmente utili da amministrazioni pubbliche locali e centrali;

c) numero di lavoratori impegnati in attività di formazione e riqualificazione professionale;

d) numero di lavoratori cancellati dalla lista.

9. Agli oneri derivanti dalle disposizioni del presente articolo, valutati in lire 20 miliardi per il 1994 e in lire 43 miliardi per il 1995, si provvede a carico dello stanziamento iscritto sul capitolo 3664 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per il medesimo anno e corrispondente capitolo per l'anno successivo.

10. I fondi conferiti all'INSAR per le sue attività istituzionali a qualsiasi titolo, possono essere utilizzati dalla medesima società anche per l'attuazione dei compiti assegnati all'INSAR dal presente decreto, in favore dei lavoratori di cui al presente articolo.

11. La società INSAR, al fine di favorire la rioccupazione dei propri lavoratori è autorizzata, in analogia a quanto previsto dal decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1995, n. 95, per la GEPI, a costituire società per azioni con i comuni e le province della Sardegna o entrare in società da essi partecipate anche per la gestione dei servizi pubblici locali.

12. La GEPI S.p.A., nell'ambito delle risorse previste dall'articolo 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237, e nei limiti, rispettivamente, di lire 10 miliardi per l'anno 1995 e di lire 20 miliardi per l'anno 1996, può promuovere e favorire iniziative di autoimpiego, anche in forma cooperativa, da parte dei soggetti di cui al comma 1 secondo modalità e condizioni stabilite con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. I soggetti in favore dei quali verranno realizzate le predette iniziative non potranno usufruire delle agevolazioni di cui all'articolo 6.

13. Nel quadro degli interventi disposti dall'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 108, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º giugno 1991, n. 169, la Nova, società costituita dalla GEPI e dalla regione Sicilia, è autorizzata ad effettuare interventi nella regione Sicilia nei confronti dei lavoratori diversi da quelli individuati dal presente articolo e dalla delibera del CIPI del 30 luglio 1991, nei limiti delle risorse finanziarie a tal fine assicurate dalla regione Sicilia. Alla

società si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 6, 7 e 8, del decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1995, n. 95.

14. Gli interventi di cui all'articolo 7, comma 9, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, sono prorogati all'anno 1996 nei limiti delle risorse allo scopo preordinate.

Articolo 4.

(Disposizioni in materia di interventi a sostegno del reddito)

1. All'articolo 5 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 16 le parole: "fino al 30 giugno 1994" e le parole: "la somma di lire 9 miliardi" sono, rispettivamente, sostituite dalle seguenti: "fino e non oltre il 31 maggio 1995" e "la somma di lire 21,5 miliardi";

b) al comma 17 le parole: "in scadenza alla data del 30 giugno 1994" sono sostituite dalle seguenti: "in scadenza entro l'anno 1994" e le parole: "di ulteriori quattro mesi" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 1994";

c) al comma 18 le parole: "di ulteriori quattro mesi" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 1994";

d) al comma 19 le parole: "di quattro mesi" sono sostituite dalle seguenti: "fino e non oltre il 31 maggio 1995".

2. Nel periodo compreso tra il 1º gennaio 1995 ed il 31 maggio 1995, per i lavoratori rientranti nell'area di applicazione delle disposizioni richiamate al comma 1, lettere *a)* e *d)*, il trattamento straordinario di cassa integrazione guadagni è fissato in misura pari al sussidio di cui all'articolo 1, comma 5.

3. Per i lavoratori iscritti nelle liste di mobilità nelle aree di cui al testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e nelle aree di cui all'obiettivo n. 2 del regolamento CEE n. 2081/93 del Consiglio del 20 luglio 1993, per i quali il trattamento di mobilità è scaduto o scade entro il secondo semestre 1994, il medesimo è prorogato sino al 31 dicembre 1994, previa domanda, da inoltrarsi agli uffici provinciali dell'INPS, da parte dei soggetti interessati, corredata da dichiarazione resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, attestante la persistenza dello stato di disoccupazione.

4. Per i lavoratori beneficiari del trattamento speciale di disoccupazione, ai sensi dell'articolo 11, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, nei territori di cui al citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, per i quali il trattamento è scaduto anteriormente alla data del 31 dicembre 1994, il medesimo è prorogato fino a tale data.

5. Il termine del 31 dicembre 1994, di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 26 novembre 1993, n. 478, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 gennaio 1994, n. 56, è prorogato al 31 dicembre 1995. Detti termini si intendono riferiti alla decorrenza della sospensione dei lavoratori, come desunta dalla richiesta dell'impresa.

6. I periodi di proroga dei trattamenti di integrazione salariale concessi ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 1-*bis*, del decreto-legge 26 novembre 1993, n. 478, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 gennaio 1994, n. 56, che scadono anteriormente alla data del 31 dicembre 1995, nonchè i periodi di durata del trattamento straordinario di integrazione salariale di cui al comma 2 del predetto articolo 1, possono essere prorogati per un periodo massimo di dodici mesi, con pari riduzione del trattamento economico di mobilità. In tali casi il trattamento è pari all'80 per cento del trattamento straordinario di cassa integrazione guadagni. Tale proroga non opera per i lavoratori che, interessati dalle disposizioni dei commi 1, 1-*bis* e 2 del predetto articolo 1, non abbiano diritto alla data di scadenza ad usufruire del trattamento di mobilità.

7. Il limite di spesa di 28 miliardi di lire per il 1994, previsto nell'articolo 7, comma 5, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, è incrementato a 43 miliardi di lire. Il termine del 31 dicembre 1994, previsto nel medesimo comma, si intende riferito alla decorrenza della sospensione dei lavoratori, come desunta dalla richiesta dell'impresa.

8. Le disposizioni di cui all'articolo 16 della legge 23 dicembre 1993, n. 559, vanno interpretate quale formale declaratoria di soppressione del Fondo per la mobilità della manodopera, istituito dall'articolo 28 della legge 12 agosto 1977, n. 675, e del Fondo per il finanziamento integrativo dei progetti speciali di formazione professionale, istituito dall'articolo 26 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, le cui gestioni, ai sensi del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, erano già confluite, con effetto dal 1º gennaio 1993, nel Fondo di cui ai commi 5 e 10 dell'articolo 9 del citato decreto-legge n. 148 del 1993. I finanziamenti e le disponibilità relative ai due Fondi sopracitati restano pertanto definitivamente acquisiti allo stesso Fondo di cui al comma 5 dell'articolo 9 del citato decreto-legge n. 148 del 1993, al quale affluiscono anche le somme eventualmente già riversate ai sensi dei commi 1 e 2 del citato articolo 16 della legge 23 dicembre 1993, n. 559, che all'uopo vengono riassegnate ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, per essere destinate al citato Fondo di cui all'articolo 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, ai fini dello svolgimento delle connesse attività. Per lo svolgimento del servizio di cassa del predetto Fondo, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale può stipulare convenzioni con istituti di credito. L'erogazione da parte dei fondi ai predetti istituti è corrispondente all'effettivo ammontare dei pagamenti da eseguire.

9. L'articolo 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, va interpretato nel senso che ai contratti di solidarietà stipulati nel periodo compreso

tra il 1º gennaio 1993 e la data del 14 giugno 1995, che non danno luogo ai particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 dell'articolo stesso in conseguenza dei limiti delle risorse finanziarie preordinate allo scopo nell'ambito del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del citato decreto-legge n. 148 del 1993, vanno comunque applicate, per quanto concerne l'entità del trattamento di integrazione salariale, le disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863. Per le finalità di cui all'articolo 5, comma 13, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 7, del citato decreto-legge n. 148 del 1993, è incrementato per lire 230 miliardi per l'anno 1995.

10. Fino al 31 dicembre 1995, termine che va inteso riferito alla scadenza delle sospensioni alla predetta data, come desunta dalla richiesta dell'impresa, in favore dei lavoratori edili rientranti nel campo di applicazione dell'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, o dell'articolo 11, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale può disporre, per un periodo massimo di 18 mesi, la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 1-*bis*, e dell'articolo 2, comma 2-*ter* del decreto-legge 26 novembre 1993, n. 478, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 gennaio 1994, n. 56. I suddetti periodi di fruizione del trattamento straordinario di integrazione salariale comportano la pari diminuzione della durata dei trattamenti speciali di disoccupazione, tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale così concesso. Entro il 31 dicembre 1995, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, nel caso di aziende dichiarate fallite nelle aree individuate ai sensi degli obiettivi 1 e 2 del regolamento CEE n. 2052/88, quando sussistano fondate prospettive di ripresa dell'attività e di salvaguardia, anche parziale, dei livelli occupazionali, può altresì disporre, nel limite delle risorse allo scopo preordinate, per un importo non superiore a lire 8 miliardi nell'ambito del Fondo di cui all'articolo 1, comma 4, la concessione del beneficio di cui al presente comma, per lavoratori edili non aventi i requisiti di effettiva prestazione lavorativa presso la medesima azienda di cui all'articolo 3, comma 3, del citato decreto-legge n. 299 del 1994.

11. I requisiti di cui agli articoli 16, comma 1, e 7, comma 4, della legge 23 luglio 1991, n. 223, si considerano acquisiti dai lavoratori con riferimento al lavoro prestato con passaggio diretto presso le imprese dello stesso settore di attività che presentino assetti proprietari sostanzialmente coincidenti ovvero risultino in rapporto di collegamento o controllo anche consortile che siano stati licenziati nel periodo dal 1º gennaio 1992 al 31 dicembre 1994.

12. Ai lavoratori titolari di indennità di mobilità, con scadenza entro il 31 dicembre 1996 e nel limite massimo di 200 unità, da aziende ubicate in zone interessate da accordi di programma già stipulati ai sensi dell'articolo 7 della legge 1º marzo 1986, n. 64, ed operanti alla data di approvazione dell'accordo stesso, il trattamento di mobilità di cui all'ar-

ticolo 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223, è prorogato fino alla realizzazione dei progetti previsti dall'accordo e comunque non oltre un triennio dalla scadenza dei termini di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 7 della citata legge n. 223 del 1991.

13. I termini di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, possono essere prolungati dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale per un massimo di 40 giorni, nei casi in cui occorra acquisire, nel corso della procedura, le valutazioni, in sede di istruttoria tecnica selettiva, del Comitato di cui all'articolo 19, comma 5, della legge 28 febbraio 1986, n. 41.

14. Nell'ambito delle attività di cui all'articolo 18, primo comma, lettera *h)*, della legge 21 dicembre 1978, n. 845, possono essere organizzati corsi riservati a disoccupati di lunga durata, che siano da almeno diciotto mesi soci di cooperative, non operative, finalizzate all'esercizio di attività alle quali risultino funzionali i profili professionali posti come obiettivo delle attività formative stesse. Per la individuazione degli aventi diritto, le prefetture competenti per territorio verificheranno la regolarità delle cooperative e comunicheranno gli appositi elenchi dei soci all'organismo incaricato della realizzazione dei corsi.

15. Il termine del 31 dicembre 1994 di cui all'articolo 7, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, e successive modificazioni e integrazioni, relativo alle imprese di spedizione e di trasporto che occupino più di cinquanta addetti è prorogato al 31 dicembre 1996, e alle medesime imprese, per lo stesso periodo, si applicano anche le norme in materia di mobilità ed indennità di mobilità. Restano fermi i limiti di spesa di cui al medesimo comma 7 dell'articolo 7 della citata legge n. 236 del 1993. All'articolo 2, comma 22, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, dopo le parole: "con più di 50 addetti" aggiungere le seguenti: "e delle imprese di vigilanza".

16. La percentuale di commisurazione dell'importo del trattamento ordinario di disoccupazione è stabilita dal 1º gennaio 1995 al 30 per cento.

17. È differita al 31 dicembre 1997 la possibilità di iscrizione alla lista di mobilità di cui all'articolo 6, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223, prevista dall'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.

18. È differito al 31 dicembre 1996 il termine per l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 5, commi 7 e 8, della legge 30 dicembre 1991, n. 412.

19. I trattamenti di cui all'articolo 1, comma 3, e all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 1993, n. 199, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1993, n. 293, già prorogati dall'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 542, possono essere riconosciuti per un ulteriore periodo di un anno. I trattamenti in questione, entro il limite massimo di 1.800 unità, comprensivo di quelle aventi diritto alle predette proroghe, possono, altresì, essere autorizzati per un

periodo massimo di dodici mesi nei confronti di lavoratori già in servizio alla data del 1º gennaio 1994 che siano licenziati o sospesi nel corso dell'anno 1995, con prelazione per i licenziati nel limite massimo di 1.100 unità. Ai relativi oneri si provvede, con l'estensione agli anni 1995 e 1996 degli obblighi inerenti al contributo speciale di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 21 giugno 1993, n. 199, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1993, n. 293. Per quanto non diversamente disposto continuano a trovare applicazione gli articoli 1, 2, 3 e 4 del citato decreto-legge n. 199 del 1993.

20. Al comma 1 dell'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "anche se il requisito occupazionale sia pari a quindici unità per effetto di decremento di organico dovuto al pensionamento anticipato".

21. L'articolo 5, comma 8, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, trova applicazione, per le domande presentate, con riferimento ad esso prima della data di entrata in vigore del presente decreto, anche nel caso in cui, in luogo degli accordi di programma di reindustrializzazione gestiti da un unico soggetto, il Governo abbia stipulato protocolli d'intesa o intese di programma con le regioni ovvero le parti sociali per la reindustrializzazione delle aree interessate. Alla concessione del trattamento ivi previsto provvede, con proprio decreto, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, in deroga alla normativa vigente in materia di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale può altresì concedere, anche in deroga alla normativa vigente, il trattamento straordinario di integrazione salariale, con decorrenza non successiva al 31 ottobre 1996 e per la durata massima di dodici mesi, a beneficio di unità produttive, diverse da quelle di cui al periodo precedente, ubicate nelle aree ricomprese tra quelle di cui all'articolo 1 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, per le quali il Governo abbia stipulato, prima della data di entrata in vigore del presente decreto, un protocollo d'intesa o una intesa di programma sulla reindustrializzazione con le regioni ovvero le parti sociali. L'azienda richiedente deve allegare all'istanza di cassa integrazione guadagni straordinaria un progetto di lavori socialmente utili, approvato dalla competente commissione per l'impiego ovvero, anche in deroga all'articolo 1, un progetto elaborato dall'agenzia per l'impiego e gestito dall'impresa. Nei casi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 26 novembre 1993, n. 478, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 gennaio 1994, n. 56, i trattamenti di integrazione salariale sono prorogati per dodici mesi, previo incarico alla agenzia per l'impiego di predisporre tempestivamente un progetto di lavori socialmente utili per i lavoratori interessati. Per i periodi successivi alla concessione del trattamento, l'erogazione di quest'ultimo è subordinata all'effettivo impegno dei lavoratori nel progetto di lavori socialmente utili, la cui durata per i lavoratori collocati in mobilità può essere prorogata, nei limiti delle risorse preordinate allo scopo, per tutto il periodo di iscrizione nelle liste di mobilità, con il diritto dei lavoratori medesimi a percepire il sussidio di cui all'ar-

ticolo 14, comma 4, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, come modificato dall'articolo 1, comma 3, del presente decreto, limitatamente ai periodi per i quali non hanno titolo a percepire l'indennità di mobilità, con onere a carico del Fondo di cui all'articolo 1, comma 4. Sino al 30 settembre 1995 l'impresa può riservarsi, nella predetta istanza, di presentare il progetto entro lo stesso termine del 30 settembre 1995. Per gli interventi di cui al presente comma si provvede nei limiti delle somme previste per tale finalità dall'articolo 5, comma 8, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, nonchè quanto a lire 30 miliardi a carico del Fondo di cui all'articolo 1, comma 4.

22. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale è tenuto a comunicare tempestivamente al Comitato tecnico di cui all'articolo 19, comma 5, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, i dati relativi ai provvedimenti adottati ai sensi del comma 21 ed ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, che ne verifica gli effetti finanziari con riferimento alle risorse disponibili. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale è tenuto, altresì, a comunicare mensilmente al predetto Comitato tecnico i dati relativi alle concessioni dei trattamenti di integrazione salariale nelle ipotesi di contratti di solidarietà, di fallimento e procedure concorsuali e di aziende commissariate.

23. Le cessioni di beni relativi ad attività produttive dismesse, effettuate gratuitamente nei confronti degli enti locali territoriali, degli enti pubblici, delle aree di sviluppo industriale (ASI), delle società di promozione a prevalente partecipazione pubblica non sono soggette all'imposta sul valore aggiunto e, a tutti gli effetti di legge, non costituiscono realizzo di plusvalenze; il valore fiscalmente riconosciuto dei beni ceduti è ammesso in deduzione. Le predette cessioni aventi per oggetto beni in tutto o in parte realizzati con contributi statali non comportano la riduzione o la revoca dei contributi stessi. Qualora dette cessioni siano effettuate a favore di aree di sviluppo industriale (ASI) di enti pubblici diversi da quelli indicati nell'articolo 3 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, e di società di promozione a prevalente partecipazione pubblica, le stesse sono soggette agli altri tributi indiretti sugli affari relativi al trasferimento, con esclusione dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili, nella misura fissa di lire 150.000 per ogni tributo; l'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili è ridotta al 25 per cento. In deroga alle vigenti norme, gli enti locali territoriali, previa apposita delibera della giunta, sono autorizzati ad accettare i beni ceduti gratuitamente. Le successive cessioni gratuite dei beni ricevuti a seguito di quanto sopra previsto, ovvero, la loro gratuita concessione in uso a terzi sotto qualsiasi forma, non costituiscono attività commerciale, non sono soggette all'imposta sul valore aggiunto e alle disposizioni relative alle cessioni dei beni patrimoniali degli enti territoriali, sono esenti dall'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili, dall'imposta di registro, da

quella sulle donazioni, dalle imposte ipotecarie e catastali e da ogni altro tributo indiretto sugli affari. Il comune, con delibera della giunta, può sospendere l'applicazione di tributi comunali per il periodo di tempo occorrente al risanamento, alla ristrutturazione ed alla ricollocazione dei beni ceduti. Nella delibera la giunta comunale deve indicare il minor gettito che si verifica per effetto della sospensione dell'applicazione dei tributi comunali ed i relativi mezzi di finanziamento.

24. L'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 26 novembre 1993, n. 478, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 gennaio 1994, n. 56, si interpreta nel senso che la dimensione di 500 dipendenti può essere riferita anche a più unità produttive. La predetta disposizione si applica relativamente agli accordi collettivi stipulati prima del 31 dicembre 1994.

25. Sino al 31 dicembre 1996, quando un contratto collettivo stipulato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, nei casi di cui al comma 5 dell'articolo 47 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, limitatamente alle imprese sottoposte alla procedura dell'amministrazione straordinaria, consente la salvaguardia di un rilevante livello di occupazione, avuto riguardo anche alle caratteristiche del mercato del lavoro locale, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale può concedere, con proprio decreto, al datore di lavoro acquirente, che non abbia le caratteristiche di cui all'articolo 8, comma 4-*bis*, della legge 23 luglio 1991, n. 223, i benefici previsti dall'articolo 8, comma 4, e dall'articolo 25, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223, nel limite delle risorse preordinate allo scopo nell'ambito del Fondo di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.

26. Al fine di favorire l'attuazione di programmi di ristrutturazione, riorganizzazione, conversione ovvero risanamento aziendale, nonchè piani di gestione delle eccedenze, aventi un arco di riferimento esteso al 1995, che presentano rilevanti conseguenze sul piano occupazionale, avuto riguardo alla dimensione dell'impresa ed alla sua collocazione sul territorio, in merito ai quali siano stati stipulati accordi con le organizzazioni sindacali, in sede governativa, prima del 31 dicembre 1994, e si siano utilizzate le disposizioni dell'articolo 7, commi 5, 6 e 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223, ovvero quelle dell'articolo 3, comma 4, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, le medesime si applicano ai lavoratori collocati in mobilità entro il 30 giugno 1997 dalle imprese interessate entro il limite massimo di 10.000 unità. Per i predetti lavoratori collocati in mobilità per effetto dell'articolo 7, comma 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223, trovano applicazione le disposizioni e la disciplina sulla pensione di anzianità in vigore alla data del 1º settembre 1992.

27. Le imprese che intendono avvalersi delle disposizioni di cui al comma 26 debbono presentare domanda al Ministero del lavoro e della previdenza sociale entro il 15 settembre 1995. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale accerta, con proprio decreto, la sussistenza dei requisiti di cui al comma 26 ed approva la domanda, entro il 15 ottobre 1995. Qualora non vengano collocate in mobilità entro il 31 dicembre

1995 tutte le previste 8.000 unità, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale provvede ad assegnare alle aziende che hanno già presentato la domanda nei termini previsti le unità residue, in base alle ulteriori domande presentate dalle aziende medesime entro il 15 marzo 1996, in relazione alle esigenze derivanti dallo sviluppo nel 1996 dei programmi aziendali già posti a base delle istanze presentate. Le imprese la cui domanda sia stata accolta rimangono comunque tenute al rispetto delle procedure di cui agli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223. Le medesime aziende, se appartenenti al settore della manifattura e della installazione di impianti di telecomunicazioni, possono presentare, in relazione ad esigenze di riduzione di personale sopravvenute, che formino oggetto di accordo sindacale stipulato con le organizzazioni sindacali, in sede governativa, una nuova istanza, entro il 31 ottobre 1996, per avvalersi delle disposizioni di cui al comma 26. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, previa verifica dei presupposti richiesti, assegna alle aziende richiedenti le unità aggiuntive entro il limite massimo di 2.000 unità. Per i lavoratori collocati in mobilità ai fini del presente comma, gli oneri conseguenti dal permanere nelle liste di mobilità, oltre i limiti previsti dall'articolo 7, commi 1, 2 e 4, della legge 23 luglio 1991, n. 223, sono posti a carico delle imprese, ivi compreso l'onere relativo alla contribuzione figurativa, che a tal fine, corrisponderanno all'INPS i relativi importi, alla fine di ciascun anno solare, nella misura corrispondente all'onere sostenuto. L'onere per l'anticipo del pensionamento valutato in lire 114 miliardi per l'anno 2000, in lire 233 miliardi per l'anno 2001, in lire 176 miliardi per l'anno 2002, in lire 114 miliardi per l'anno 2003, in lire 118 miliardi per l'anno 2004 e in lire 60 miliardi per l'anno 2005 è posto a carico del Fondo di cui all'articolo 1 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236. Qualora non vengano collocate in mobilità entro il 31 dicembre 1996 tutte le previste 10.000 unità, assegnate ai sensi del presente comma, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale provvede ad assegnare le unità residue alle aziende appartenenti al settore della manifattura e della installazione di impianti di telecomunicazioni o ad imprese del settore chimico relativamente, per queste ultime, ad unità produttive ubicate nei territori di cui agli obiettivi n. 1 e n. 2 del regolamento CEE n. 2081/93 del Consiglio del 20 luglio 1993, che presentino domanda entro il 31 gennaio 1997, per i lavoratori collocati in mobilità entro il 30 giugno 1997.

28. Dopo il comma 2 dell'articolo 8 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, è inserito il seguente:

"2-*bis*. Il beneficio del pensionamento anticipato previsto dal comma 1 del presente articolo si applica anche nel caso in cui i lavoratori, le cui domande di pensionamento anticipato sono selezionate e trasmesse dalle imprese ai competenti istituti previdenziali ai sensi del comma 2, siano collocati in mobilità successivamente al 1º gennaio 1995.".

29. Nel caso in cui, a seguito di procedure di mobilità aperte, per più di 500 lavoratori, da imprese o complessivamente da gruppi di im-

prese non rientranti nell'area della cassa integrazione guadagni e conclusesi, entro il 31 dicembre 1995, con accordi collettivi, stipulati in sede governativa, che prevedano, a favore dei lavoratori il cui rapporto venga a cessare, la corresponsione di trattamenti, aggiuntivi al trattamento di fine rapporto, di misura pari ad almeno il 60 per cento dell'ultima retribuzione per il periodo mancante alla data di maturazione della pensione di anzianità o di vecchiaia, nonchè il subentro dell'impresa nel pagamento dei versamenti della contribuzione volontaria dei predetti lavoratori, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale può concedere contributi alle predette imprese con riferimento all'onere della contribuzione volontaria da esse sostenuto per i primi tre anni. Ai fini della retribuzione pensionabile e del versamento dei contributi volontari, in deroga all'articolo 2 del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 537, per i lavoratori di cui al presente comma che superano il limite massimo retributivo fissato nella tabella F allegata alla citata legge, i versamenti vanno calcolati oltre l'ultima classe di contribuzione di cui alla citata tabella F. Il contributo può essere concesso con riferimento alla contribuzione volontaria dei lavoratori che, entro il 30 novembre 1996, maturino almeno 30 anni di contribuzione comunque utili nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti o in forme sostitutive della medesima ed entro il 31 dicembre 1996 inoltrino domanda di prosecuzione volontaria della contribuzione. Le istanze delle aziende vanno presentate al Ministero del lavoro e della previdenza sociale entro il 15 febbraio 1996. In caso di insufficienza delle risorse si provvede mediante riduzione lineare delle richieste ammissibili. L'onere del presente comma, per l'anno 1996, è a carico del Fondo di cui all'articolo 1, comma 4, nel limite delle risorse preordinate allo scopo, non superiori a lire 15 miliardi.

30. L'ENI Spa è responsabile in solido del pagamento di quanto dovuto agli enti previdenziali dalle aziende del gruppo che subentrano, con le modalità stabilite nel comma 29, ai lavoratori, aventi i requisiti di cui al comma 29 medesimo, che risolvono consensualmente il proprio rapporto di lavoro in relazione ai riassetti organizzativi e produttivi del gruppo stesso, di cui all'articolo 9-*ter* del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236. In tale caso, l'ENI Spa è altresì responsabile in solido delle liberalità aggiuntive al trattamento di fine rapporto di lavoro, a carico delle medesime aziende, di importo non inferiore a quelle di cui al comma 29 e comunque in misura non superiore al trattamento pensionistico spettante alla data di maturazione del trattamento medesimo.

31. Al fine di proseguire nel riordino dell'attività di smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilabili, speciali, tossici e nocivi nelle regioni, ove è stato dichiarato lo stato di emergenza, i lavoratori dipendenti o già dipendenti da discariche autorizzate, che siano state o che saranno progressivamente chiuse, nella prospettiva del riutilizzo delle risorse umane nelle attività di smaltimento dei rifiuti nel quadro del generale riassetto del settore, sono iscritti, dal momento del licenziamento e comunque non antecedentemente al 1º gennaio 1996, nelle liste di mobi-

lità sino al 31 dicembre 1997, con conseguente fruizione della relativa indennità prevista dalla normativa vigente, fatto salvo anche quanto indicato nell'articolo 8 della legge 23 luglio 1991, n. 223, con riferimento alla permanenza nelle liste anche oltre la predetta data del 31 dicembre 1997. L'iscrizione dei suddetti lavoratori nelle liste di mobilità avviene tramite approvazione delle liste dei lavoratori da licenziare inviate dalle aziende ovvero delle istanze presentate dai singoli lavoratori già licenziati, da parte del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che provvederà nel limite massimo di spesa di 20 miliardi, ivi compresi gli oneri previdenziali figurativi. Gli oneri di cui al presente comma sono posti a carico del Fondo di cui all'articolo 1, comma 4.

32. I soggetti chiamati a gestire, allestire e costruire le discariche sia direttamente che in regime di convenzione, appalto o sub-appalto in esercizio provvisorio nonchè gli impianti definitivi di nuova costituzione, ivi compresi le attività e i servizi collegati, come individuati con decreto del Ministro dell'ambiente, assumono, in via prioritaria, in deroga alla normativa vigente in materia di avviamento al lavoro, il personale di cui al comma 31 secondo criteri che verranno stabiliti con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale da adottarsi entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

33. Il Ministero dell'ambiente, le regioni e i comuni interessati possono presentare, entro il 30 giugno 1996, alla competente commissione regionale per l'impiego progetti per lavori socialmente utili destinati ai lavoratori di cui al comma 31. Le regioni, al fine di non disperdere la professionalità dei predetti lavoratori, possono organizzare altresì appositi corsi di aggiornamento e di specializzazione professionale sulle nuove tecnologie di raccolta e trattamento dei rifiuti.

34. La durata dell'intervento salariale di cui all'articolo 7, comma 10-*ter*, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, si intende in deroga ai limiti di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223.

35. I limiti temporali di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223, vanno riferiti ad un arco temporale fisso.

36. All'articolo 2, comma 22, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, dopo le parole: "e degli operatori turistici" sono inserite le seguenti: ", nonchè delle imprese di spedizione e di trasporto" e dopo le parole: "31 dicembre 1997" sono inserite le seguenti: ", e per le imprese di spedizione e di trasporto fino al 31 dicembre 1996,".

37. Il Fondo per lo sviluppo di cui all'articolo 1-*ter* del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, è incrementato di lire 100 miliardi per l'anno 1996 e di lire 100 miliardi per l'anno 1997.

38. All'articolo 9, comma 1, lettera *d)*, della legge 23 luglio 1991, n. 223, le parole: "preventiva comunicazione" sono sostituite dalle seguenti: "comunicazione entro cinque giorni dall'assunzione".

39. Fatto salvo quanto previsto dai commi 10, 19, 23, 26, 29 e 31 all'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, valutato in complessive lire 1.116 miliardi per l'anno 1995, in lire 748 miliardi per

l'anno 1996, in lire 740 miliardi per l'anno 1997 ed in lire 640 miliardi a decorrere dall'anno 1998 si provvede:

a) quanto a lire 717 miliardi per l'anno 1995 a carico degli stanziamenti iscritti sui capitoli 1176 e 3664 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'anno 1995 nonchè a carico del capitolo 7765 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno, rispettivamente, per lire 230 miliardi, per lire 474,5 miliardi e per lire 12,5 miliardi; quanto a lire 38 miliardi mediante corrispondente utilizzo delle disponibilità della gestione di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, e successive modificazioni e integrazioni. Tali somme sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ai pertinenti capitoli degli stati di previsione dei Ministeri interessati; quanto a lire 31 miliardi a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 13 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451; quanto a lire 330 miliardi mediante utilizzo delle risorse derivanti all'INPS dalle minori spese previste per i trattamenti di integrazione salariale;

b) quanto a lire 748 miliardi per l'anno 1996, a lire 740 miliardi per l'anno 1997 e a lire 640 miliardi a decorrere dall'anno 1998 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Articolo 5.

(Disposizioni in materia di contratti di riallineamento retributivo)

1. Al fine di salvaguardare i livelli occupazionali e di consentire la regolarizzazione retributiva e contributiva per le imprese industriali ed artigiane operanti nei territori individuati all'articolo 1 della legge 1º marzo 1986, n. 64, è sospesa la condizione di corresponsione dell'ammontare retributivo di cui all'articolo 6, comma 9, lettera *c)*, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389. Tale sospensione opera esclusivamente nei confronti di quelle imprese che abbiano recepito o recepiscano gli accordi provinciali di riallineamento retributivo stipulati dalle associazioni imprenditoriali ed organizzazioni sindacali locali aderenti o comunque organizzativamente collegate con le associazioni ed organizzazioni nazionali di categoria firmatarie del contratto collettivo nazionale di riferimento. Tali accordi provinciali debbono prevedere, in forme e tempi prestabiliti, programmi di graduale riallineamento dei trattamenti economici dei lavoratori ai livelli previsti nei corrispondenti contratti collettivi nazionali di lavoro. Ai predetti accordi è riconosciuta validità pari a quella attribuita ai contratti collettivi nazionali di lavoro di riferimento quale requisito per l'applicazione a favore delle imprese di tutte le nor-

mative nazionali e comunitarie. Per il riconoscimento di tale sospensione, l'impresa deve sottoscrivere apposito verbale aziendale di recepimento con le stesse parti che hanno stipulato l'accordo provinciale.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono concessi dodici mesi di tempo per stipulare gli accordi territoriali e quelli aziendali di recepimento da depositare rispettivamente, ai competenti uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione e presso le sedi provinciali dell'INPS, entro trenta giorni dalla stipula.

3. La sospensione di cui al comma 1 cessa di avere effetto dal periodo di paga per il quale l'INPS accerta il mancato rispetto del programma graduale di riallineamento dei trattamenti economici contenuto nell'accordo territoriale. L'applicazione nel tempo dell'accordo provinciale comporta la sanatoria anche per i periodi pregressi per le pendenze contributive ed a titolo di fiscalizzazione ovvero di sgravi contributivi, per le imprese di cui al comma 1, a condizione che entro il termine di cui al comma 2 venga sottoscritto e depositato l'apposito verbale aziendale di recepimento.

4. La retribuzione da prendere a riferimento per il calcolo dei contributi di previdenza e assistenza sociale dovuti è quella fissata dagli accordi di riallineamento. La presente disposizione deve intendersi come interpretazione autentica delle norme relative alla corresponsione retributiva ed alla determinazione contributiva di cui al combinato disposto dell'articolo 1, comma 1, e dell'articolo 6, commi 9, lettera *c)*, e 11, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389. Restano comunque salvi e conservano la loro efficacia i versamenti contributivi effettuati anteriormente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

5. È ammessa una sola variazione ai programmi di riallineamento contributivo, compresi quelli già stipulati, limitatamente ai tempi ed alle percentuali fissati dagli accordi provinciali, purchè tale modifica sia oggettivamente giustificata da intervenuti rilevanti eventi non prevedibili e che incidano sostanzialmente sulle valutazioni effettuate al momento della stipulazione dell'accordo territoriale, ed a condizione che l'intesa di aggiustamento sia sottoscritta dalle medesime parti che hanno stipulato il primitivo accordo.

6. L'ispettorato provinciale del lavoro, nel programmare l'attività ispettiva di concerto con gli istituti previdenziali, sente le commissioni eventualmente istituite a livello provinciale delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro al fine di contrastare le forme di lavoro irregolare.

Articolo 6.

(Norme in materia di integrazione salariale, contratti di solidarietà e incentivazione ai contratti di lavoro a tempo parziale)

1. Al fine di consentire maggiore celerità nella concessione dei trattamenti di integrazione salariale straordinaria, fino al 31 dicembre 1996, il trattamento di integrazione salariale straordinario per crisi aziendale

può essere concesso anche in una unica soluzione quando il piano contenga prospettive di risanamento e, ove necessario, modalità di gestione degli esuberi alternativi al collocamento dei lavoratori in mobilità. Tale disposizione trova applicazione anche con riferimento alle domande attualmente all'esame degli organi della procedura.

2. Nell'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, le parole: "mensile o annuale" sono sostituite dalle seguenti: "o mensile".

3. L'articolo 5, commi 2 e 4, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, non trova applicazione per i contratti stipulati successivamente alla data del 14 giugno 1995. Per questi ultimi la misura del trattamento di integrazione salariale spettante è pari al 60 per cento del trattamento perso a seguito della riduzione di orario.

4. I datori di lavoro che stipulino il contratto di solidarietà, ad eccezione di quelli di cui all'articolo 5, commi 5, 7 e 8, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, hanno diritto, nei limiti delle disponibilità preordinate nel Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 4, e per un periodo non superiore ai 24 mesi, ad una riduzione dell'ammontare della contribuzione previdenziale ed assistenziale ad essi dovuta per i lavoratori interessati dalla riduzione dell'orario di lavoro in misura superiore al 20 per cento. La misura della riduzione è del 25 per cento ed è elevata al 30 per cento per le aree di cui agli obiettivi 1 e 2 del regolamento CEE n. 2052/88 del Consiglio del 24 giugno 1988. Nel caso in cui l'accordo disponga una riduzione dell'orario superiore al 30 per cento, la predetta misura è elevata, rispettivamente, al 35 ed al 40 per cento.

5. L'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, si interpreta nel senso che il termine in esso previsto, come modificato dall'articolo 12, comma 4, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, segna esclusivamente il periodo entro il quale il contratto di solidarietà deve essere stipulato per poter accedere al beneficio ivi previsto.

6. I contratti ad incremento degli organici per i quali trova applicazione il beneficio previsto all'articolo 7, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, sono stipulati sulla base di convenzioni intervenute ai sensi dell'articolo 17 della legge 28 febbraio 1987, n. 56. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentite le organizzazioni maggiormente rappresentative dei lavoratori e dei datori di lavoro, fissa l'ammontare del beneficio previsto dal predetto articolo e determina le modalità della spesa e della sua attivazione attraverso le commissioni regionali per l'impiego. Con il medesimo decreto una parte delle risorse di cui al presente comma viene riservata alle imprese che occupano meno di cinquanta dipendenti.

7. Gli interventi di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19

luglio 1994, n. 451, che trova applicazione anche successivamente al 31 dicembre 1995, sono posti a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 4, nei limiti delle risorse preordinate allo scopo.

Articolo 7.

(Gestione temporanea delle miniere carbonifere del Sulcis)

1. Il termine previsto dall'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 56 del 9 marzo 1994, per la gestione temporanea delle miniere carbonifere del Sulcis, è prorogato al 31 gennaio 1998. La Carbosulcis S.p.a. mantiene le funzioni di gestione temporanea per un periodo non superiore a due anni.

2. Alle risorse finanziarie necessarie per la gestione delle attività di cui al comma 1, la Carbosulcis S.p.a. provvede, in aggiunta all'utilizzo dei mezzi propri, con:

a) le risorse rinvenienti dalla medesima società, accantonate ai sensi degli articoli 10 e 11 della legge 6 ottobre 1982, n. 752, e successive modificazioni, per la restituzione dei contributi ricevuti ai sensi dell'articolo 9 della citata legge n. 752 del 1982, per i quali pertanto non è più adottato alcun piano di recupero;

b) una quota pari all'80 per cento delle risorse derivanti dall'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *m)*, della legge 29 marzo 1985, n. 110, comprensive degli interessi complessivamente maturati alla data di entrata in vigore del presente decreto, per la parte non ancora utilizzata destinata alla costruzione in Sardegna del centro di ricerca di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *a)*, della legge 27 giugno 1985, n. 351. La rimanente quota del 20 per cento delle risorse suddette resta nelle disponibilità della società costituita ai sensi della citata legge n. 351 del 1985, per il conseguimento degli scopi sociali. Le somme di cui al presente comma sono versate all'entrata del bilancio dello Stato dai soggetti detentori per essere riassegnate con decreto del Ministro del tesoro, ad apposito capitolo da istituire nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

3. Con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, si provvede a stabilire i criteri e le modalità di rendicontazione delle somme assegnate alla Carbosulcis S.p.a. ai sensi del comma 2.

4. La presa in consegna delle strutture minerarie da parte del nuovo concessionario individuato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1994, nonchè l'assunzione di tutto il personale in forza alla Carbosulcis S.p.a., deve attuarsi non oltre trenta giorni dal momento del rilascio delle autorizzazioni, necessarie per l'apertura dei cantieri e per la realizzazione degli impianti.

Articolo 8.

(Norme in materia di finanziamento dei patronati)

1. Le somme destinate al finanziamento degli istituti di patronato e di assistenza sociale per l'esercizio 1991 sono definitivamente ripartite tra gli istituti medesimi, che hanno operato nell'anno stesso, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sulla base delle aliquote di ripartizione concordate con documenti sottoscritti dai legali rappresentanti degli istituti interessati ed inoltrati ai predetti Ministeri entro il 31 luglio 1992. Restano ferme le ripartizioni definitive effettuate per gli esercizi 1989 e 1990.

2. Le somme destinate al finanziamento degli istituti di patronato e di assistenza sociale per gli esercizi 1992 e 1993 sono definitivamente ripartite tra gli istituti medesimi, che hanno operato nell'anno cui le somme stesse si riferiscono, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, secondo i seguenti criteri:

a) quanto al 61,60 per cento tra i seguenti istituti: Patronato delle associazioni cristiane dei lavoratori italiani (ACLI), Istituto nazionale confederale di assistenza (INCA), Istituto nazionale di assistenza sociale (INAS) e Istituto di tutela e assistenza ai lavoratori (ITAL);

b) quanto al 28,90 per cento tra i seguenti istituti: Ente di patrocinio e di assistenza per i coltivatori agricoli (EPACA), Istituto nazionale di assistenza ai contadini (INAC), Ente nazionale di assistenza sociale per gli esercenti attività commerciali (ENASCO), Ente nazionale di patronato e di assistenza sociale per gli artigiani (EPASA), Istituto nazionale di assistenza e patronato per gli artigiani (INAPA), Ente di assistenza sociale per gli artigiani (EASA), Istituto per la tutela e l'assistenza degli esercenti attività commerciali, turistiche e dei servizi (ITACO) ed Ente nazionale assistenza e patrocinio agricoltori (ENAPA);

c) quanto al 9,50 per cento tra i seguenti istituti: Istituto di patronato per l'assistenza sociale (IPAS), Ente nazionale di assistenza sociale (ENAS), Ente nazionale per l'assistenza ai coltivatori (ENPAC), Istituto nazionale assistenza lavoratori (INAL), Patronato della Confederazione delle libere associazioni artigiane italiane (CLAAI), Ente nazionale confederale assistenza lavoratori (ENCAL), Istituto nazionale per l'assistenza ai lavoratori (INPAL), Istituto di patronato e di assistenza sociale per il clero italiano (FACI), Servizio italiano assistenza sociale per i servizi sociali dei lavoratori (SIAS), Patronato dell'associazione cristiana artigiani italiani (ACAI), Patronato sozialer beratungsring (SBR).

3. Ai fini della determinazione delle aliquote da riconoscersi ai singoli istituti, ciascun raggruppamento farà pervenire, entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai Ministeri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro un documento sottoscritto da tutti i legali rappresentanti degli istituti inseriti nel raggruppamento medesimo, recante l'indicazione delle aliquote concordate con riferimento all'orga-

nizzazione esistente ed alle attività assistenziali svolte sul territorio nazionale ed all'estero.

4. Rimangono acquisiti i versamenti comunque effettuati, ai sensi delle disposizioni di cui agli articoli 4 e 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, relativi sino all'esercizio 1990, dagli enti di previdenza e di assistenza sociale per i liberi professionisti.

5. In attesa di pervenire ad un riordinamento della legislazione regolante gli istituti di patronato e di assistenza sociale, da effettuarsi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, una quota non superiore allo 0,10 per cento delle somme destinate annualmente all'erogazione del contributo al finanziamento degli istituti stessi è utilizzata dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale per procedere, con proprio personale dipendente che abbia particolare competenza in materia, ad ispezioni presso le sedi degli istituti stessi all'estero finalizzate alla verifica dell'organizzazione e dell'attività di tali sedi. Le somme sono iscritte su apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Le predette somme non impegnate in ciascuno esercizio finanziario, possono esserlo per le medesime finalità nell'esercizio successivo.

6. Il Ministro del tesoro, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, ha facoltà di integrare, con propri decreti, le dotazioni di cassa dei capitoli di spesa relativi all'attuazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, e del presente articolo, limitatamente ai maggiori residui risultanti alla chiusura dell'esercizio rispetto a quelli presuntivamente iscritti nel bilancio dell'anno successivo.

Articolo 9.

(Disposizioni diverse in materia di personale ed in materia previdenziale)

1. Al decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, sono apportate le seguenti modifiche: all'articolo 16, il comma 7 e l'ultimo periodo del comma 14, sono soppressi; all'articolo 16, comma 14, secondo periodo, le parole: "30 settembre 1994" sono sostituite dalle seguenti: "31 marzo 1995" e le parole: "31 dicembre 1994" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 1995"; all'articolo 18, comma 1, le parole: "ad esclusione di quanto previsto all'articolo 3 del decreto medesimo" sono soppresse. All'articolo 1, comma 45, della legge 8 agosto 1995, n. 335: al terzo periodo le parole: "membri medesimi" vanno interpretate intendendosi riferite anche ai membri collocati fuori ruolo e dopo le parole: "di altre Amministrazioni dello Stato" sono aggiunte le seguenti: ", enti ed organi pubblici". All'articolo 3, comma 3, lettera *d)*, della citata legge n. 335 del 1995, dopo le parole: "con funzioni di coordinamento" sono aggiunte le seguenti: "nonchè adozione di misure anche organizzative e funzionali in-

tese a rendere più incisiva ed efficace la difesa diretta dell'Amministrazione nelle controversie giurisdizionali in materia di invalidità civile, pensionistica, ivi compresa quella di guerra". All'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, dopo le parole: "del Ministro del lavoro e della previdenza sociale" sono aggiunte le seguenti: ", di concerto con il Ministro del tesoro.". La rappresentanza di parte datoriale nel consiglio di indirizzo e vigilanza dell'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP), fissata in dodici membri dall'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, è ripartita tra due rappresentanti delle regioni, due delle province, uno dei comuni ed uno delle aziende speciali di cui all'articolo 23 della legge 8 giugno 1990, n. 142, tre del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, due del Ministero del tesoro ed uno del Ministero dell'interno.

2. All'articolo 5 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. Entro tre mesi dalla stipulazione del primo contratto collettivo di lavoro, ovvero dalla sua sottoscrizione, il personale degli enti di cui all'elenco A può optare per la permanenza nel pubblico impiego. Ad esso si applicano le norme della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni." La opzione di cui al citato articolo 5, comma 1, del decreto legislativo n. 509 del 1994, già esercitata alla data di entrata in vigore del presente decreto, può essere revocata entro il 31 ottobre 1996, ovvero entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il suo esercizio, da parte del personale che non abbia trovato collocazione presso le pubbliche amministrazioni. Fino alla scadenza dei predetti termini per l'esercizio della revoca il personale continua a prestare servizio presso i rispettivi enti. Al comma 2 dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, è aggiunto il seguente periodo: "Il dipendente addetto all'ufficio legale dell'ente all'atto di trasformazione in persona giuridica privata, conserva l'iscrizione nell'apposito elenco speciale degli avvocati e procuratori se e fino a quando duri il rapporto di lavoro e la collocazione presso l'ufficio legale predetto.". Gli enti di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, fino a quando non sia intervenuta l'approvazione dello statuto previsto dal successivo articolo 3, comma 2, lettera *a)*, hanno facoltà di revocare la deliberazione di trasformazione in enti privatizzati con le stesse procedure e modalità previste dall'articolo 1 del citato decreto legislativo n. 509 del 1994, per tale deliberazione. La revoca ha effetto di ripristino della previgente natura giuridica.

3. Il gettito dei contributi di cui all'articolo 11, comma 6, della legge 31 gennaio 1992, n. 59, che affluisce al capitolo 4101 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, istituito ai sensi dell'articolo 20 della citata legge, si interpreta come destinato alle finalità di promozione e sviluppo della cooperazione previste al medesimo articolo 11.

4. Le somme erogate dalla Comunità europea quali contributi per le finalità di cui all'articolo 1, comma 7-*bis*, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993,

n. 236, ed assegnate sullo stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, qualora non impegnate nell'esercizio finanziario di competenza, potranno esserlo in quello successivo. Le somme stanziate sul capitolo 8032 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale non impegnate in ciascun esercizio finanziario potranno esserlo fino al terzo esercizio successivo. Le somme stanziate sul capitolo 4101 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale non impegnate in ciascun esercizio finanziario potranno esserlo in quello successivo.

5. Fino al 31 dicembre 1998, la commissione di vigilanza di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni e integrazioni, può avvalersi, fino ad un limite di venti unità, di dipendenti del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di amministrazioni dello Stato o enti pubblici che svolgano la propria attività nelle materie di pertinenza della commissione. I predetti dipendenti, ivi compreso il personale con qualifica di dirigente, sono collocati, con l'assenso degli interessati, in posizione di comando o di distacco. Gli oneri relativi al trattamento economico previsto dagli ordinamenti di appartenenza restano a carico delle amministrazioni di provenienza, unitamente a quelli dei componenti della precedente commissione di vigilanza, già collocati fuori ruolo, che assumono la qualifica di esperti ai sensi e per gli effetti dell'articolo 14 della legge 8 agosto 1995, n. 335. La predetta commissione può altresì effettuare, con contratti a tempo determinato, assunzioni dirette disciplinate dalle norme di diritto privato, in misura non superiore a dieci unità.

6. All'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, gli ultimi due periodi sono soppressi.

7. La Commissione centrale per l'impiego di cui all'articolo 26 della legge 12 agosto 1977, n. 675, e successive integrazioni e modificazioni, è integrata da due rappresentanti dei datori di lavoro e da due rappresentanti dei lavoratori. Al comma 3 dell'articolo 2 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La commissione dura in carica tre anni.".

8. Il personale già dipendente dall'ente "Colombo 92" ed in servizio alla data del 31 dicembre 1994 presso la gestione di liquidazione dell'ente medesimo viene trasferito a decorrere dal 1º luglio 1995, alle dipendenze del comune di Genova e collocato in apposito ruolo ad esaurimento del comune medesimo, con applicazione del trattamento economico e giuridico del personale del comparto regioni-autonomie locali, per essere prioritariamente utilizzato nella gestione del complesso immobiliare trasferito al comune di Genova ai sensi della legge 31 dicembre 1993, n. 579. Alla relativa spesa si provvede con le entrate derivanti dalla predetta gestione.

9. Con effetto fino al 31 dicembre 1997, le commissioni regionali per l'impiego dei territori di cui al testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, possono deliberare l'elevazione dell'età massima prevista per la stipula del contratto di formazione e lavoro.

10. Ai componenti e ai segretari della commissione tecnica di cui all'articolo 8, comma 2, della legge 28 febbraio 1987, n. 56, spetta per la partecipazione alle riunioni della commissione medesima un gettone di presenza il cui importo e modalità di erogazione sono determinati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro. Per l'espletamento dei compiti assegnati alla predetta commissione compete, altresì, ai propri componenti il trattamento economico di missione secondo modalità e misure fissate dalla vigente normativa per il dirigente generale C delle amministrazioni dello Stato. Al relativo onere nonchè a quello per spese connesse ad attività di studio e ricerca funzionali ai compiti attribuiti alla commissione predetta e da quest'ultima deliberate, complessivamente previsti in lire 106 milioni annui, si provvede a carico dello stanziamento iscritto nel capitolo 4603 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'anno 1995 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

11. Per gli adempimenti assicurativi connessi all'attuazione di progetti di lavori socialmente utili da parte del Ministero del lavoro e della previdenza sociale presso le proprie strutture, gli oneri sono a carico del Fondo di cui all'articolo 9, comma 5, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, nel limite massimo di lire 3 miliardi.

12. Per la realizzazione di specifici progetti il personale assunto ai sensi dell'articolo 24 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, con qualifica di esperto o direttore, può essere temporaneamente impiegato anche presso altre agenzie per l'impiego ovvero presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Gli oneri relativi al trattamento economico rimangono a carico delle agenzie di provenienza, mentre quelli connessi con le indennità e il rimborso spese per le missioni sono a carico dell'agenzia per l'impiego o del Ministero del lavoro e della previdenza sociale presso cui viene effettuata la prestazione.

13. Lo stanziamento del capitolo 1089 dello stato di previsione del Ministero dei beni culturali ed ambientali può essere utilizzato anche per la copertura di spese per la realizzazione dei progetti, promossi dal medesimo Ministero, di lavori socialmente utili mediante lavoratori che percepiscono il trattamento di disoccupazione speciale o il sussidio di cui agli articoli 1, comma 5, e 3.

14. All'articolo 1, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1995, n. 95, le parole: "di lire 5 miliardi" sono sostituite dalle seguenti: "di lire 7 miliardi e 700 milioni".

15. All'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 9 agosto 1995, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 ottobre 1995, n. 427, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nè sono dovuti interessi".

16. All'articolo 1-*bis* del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, è aggiunto il seguente comma: "3-*bis*. Le risorse di cui al comma 1 sono altresì destinate alla promozione di nuove cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, sulla base di un programma definito dal

Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentite le organizzazioni nazionali operanti nel settore. I benefici sono concessi, nella misura di cui all'articolo 1, comma 3, per ogni lavoratore dipendente o socio lavoratore, che non goda dei benefici di cui all'articolo 4, comma 3, della predetta legge. Le domande per la concessione del beneficio sono presentate all'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, competente per territorio.".

17. All'articolo 1, comma 7-*bis*, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", salvo che il Ministero del lavoro e della previdenza sociale si avvalga di agenzie specializzate ed appositamente autorizzate a tal fine.".

18. Al fine di consentire l'espletamento delle attività connesse alle rispettive funzioni, la presidente e la vice presidente della Commissione nazionale per la parità e le pari opportunità tra uomo e donna di cui alla legge 22 giugno 1990, n. 164, e il vice presidente del Comitato nazionale per l'attuazione dei principi di parità di trattamento ed uguaglianza di opportunità tra lavoratori e lavoratrici di cui alla legge 10 aprile 1991, n. 125, hanno diritto a fruire, previa documentazione, nel limite di sei giorni mensili di permessi retribuiti, qualora siano dipendenti del settore privato o di amministrazioni pubbliche, come definite dall'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni.

19. I contratti stipulati con i direttori e con il personale delle agenzie regionali per l'impiego di cui all'articolo 24, comma 3, della legge 28 febbraio 1987, n. 56, sono rinnovati ovvero prorogati fino alla riforma organica del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e comunque non oltre il 31 dicembre 1997. Alle medesime date è differita, per la predetta Amministrazione, l'entrata in vigore delle disposizioni di cui all'articolo 57 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni.

20. All'articolo 47, comma 1, lettera *e)*, del testo unico delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nonchè il compenso corrisposto ai lavoratori impegnati, per effetto di specifiche disposizioni normative, in lavori socialmente utili".

21. I lavoratori che a decorrere dal 1° dicembre 1994 abbiano prestato attività lavorativa con contratto a tempo determinato alle dipendenze dell'ente "Poste italiane", hanno diritto di precedenza nei termini e alle condizioni delle norme contrattuali e di apposito accordo con le organizzazioni sindacali, in caso di assunzioni a tempo indeterminato da parte dell'ente "Poste italiane" per la stessa qualifica e/o mansione fino alla data del 31 dicembre 1996; i lavoratori interessati debbono manifestare la volontà di esercitare tale diritto entro il 30 novembre 1996. Le assunzioni di personale con contratto di lavoro a tempo determinato effettuate dall'ente "Poste italiane", a decorrere dalla data della sua costituzione e comunque non oltre il 30 giugno 1997, non possono dar luogo a rapporti di lavoro a tempo indeterminato e decadono allo scadere del termine finale di ciascun contratto.

22. All'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, come modificato dall'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242, dopo le parole: "degli istituti di ogni ordine e grado" sono aggiunte le seguenti: "degli archivi, delle biblioteche, dei musei e delle aree archeologiche dello Stato".

23. La disposizione di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 14 giugno 1996, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1996, n. 402, si interpreta nel senso che la previgente normativa continua a trovare applicazione esclusivamente per il numero di unità indicato negli accordi sindacali di cui al medesimo comma.

24. Ai componenti dei Comitati di valutazione dei progetti presentati per il finanziamento nell'ambito della programmazione comunitaria del Fondo sociale europeo per gli anni 1994-1999, ovvero di proroga della precedente programmazione per gli anni 1990-1993, per i programmi operativi gestiti dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale e di altre Amministrazioni centrali dello Stato, spetta per la partecipazione alle riunioni un gettone di presenza il cui importo e modalità di erogazione sono determinati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro. Sono fatti salvi i provvedimenti del Ministro del lavoro e della previdenza sociale adottati precedentemente in materia. Ai componenti dei predetti Comitati spetta altresì il trattamento di missione secondo modalità e misure fissate dalla vigente normativa per il dirigente generale C delle Amministrazioni dello Stato. Gli oneri relativi alla presente disposizione fanno carico alle linee finanziarie di assistenza tecnica previste per i programmi operativi del Fondo sociale europeo relativi alle programmazioni citate e, per la quota a carico del finanziamento nazionale, alla gestione fuori bilancio del Fondo di rotazione per la formazione professionale e per l'accesso al Fondo sociale europeo di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, e successive modificazioni e integrazioni.

25. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale può, nel limite complessivo di lire 50 miliardi a carico del Fondo per l'occupazione di cui al comma 4 dell'articolo 1, con proprio decreto:

a) prorogare fino a tre mesi i progetti di lavori socialmente utili in scadenza a partire dal 30 novembre 1996 che vedano impegnati i lavoratori della regione Sardegna;

b) prorogare fino a tre mesi i trattamenti di integrazione salariale di cui, rispettivamente, all'articolo 4, comma 21, terzo e quinto periodo;

c) prorogare fino a tre mesi i trattamenti di integrazione straordinaria dei lavoratori già sospesi dal lavoro a seguito di cessazione dell'attività, dismissioni anche parziali di rami di attività ovvero di procedure concorsuali che abbiano interessato le aziende medesime al fine di consentire il loro reimpiego in nuove iniziative industriali o di servizio realizzate nelle predette aree;

d) prorogare fino a 12 mesi i contratti di solidarietà stipulati senza soluzione di continuità, con determinazione nella misura del 70 per

cento dell'ammontare del trattamento di integrazione salariale. Le proroghe di cui al presente comma possono interessare le aree di cui agli obiettivi n. 1 e n. 2 del regolamento CEE n. 2081/93 del Consiglio del 20 luglio 1993.

26. Il personale assunto a norma dell'articolo 3-*bis* del decreto-legge 20 gennaio 1990, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 marzo 1990, n. 52, e dell'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 giugno 1991, tuttora in servizio ed in possesso dei relativi requisiti per la nomina, è inquadrato, a domanda e previo giudizio di idoneità da espletarsi con le modalità fissate con decreto del Ministro del tesoro, nel ruolo speciale di cui all'articolo 2 della legge 15 ottobre 1990, n. 295, e al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 novembre 1994, in posizione non superiore a quella rivestita nel rapporto a tempo determinato. Detto personale è assegnato alle segreterie delle commissioni mediche periferiche per le pensioni di guerra e di invalidità civile con le modalità previste dalle norme vigenti. La domanda è presentata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto; in mancanza il rapporto di lavoro cessa alla data di scadenza originariamente prevista. Fino al perfezionamento dell'inquadramento nel ruolo speciale sono prorogati i rapporti in corso alla data dell'11 novembre 1996. I posti che rimangono vacanti nel ruolo speciale, dopo la trasformazione del rapporto di lavoro, sono coperti con il trasferimento consensuale dei dipendenti assegnati o comandati presso le commissioni e, per le ulteriori vacanze, ai sensi della vigente normativa, con la mobilità del personale delle altre amministrazioni pubbliche in eccedenza.

27. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio necessarie per l'attuazione del presente decreto-legge.

Articolo 9-*bis*.

(Disposizioni in materia di collocamento)

1. Nell'ambito di applicazione della disciplina del collocamento ordinario, agricolo e dello spettacolo, i datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici procedono a tutte le assunzioni nell'osservanza delle disposizioni di legge vigenti in materia. Restano ferme le norme in materia di iscrizione dei lavoratori nelle liste di collocamento nonchè le disposizioni di cui all'articolo 8 della legge 30 dicembre 1986, n. 943, e dell'articolo 2, del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398.

2. Entro cinque giorni dall'assunzione effettuata ai sensi del comma 1, il datore di lavoro deve inviare alla sezione circoscrizionale per l'impiego una comunicazione contenente il nominativo del lavoratore assunto, la data dell'assunzione, la tipologia contrattuale, la qualifica ed il trattamento economico e normativo.

3. A decorrere dal 1º gennaio 1996, il datore di lavoro è tenuto a consegnare al lavoratore, all'atto dell'assunzione, una dichiarazione, sottoscritta, contenente i dati della registrazione effettuata nel libro matricola in uso. Nel caso in cui non si applichi il contratto collettivo il datore di lavoro è altresì tenuto ad indicare la durata delle ferie, la periodicità della retribuzione, i termini del preavviso di licenziamento e la durata normale giornaliera o settimanale di lavoro. La mancata consegna al lavoratore della dichiarazione di cui al presente comma ed il mancato invio alla sezione circoscrizionale per l'impiego della comunicazione di cui al comma 2 contenente tutti gli elementi ivi indicati, sono puniti con la sanzione amministrativa da lire 500.000 a lire 3.000.000 per ciascun lavoratore interessato. Con la medesima sanzione è punita l'omessa esibizione del libro matricola nel caso in cui da quest'ultima consegua l'impossibilità di accertare che il registro sia stato compilato antecedentemente all'assunzione.

4. Nei confronti del lavoratore domestico gli obblighi di cui ai commi 2 e 3 sono adempiuti tramite la denuncia all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) prevista dalle vigenti disposizioni. Il predetto Istituto provvede periodicamente a darne comunicazione alla sezione circoscrizionale per l'impiego.

5. Ove il datore di lavoro intenda beneficiare delle agevolazioni eventualmente previste per l'assunzione, la comunicazione di cui al comma 2, viene integrata con l'indicazione degli elementi all'uopo necessari. La sezione circoscrizionale per l'impiego provvede alle conseguenti comunicazioni agli enti gestori delle predette agevolazioni. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale viene determinato un modello semplificato per tutte le predette comunicazioni e dichiarazioni.

6. Il datore di lavoro ha facoltà di effettuare le dichiarazioni e le comunicazioni di cui ai commi precedenti per il tramite dei soggetti di cui all'articolo 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, e degli altri soggetti abilitati dalle vigenti disposizioni di legge alla gestione e all'amministrazione del personale dipendente del settore agricolo ovvero dell'associazione sindacale dei datori di lavoro alla quale egli aderisca o conferisca mandato. Nei confronti di quest'ultima può altresì esercitare, con riferimento alle predette dichiarazioni e comunicazioni, la facoltà di cui all'articolo 5, comma 1, della citata legge. Nei confronti del soggetto incaricato dall'associazione sindacale alla tenuta dei documenti trova applicazione l'ultimo comma del citato articolo 5.

7. Il datore di lavoro che assume senza osservare l'obbligo di riserva di cui all'articolo 25, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223, è punito con la sanzione amministrativa prevista dal comma 3, terzo periodo, per ogni lavoratore riservatario non assunto. Inoltre, fino a che rimane inadempiente al predetto obbligo, non può godere di benefici previsti dalla legislazione statale e da quella regionale, con riferimento ai lavoratori che abbia assunto dal momento della violazione.

8. Presso le sezioni circoscrizionali per l'impiego possono essere costituiti nuclei speciali di vigilanza con particolare riguardo ai controlli sul rispetto delle disposizioni contenute nei commi precedenti. Ai pre-

detti nuclei, funzionalmente dipendenti dal capo dell'ispettorato provinciale del lavoro, può essere temporaneamente adibito anche personale di profilo professionale non ispettivo in possesso di adeguata professionalità. A questo ultimo personale sono attribuiti, per il periodo della adibizione, i poteri di cui all'articolo 3 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638.

9. Per far fronte ai maggiori impegni in materia di ispezione e di servizi all'impiego derivanti dal presente decreto, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale organizza corsi di riqualificazione professionale per il personale interessato, finalizzati allo svolgimento della attività di vigilanza e di ispezione. Per tali finalità è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l'anno 1995 e di lire 2 miliardi per ciascuno degli anni 1996, 1997 e 1998. Al relativo onere, comprensivo delle spese di missione per tutto il personale, di qualsiasi livello coinvolto nell'attività formativa, si provvede a carico del Fondo di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.

10. Le convenzioni già stipulate ai sensi, da ultimo, dell'articolo 1, comma 13, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 511, conservano efficacia.

11. Salvo diversa determinazione della commissione regionale per l'impiego, assumibile anche con riferimento a singole circoscrizioni, i lavoratori da avviare a selezione presso pubbliche amministrazioni locali o periferiche sono individuati tra i soggetti che si presentano presso le sezioni circoscrizionali per l'impiego nel giorno prefissato per l'avviamento. A tale scopo gli uffici, attraverso i mezzi di informazione, provvedono a dare ampia diffusione alle richieste pervenute, da evadere entro 15 giorni. All'individuazione dei lavoratori da avviare si perviene secondo l'ordine di punteggio con precedenza per coloro che risultino già inseriti nelle graduatorie di cui all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56.

12. Ai fini della formazione delle graduatorie di cui al comma 11 si tiene conto dell'anzianità di iscrizione nelle liste nel limite massimo di sessanta mesi, salvo diversa deliberazione delle commissioni regionali per l'impiego le quali possono anche rideterminare, ai sensi dell'articolo 10, comma 3, della legge 28 febbraio 1987, n. 56, l'incidenza, sulle graduatorie, degli elementi che concorrono alla loro formazione. Gli orientamenti generali assunti in materia dalla Commissione centrale per l'impiego valgono anche ai fini della formulazione delle disposizioni modificative del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, capo III, contemplate dal comma 13.

13. Nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, al fine di realizzare una più efficiente azione amministrativa in materia di collocamento, sono dettate disposizioni modificative delle norme del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 345, intese a semplificare e razionalizzare i procedimenti amministrativi concernenti gli esoneri parziali, le compensazioni territoriali e le denunce dei datori di lavoro, del decreto del Presi-

dente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, capi III e IV, e del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 346. Il relativo decreto del Presidente della Repubblica è emanato, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e, per la materia disciplinata dal citato decreto del Presidente della Repubblica n. 346 del 1994, anche con il concerto del Ministro degli affari esteri. Fino alla data di entrata in vigore del decreto e comunque per un periodo non superiore a 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto rimane sospesa l'efficacia delle norme recate dai citati decreti n. 345, n. 346 e n. 487, capo IV e l'allegata tabella dei criteri per la formazione delle graduatorie.

14. In attesa della piena attuazione del riordino degli uffici periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, il personale dei nuclei dell'Arma dei carabinieri in servizio presso l'ispettorato provinciale del lavoro dipende, funzionalmente, dal capo dell'ispettorato provinciale del lavoro e, gerarchicamente, dal comandante del reparto appositamente istituito e operante alle dirette dipendenze del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, il quale, con proprio decreto, può attribuire compiti specifici in materia di ispezione al fine di potenziare i servizi di vigilanza per l'applicazione della normativa nel settore del lavoro. La dotazione organica del contingente dell'Arma dei carabinieri di cui all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520, è aumentata di 143 unità di cui due ufficiali, 90 unità ripartite tra i vari gradi di maresciallo, 22 unità ripartite tra i gradi di vice brigadiere, brigadiere e brigadiere capo, 29 unità appartenenti al ruolo appuntati e carabinieri. All'onere derivante dall'incremento relativo alle 102 unità valutato in lire 1.800 milioni per l'anno 1995 e in lire 5.423 milioni a decorrere dall'anno 1996, si provvede a carico dello stanziamento iscritto sul capitolo 2509 del medesimo stato di previsione per l'anno 1995 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi. All'onere relativo alle residue 41 unità si provvede ai sensi e per gli effetti del decreto dell'assessorato del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione della regione siciliana in data 21 maggio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della regione siciliana n. 37 del 20 luglio 1996.

15. Contro i provvedimenti adottati dagli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione in materia di rilascio e revoca delle autorizzazioni al lavoro in favore dei cittadini extracomunitari, nonchè contro i provvedimenti adottati dagli ispettorati provinciali del lavoro in materia di rilascio dei libretti di lavoro in favore della medesima categoria di lavoratori, è ammesso ricorso, entro il termine di 30 giorni dalla data di ricevimento del provvedimento impugnato, rispettivamente, al direttore dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione e al direttore dell'ispettorato regionale del lavoro, competenti per territorio, che decidono con provvedimento definitivo. I ricorsi avverso i predetti provvedimenti, pendenti alla data del 14 giugno 1995, continuano ad essere decisi dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

Articolo 9-*ter*.

(Disposizioni in materia di lavoro agricolo)

1. Al fine di venire incontro alle esigenze di maggiore flessibilità nelle modalità di assunzione e di garantire nel contempo il tempestivo accertamento delle giornate di lavoro effettuate, anche con rapporti di compartecipazione, nel settore dell'agricoltura, i datori di lavoro adempiono agli obblighi di cui all'articolo 9-*bis*, commi 2 e 3, mediante documenti tratti dal registro di impresa di cui all'articolo 9-*quater*. L'obbligo di cui all'articolo 9-*bis*, comma 2, è adempiuto anche nei confronti dell'INPS e viene meno nei confronti di quest'ultimo nel momento della realizzazione del sistema telematico integrato, in ciascuna provincia, tra il predetto Istituto ed il Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Fino alla data del 31 dicembre 1995 gli obblighi di cui all'articolo 9-*bis*, commi 2 e 3, continuano ad essere assolti con le modalità previste per gli altri settori. A decorrere dal 1º gennaio 1996, l'onere della riserva nelle assunzioni previsto dall'articolo 25 della legge 23 luglio 1991, n. 223, trova applicazione, con riferimento alle assunzioni a tempo determinato, anche ai datori di lavoro agricolo che nell'anno precedente hanno occupato lavoratori per un numero di giornate superiore a 1.350. Il potere di delibera previsto dai commi 5, lettera *c)*, e 6 del citato articolo 25 è esercitato, anche con riferimento ad ambiti circoscrizionali, dalle commissioni provinciali per la manodopera agricola le quali possono altresì determinare criteri e modalità di applicazione del predetto onere di riserva.

2. Costituiscono titolo alle prestazioni previdenziali ed assistenziali, oltre all'elenco annuale, anche la decisione della commissione circoscrizionale per il collocamento in agricoltura ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 1970, n. 83, la decisione di accoglimento del ricorso di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375, il provvedimento del capo dell'ispettorato del lavoro di riconoscimento al lavoratore di giornate lavorative a seguito di accertamento ispettivo, nonchè la sentenza definitiva del giudice ordinario.

3. Sono abrogate le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 1, 3, lettera *a)*, 6 e 7, all'articolo 2, commi 1, 3, 4 e 5, agli articoli 7 e 8, comma 4, del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375. È altresì abrogato, a decorrere dal 1º gennaio 1996, l'articolo 15 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, nella legge 11 marzo 1970, n. 83. L'articolo 14, primo comma, del citato decreto-legge n. 7 del 1970, non trova applicazione con riferimento ai rapporti a tempo determinato. La denuncia aziendale di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375, va rinnovata solo nel caso di modificazioni aventi significativa rilevanza sul fabbisogno lavorativo dell'azienda e comunque quando si chieda il passaggio al modello semplificato del registro d'impresa di cui all'articolo 9-*quater*, comma 1. Il comma 3 dell'articolo 8 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375, è sostituito dal seguente:

"*3.* Qualora dal raffronto risulti che il fabbisogno di occupazione determinato sulla base della stima tecnica è significativamente superiore

alle giornate risultanti dalle dichiarazioni trimestrali, l'INPS diffida il datore di lavoro a fornirne motivazione entro il termine di quaranta giorni. Nel caso in cui non venga fornita adeguata motivazione e non siano stati individuati i lavoratori utilizzati e le relative giornate di occupazione, l'INPS procede all'imposizione dei contributi da liquidare sulla base delle retribuzioni medie di cui all'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, e successive modificazioni ed integrazioni.". I commi 1 e 2 dell'articolo 20 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375, sono sostituiti dai seguenti:

"*1.* Chiunque produca dichiarazioni di manodopera occupata finalizzate all'attribuzione indebita di giornate lavorative perde, ferme restando le sanzioni previste dalle vigenti disposizioni, il diritto ad ogni beneficio di legge, ivi comprese le agevolazioni ovvero le riduzioni contributive di cui al presente decreto legislativo.

2. Le agevolazioni contributive previste dalla legge sono riconosciute ai datori di lavoro agricolo che applicano i contratti collettivi nazionali di categoria ovvero i contratti collettivi territoriali ivi previsti.". L'articolo 14, comma 1, lettera *b*), della legge 30 dicembre 1991, n. 412, trova applicazione anche per il versamento dei contributi nel settore agricolo.

4. Il comma 9 dell'articolo 7 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, si interpreta nel senso che ai fini della determinazione del diritto alla pensione di anzianità degli operai agricoli dipendenti, sono richiesti 35 anni di anzianità assicurativa e un requisito minimo di contribuzione di 5.460 giornate, con esclusione di quelle coperte da contribuzione figurativa per malattia e per indennità ordinaria di disoccupazione. L'anno di contribuzione dei suddetti operai agricoli ai fini del diritto a pensione di anzianità è costituito da 156 contributi giornalieri.

5. Per le giornate di contribuzione pari o inferiori a 270, riferite ad anni antecedenti il 1º gennaio 1984, la rivalutazione con i coefficienti 2,60 e 3,86, di cui al comma 12 dell'articolo 7 del decreto-legge di cui al comma 4, non può determinare per ciascun anno il superamento nè delle 270 giornate complessive nè delle 156 giornate utili per il diritto a pensione di anzianità.

6. I termini relativi al versamento dei contributi agricoli unificati per la manodopera impiegata nel quarto trimestre 1995 e nel primo trimestre 1996 sono, rispettivamente, differiti, senza interessi o altri oneri, al 10 ottobre 1996 e al 15 novembre 1996. L'onere derivante dalla presente disposizione, valutato in lire 23 miliardi, è a carico del Fondo di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.

7. Il Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 10, comma 9, è utilizzabile, nei limiti delle risorse allo scopo preordinate, per il concorso al finanziamento di servizi di trasporto contemplati da convenzioni stipulate dalle commissioni regionali per l'impiego ai sensi dell'articolo 17 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, per programmare rilevanti flussi stagionali di manodopera agricola che interessino ambiti territoriali com-

prendenti anche regioni diverse nelle aree determinate con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale previo parere della Commissione centrale per l'impiego.

Articolo 9-*quater*.

(Registro d'impresa nel settore agricolo)

1. I datori di lavoro agricolo devono tenere il registro di impresa previsto dal decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 29 settembre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* – serie generale – n. 240 del 13 ottobre 1995. Il registro è rilasciato dall'INPS subordinatamente alla presentazione della denuncia aziendale di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375. I datori di lavoro agricolo che, sulla base di dichiarazioni trimestrali della manodopera occupata, assumono per un numero di giornate non superiore a 270 hanno facoltà di optare per il modello semplificato di detto registro, salvo che occupino operai a tempo indeterminato.

2. In sede di prima applicazione l'INPS, entro il 31 ottobre 1995, provvede ad inviare alle aziende agricole registrate nei propri archivi i moduli, preintestati, della denuncia aziendale. A far tempo da tale data rilascia, dietro presentazione del modulo di denuncia aziendale, il registro di impresa ovvero il modello semplificato di quest'ultimo. In sede di prima applicazione, fermo rimanendo l'obbligo della presentazione della denuncia aziendale, l'INPS rilascia il modello semplificato del registro di impresa ai datori di lavoro che risultano aver fatto assunzioni, nel 1994, per un numero di giornate non superiore a 270, salvo che occupino operai a tempo indeterminato.

3. Nella sezione matricola e paga del registro d'impresa debbono essere iscritti tutti gli operai, nell'ordine cronologico della loro assunzione, con l'indicazione dei dati anagrafici, codice fiscale, luogo di svolgimento della prestazione, mansioni, contratto collettivo applicato e livello d'inquadramento ovvero retribuzione lorda giornaliera convenuta, data di assunzione. Per i lavoratori a tempo determinato vanno inoltre indicate la tipologia della lavorazione, le giornate di lavoro previste ed il relativo periodo di svolgimento. Per i lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro vanno altresì indicati il tipo di contratto e la sua durata, il livello iniziale e finale di inquadramento, gli estremi dell'autorizzazione amministrativa ove prescritta.

4. La sezione matricola e paga è composta di fogli a lettura ottica. Ciascun foglio è riprodotto in cinque esemplari, predisposti per la compilazione a ricalco, di cui i primi tre contenenti soltanto la parte matricola e gli ultimi due contenenti anche la parte paga. Il primo esemplare va inviato all'INPS entro cinque giorni dalla data di assunzione, il secondo alla sezione circoscrizionale per l'impiego e per il collocamento in agricoltura entro cinque giorni dalla data di assunzione, il terzo consegnato al lavoratore all'atto dell'assunzione, il quarto, denominato foglio sezione matricola e paga, va conservato a cura del datore di lavoro.

Il quinto esemplare, in caso di rapporti di durata non superiore al mese, può essere utilizzato in sostituzione del documento previsto per l'adempimento dell'obbligo di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375. I termini della comunicazione all'INPS e alla sezione circoscrizionale per l'impiego si computano escludendo i giorni festivi.

5. In caso di assunzione a tempo determinato la registrazione nella sezione matricola e paga, con i relativi obblighi di cui al comma 4, deve essere effettuata con riferimento a ciascuna fase o periodo lavorativo. È consentita altresì un'unica registrazione qualora l'assunzione riguardi più fasi o periodi lavorativi, a condizione che gli stessi siano preventivamente indicati con le relative giornate.

6. Qualora l'assunzione avvenga sulla base di convenzione, stipulata ai sensi dell'articolo 17 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, avente per oggetto programmi di assunzione di operai a tempo determinato, il datore di lavoro, in deroga al comma precedente, potrà effettuare un'unica registrazione e comunicazione delle assunzioni programmate nell'anno, ovvero nel più breve periodo previsto dalla convenzione medesima.

7. Nella sezione presenze, predisposta per registrazioni relative a ciascun trimestre solare, devono essere trascritti i dati anagrafici del lavoratore, l'anno, il mese e il giorno in cui si svolge la prestazione di lavoro e riportati in ordine progressivo i numeri dei fogli di assunzione relativi, nel trimestre, allo stesso lavoratore.

8. Nel registro d'impresa semplificato devono essere iscritti tutti gli operai nell'ordine cronologico della loro assunzione, con l'indicazione dei dati anagrafici, codice fiscale, luogo di svolgimento della prestazione, mansioni, tipologia della lavorazione, giornate di lavoro previste e relativo periodo di svolgimento, contratto collettivo applicato e livello di inquadramento ovvero retribuzione lorda giornaliera convenuta, data di assunzione.

9. Il registro d'impresa semplificato è composto di fogli a lettura ottica. Ciascun foglio è riprodotto in cinque esemplari, predisposti per la compilazione a ricalco, di cui i primi tre contenenti soltanto la parte matricola e gli ultimi due contenenti anche la parte paga. Il primo esemplare va inviato all'INPS entro cinque giorni dalla data di assunzione, il secondo alla sezione circoscrizionale per l'impiego e per il collocamento in agricoltura entro cinque giorni dalla data di assunzione, il terzo consegnato al lavoratore all'atto dell'assunzione, il quarto, denominato foglio sezione matricola e paga, va conservato a cura del datore di lavoro. Il quinto esemplare, in caso di rapporti di durata non superiore al mese, può essere utilizzato in sostituzione del documento previsto per l'adempimento dell'obbligo di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375. In caso di rapporti di lavoro di durata superiore al mese, fermo restando l'obbligo di indicare nel registro d'impresa la retribuzione complessiva corrisposta per l'intero rapporto di lavoro, il datore di lavoro è tenuto per ciascun periodo di paga a rilasciare al lavoratore analogo documento.

10. La sezione matricola e paga e la sezione presenze del registro d'impresa, nonchè il registro d'impresa semplificato devono essere nu-

merati in ogni pagina e devono contenere nell'ultima pagina l'indicazione del numero dei fogli che li compongono, nonchè del primo e dell'ultimo numero progressivo. Quest'ultima indicazione deve essere datata e sottoscritta da un incaricato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

11. La sezione matricola e paga va compilata all'atto dell'assunzione del lavoratore. Il datore di lavoro che si avvale della facoltà di tenere il predetto documento o parti di esso presso i soggetti di cui all'articolo 9-*bis*, comma 6, è tenuto a darne preventiva comunicazione all'ispettorato provinciale del lavoro e alla sede INPS competenti per territorio. Nel caso in cui il datore di lavoro non si sia avvalso della predetta facoltà, la sezione matricola e paga deve essere disponibile nella sede aziendale e deve essere esibita ad ogni richiesta dei funzionari preposti alla vigilanza sull'osservanza delle disposizioni in materia di legislazione sociale e del lavoro nonchè in materia di imposte.

12. La sezione presenze va tenuta presso la sede aziendale. Essa va compilata entro il giorno successivo a quello in cui si è svolta la prestazione. Sul luogo di lavoro devono essere disponibili informazioni sugli estremi della registrazione effettuata nella sezione matricola e paga.

13. Il registro d'impresa semplificato va compilato all'atto dell'assunzione del lavoratore. Il datore di lavoro che si avvale della facoltà di tenere il predetto documento presso i soggetti di cui all'articolo 9-*bis*, comma 6, è tenuto a darne preventiva comunicazione all'ispettorato provinciale del lavoro e alla sede INPS competenti per territorio. Il datore di lavoro che esercita la predetta facoltà deve tenere copia del registro sul posto di lavoro e deve esibirla ad ogni richiesta dei funzionari preposti alla vigilanza sull'osservanza delle disposizioni in materia di legislazione sociale e del lavoro nonchè in materia di imposte.

14. I sistemi di registrazione devono comunque garantire la inalterabilità e la indelebilità dei dati assunti; ove siano necessarie correzioni, queste dovranno eseguirsi in modo che le registrazioni corrette siano leggibili.

15. Il datore di lavoro può sostituire il registro d'impresa o sue sezioni, rilasciato dall'INPS, con altri sistemi equipollenti, in conformità a quanto previsto per i datori di lavoro extra agricoli, secondo le modalità stabilite dal predetto Istituto.

16. All'atto dell'assunzione, in attuazione delle norme in materia di iscrizione nelle liste di collocamento, il datore di lavoro deve ritirare dal lavoratore l'attestato di disoccupazione (modello C/1) ed allegarlo alla comunicazione di assunzione da inviare alla sezione circoscrizionale per l'impiego e per il collocamento in agricoltura, salvo che il lavoratore medesimo dichiari di non esserne momentaneamente in possesso indicandone i motivi. Il datore di lavoro, che è tenuto a riportare sul registro d'impresa e sul modello semplificato i motivi addotti dal lavoratore, non risponde della loro veridicità.

17. In sede di prima applicazione della presente normativa, gli operai a tempo indeterminato e a tempo determinato in forza alla data del 3 febbraio 1996 devono essere registrati sui documenti di cui ai commi 3 e 8. Il predetto obbligo può essere assolto entro un mese dalla pubblica-

zione del presente decreto. Limitatamente agli operai a tempo determinato le annotazioni relative alla durata del rapporto ed al numero di giorni di lavoro devono essere riferite al periodo residuo compreso tra la data di entrata in vigore del presente decreto ed il termine del rapporto, indicato nella comunicazione di assunzione.

18. La violazione degli obblighi di comunicazione di cui al comma 4 e l'infedele compilazione del registro di impresa sono puniti con la sanzione amministrativa da lire 500.000 a lire 3.000.000 per ciascun lavoratore interessato. La medesima sanzione si applica a carico del datore di lavoro che ometta di tenere o di esibire i documenti di cui ai commi 3 e 8 che egli è obbligato a tenere nella sede aziendale. Con la medesima sanzione è punita l'omessa esibizione del registro di impresa nel caso in cui da quest'ultima consegua l'impossibilità di accertare che il registro sia stato compilato antecedentemente all'assunzione. Il presente comma trova applicazione con riferimento alle violazioni che intervengano successivamente al 31 dicembre 1996.

19. L'omessa, incompleta o infedele presentazione all'INPS, nei termini prescritti, della dichiarazione della manodopera occupata prevista dall'articolo 6, commi 1 e 2, del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375, è punita con la sanzione amministrativa da lire 25.000 a lire 150.000 per ogni lavoratore dipendente.

20. Gli importi delle sanzioni amministrative previste dal presente articolo e dall'articolo 9-*bis* sono versati su apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati al capitolo 1176 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, concernente il Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 9-*bis*, comma 9.

21. Per quanto non previsto dal presente articolo trovano applicazione le vigenti disposizioni in materia di tenuta, compilazione e conservazione dei documenti di lavoro.

22. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali può, con proprio decreto, sentite le organizzazioni sindacali e imprenditoriali maggiormente rappresentative del settore a livello nazionale, determinare nuovi modelli dei registri d'impresa di cui al presente articolo, in considerazione dell'esperienza applicativa.

Articolo 9-*quinquies.*

(Accertamento delle giornate di lavoro nel settore agricolo)

1. Per l'accertamento ai fini previdenziali e contributivi delle giornate di lavoro degli operai agricoli assunti a tempo determinato, l'INPS, sulla base delle dichiarazioni della manodopera occupata di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375, a decorrere dall'anno 1996 provvede a compilare gli elenchi nominativi annuali, di cui all'articolo 12 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949, e suc-

cessive modificazioni. Provvede, altresì, alla compilazione di elenchi nominativi trimestrali.

2. Gli elenchi trimestrali, con l'indicazione delle giornate di lavoro prestate presso ciascun datore di lavoro, sono pubblicati entro il terzo mese successivo alla scadenza del termine di presentazione delle dichiarazioni della manodopera occupata, mediante affissione per giorni quindici all'albo pretorio del comune di residenza del lavoratore.

3. L'elenco nominativo annuale è compilato e pubblicato entro il 31 maggio dell'anno successivo. Esso contiene l'indicazione delle giornate complessivamente attribuite al lavoratore in base alle dichiarazioni trimestrali della manodopera occupata, tenuto anche conto delle integrazioni e modificazioni, intervenute prima della sua compilazione, conseguenti a dichiarazioni di parte e d'ufficio, alle risultanze dell'attività ispettiva e di controllo.

4. L'elenco nominativo annuale è notificato ai lavoratori interessati mediante affissione per giorni quindici all'albo pretorio del comune di residenza. Della pubblicazione effettuata dal comune viene data notizia a cura dell'INPS attraverso i mezzi di informazione. In caso di riconoscimento o di disconoscimento di giornate lavorative intervenuti dopo la compilazione e pubblicazione dell'elenco nominativo annuale, l'INPS provvede alla diretta notifica al lavoratore interessato.

5. Gli elenchi trimestrali e l'elenco nominativo annuale devono essere trasmessi a cura dell'INPS alle commissioni circoscrizionali per il collocamento in agricoltura non oltre venti giorni dall'avvenuta compilazione.

6. Il lavoratore, ove riscontri difformità tra le giornate lavorate e quelle risultanti nell'elenco nominativo trimestrale ed intenda attivare la procedura di riconoscimento prevista dall'articolo 8 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 1970, n. 83, deve inviare al capo dell'ispettorato provinciale del lavoro competente per territorio, entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del predetto elenco, una informazione circostanziata relativa alla prestazione lavorativa non riconosciuta.

7. La comunicazione deve contenere l'indicazione del datore di lavoro, del luogo della prestazione, dei giorni lavorati, della tipologia della lavorazione, delle mansioni svolte e della retribuzione percepita.

8. Il capo dell'ispettorato provinciale del lavoro adotta modalità e tempi di intervento idonei a tutelare l'interesse del lavoratore a non essere discriminato sul mercato del lavoro.

9. L'ispettorato provinciale del lavoro provvede ad inviare alle commissioni circoscrizionali per il collocamento in agricoltura, entro il 30 settembre successivo alla pubblicazione dell'elenco annuale cui l'istanza si riferisce, una copia delle comunicazioni ricevute, con l'esito degli accertamenti svolti.

10. La commissione circoscrizionale per il collocamento in agricoltura può disporre l'integrazione dell'elenco nominativo annuale ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 1970, n. 83, solo per giornate di lavoro indicate nell'informazione effettuata ai sensi del comma 6. L'inte-

grazione è disposta sulla base delle risultanze degli accertamenti dell'ispettorato del lavoro e comunque non oltre le giornate indicate dal lavoratore nella predetta informazione.

11. L'INPS accerta, ai fini contributivi e previdenziali, le giornate prestate dai compartecipanti familiari, piccoli coloni e piccoli coltivatori diretti, di cui all'articolo 8 della legge 12 marzo 1968, n. 334, provvedendo all'iscrizione dei loro nominativi nell'elenco annuale sulla base delle dichiarazioni prodotte ai sensi dell'articolo 6, commi 3 e 4, del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375.

12. Per l'accertamento delle giornate di lavoro, di cui al comma 11, l'INPS applica i valori medi d'impiego di manodopera per singola coltura e per ciascun capo di bestiame stabiliti ai sensi del comma 15.

13. La dichiarazione prevista dall'articolo 6, commi 3 e 4, del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375, deve essere corredata da copia autenticata del contratto registrato ovvero stipulato con l'assistenza delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro agricoli, dai certificati catastali dei terreni in concessione, dagli stati di famiglia del concedente e del concessionario, nonchè dall'indicazione della prevedibile ripartizione tra ciascun componente del nucleo familiare delle giornate di lavoro derivanti dall'applicazione dei valori medi d'impiego per singola coltura e per ciascun capo di bestiame.

14. In presenza di contratti di piccola colonia e di compartecipazione familiare in essere antecedentemente alla vigenza delle norme contenute nella legge 3 maggio 1982, n. 203, compresi i contratti in regime di proroga, la dichiarazione prevista dall'articolo 6, commi 3 e 4, del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375, in assenza di contratto registrato, può essere corredata da dichiarazione personale di responsabilità resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, che attesti la sussistenza di un accordo per la coltivazione dei terreni.

15. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, su conforme parere della commissione centrale per la riscossione unificata dei contributi in agricoltura, previa proposta delle commissioni provinciali della manodopera agricola, formulata tenuto conto delle caratteristiche fisiche del territorio, dei modi correnti di coltivazione dei terreni e di allevamento e governo del bestiame, nonchè delle consuetudini locali, determina per ciascuna provincia, con proprio decreto, i valori medi di impiego di manodopera per singola coltura e per ciascun capo di bestiame.

16. I valori medi, determinati ai sensi del comma 15, valgono, a decorrere dal 1º gennaio 1997, per l'accertamento ai fini previdenziali e contributivi delle giornate di lavoro dei lavoratori di cui al comma 11.

17. In fase di prima attuazione i valori medi saranno determinati entro il 30 aprile 1997, sulla base di proposte delle commissioni provinciali da inviare al Ministero del lavoro e della previdenza sociale non oltre il 31 marzo 1997. In caso di mancato invio delle proposte nei termini sopraindicati si provvede con il solo parere della commissione centrale.

18. I valori medi d'impiego di manodopera devono essere sottoposti a revisione almeno ogni tre anni.

19. A decorrere dalla data del 3 febbraio 1996 e con riferimento all'elenco anagrafico con il quale sono accertate le giornate di lavoro agricolo dell'anno 1996 e seguenti, cessa la compilazione degli elenchi suppletivi trimestrali di cui all'articolo 7 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 1970, n. 83, e all'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375.

20. Ai fini dell'accertamento delle giornate di lavoro nel settore agricolo e della formazione degli elenchi anagrafici principali e suppletivi trimestrali, limitatamente all'anno 1995 e precedenti, restano confermate le disposizioni di cui all'articolo 12 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949, e successive modificazioni, nonchè l'articolo 7 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 1970, n. 83, e l'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375.

Articolo 9-*sexies*.

(Disposizioni in materia di soppressione del Servizio per i contributi agricoli unificati (SCAU))

1. Per effetto della soppressione del Servizio per i contributi agricoli unificati disposta dall'articolo 19 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, con decorrenza 1º luglio 1995 la riscossione dei premi e dei contributi di previdenza ed assistenza sociale, dovuti per i lavoratori subordinati ed autonomi del settore agricolo, rimane unificata ed è attribuita all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) che ne dispone la ripartizione tra l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e le gestioni di pertinenza.

2. Per effetto della soppressione dello SCAU, disposta dall'articolo 19 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, con decorrenza 1º luglio 1995 l'INPS subentra in tutti i rapporti attivi e passivi facenti capo al soppresso SCAU.

3. È costituita, quale organo dell'INPS, la Commissione centrale per l'accertamento e la riscossione dei contributi agricoli unificati di cui al comma 1. La Commissione è composta da tre rappresentanti dei lavoratori subordinati e tre rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi dell'agricoltura, nominati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, su designazione delle organizzazioni sindacali a carattere nazionale maggiormente rappresentative e da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri del lavoro e della previdenza sociale, del tesoro e delle risorse agricole, alimentari e forestali, nonchè dai direttori generali dell'INPS e dell'INAIL o da un loro delegato.

4. La Commissione di cui al comma 3 nella prima seduta sceglie tra i propri membri il presidente che, in caso di assenza o impedimento, può delegare un componente della Commissione stessa.

5. La Commissione decide, in unico grado, i ricorsi previsti dagli articoli 10 e 15 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375, e, in seconda istanza, i ricorsi di cui al comma 2 dell'articolo 11 del predetto decreto; formula pareri in ordine alla determinazione annuale dei salari medi provinciali degli operai agricoli a tempo determinato e indeterminato ed in ordine ai valori medi di impiego di manodopera per singola coltura e per ciascun capo di bestiame; esercita attività consultiva nei confronti del consiglio di vigilanza e del consiglio di amministrazione dell'Istituto in materia di previdenza agricola; esprime pareri sui ricorsi la cui decisione è attribuita al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

6. Ai fini del trasferimento all'INPS e all'INAIL del personale già dipendente dello SCAU alla data di soppressione del medesimo, è istituita presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale una commissione tecnica, composta di due dirigenti per ciascuno dei Ministeri del lavoro e della previdenza sociale, del tesoro e delle risorse agricole, alimentari e forestali. Tale commissione provvederà ad individuare entro il 30 settembre 1995 il personale dello SCAU che, provvisoriamente assegnato all'INPS per gli adempimenti connessi alle funzioni di cui ai precedenti commi sarà trasferito all'INPS e all'INAIL, con apposito decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale. A tal fine l'INPS e l'INAIL prevedono, nell'ambito della propria autonomia organizzativa e funzionale, apposite strutture centrali e periferiche, da definirsi nell'ordinamento dei servizi. Per le esigenze connesse all'esercizio, da parte del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, dell'attività di coordinamento, indirizzo e vigilanza in materia di previdenza e collocamento in agricoltura, il personale dello SCAU trasferito all'INPS può, con il suo consenso, essere comandato a prestare servizio presso il predetto Ministero per un periodo massimo di tre anni e nel limite di un contingente non superiore al 5 per cento, sulla base di criteri fissati d'intesa tra le due amministrazioni. Gli oneri relativi al trattamento economico e gli oneri riflessi restano a carico dell'INPS.

7. I trattamenti integrativi, comprensivi dell'indennità integrativa speciale, erogati dal Fondo integrativo di previdenza dello SCAU relativi al personale cessato dal servizio fino al 30 settembre 1995, sono posti a carico della gestione speciale ad esaurimento costituita presso l'INPS ai sensi dell'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, alla quale vengono trasferiti i corrispettivi capitali di copertura, costituiti dalle riserve matematiche relative alle posizioni dei singoli pensionati. Per il caso di insufficienza degli accantonamenti costituiti a fronte delle prestazioni del Fondo integrativo di previdenza dello SCAU, i maggiori oneri occorrenti per i capitali di copertura faranno carico al bilancio dell'INPS e dell'INAIL, in proporzione ai contingenti di persone trasferiti ai due istituti.

8. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, sono confermati le fasi procedurali ed i provvedimenti posti in essere nel periodo intercorrente tra il 30 giugno 1995 e la data di entrata in vigore del presente decreto.

Articolo 9-*septies.*

(Misure straordinarie per la promozione del lavoro autonomo nelle regioni del Mezzogiorno)

1. Per favorire la diffusione di forme di lavoro autonomo, la Società per l'imprenditorialità giovanile S.p.a., costituita ai sensi del decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1995, n. 95, cura la selezione, il finanziamento e l'assistenza tecnica di progetti relativi all'avvio di attività autonome realizzate da inoccupati e disoccupati residenti nei territori di cui all'obiettivo 1 dei programmi comunitari.

2. I proponenti delle domande selezionate vengono ammessi a corsi di formazione/selezione, non retribuiti, della durata di quattro mesi, durante i quali viene definitivamente verificata la fattibilità dell'idea progettuale e vengono trasferite ai proponenti le principali conoscenze in materia di gestione. La struttura e l'impostazione delle attività formative sono ispirate ai criteri previsti dall'Unione europea per i programmi del Fondo sociale europeo.

3. Il Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, fissa con proprio decreto criteri e modalità di concessione delle agevolazioni.

4. Per le finalità di cui al comma 1 la Società per l'imprenditorialità giovanile S.p.a. concede ai soggetti, la cui proposta sia ritenuta valida da un punto di vista tecnico-economico, le seguenti agevolazioni:

a) fino a trenta milioni a fondo perduto, per l'acquisto, documentato, di attrezzature;

b) fino a venti milioni di prestito, restituibile in cinque anni con garanzie da acquisire sull'investimento, mediante iscrizione di privilegio speciale;

c) fino a dieci milioni, a fondo perduto, per spese di esercizio sostenute nel primo anno di attività;

d) l'affiancamento di un *tutor* specializzato.

5. Per l'attuazione del presente articolo la Società per l'imprenditorialità giovanile S.p.a. stipula apposita convenzione con i Ministeri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro.

6. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di lire 30 miliardi per l'anno 1995 e di lire 50 miliardi per l'anno 1996. Le predette somme possono essere utilizzate quale copertura della quota di finanziamento nazionale di programmi cofinanziati dall'Unione europea.

7. I titolari delle indennità di mobilità ammessi al corso possono cumulare le agevolazioni di cui al comma 4 con il beneficio previsto dall'articolo 7, comma 5, della legge 23 luglio 1991, n. 223.

Articolo 9-*octies.*

(Piani per l'inserimento professionale dei giovani nelle aree ad alto tasso di disoccupazione)

1. Il comma 3 dell'articolo 15 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, è sostituito dal seguente:

"*3.* I progetti di cui al comma 1, lettera *b)*, sono redatti dalle associazioni dei datori di lavoro, ovvero da ordini e/o collegi professionali sulla base di apposite convenzioni predisposte di concerto con le agenzie per l'impiego ed approvate dalle commissioni regionali per l'impiego.".

2. Il comma 7 dell'articolo 15 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, è sostituito dal seguente:

"*7.* L'assegnazione dei giovani avviene a cura delle sezioni circoscrizionali per l'impiego sulla base di criteri fissati dalle commissioni regionali per l'impiego.".

3. Per l'assegnazione dei giovani di cui al comma 2, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale può disporre, in considerazione della specificità, anche territoriale, dell'emergenza occupazionale, modalità straordinarie, ivi compresa l'adozione di criteri quali il carico familiare, l'età anagrafica e il luogo di residenza.

4. I piani di cui all'articolo 15, comma 1, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, sono realizzati fino all'anno 1998.

Articolo 9-*novies.*

(Disposizioni per il settore siderurgico)

1. All'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, le parole: "di 15.500 unità" sono sostituite dalle seguenti: "di 17.100 unità".

2. All'onere derivante dal presente articolo, valutato in lire 15 miliardi per l'anno 1997 e in lire 50 miliardi a decorrere dall'anno 1998, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, all'uopo parzialmente utilizzando le proiezioni per i medesimi anni dell'accantonamento relativo al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

TABELLA *A*

(prevista dall'articolo 2, comma 1, lettera a) *numero 1)*

A) *Valore marche previdenziali.*

Per dichiarazioni, per importazioni definitive, per esportazioni definitive, per temporanee importazioni e per temporanee esportazioni, per cauzioni merci estere, per introduzioni in deposito, per reimportazioni, per riesportazioni e lasciapassare merci estere:

	Lire
se il valore dichiarato della merce non supera L. 30.000.000	2.000
se il valore suddetto supera L. 30.000.000 ma non L. 60.000.000	2.600
se il valore suddetto supera L. 60.000.000 ma non L. 160.000.000	4.000
se il valore suddetto supera L. 160.000.000 ma non L. 300.000.000	7.000
se il valore suddetto supera L. 300.000.000 ma non L. 500.000.000	20.000
se il valore suddetto supera L. 500.000.000	40.000

Per manifesti di partenza e manifesti delle merci arrivate per nave:

di stazza netta fino a 1.000 tonnellate	5.000
di stazza netta superiore a 1.000 tonnellate ma non a 5.000 tonnellate	10.000
di stazza netta superiore a 5.000 tonnellate ma non a 10.000 tonnellate	20.000
di stazza netta superiore a 10.000 tonnellate	40.000
Per ogni estratto manifesto	2.600
Per manifesti di partenza e manifesti delle merci arrivate per aeromobili	5.000
Per ogni altra dichiarazione doganale o intervento ad essa inerente	2.600
Per ogni istanza	4.000

Per i documenti di cui ai punti *c), d), e), f)* e *g)* dell'articolo 20 del decreto del Ministro delle finanze in data 30 ottobre 1973, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 24 novembre 1973, il valore del contributo è quello stabilito per le dichiarazioni doganali da essi sostituite o in essi comprese.

Per ogni prestazione professionale non riferita a dichiarazione doganale, ivi compresi gli adempimenti di cui all'articolo 7, commi 1-*sexies* e 1-*septies*, del decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, convertito,

con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66: 5 per cento sull'importo del corrispettivo fatturato mediante versamento sul conto corrente postale intestato al fondo entro e non oltre sessanta giorni dall'emissione della fattura.

B) *Contributo personale.*

Contributo personale annuo L. 3.840.000.

C) *Contributo globale annuo.*

L'importo del contributo globale annuo dovuto da ciascun iscritto al fondo non può essere inferiore a L. 6.000.000 così suddivisi: L. 3.840.000 per contributo personale di cui al punto B) e L. 2.160.000 per contributi di cui al punto A).

Nell'ipotesi in cui il valore dei versamenti relativi ai contributi di cui al punto A) sia inferiore a L. 2.160.000 gli interessati dovranno effettuare entro il 30 giugno dell'anno successivo un versamento integrativo del contributo personale fino al raggiungimento dell'importo di L. 6.000.000.

1.1 IL GOVERNO

Ricordo che l'articolo 1 del disegno di legge è il seguente:

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, recante disposizioni urgenti in materia di lavori socialmente utili, di interventi a sostegno del reddito e nel settore previdenziale.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 18 febbraio 1994, n. 112, 26 aprile 1994, n. 247, 24 giugno 1994, n. 405, 8 agosto 1994, n. 494, 7 ottobre 1994, n. 572, 9 dicembre 1994, n. 674, 8 febbraio 1995, n. 31, 7 aprile 1995, n. 105, 14 giugno 1995, n. 232, 4 agosto 1995, n. 326, 2 ottobre 1995, n. 416, 4 dicembre 1995, n. 515, 1° febbraio 1996, n. 39, 2 aprile 1996, n. 180, 3 giugno 1996, n. 300, e 2 agosto 1996, n. 404.

3. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 16 febbraio 1993, n. 34, 19 aprile 1993, n. 110, 18 giugno 1993, n. 196, 12 agosto 1993, n. 308, 19 ottobre 1993, n. 416, 16 dicembre 1993, n. 523, 14 febbraio 1994, n. 106, 14 aprile 1994, n. 236, e 18 giugno 1994, n. 381, recanti istituzione dell'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica.

Ricordo che il testo del decreto-legge è il seguente:

Articolo 1.

(Disposizioni per l'attivazione dei lavori socialmente utili)

1. Al fine di consentire l'attivazione di lavori socialmente utili, il Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, è incrementato ai sensi del comma 4 e, in attesa della revisione della disciplina sui lavori socialmente utili, a questi ultimi trova applicazione la normativa previgente a quella recata dall'articolo 14 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, integrata ai sensi del comma 2. Ai fini della tempestività degli interventi per la promozione e l'attivazione dei lavori socialmente utili:

a) per gli enti locali spetta alla giunta assumere le deliberazioni in materia di promozione di progetti;

b) per gli enti locali, la giunta, ai fini dell'approvvigionamento di quanto strettamente necessario per la immediata operatività dei progetti, può ricorrere, previa autorizzazione del commissario del Governo, a procedure straordinarie, anche in deroga alle normative vigenti in materia, fermo restando quanto previsto dalla normativa in materia di lotta alla criminalità organizzata;

c) l'amministrazione proponente il progetto di lavori socialmente utili è tenuta a procedere, ricorrendone i presupposti, secondo le disposizioni dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, con esclusione del comma 4 del medesimo articolo, nonchè dell'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142;

d) la commissione regionale per l'impiego e, per i progetti interregionali, la commissione centrale per l'impiego, provvedono, anche attraverso apposite sottocommissioni, all'approvazione del progetto entro sessanta giorni, decorsi i quali il medesimo si intende approvato, sempre che entro tale termine non venga comunicata al soggetto proponente la carenza delle risorse economiche necessarie;

e) il Ministro del lavoro e della previdenza sociale può disporre, in considerazione della specificità, anche territoriale, dell'emergenza occupazionale, modalità straordinarie per l'assegnazione dei lavoratori ai lavori socialmente utili, ivi compresa l'adozione di criteri quali il carico familiare, l'età anagrafica e il luogo di residenza;

f) in caso di mancata esecuzione dei lavori socialmente utili nel termine previsto nel progetto, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il Ministro dell'interno, designa un commissario che provvede all'esecuzione dei lavori.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 sono integrate dalle seguenti norme dell'articolo 14 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451: comma 1,

relativamente ai soggetti promotori e gestori, nonchè ai soggetti utilizzabili nei progetti; commi 3 e 4, come modificati dal comma 3 del presente articolo; comma 7. Per l'assegnazione dei lavoratori si tiene conto della corrispondenza tra la capacità dei lavoratori e i requisiti richiesti per l'attuazione dei progetti e si consente che, per i progetti formulati con riferimento a crisi aziendali, di settore o di area, l'assegnazione avvenga limitatamente a gruppi di lavoratori espressamente individuati nel progetto medesimo. All'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «Ai fini dell'utilizzazione in lavori socialmente utili l'iscrizione agli elenchi ed albi di cui all'articolo 25, comma 5, lettera *a)*, della legge 23 luglio 1991, n. 223, non costituisce impedimento qualora il soggetto interessato, con dichiarazione resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, attesti che all'iscrizione non corrisponde l'esercizio della relativa attività professionale.».

3. All'articolo 14 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451: al comma 3, il terzo periodo è sostituito dal seguente: «Tale importo può non essere dovuto nei casi in cui i lavoratori siano adibiti per un numero di ore ridotto proporzionale alla misura del trattamento previdenziale o sussidio spettante.»; il comma 4 è sostituito dal seguente:

«*4.* I soggetti di cui al comma 1 che non fruiscono di alcun trattamento previdenziale possono essere impegnati nell'ambito del progetto per non più di dodici mesi e per essi può essere richiesto, a carico del fondo di cui al comma 7, un sussidio non superiore a lire 800.000 mensili. Il sussidio è erogato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e per esso trovano applicazione le disposizioni in materia di mobilità e di indennità di mobilità. Ai lavoratori medesimi può essere corrisposto, dai soggetti proponenti o utilizzatori, un importo integrativo di detti trattamenti, per le giornate di effettiva esecuzione delle prestazioni.».

4. Con priorità per le finalità di cui al comma 1, nonchè per il finanziamento dei piani per l'inserimento professionale dei giovani privi di occupazione di cui all'articolo 15 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, il Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, è incrementato di lire 669 miliardi per l'anno 1995, di lire 685,6 miliardi per l'anno 1996, di lire 591,3 miliardi per l'anno 1997 e di lire 691,3 miliardi a decorrere dall'anno 1998. Nell'ambito delle disponibilità, per l'anno 1995, un importo non inferiore al quaranta per cento è ripartito a livello regionale in relazione al numero dei lavoratori di cui al comma 5 e all'articolo 3 e le relative risorse sono impegnate per il finanziamento di progetti che utilizzano i medesimi lavoratori.

5. Ai soggetti di cui all'articolo 4, commi 1, lettere *b)* e *c)*, 3 e 4, nei cui confronti siano cessati al 31 dicembre 1994 i trattamenti di mo-

bilità ovvero di disoccupazione speciale ed ai soggetti di cui all'articolo 1 del decreto-legge 26 novembre 1993, n. 478, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 gennaio 1994, n. 56, nei cui confronti siano cessati nel periodo 1º dicembre 1994-31 maggio 1995 i trattamenti di cassa integrazione salariale, i quali non abbiano più titolo a fruire per ulteriori periodi di alcuno dei predetti trattamenti, compete un sussidio nella misura pari al 64 per cento dell'importo mensile di cui alla lettera *a)* del secondo comma dell'articolo unico della legge 13 agosto 1980, n. 427, come sostituito dall'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, per un periodo massimo di dodici mesi e limitatamente ai periodi di loro occupazione in lavori socialmente utili, nei progetti per essi approvati entro il 31 luglio 1995. Il sussidio è a carico del Fondo per l'occupazione di cui al comma 4, nei limiti delle risorse preordinate alle finalità di cui al medesimo comma. I lavoratori di cui al presente comma rimangono iscritti nelle liste di mobilità sino al 31 dicembre 1995.

6. Fino al 31 maggio 1995, ai soggetti di cui al comma 5 che non siano utilizzati in lavori socialmente utili è corrisposto un sussidio fissato:

a) per il periodo dal 1º gennaio 1995 al 31 marzo 1995, nella misura del 70 per cento dell'ultimo trattamento di integrazione salariale, di mobilità ovvero di disoccupazione speciale fruito; tale misura non può essere comunque superiore all'importo derivante dalla misura del 64 per cento di cui al predetto comma 5;

b) per il periodo dal 1º aprile 1995 al 31 maggio 1995, nella misura del 64 per cento di cui al medesimo comma 5, ridotta del 30 per cento; tale misura non può essere comunque superiore all'importo del sussidio previsto nel periodo di cui alla lettera *a)*.

7. Per consentire una migliore utilizzazione delle risorse finanziarie comunitarie, statali o regionali mirate alla formazione professionale, il sussidio di cui al comma 5 viene erogato ai lavoratori di cui al medesimo comma e all'articolo 3, anche per i periodi di effettiva frequenza successivi al 31 maggio 1995, a corsi di formazione approvati prima del 31 maggio 1995, sino al completamento dei corsi e comunque non oltre il 31 dicembre 1995. Detti lavoratori nei trenta giorni successivi il termine dei corsi, possono essere assegnati a progetti di lavori socialmente utili, con fruizione del sussidio previsto dal comma 5 per un periodo che sommato a quello del corso di formazione non può superare dodici mesi.

8. Per il periodo dal 1º giugno al 31 luglio 1995 gli uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione ovvero le sezioni circoscrizionali per l'impiego ovvero le agenzie per l'impiego, invitano i lavoratori di cui al comma 5 e all'articolo 3 non ancora occupati in lavori socialmente utili, a partecipare ad attività di selezione ed orientamento ai sensi e per gli effetti dell'articolo 6, comma 5-*ter*, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, finalizzate alla loro assegnazione ai lavori

socialmente utili. Per tale periodo, previa attestazione da parte dei predetti uffici della partecipazione alle attività predette, è riconosciuto al lavoratore il sussidio di cui al comma 6, lettera *b).* Per i casi in cui i lavoratori non siano ancora occupati nei lavori socialmente utili alla data del 1º agosto 1995 il predetto sussidio è riconosciuto per un ulteriore periodo e comunque non oltre il 30 settembre 1995. Il sussidio è a carico del Fondo per l'occupazione di cui al comma 4, nei limiti delle risorse preordinate alle finalità di cui al medesimo comma.

9. Per i sussidi di cui ai commi 5, 6, 7 e 8 trovano applicazione le disposizioni in materia di mobilità e di indennità di mobilità, ivi compreso, per i periodi sussidiati sino al 31 luglio 1995, il riconoscimento d'ufficio di cui al comma 9 dell'articolo 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223. Per i sussidi imputati a periodi successivi a tale data e per quelli di cui al comma 3, il predetto riconoscimento rileva ai soli fini dell'acquisizione dei requisiti assicurativi per il diritto al pensionamento.

10. Per consentire la prosecuzione dell'utilizzazione in lavori socialmente utili di soggetti nei cui confronti siano cessati ovvero cessino i trattamenti di cassa integrazione o di mobilità, ai medesimi compete il sussidio di cui ai commi 3 e 5 fino al completamento del progetto e comunque per un periodo non superiore a 12 mesi a decorrere dalla predetta cessazione, a condizione che questa fattispecie rientri tra i criteri e le priorità determinate dalla commissione regionale per l'impiego ai sensi del comma 20 e nei limiti delle risorse finanziarie assegnate ad ogni regione. Gli enti utilizzatori comunicano alla commissione regionale per l'impiego la prosecuzione dell'impegno di questi lavoratori nel progetto e segnalano alla competente sede territoriale dell'INPS l'elenco dei lavoratori impegnati nei suddetti progetti e titolari del trattamento di integrazione salariale e mobilità. Dal giorno successivo la scadenza di detti trattamenti e fino alla data di completamento del progetto la sede territoriale dell'INPS provvede d'ufficio ad erogare il sussidio. Quest'ultima provvede altresì a segnalare all'ente utilizzatore, ai fini della determinazione dell'eventuale integrazione al sussidio, la data di cessazione del trattamento di integrazione salariale ovvero di mobilità.

11. Per i progetti finanziati a carico del Fondo di cui al comma 4, approvati entro il 31 luglio 1995, sono avviati con priorità ai lavori socialmente utili i lavoratori di cui al comma 5 ed all'articolo 3. Per i progetti approvati dal 1º agosto 1995 e sino al 31 dicembre 1995 concorrono con i predetti lavoratori anche i lavoratori iscritti nelle liste di mobilità nelle aree di cui agli obiettivi n. 1 e n. 2 del regolamento CEE n. 2081/93 del Consiglio del 20 luglio 1993, per i quali il trattamento di mobilità è scaduto, e i lavoratori per i quali sia cessato successivamente al 31 maggio 1995 il trattamento straordinario di cassa integrazione e che non abbiano più diritto all'indennità di mobilità. Essi, se avviati per progetti approvati entro il 31 luglio 1995, percepiscono il sussidio di cui al comma 5; se avviati per progetti approvati successivamente alla predetta data, per essi trova applicazione la disposizione di cui all'articolo 14, comma 4, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, come modificato dal comma 3 del presente articolo. Ai predetti lavoratori si applica la dispo-

sizione di cui all'articolo 6, comma 5-*ter*, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236. Vengono avviati ai lavori socialmente utili i lavoratori che dichiarino alle sezioni circoscrizionali per l'impiego del luogo di residenza la loro disponibilità, con esclusione dei soggetti che abbiano già dichiarato detta disponibilità in applicazione dell'articolo 27, comma 3, del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341.

12. I periodi di utilizzazione nei lavori socialmente utili costituiscono titolo di preferenza nei pubblici concorsi qualora, per questi ultimi, sia richiesta la medesima professionalità con la quale il soggetto è stato adibito ai predetti lavori.

13. I nominativi dei lavoratori che sono titolari di indennità di mobilità fino alla maturazione del diritto alla pensione di anzianità o di vecchiaia vengono comunicati dall'Istituto nazionale della previdenza sociale ai sindaci dei comuni di residenza dei predetti lavoratori perchè essi provvedano ad impiegare direttamente questi ultimi in attività socialmente utili ai sensi ed agli effetti della disciplina di cui al presente articolo ed all'articolo 9, comma 1, lettera *c)*, della legge 23 luglio 1991, n. 223.

14. Per i disoccupati utilizzati nei cantieri scuola e lavoro di cui all'articolo 59 della legge 29 aprile 1949, n. 264, e successive modificazioni e integrazioni, non si applica l'articolo 4, comma 2, della legge 8 agosto 1991, n. 274, e continua per essi a trovare applicazione quanto previsto dall'articolo 2 della legge 6 agosto 1975, n. 418, e successive modificazioni e integrazioni. La medesima disposizione di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 8 agosto 1991, n. 274, non trova altresì applicazione nei confronti degli addetti ai lavori di forestazione, sistemazione idraulico-forestale ed idraulico-agraria assunti dalle pubbliche amministrazioni, fermo restando per essi quanto previsto dall'articolo 6, comma primo, lettera *a)*, della legge 31 marzo 1979, n. 92. Per le assunzioni di questi ultimi lavoratori continuano ad applicarsi le norme sul collocamento ordinario.

15. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, valutato in lire 883 miliardi per l'anno 1995, in lire 685,6 miliardi per l'anno 1996, in lire 591,3 miliardi per l'anno 1997 ed in lire 691,3 miliardi a decorrere dall'anno 1998, si provvede:

a) quanto a lire 342 miliardi per l'anno 1995 a carico degli stanziamenti iscritti sui capitoli 1176 e 3664 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per il medesimo anno, rispettivamente, per lire 129 miliardi e lire 213 miliardi; quanto a lire 482,6 miliardi per l'anno 1996, e a lire 514,3 miliardi a decorrere dall'anno 1997, a carico dello stanziamento iscritto sul capitolo 1176 dello stesso stato di previsione per l'anno 1996 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi;

b) quanto a lire 200 miliardi per l'anno 1995, mediante corrispondente utilizzo delle disponibilità in conto residui dei capitoli 5069, 5879 e 7893 dello stato di previsione del Ministero del tesoro e dei ca-

pitoli 1031, 1032, 1162, 1163 e 1164 dello stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica dell'anno 1995, conservate ai sensi dell'articolo 19, comma 5-*ter*, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive modificazioni ed integrazioni, nonchè dell'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 359, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1995, n. 436, cui non si applicano, per l'anno 1995, le modalità e procedure di ripartizione previste dal medesimo articolo 19, comma 5-*ter*, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96; quanto a lire 200 miliardi per l'anno 1995, mediante corrispondente utilizzo delle disponibilità in conto residui di cui al capitolo 191 dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato per lo stesso anno; quanto a lire 141 miliardi per l'anno 1995, mediante corrispondente utilizzo delle disponibilità della gestione di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, e successive modificazioni ed integrazioni;

c) quanto a lire 203 miliardi per l'anno 1996, a lire 77 miliardi per l'anno 1997 e a lire 177 miliardi a decorrere dall'anno 1998, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, sul capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

16. Le somme di cui al comma 15, lettera *b)*, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate anche nell'anno successivo ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

17. Per i progetti approvati successivamente al 31 luglio 1995, il sussidio a carico del Fondo di cui al comma 4 è pari, fino al 31 gennaio 1996, a lire 8.000 orarie per un massimo di cento ore mensili. Fermo restando il costo complessivo del progetto per quanto riguarda i sussidi, per i lavoratori in esso impegnati, le agenzie per l'impiego possono modificare, d'intesa con i soggetti proponenti, i progetti già approvati, per adeguarne le modalità organizzative, in conseguenza dei meccanismi di calcolo del sussidio di cui all'articolo 14, comma 4, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, come modificato dal comma 3, che per essi viene applicato dal 1° febbraio 1996.

18. I progetti di lavoro socialmente utile possono essere presentati dalle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, per impegnare i soggetti ad esse assegnati nell'ambito dell'attività ordinaria delle cooperative medesime. I progetti possono prevedere che l'assegnazione avvenga su richiesta nominativa. Essi possono essere approvati quando ricorrano le seguenti condizioni:

a) l'attività della cooperativa deve essere stata avviata da almeno due anni e deve essere stata assoggettata a revisione ai sensi dell'articolo 3 della citata legge n. 381 del 1991;

b) il numero dei soggetti da impegnare non deve eccedere il 30 per cento o il 15 per cento dei lavoratori, dipendenti e soci, rispettiva-

mente per le cooperative di cui alle lettere *a)* e *b)* dell'articolo 1 della predetta legge;

c) non devono essere state effettuate riduzioni di personale nei dodici mesi precedenti la presentazione del progetto. Le cooperative sociali che abbiano gestito un progetto di lavoro socialmente utile ai sensi del presente comma possono presentare nuovi progetti quando almeno il 50 per cento dei lavoratori impegnati sulla base del precedente progetto sia stato assunto ovvero sia diventato socio lavoratore.

19. I lavoratori impegnati in lavori socialmente utili sono tenuti a partecipare ad attività di orientamento organizzate dalle agenzie per l'impiego o dalle sezioni circoscrizionali ad intervalli non inferiori a tre mesi. Per il periodo di svolgimento delle predette attività, che saranno tempestivamente comunicate dagli uffici agli enti gestori dei programmi di lavori socialmente utili ed all'INPS, i lavoratori continuano a percepire il medesimo sussidio ad essi spettante durante i lavori socialmente utili.

20. Dal 1º gennaio 1996 le risorse del Fondo per l'occupazione di cui al comma 4, preordinate al finanziamento dei lavori socialmente utili, e non destinate al finanziamento dei progetti già approvati nel 1995, sono ripartite, nella misura del 70 per cento, a livello regionale in relazione alla dimensione quantitativa dei progetti già approvati nel 1995 e al numero dei disoccupati di lunga durata iscritti nelle liste di collocamento e di mobilità nelle aree di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236. Per i progetti approvati dal 1º gennaio 1996, le commissioni regionali per l'impiego, fermo restando quanto disposto dal secondo periodo del comma 2, determinano criteri e priorità nell'assegnazione dei soggetti, tenendo conto in particolare del criterio del maggior bisogno e delle professionalità acquisite nell'attuazione dei progetti. Le commissioni regionali per l'impiego destinano un importo non inferiore al 15 per cento delle risorse assegnate per l'approvazione di progetti di lavori socialmente utili specificamente predisposti per i lavoratori di cui alla legge 23 luglio 1991, n. 223, articolo 25, comma 5, lettera *a)*, così come modificato dal comma 2, che non abbiano fruito di trattamenti di integrazione salariale o di mobilità. Le predette commissioni potranno utilizzare anche le risorse finanziarie eventualmente messe a loro disposizione da parte delle regioni e di altri enti pubblici proponenti ai fini dell'applicazione del presente articolo. Ai lavoratori impegnati nei progetti di lavori socialmente utili approvati utilizzando tali risorse competono, con l'applicazione della disciplina di cui al presente articolo, il sussidio di cui al comma 3 e i relativi benefici accessori; l'erogazione sarà effettuata dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.

21. Allo scopo di creare le necessarie ed urgenti opportunità occupazionali per i lavoratori impegnati in progetti di lavori socialmente utili, i soggetti promotori di cui al comma 1 dell'articolo 14 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, possono costituire società miste ai sensi di

quanto previsto dall'articolo 4 del decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1995, n. 95, a condizione che il personale dipendente delle predette società sia costituito nella misura del 60 per cento da lavoratori già impegnati nei predetti progetti e nella misura del 20 per cento da soggetti aventi titolo ad esservi impegnati. La partecipazione alle predette società miste, è, comunque, consentita a cooperative formate da lavoratori già impegnati in progetti di lavori socialmente utili. Con tali società, in via straordinaria e limitatamente alla fase di avvio, i predetti soggetti promotori possono stipulare, anche in deroga a norme di legge o di statuto, convenzioni o contratti, di durata non superiore a 36 mesi, aventi esclusivamente ad oggetto attività uguali, analoghe o connesse a quelle svolte nell'ambito di progetti di lavori socialmente utili, precedentemente promossi dai medesimi soggetti promotori.

22. Il Fondo di cui al comma 4 è incrementato di lire 350 miliardi per l'anno 1996. A tal fine il Ministro del tesoro è autorizzato a contrarre mutui quindicennali con la Cassa depositi e prestiti, nell'ambito dei mutui autorizzati ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 1º luglio 1996, n. 344. Le somme derivanti dai mutui sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreti del Ministro del tesoro, ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

23. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, anche sulla base degli elementi forniti dalle commissioni regionali per l'impiego, riferisce semestralmente alle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica sull'andamento dell'utilizzo dei lavoratori impegnati in lavori socialmente utili e fruitori del sussidio di cui al comma 3 ripartiti per età, sesso, professionalità ed anzianità contributiva. Analoga comunicazione è resa per i lavoratori collocati in cassa integrazione guadagni straordinaria.

Articolo 2.

(Misure di carattere previdenziale e contributivo)

1. Al fine di assicurare la correntezza delle prestazioni a carico del Fondo previdenziale e assistenziale degli spedizionieri doganali, istituito dalla legge 22 dicembre 1960, n. 1612:

a) con decorrenza 1º gennaio 1994:

1) i valori dei contributi dovuti al Fondo predetto sono elevati nella misura di cui all'allegata tabella *A*;

2) si applicano gli aumenti a titolo di perequazione automatica di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503. L'articolo 31 del regolamento del Fondo, approvato con decreto del Ministro delle finanze 30 ottobre 1973, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* – serie generale – n. 303 del 24 novembre 1973, è abrogato;

3) trova applicazione, ai fini del conseguimento del requisito di età per il diritto alla pensione ordinaria di cui all'articolo 25 del rego-

lamento del Fondo, la tabella *A*, sezione uomini, allegata all'articolo 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503;

4) cessano di maturare le anzianità utili ai fini del calcolo dell'indennità di buonuscita di cui all'articolo 32 del regolamento del Fondo previdenziale di cui al presente comma. L'importo dell'indennità di buonuscita, maturata al 31 dicembre 1993, viene liquidato al conseguimento delle prestazioni pensionistiche e, comunque, non prima della maturazione del requisito di età per il diritto alla pensione ordinaria a carico del Fondo. All'importo dell'indennità di buonuscita, maturato al 31 dicembre 1993, si applicano le disposizioni di cui al quarto comma dell'articolo 2120 del codice civile, come sostituito dall'articolo 1 della legge 29 maggio 1982, n. 297. Le disposizioni di cui al presente numero non trovano applicazione per le domande intese ad ottenere indennità di buonuscita pervenute al Fondo entro il 31 dicembre 1993;

b) è autorizzata l'erogazione di un contributo al Fondo previdenziale ed assistenziale degli spedizionieri doganali pari a lire 12 miliardi per l'anno 1994, 8,6 miliardi per l'anno 1995 e 13 miliardi annui a decorrere dal 1996.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, si provvede, quanto a lire 12 miliardi per l'anno 1994, e a lire 3 miliardi per l'anno 1995 a carico dello stanziamento iscritto sul capitolo 3677 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'anno 1994 e corrispondente capitolo per quello successivo; quanto a lire 5,6 miliardi per l'anno 1995 a carico del Fondo di cui all'articolo 1, comma 4, del presente decreto; quanto a lire 13 miliardi a decorrere dall'anno 1996 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, sul capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

3. Le posizioni assicurative costituite dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE) in favore dei propri mandatari presso l'Ente nazionale di assistenza per gli agenti e rappresentanti di commercio (ENASARCO), in atto alla data del 30 giugno 1983, restano utili ai fini del trattamento integrativo di previdenza disciplinato dalla legge 2 febbraio 1973, n. 12. I predetti soggetti, titolari di posizione assicurativa in vigore al 30 giugno 1983, potranno richiedere, entro il termine di due anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di essere ammessi alla prosecuzione volontaria ai sensi dell'articolo 8 della legge 2 febbraio 1973, n. 12, pur in difetto della sussistenza alla predetta data del requisito di almeno cinque anni di anzianità contributiva, previsto dal citato articolo 8.

4. Ai fini del diritto e della misura di un'unica pensione, i contributi previdenziali versati alla Cassa di previdenza dei dipendenti enti locali (CPDEL) per il periodo 1º ottobre 1991-31 dicembre 1992 ai sensi dell'articolo 4 della legge 8 agosto 1991, n. 274, nei confronti dei giornalisti dipendenti dagli enti locali, sono trasferiti d'ufficio all'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani (INPGI) senza oneri a cari-

co dei lavoratori interessati, secondo le modalità di cui all'articolo 6 della legge 7 febbraio 1979, n. 29, con esclusione della corresponsione dell'interesse composto ivi previsto.

5. Il termine del 31 dicembre 1994 di cui all'articolo 8, comma 1-*bis*, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, è differito al 28 febbraio 1995.

6. Al fine di assicurare la correntezza delle prestazioni a carico dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS) e in considerazione degli effetti derivanti sui regimi pensionistici operanti presso il predetto ente in conseguenza dell'esercizio delle deleghe di cui all'articolo 2, comma 22, della legge 8 agosto 1995, n. 335, anche in riferimento al riequilibrio finanziario delle relative gestioni, è autorizzata l'erogazione di un contributo a carico dello Stato in favore del predetto Ente pari a lire 35 miliardi per l'anno 1995, a lire 173 miliardi per l'anno 1996, a lire 147 miliardi per l'anno 1997 e a lire 127 miliardi a decorrere dall'anno 1998.

7. All'onere di cui al comma 6 si provvede: quanto a lire 35 miliardi per l'anno 1995 e a lire 47 miliardi a decorrere dall'anno 1996, a carico dello stanziamento iscritto sul capitolo 3673 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'anno 1995 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi; quanto a lire 126 miliardi per l'anno 1996, a lire 100 miliardi per l'anno 1997 e a lire 80 miliardi a decorrere dall'anno 1998 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

8. Per realizzare una maggiore efficacia dei controlli incrociati, finalizzati alla vigilanza sugli obblighi contributivi delle attività dello spettacolo e dello sport professionistico, le disposizioni di cui all'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48, e dell'articolo 3, commi 11 e 11-*bis*, del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º giugno 1991, n. 166, si applicano alla Società italiana autori editori (SIAE) e all'Unione nazionale incremento razze equine (UNIRE). L'ENPALS può stipulare convenzioni con la SIAE e l'UNIRE per l'acquisizione degli elementi per l'accertamento e la riscossione dei contributi previdenziali ad esso dovuti dalle imprese dello spettacolo e dello sport.

9. L'articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 agosto 1947, n. 869, deve essere interpretato nel senso che gli esercenti impianti trasporto a fune sono esclusi dall'applicazione delle norme sulla integrazione dei guadagni degli operai dell'industria. I versamenti contributivi effettuati in applicazione delle norme predette, se eseguiti anteriormente alla data del 14 giugno 1995, restano salvi e conservano la loro efficacia, anche ai fini delle relative prestazioni, fino a tale data.

10. All'articolo 5 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, dopo il comma 9 sono inseriti i seguenti:

«*9*-bis. La retribuzione tabellare è determinata su base oraria in relazione alla durata normale annua della prestazione di lavoro espressa in ore.

9-ter. La retribuzione minima oraria da assumere quale base di calcolo dei premi per l'assicurazione di cui al comma 9 è stabilita con le modalità di cui al comma 5.».

11. Alle minori entrate per l'Istituto nazionale di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), derivanti dall'articolo 5, commi 9-*bis* e 9-*ter*, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, come modificato dal presente articolo, valutate in lire 40 miliardi per l'anno 1995 e lire 70 miliardi annui a decorrere dal 1996, si provvede: quanto a lire 40 miliardi per l'anno 1995, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero; quanto a lire 70 miliardi annui a decorrere dall'anno 1996 a carico dello stanziamento iscritto sul capitolo 3680 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per il medesimo anno e corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

12. Il disposto di cui all'articolo 18, comma 2, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, si applica alle imprese industriali della provincia di Gorizia e va interpretato nel senso che l'obbligo contributivo di dette imprese nei confronti degli enti previdenziali e assistenziali previsto dall'articolo 4 della legge 29 gennaio 1986, n. 26, si considera comunque assolto con gli adempimenti per i periodi precedenti la data di entrata in vigore dell'articolo 2, comma 17, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, anche se effettuati con conguaglio successivo alla predetta data. Alle minori entrate per l'INPS si provvede nei limiti delle somme previste per tale finalità dall'articolo 18, comma 2, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451.

13. A decorrere dal 1º gennaio 1996 il personale ferroviario in attività di servizio è assicurato all'INAIL secondo la normativa vigente e l'Ente ferrovie S.p.a. è tenuto al versamento dei relativi premi in base alla tariffa approvata con il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in data 30 marzo 1994. Dalla medesima data sono poste a carico dell'INAIL tutte le rendite e tutte le altre prestazioni, comprese quelle relative agli eventi infortunistici e alle manifestazioni di malattie professionali verificatisi entro il 31 dicembre 1995 e non ancora definiti entro tale data.

14. Con la stessa decorrenza di cui al comma 13 il personale navigante dell'Ente ferrovie S.p.a. è assicurato all'Istituto di previdenza per

il settore marittimo (IPSEMA) contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali con la corresponsione del premio di tariffa stabilito dallo stesso Istituto. Dalla medesima data sono poste a carico del suddetto Istituto tutte le rendite e tutte le altre prestazioni, comprese quelle relative agli eventi infortunistici e alle manifestazioni di malattie professionali verificatisi entro il 31 dicembre 1995 e non ancora definiti entro tale data.

15. Ai fini del pagamento da parte dell'INAIL e dell'IPSEMA, dal 1º gennaio 1996, delle prestazioni in essere al 31 dicembre 1995, nonchè di quelle con decorrenza successiva a tale data determinate da eventi infortunistici o da malattie professionali verificatisi entro il 31 dicembre 1995, l'Ente ferrovie S.p.a. provvederà al versamento di una riserva matematica nella misura e con le modalità da definire entro il 31 dicembre 1995 con decreti del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sentiti l'INAIL e l'IPSEMA, per la parte di rispettiva competenza, nonchè l'Ente stesso.

16. All'articolo 1, comma 32, lettera *b)*, della legge 8 agosto 1995, n. 335, le parole: «nel medesimo anno» sono sostituite dalle seguenti: «nel corso dell'anno 1996».

17. Al comma 2 dell'articolo 29 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, le parole: «dall'articolo 5, comma 4,» sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 2, comma 4,».

TABELLA *A*

(prevista dall'articolo 2, comma 1, lettera a), *numero 1)*

A) *Valore marche previdenziali.*

Per dichiarazioni, per importazioni definitive, per esportazioni definitive, per temporanee importazioni e per temporanee esportazioni, per cauzioni merci estere, per introduzioni in deposito, per reimportazioni, per riesportazioni e lasciapassare merci estere:

se il valore dichiarato della merce non supera L. 30.000.000	L.	2.000
se il valore suddetto supera L. 30.000.000 ma non L. 60.000.000	»	2.600
se il valore suddetto supera L. 60.000.000 ma non L. 160.000.000	»	4.000
se il valore suddetto supera L. 160.000.000 ma non L. 300.000.000	»	7.000
se il valore suddetto supera L. 300.000.000 ma non L. 500.000.000	»	20.000
se il valore suddetto supera L. 500.000.000	»	40.000

Per manifesti di partenza e manifesti delle merci arrivate per nave:

di stazza netta fino a 1.000 tonnellate ..... L. 5.000
di stazza netta superiore a 1.000 tonnellate ma non a 5.000 tonnellate ..... » 10.000
di stazza netta superiore a 5.000 tonnellate ma non a 10.000 tonnellate ..... » 20.000
di stazza netta superiore a 10.000 tonnellate ..... » 40.000

Per ogni estratto manifesto ..... » 2.600
Per manifesti di partenza e manifesti delle merci arrivate per aeromobili ..... » 5.000
Per ogni altra dichiarazione doganale o intervento ad essa inerente ..... » 2.600
Per ogni istanza ..... » 4.000

Per i documenti di cui ai punti *c), d), e), f)* e *g)* dell'articolo 20 del decreto del Ministro delle finanze in data 30 ottobre 1973, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 24 novembre 1973, il valore del contributo è quello stabilito per le dichiarazioni doganali da essi sostituite o in essi comprese.

Per ogni prestazione professionale non riferita a dichiarazione doganale, ivi compresi gli adempimenti di cui all'articolo 7, commi 1-*sexies* e 1-*septies*, del decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66: 5 per cento sull'importo del corrispettivo fatturato mediante versamento sul conto corrente postale intestato al fondo entro e non oltre sessanta giorni dall'emissione della fattura.

B) *Contributo personale.*

Contributo personale annuo L. 3.840.000.

C) *Contributo globale annuo.*

L'importo del contributo globale annuo dovuto da ciascun iscritto al fondo non può essere inferiore a L. 6.000.000 così suddivisi: L. 3.840.000 per contributo personale di cui al punto B) e L. 2.160.000 per contributi di cui al punto A).

Nell'ipotesi in cui il valore dei versamenti relativi ai contributi di cui al punto A) sia inferiore a L. 2.160.000 gli interessati dovranno effettuare entro il 30 giugno dell'anno successivo un versamento integrativo del contributo personale fino al raggiungimento dell'importo di L. 6.000.000.

Articolo 3.

(Disposizioni per i dipendenti delle società costituite dalla GEPI e dall'INSAR)

1. In considerazione delle prospettive di impiego nelle nuove attività intraprese dalla GEPI per effetto delle misure di rifinanziamento di-

sposte dall'articolo 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237, nei progetti di lavori socialmente utili, nonchè per effetto della costituzione di società miste con amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1995, n. 95, per i lavoratori di cui all'articolo 6, comma 9, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, dipendenti dalle società non operative costituite dalla GEPI, operanti nei territori del Mezzogiorno indicati nel testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e nelle aree di crisi o declino industriale di cui all'obiettivo n. 2 del regolamento CEE n. 2081/93, nonchè per i dipendenti dell'INSAR, i trattamenti di integrazione salariale straordinaria sono prorogati sino e non oltre il 31 maggio 1995 con effetto dalla data di scadenza dei medesimi, con pari riduzione della durata del trattamento economico di mobilità e ferma restando l'iscrizione degli stessi nella lista di mobilità anche per il periodo per il quale non percepiscono le relative indennità. La proroga non si applica ai dipendenti in possesso dei requisiti necessari per usufruire dei trattamenti previsti dalle disposizioni di cui all'articolo 7, commi 6 e 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223, nonchè dei trattamenti pensionistici di vecchiaia e di anzianità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria.

2. Decorsi i primi sei mesi del periodo di fruizione di cui al comma 1, la misura del relativo trattamento di integrazione salariale è ridotta del 20 per cento. Detta riduzione non opera per i periodi di assegnazione a lavori socialmente utili. Nel periodo compreso tra l'8 febbraio 1995 ed il 31 maggio 1995, per i lavoratori di cui al comma 1, che non abbiano titolo per usufruire dell'indennità di mobilità, il trattamento di integrazione salariale è fissato in misura pari al sussidio di cui all'articolo 1, comma 5.

3. Per i lavoratori assunti dall'INSAR ai sensi dell'articolo 7, commi 6-*bis*, 6-*ter* e 9, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, esclusi quelli di cui alle disposizioni richiamate dall'articolo 4, comma 1, lettera *d)*, del presente decreto, i trattamenti straordinari di integrazione salariale sono prorogati sino e non oltre il 31 maggio 1995, con effetto dalla data di scadenza dei medesimi, nella misura pari al sussidio di cui all'articolo 1, comma 5.

4. L'articolo 1, commi 5 e 8, trova applicazione anche nei confronti dei lavoratori di cui al presente articolo, fermo restando che i sussidi ivi previsti non sono dovuti per i mesi per i quali ai predetti soggetti spetti l'indennità di mobilità.

5. Per la GEPI e l'INSAR rimangono fermi, nei confronti dei lavoratori da esse già dipendenti alla data del 31 maggio 1995 i cui trattamenti di integrazione salariale siano cessati a tale data ai sensi del comma 1, tutti i compiti previsti dalla normativa vigente, ivi compresi quelli di cui al comma 1. A tal fine la GEPI e l'INSAR predispongono una apposita lista dei predetti lavoratori a

favore dei quali possono svolgere, in deroga alla normativa vigente, anche attività di mediazione sul mercato del lavoro.

6. I lavoratori di cui al comma 5 percepiranno i sussidi di cui all'articolo 1, comma 5, anche nei periodi in cui verranno impegnati in attività di formazione e riqualificazione professionale, entro il limite delle risorse preordinate allo scopo nell'ambito del Fondo di cui all'articolo 1, comma 4. Il sussidio erogato ai sensi del presente comma, sommato a quello fruito durante la partecipazione a lavori socialmente utili, non può superare la durata complessiva di dodici mesi.

7. L'impegno della GEPI e dell'INSAR previsto dal comma 5 viene meno nei confronti di quei lavoratori che non accettino di partecipare alle iniziative per essi predisposte.

8. La GEPI e l'INSAR, con cadenza bimestrale, a decorrere dalla data del 14 giugno 1995, presentano al Ministro del lavoro e della previdenza sociale una relazione sull'aggiornamento della lista di cui al comma 5, contenente i seguenti dati informativi:

a) numero di lavoratori reimpiegati a tempo indeterminato in nuove iniziative produttive ovvero riavviati presso imprese già esistenti, in attività di servizio ovvero in iniziative di autoimpiego;

b) numero di lavoratori temporaneamente utilizzati in lavori socialmente utili da amministrazioni pubbliche locali e centrali;

c) numero di lavoratori impegnati in attività di formazione e riqualificazione professionale;

d) numero di lavoratori cancellati dalla lista.

9. Agli oneri derivanti dalle disposizioni del presente articolo, valutati in lire 20 miliardi per il 1994 e in lire 43 miliardi per il 1995, si provvede a carico dello stanziamento iscritto sul capitolo 3664 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per il medesimo anno e corrispondente capitolo per l'anno successivo.

10. I fondi conferiti all'INSAR per le sue attività istituzionali a qualsiasi titolo, possono essere utilizzati dalla medesima società anche per l'attuazione dei compiti assegnati all'INSAR dal presente decreto, in favore dei lavoratori di cui al presente articolo.

11. La società INSAR, al fine di favorire la rioccupazione dei propri lavoratori è autorizzata, in analogia a quanto previsto dal decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1995, n. 95, per la GEPI, a costituire società per azioni con i comuni e le province della Sardegna o entrare in società da essi partecipate anche per la gestione dei servizi pubblici locali.

12. La GEPI S.p.a., nell'ambito delle risorse previste dall'articolo 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237, e nei limiti, rispettivamente, di lire 10 miliardi per l'anno 1995 e di lire 20 miliardi per l'anno 1996, può promuovere e favorire iniziative di autoimpiego, anche in forma cooperativa, da parte dei soggetti di cui al comma 1 secondo modalità e condizioni stabilite con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. I soggetti in favore dei quali verranno realizzate le pre-

dette iniziative non potranno usufruire delle agevolazioni di cui all'articolo 6.

13. Nel quadro degli interventi disposti dall'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 108, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° giugno 1991, n. 169, La Nova, società costituita dalla GEPI e dalla regione Sicilia, è autorizzata ad effettuare interventi nella regione Sicilia nei confronti dei lavoratori diversi da quelli individuati dal presente articolo e dalla delibera del CIPI del 30 luglio 1991, nei limiti delle risorse finanziarie a tal fine assicurate dalla regione Sicilia. Alla società si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 6, 7 e 8, del decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1995, n. 95.

14. Gli interventi di cui all'articolo 7, comma 9, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, sono prorogati all'anno 1996 nei limiti delle risorse allo scopo preordinate.

Articolo 4.

(Disposizioni in materia di interventi a sostegno del reddito)

1. All'articolo 5 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 16 le parole: «fino al 30 giugno 1994» e le parole: «la somma di lire 9 miliardi» sono, rispettivamente, sostituite dalle seguenti: «fino e non oltre il 31 maggio 1995» e «la somma di lire 21,5 miliardi»;

b) al comma 17 le parole: «in scadenza alla data del 30 giugno 1994» sono sostituite dalle seguenti: «in scadenza entro l'anno 1994» e le parole: «di ulteriori quattro mesi» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 1994»;

c) al comma 18 le parole: «di ulteriori quattro mesi» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 1994»;

d) al comma 19 le parole: «di quattro mesi» sono sostituite dalle seguenti: «fino e non oltre il 31 maggio 1995».

2. Nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1995 ed il 31 maggio 1995, per i lavoratori rientranti nell'area di applicazione delle disposizioni richiamate al comma 1, lettere *a)* e *d)*, il trattamento straordinario di cassa integrazione guadagni è fissato in misura pari al sussidio di cui all'articolo 1, comma 5.

3. Per i lavoratori iscritti nelle liste di mobilità nelle aree di cui al testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e nelle aree di cui all'obiettivo n. 2 del regolamento CEE n. 2081/93 del Consiglio del 20 luglio 1993, per i quali il trattamento di mobilità è scaduto o scade entro il secondo semestre 1994, il medesimo è prorogato sino al

31 dicembre 1994, previa domanda, da inoltrarsi agli uffici provinciali dell'INPS, da parte dei soggetti interessati, corredata da dichiarazione resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, attestante la persistenza dello stato di disoccupazione.

4. Per i lavoratori beneficiari del trattamento speciale di disoccupazione, ai sensi dell'articolo 11, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, nei territori di cui al citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, per i quali il trattamento è scaduto anteriormente alla data del 31 dicembre 1994, il medesimo è prorogato fino a tale data.

5. Il termine del 31 dicembre 1994, di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 26 novembre 1993, n. 478, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 gennaio 1994, n. 56, è prorogato al 31 dicembre 1995. Detti termini si intendono riferiti alla decorrenza della sospensione dei lavoratori, come desunta dalla richiesta dell'impresa.

6. I periodi di proroga dei trattamenti di integrazione salariale concessi ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 1-*bis*, del decreto-legge 26 novembre 1993, n. 478, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 gennaio 1994, n. 56, che scadono anteriormente alla data del 31 dicembre 1995, nonchè i periodi di durata del trattamento straordinario di integrazione salariale di cui al comma 2 del predetto articolo 1, possono essere prorogati per un periodo massimo di dodici mesi, con pari riduzione del trattamento economico di mobilità. In tali casi il trattamento è pari all'80 per cento del trattamento straordinario di cassa integrazione guadagni. Tale proroga non opera per i lavoratori che, interessati dalle disposizioni dei commi 1, 1-*bis* e 2 del predetto articolo 1, non abbiano diritto alla data di scadenza ad usufruire del trattamento di mobilità.

7. Il limite di spesa di 28 miliardi di lire per il 1994, previsto nell'articolo 7, comma 5, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, è incrementato a 43 miliardi di lire. Il termine del 31 dicembre 1994, previsto nel medesimo comma, si intende riferito alla decorrenza della sospensione dei lavoratori, come desunta dalla richiesta dell'impresa.

8. Le disposizioni di cui all'articolo 16 della legge 23 dicembre 1993, n. 559, vanno interpretate quale formale declaratoria di soppressione del Fondo per la mobilità della manodopera, istituito dall'articolo 28 della legge 12 agosto 1977, n. 675, e del Fondo per il finanziamento integrativo dei progetti speciali di formazione professionale, istituito dall'articolo 26 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, le cui gestioni, ai sensi del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, erano già confluite, con effetto dal 1º gennaio 1993, nel Fondo di cui ai commi 5 e 10 dell'articolo 9 del citato decreto-legge n. 148 del 1993. I finanziamenti e le disponibilità relative ai due Fondi sopracitati restano pertanto definitivamente acquisiti allo stesso Fondo di cui al comma 5 dell'articolo 9 del citato decreto-legge n. 148 del 1993, al quale affluiscono anche le somme eventualmente già riversate ai sensi dei commi 1 e 2 del citato articolo 16 della legge 23 dicembre 1993, n. 559, che all'uopo vengono riassegnate ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del la-

voro e della previdenza sociale, per essere destinate al citato Fondo di cui all'articolo 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, ai fini dello svolgimento delle connesse attività. Per lo svolgimento del servizio di cassa del predetto Fondo, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale può stipulare convenzioni con istituti di credito. L'erogazione da parte dei fondi ai predetti istituti è corrispondente all'effettivo ammontare dei pagamenti da eseguire.

9. L'articolo 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, va interpretato nel senso che ai contratti di solidarietà stipulati nel periodo compreso tra il 1º gennaio 1993 e la data del 14 giugno 1995, che non danno luogo ai particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 dell'articolo stesso in conseguenza dei limiti delle risorse finanziarie preordinate allo scopo nell'ambito del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del citato decreto-legge n. 148 del 1993, vanno comunque applicate, per quanto concerne l'entità del trattamento di integrazione salariale, le disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863. Per le finalità di cui all'articolo 5, comma 13, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 7, del citato decreto-legge n. 148 del 1993, è incrementato per lire 230 miliardi per l'anno 1995.

10. Fino al 31 dicembre 1995, termine che va inteso riferito alla scadenza delle sospensioni alla predetta data, come desunta dalla richiesta dell'impresa, in favore dei lavoratori edili rientranti nel campo di applicazione dell'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, o dell'articolo 11, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale può disporre, per un periodo massimo di diciotto mesi, la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 1-*bis*, e dell'articolo 2, comma 2-*ter*, del decreto-legge 26 novembre 1993, n. 478, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 gennaio 1994, n. 56. I suddetti periodi di fruizione del trattamento straordinario di integrazione salariale comportano la pari diminuzione della durata dei trattamenti speciali di disoccupazione, tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale così concesso. Entro il 31 dicembre 1995, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, nel caso di aziende dichiarate fallite nelle aree individuate ai sensi degli obiettivi 1 e 2 del regolamento CEE n. 2052/88, quando sussistano fondate prospettive di ripresa dell'attività e di salvaguardia, anche parziale, dei livelli occupazionali, può altresì disporre, nel limite delle risorse allo scopo preordinate, per un importo non superiore a lire 8 miliardi nell'ambito del Fondo di cui all'articolo 1, comma 4, la concessione del beneficio di cui al presente comma, per lavoratori edili non aventi i requisiti di effettiva prestazione lavorativa presso la medesima azienda di cui all'articolo 3, comma 3, del citato decreto-legge n. 299 del 1994.

11. I requisiti di cui agli articoli 16, comma 1, e 7, comma 4, della legge 23 luglio 1991, n. 223, si considerano acquisiti dai lavoratori con

riferimento al lavoro prestato con passaggio diretto presso le imprese dello stesso settore di attività che presentino assetti proprietari sostanzialmente coincidenti ovvero risultino in rapporto di collegamento o controllo anche consortile che siano stati licenziati nel periodo dal 1º gennaio 1992 al 31 dicembre 1994.

12. Ai lavoratori titolari di indennità di mobilità, con scadenza entro il 31 dicembre 1996 e nel limite massimo di duecento unità, da aziende ubicate in zone interessate da accordi di programma già stipulati ai sensi dell'articolo 7 della legge 1º marzo 1986, n. 64, ed operanti alla data di approvazione dell'accordo stesso, il trattamento di mobilità di cui all'articolo 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223, è prorogato fino alla realizzazione dei progetti previsti dall'accordo e comunque non oltre un triennio dalla scadenza dei termini di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 7 della citata legge n. 223 del 1991.

13. I termini di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, possono essere prolungati dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale per un massimo di quaranta giorni, nei casi in cui occorra acquisire, nel corso della procedura, le valutazioni, in sede di istruttoria tecnica selettiva, del Comitato di cui all'articolo 19, comma 5, della legge 28 febbraio 1986, n. 41.

14. Nell'ambito delle attività di cui all'articolo 18, primo comma, lettera *h),* della legge 21 dicembre 1978, n. 845, possono essere organizzati corsi riservati a disoccupati di lunga durata, che siano da almeno diciotto mesi soci di cooperative, non operative, finalizzate all'esercizio di attività alle quali risultino funzionali i profili professionali posti come obiettivo delle attività formative stesse. Per la individuazione degli aventi diritto, le prefetture competenti per territorio verificheranno la regolarità delle cooperative e comunicheranno gli appositi elenchi dei soci all'organismo incaricato della realizzazione dei corsi.

15. Il termine del 31 dicembre 1994 di cui all'articolo 7, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, e successive modificazioni e integrazioni, relativo alle imprese di spedizione e di trasporto che occupino più di cinquanta addetti è prorogato al 31 dicembre 1996, e alle medesime imprese, per lo stesso periodo, si applicano anche le norme in materia di mobilità ed indennità di mobilità. Restano fermi i limiti di spesa di cui al medesimo comma 7 dell'articolo 7 della citata legge n. 236 del 1993. All'articolo 2, comma 22, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, dopo le parole: «con più di cinquanta addetti» sono aggiunte le seguenti: «e delle imprese di vigilanza».

16. La percentuale di commisurazione dell'importo del trattamento ordinario di disoccupazione è stabilita dal 1º gennaio 1995 al 30 per cento.

17. È differita al 31 dicembre 1996 la possibilità di iscrizione alla lista di mobilità di cui all'articolo 6, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223, prevista dall'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.

18. È differito al 31 dicembre 1996 il termine per l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 5, commi 7 e 8, della legge 30 dicembre 1991, n. 412.

19. I trattamenti di cui all'articolo 1, comma 3, e all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 1993, n. 199, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1993, n. 293, già prorogati dall'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 440, possono essere riconosciuti per un ulteriore periodo di un anno. I trattamenti in questione, entro il limite massimo di 1.800 unità, comprensivo di quelle aventi diritto alle predette proroghe, possono, altresì, essere autorizzati per un periodo massimo di dodici mesi nei confronti di lavoratori già in servizio alla data del 1º gennaio 1994 che siano licenziati o sospesi nel corso dell'anno 1995, con prelazione per i licenziati nel limite massimo di 1.100 unità. Ai relativi oneri si provvede, con l'estensione agli anni 1995 e 1996 degli obblighi inerenti al contributo speciale di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 21 giugno 1993, n. 199, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1993, n. 293. Per quanto non diversamente disposto continuano a trovare applicazione gli articoli 1, 2, 3 e 4 del citato decreto-legge n. 199 del 1993.

20. Al comma 1 dell'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «anche se il requisito occupazionale sia pari a quindici unità per effetto di decremento di organico dovuto al pensionamento anticipato».

21. L'articolo 5, comma 8, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, trova applicazione, per le domande presentate, con riferimento ad esso prima della data di entrata in vigore del presente decreto, anche nel caso in cui, in luogo degli accordi di programma di reindustrializzazione gestiti da un unico soggetto, il Governo abbia stipulato protocolli d'intesa o intese di programma con le regioni ovvero le parti sociali per la reindustrializzazione delle aree interessate. Alla concessione del trattamento ivi previsto provvede, con proprio decreto, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, in deroga alla normativa vigente in materia di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale può altresì concedere, anche in deroga alla normativa vigente, il trattamento straordinario di integrazione salariale, con decorrenza non successiva al 30 settembre 1996 e per la durata massima di quindici mesi, a beneficio di unità produttive, diverse da quelle di cui al periodo precedente, ubicate nelle aree ricomprese tra quelle di cui all'articolo 1 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, per le quali il Governo abbia stipulato, prima della data di entrata in vigore del presente decreto, un protocollo d'intesa o una intesa di programma sulla reindustrializzazione con le regioni ovvero le parti sociali. L'azienda richiedente deve allegare all'istanza di cassa integrazione guadagni straordinaria un progetto di lavori socialmente utili, approvato dalla competente commissione per l'impiego ovvero, anche in deroga all'articolo 1, un progetto elaborato dall'agenzia per l'impiego e gestito dall'impresa. Nei casi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 26 novembre

1993, n. 478, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 gennaio 1994, n. 56, i trattamenti di integrazione salariale sono prorogati per dodici mesi, previo incarico all'agenzia per l'impiego di predisporre tempestivamente un progetto di lavori socialmente utili per i lavoratori interessati. Per i periodi successivi alla concessione del trattamento, l'erogazione di quest'ultimo è subordinata all'effettivo impegno dei lavoratori nel progetto di lavori socialmente utili, la cui durata per i lavoratori collocati in mobilità può essere prorogata, nei limiti delle risorse preordinate allo scopo, per tutto il periodo di iscrizione nelle liste di mobilità, con il diritto dei lavoratori medesimi a percepire il sussidio di cui all'articolo 14, comma 4, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, come modificato dall'articolo 1, comma 3, del presente decreto, limitatamente ai periodi per i quali non hanno titolo a percepire l'indennità di mobilità, con onere a carico del Fondo di cui all'articolo 1, comma 4. Sino al 30 settembre 1995 l'impresa può riservarsi, nella predetta istanza, di presentare il progetto entro lo stesso termine del 30 settembre 1995. Per gli interventi di cui al presente comma si provvede nei limiti delle somme previste per tale finalità dall'articolo 5, comma 8, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, nonchè quanto a lire 30 miliardi a carico del Fondo di cui all'articolo 1, comma 4.

22. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale è tenuto a comunicare tempestivamente al Comitato tecnico di cui all'articolo 19, comma 5, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, i dati relativi ai provvedimenti adottati ai sensi del comma 21 ed ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, che ne verifica gli effetti finanziari con riferimento alle risorse disponibili. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale è tenuto, altresì, a comunicare mensilmente al predetto Comitato tecnico i dati relativi alle concessioni dei trattamenti di integrazione salariale nelle ipotesi di contratti di solidarietà, di fallimento e procedure concorsuali e di aziende commissariate.

23. Le cessioni di beni relativi ad attività produttive dismesse, effettuate gratuitamente nei confronti degli enti locali territoriali, degli enti pubblici, delle aree di sviluppo industriale (ASI), delle società di promozione a prevalente partecipazione pubblica non sono soggette all'imposta sul valore aggiunto e, a tutti gli effetti di legge, non costituiscono realizzo di plusvalenze; il valore fiscalmente riconosciuto dei beni ceduti è ammesso in deduzione. Le predette cessioni aventi per oggetto beni in tutto o in parte realizzati con contributi statali non comportano la riduzione o la revoca dei contributi stessi. Qualora dette cessioni siano effettuate a favore di aree di sviluppo industriale (ASI) di enti pubblici diversi da quelli indicati nell'articolo 3 del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, e di società di promozione a prevalente partecipazione pubblica, le stesse sono soggette agli altri tributi indiretti sugli affari relativi al trasferimento, con esclusione dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili, nella misura fissa di lire 150.000 per ogni tributo; l'imposta comunale sull'incremento di valore degli immo-

bili è ridotta al 25 per cento. In deroga alle vigenti norme, gli enti locali territoriali, previa apposita delibera della giunta, sono autorizzati ad accettare i beni ceduti gratuitamente. Le successive cessioni gratuite dei beni ricevuti a seguito di quanto sopra previsto, ovvero, la loro gratuita concessione in uso a terzi sotto qualsiasi forma, non costituiscono attività commerciale, non sono soggette all'imposta sul valore aggiunto e alle disposizioni relative alle cessioni dei beni patrimoniali degli enti territoriali, sono esenti dall'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili, dall'imposta di registro, da quella sulle donazioni, dalle imposte ipotecarie e catastali e da ogni altro tributo indiretto sugli affari. Il comune, con delibera della giunta, può sospendere l'applicazione di tributi comunali per il periodo di tempo occorrente al risanamento, alla ristrutturazione ed alla ricollocazione dei beni ceduti. Nella delibera la giunta comunale deve indicare il minor gettito che si verifica per effetto della sospensione dell'applicazione dei tributi comunali ed i relativi mezzi di finanziamento.

24. L'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 26 novembre 1993, n. 478, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 gennaio 1994, n. 56, si interpreta nel senso che la dimensione di 500 dipendenti può essere riferita anche a più unità produttive. La predetta disposizione si applica relativamente agli accordi collettivi stipulati prima del 31 dicembre 1994.

25. Sino al 31 dicembre 1996, quando un contratto collettivo stipulato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, nei casi di cui al comma 5 dell'articolo 47 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, limitatamente alle imprese sottoposte alla procedura dell'amministrazione straordinaria, consente la salvaguardia di un rilevante livello di occupazione, avuto riguardo anche alle caratteristiche del mercato del lavoro locale, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale può concedere, con proprio decreto, al datore di lavoro acquirente, che non abbia le caratteristiche di cui all'articolo 8, comma 4-*bis*, della legge 23 luglio 1991, n. 223, i benefici previsti dall'articolo 8, comma 4, e dall'articolo 25, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223, nel limite delle risorse preordinate allo scopo nell'ambito del Fondo di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.

26. Al fine di favorire l'attuazione di programmi di ristrutturazione, riorganizzazione, conversione ovvero risanamento aziendale, nonchè piani di gestione delle eccedenze, aventi un arco di riferimento esteso al 1995, che presentano rilevanti conseguenze sul piano occupazionale, avuto riguardo alla dimensione dell'impresa ed alla sua collocazione sul territorio, in merito ai quali siano stati stipulati accordi con le organizzazioni sindacali, in sede governativa, prima del 31 dicembre 1994, e si siano utilizzate le disposizioni dell'articolo 7, commi 5, 6 e 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223, ovvero quelle dell'articolo 3, comma 4, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, le medesime si applicano ai lavoratori collocati in mobilità nel corso degli anni 1995 e 1996 dalle imprese interessate entro il limite massimo di 8.000 unità. Per i predetti lavora-

tori collocati in mobilità per effetto dell'articolo 7, comma 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223, trovano applicazione le disposizioni e la disciplina sulla pensione di anzianità in vigore alla data del 1º settembre 1992.

27. Le imprese che intendono avvalersi delle disposizioni di cui al comma 26 debbono presentare domanda al Ministero del lavoro e della previdenza sociale entro il 15 settembre 1995. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale accerta, con proprio decreto, la sussistenza dei requisiti di cui al comma 26 ed approva la domanda, entro il 15 ottobre 1995. Qualora non vengano collocate in mobilità entro il 31 dicembre 1995 tutte le previste 8.000 unità, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale provvede ad assegnare alle aziende che hanno già presentato la domanda nei termini previsti le unità residue, in base alle ulteriori domande presentate dalle aziende medesime entro il 15 marzo 1996, in relazione alle esigenze derivanti dallo sviluppo nel 1996 dei programmi aziendali già posti a base delle istanze presentate. Le imprese la cui domanda sia stata accolta rimangono comunque tenute al rispetto delle procedure di cui agli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223. Le medesime aziende, se appartenenti al settore della manifattura e della installazione di impianti di telecomunicazioni, possono presentare, in relazione ad esigenze di riduzione di personale sopravvenute, che formino oggetto di accordo sindacale stipulato con le organizzazioni sindacali, in sede governativa, una nuova istanza, entro il 31 ottobre 1996, per avvalersi delle disposizioni di cui al comma 26. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, previa verifica dei presupposti richiesti, assegna alle aziende richiedenti le unità aggiuntive entro il limite massimo di 2.000 unità. Per i lavoratori collocati in mobilità ai fini del presente comma, gli oneri conseguenti dal permanere nelle liste di mobilità, oltre i limiti previsti dall'articolo 7, commi 1, 2 e 4, della legge 23 luglio 1991, n. 223, sono posti a carico delle imprese, ivi compreso l'onere relativo alla contribuzione figurativa, che a tal fine, corrisponderanno all'INPS i relativi importi, alla fine di ciascun anno solare, nella misura corrispondente all'onere sostenuto. L'onere per l'anticipo del pensionamento valutato in lire 114 miliardi per l'anno 2000, in lire 233 miliardi per l'anno 2001, in lire 176 miliardi per l'anno 2002, in lire 114 miliardi per l'anno 2003, in lire 118 miliardi per l'anno 2004 e in lire 60 miliardi per l'anno 2005 è posto a carico del Fondo di cui all'articolo 1 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.

28. Dopo il comma 2 dell'articolo 8 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, è inserito il seguente:

«*2*-bis. Il beneficio del pensionamento anticipato previsto dal comma 1 del presente articolo si applica anche nel caso in cui i lavoratori, le cui domande di pensionamento anticipato sono selezionate e trasmesse dalle imprese ai competenti istituti previdenziali ai sensi del comma 2, siano collocati in mobilità successivamente al 1º gennaio 1995.».

29. Nel caso in cui, a seguito di procedure di mobilità aperte, per più di 500 lavoratori, da imprese o complessivamente da gruppi di imprese non rientranti nell'area della cassa integrazione guadagni e conclusesi, entro il 31 dicembre 1995, con accordi collettivi, stipulati in sede governativa, che prevedano, a favore dei lavoratori il cui rapporto venga a cessare, la corresponsione di trattamenti, aggiuntivi al trattamento di fine rapporto, di misura pari ad almeno il 60 per cento dell'ultima retribuzione per il periodo mancante alla data di maturazione della pensione di anzianità o di vecchiaia, nonchè il subentro dell'impresa nel pagamento dei versamenti della contribuzione volontaria dei predetti lavoratori, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale può concedere contributi alle predette imprese con riferimento all'onere della contribuzione volontaria da esse sostenuto per i primi tre anni. Ai fini della retribuzione pensionabile e del versamento dei contributi volontari, in deroga all'articolo 2 del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, nella legge 26 settembre 1981, n. 537, per i lavoratori di cui al presente comma che superano il limite massimo retributivo fissato nella tabella *F* allegata alla citata legge, i versamenti vanno calcolati oltre l'ultima classe di contribuzione di cui alla citata tabella *F*. Il contributo può essere concesso con riferimento alla contribuzione volontaria dei lavoratori che, entro il 30 novembre 1996, maturino almeno trenta anni di contribuzione comunque utili nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti o in forme sostitutive della medesima ed entro il 31 dicembre 1996 inoltrino domanda di prosecuzione volontaria della contribuzione. Le istanze delle aziende vanno presentate al Ministero del lavoro e della previdenza sociale entro il 15 febbraio 1996. In caso di insufficienza delle risorse si provvede mediante riduzione lineare delle richieste ammissibili. L'onere del presente comma, per l'anno 1996, è a carico del Fondo di cui all'articolo 1, comma 4, nel limite delle risorse preordinate allo scopo, non superiori a lire 15 miliardi.

30. L'ENI S.p.a. è responsabile in solido del pagamento di quanto dovuto agli enti previdenziali dalle aziende del gruppo che subentrano, con le modalità stabilite nel comma 29, ai lavoratori, aventi i requisiti di cui al comma 29 medesimo, che risolvono consensualmente il proprio rapporto di lavoro in relazione ai riassetti organizzativi e produttivi del gruppo stesso, di cui all'articolo 9-*ter* del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236. In tale caso, l'ENI S.p.a. è altresì responsabile in solido delle liberalità aggiuntive al trattamento di fine rapporto di lavoro, a carico delle medesime aziende, di importo non inferiore a quelle di cui al comma 29 e comunque in misura non superiore al trattamento pensionistico spettante alla data di maturazione del trattamento medesimo.

31. Al fine di proseguire nel riordino dell'attività di smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilabili, speciali, tossici e nocivi nelle regioni, ove è stato dichiarato lo stato di emergenza, i lavoratori dipendenti o già dipendenti da discariche autorizzate, che siano state o che saranno progressivamente chiuse, nella prospettiva del riutilizzo delle risorse umane nelle attività di smaltimento dei rifiuti nel quadro del gene-

rale riassetto del settore, sono iscritti, dal momento del licenziamento e comunque non antecedentemente al 1° gennaio 1996, nelle liste di mobilità sino al 31 dicembre 1997, con conseguente fruizione della relativa indennità prevista dalla normativa vigente, fatto salvo anche quanto indicato nell'articolo 8 della legge 23 luglio 1991, n. 223, con riferimento alla permanenza nelle liste anche oltre la predetta data del 31 dicembre 1997. L'iscrizione dei suddetti lavoratori nelle liste di mobilità avviene tramite approvazione delle liste dei lavoratori da licenziare inviate dalle aziende ovvero delle istanze presentate dai singoli lavoratori già licenziati, da parte del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che provvederà nel limite massimo di spesa di 20 miliardi, ivi compresi gli oneri previdenziali figurativi. Gli oneri di cui al presente comma sono posti a carico del Fondo di cui all'articolo 1, comma 4.

32. I soggetti chiamati a gestire le discariche sia direttamente che in regime di convenzione, appalto o sub-appalto in esercizio provvisorio nonchè gli impianti definitivi di nuova costituzione assumono, in via prioritaria, in deroga alla normativa vigente in materia di avviamento al lavoro, il personale di cui al comma 31 secondo i criteri che verranno stabiliti con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale da adottarsi entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

33. Il Ministero dell'ambiente, le regioni e i comuni interessati possono presentare, entro il 30 giugno 1996, alla competente commissione regionale per l'impiego progetti per lavori socialmente utili destinati ai lavoratori di cui al comma 31. Le regioni, al fine di non disperdere la professionalità dei predetti lavoratori, possono organizzare altresì appositi corsi di aggiornamento e di specializzazione professionale sulle nuove tecnologie di raccolta e trattamento dei rifiuti.

34. La durata dell'intervento salariale di cui all'articolo 7, comma 10-*ter*, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, si intende in deroga ai limiti di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223.

35. I limiti temporali di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223, vanno riferiti ad un arco temporale fisso.

36. All'articolo 2, comma 22, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, dopo le parole: «e degli operatori turistici» sono inserite le seguenti: «, nonchè delle imprese di spedizione e di trasporto» e dopo le parole: «31 dicembre 1997» sono inserite le seguenti: «, e per le imprese di spedizione e di trasporto fino al 31 dicembre 1996,».

37. Il Fondo per lo sviluppo di cui all'articolo 1-*ter* del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, è incrementato di lire 100 miliardi per l'anno 1996 e di lire 100 miliardi per l'anno 1997.

38. Fatto salvo quanto previsto dai commi 10, 19, 23, 26, 29 e 31, all'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, valutato in complessive lire 1.116 miliardi per l'anno 1995, in lire 748 miliardi per l'anno 1996, in lire 740 miliardi per l'anno 1997 ed in lire 640 miliardi a decorrere dall'anno 1998 si provvede:

a) quanto a lire 717 miliardi per l'anno 1995 a carico degli stanziamenti iscritti sui capitoli 1176 e 3664 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'anno 1995 nonchè a carico del capitolo 7765 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno, rispettivamente, per lire 230 miliardi, per lire 474,5 miliardi e per lire 12,5 miliardi; quanto a lire 38 miliardi mediante corrispondente utilizzo delle disponibilità della gestione di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, e successive modificazioni e integrazioni. Tali somme sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ai pertinenti capitoli degli stati di previsione dei Ministeri interessati; quanto a lire 31 miliardi a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 13 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451; quanto a lire 330 miliardi mediante utilizzo delle risorse derivanti all'INPS dalle minori spese previste per i trattamenti di integrazione salariale;

b) quanto a lire 748 miliardi per l'anno 1996, a lire 740 miliardi per l'anno 1997 e a lire 640 miliardi a decorrere dall'anno 1998 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Articolo 5.

(Disposizioni in materia di contratti di riallineamento retributivo)

1. Al fine di salvaguardare i livelli occupazionali e di consentire la regolarizzazione retributiva e contributiva per le imprese industriali ed artigiane operanti nei territori individuati all'articolo 1 della legge 1º marzo 1986, n. 64, è sospesa la condizione di corresponsione dell'ammontare retributivo di cui all'articolo 6, comma 9, lettera *c)*, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389. Tale sospensione opera esclusivamente nei confronti di quelle imprese che abbiano recepito o recepiscano gli accordi provinciali di riallineamento retributivo stipulati dalle associazioni imprenditoriali ed organizzazioni sindacali locali aderenti o comunque organizzativamente collegate con le associazioni ed organizzazioni nazionali di categoria firmatarie del contratto collettivo nazionale di riferimento. Tali accordi provinciali debbono prevedere, in forme e tempi prestabiliti, programmi di graduale riallineamento dei trattamenti economici dei lavoratori ai livelli previsti nei corrispondenti contratti collettivi

nazionali di lavoro. Ai predetti accordi è riconosciuta validità pari a quella attribuita ai contratti collettivi nazionali di lavoro di riferimento quale requisito per l'applicazione a favore delle imprese di tutte le normative nazionali e comunitarie. Per il riconoscimento di tale sospensione, l'impresa deve sottoscrivere apposito verbale aziendale di recepimento con le stesse parti che hanno stipulato l'accordo provinciale.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono concessi dodici mesi di tempo per stipulare gli accordi territoriali e quelli aziendali di recepimento da depositare rispettivamente, ai competenti uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione e presso le sedi provinciali dell'INPS, entro trenta giorni dalla stipula.

3. La sospensione di cui al comma 1 cessa di avere effetto dal periodo di paga per il quale l'INPS accerta il mancato rispetto del programma graduale di riallineamento dei trattamenti economici contenuto nell'accordo territoriale. L'applicazione nel tempo dell'accordo provinciale comporta la sanatoria anche per i periodi pregressi per le pendenze contributive ed a titolo di fiscalizzazione ovvero di sgravi contributivi, per le imprese di cui al comma 1, a condizione che entro il termine di cui al comma 2 venga sottoscritto e depositato l'apposito verbale aziendale di recepimento.

4. La retribuzione da prendere a riferimento per il calcolo dei contributi di previdenza e assistenza sociale dovuti è quella fissata dagli accordi di riallineamento. La presente disposizione deve intendersi come interpretazione autentica delle norme relative alla corresponsione retributiva ed alla determinazione contributiva di cui al combinato disposto dell'articolo 1, comma 1, e dell'articolo 6, commi 9, lettera *c)*, e 11, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389. Restano comunque salvi e conservano la loro efficacia i versamenti contributivi effettuati anteriormente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

5. È ammessa una sola variazione ai programmi di riallineamento contributivo, compresi quelli già stipulati, limitatamente ai tempi ed alle percentuali fissati dagli accordi provinciali, purchè tale modifica sia oggettivamente giustificata da intervenuti rilevanti eventi non prevedibili e che incidano sostanzialmente sulle valutazioni effettuate al momento della stipulazione dell'accordo territoriale, ed a condizione che l'intesa di aggiustamento sia sottoscritta dalle medesime parti che hanno stipulato il primitivo accordo.

6. L'ispettorato provinciale del lavoro, nel programmare l'attività ispettiva di concerto con gli istituti previdenziali, sente le commissioni eventualmente istituite a livello provinciale delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro al fine di contrastare le forme di lavoro irregolare.

Articolo 6.

(Norme in materia di integrazione salariale, contratti di solidarietà e incentivazione ai contratti di lavoro a tempo parziale)

1. Al fine di consentire maggiore celerità nella concessione dei trattamenti di integrazione salariale straordinaria, fino al 31 dicembre 1996,

il trattamento di integrazione salariale straordinario per crisi aziendale può essere concesso anche in una unica soluzione quando il piano contenga prospettive di risanamento e, ove necessario, modalità di gestione degli esuberi alternativi al collocamento dei lavoratori in mobilità. Tale disposizione trova applicazione anche con riferimento alle domande attualmente all'esame degli organi della procedura.

2. Nell'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, le parole: «mensile o annuale» sono sostituite dalle seguenti: «o mensile».

3. L'articolo 5, commi 2 e 4, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, non trova applicazione per i contratti stipulati successivamente alla data del 14 giugno 1995. Per questi ultimi la misura del trattamento di integrazione salariale spettante è pari al 60 per cento del trattamento perso a seguito della riduzione di orario.

4. I datori di lavoro che stipulino il contratto di solidarietà, ad eccezione di quelli di cui all'articolo 5, commi 5, 7 e 8, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, hanno diritto, nei limiti delle disponibilità preordinate nel Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 4, e per un periodo non superiore ai 24 mesi, ad una riduzione dell'ammontare della contribuzione previdenziale ed assistenziale ad essi dovuta per i lavoratori interessati dalla riduzione dell'orario di lavoro in misura superiore al 20 per cento. La misura della riduzione è del 25 per cento ed è elevata al 30 per cento per le aree di cui agli obiettivi 1 e 2 del regolamento CEE n. 2052/88 del Consiglio del 24 giugno 1988. Nel caso in cui l'accordo disponga una riduzione dell'orario superiore al 30 per cento, la predetta misura è elevata, rispettivamente, al 35 ed al 40 per cento.

5. L'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, si interpreta nel senso che il termine in esso previsto, come modificato dall'articolo 12, comma 4, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, segna esclusivamente il periodo entro il quale il contratto di solidarietà deve essere stipulato per poter accedere al beneficio ivi previsto.

6. I contratti ad incremento degli organici per i quali trova applicazione il beneficio previsto all'articolo 7, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, sono stipulati sulla base di convenzioni intervenute ai sensi dell'articolo 17 della legge 28 febbraio 1987, n. 56. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentite le organizzazioni maggiormente rappresentative dei lavoratori e dei datori di lavoro, fissa l'ammontare del beneficio previsto dal predetto articolo e determina le modalità della spesa e della sua attivazione attraverso le commissioni regionali per l'impiego. Con il medesimo decreto una parte delle risorse di cui al presente comma viene riservata alle imprese che occupano meno di cinquanta dipendenti.

7. Gli interventi di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, che trova applicazione anche successivamente al 31 dicembre 1995, sono posti a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 4, nei limiti delle risorse preordinate allo scopo.

Articolo 7.

(Gestione temporanea delle miniere carbonifere del Sulcis)

1. Il termine previsto dall'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 56 del 9 marzo 1994, per la gestione temporanea delle miniere carbonifere del Sulcis, è prorogato al 1º gennaio 1998. La Carbosulcis S.p.a. mantiene le funzioni di gestione temporanea per un periodo non superiore a due anni.

2. Alle risorse finanziarie necessarie per la gestione delle attività di cui al comma 1, la Carbosulcis S.p.a. provvede, in aggiunta all'utilizzo dei mezzi propri, con:

a) le risorse rinvenienti dalla medesima società, accantonate ai sensi degli articoli 10 e 11 della legge 6 ottobre 1982, n. 752, e successive modificazioni, per la restituzione dei contributi ricevuti ai sensi dell'articolo 9 della citata legge n. 752 del 1982, per i quali pertanto non è più adottato alcun piano di recupero;

b) una quota pari all'80 per cento delle risorse derivanti dall'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *m)*, della legge 29 marzo 1985, n. 110, comprensive degli interessi complessivamente maturati alla data di entrata in vigore del presente decreto, per la parte non ancora utilizzata destinata alla costruzione in Sardegna del centro di ricerca di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *a)*, della legge 27 giugno 1985, n. 351. La rimanente quota del 20 per cento delle risorse suddette resta nelle disponibilità della società costituita ai sensi della citata legge n. 351 del 1985, per il conseguimento degli scopi sociali. Le somme di cui al presente comma sono versate all'entrata del bilancio dello Stato dai soggetti detentori per essere riassegnate con decreto del Ministro del tesoro, ad apposito capitolo da istituire nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

3. Con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, si provvede a stabilire i criteri e le modalità di rendicontazione delle somme assegnate alla Carbosulcis S.p.a. ai sensi del comma 2.

4. La presa in consegna delle strutture minerarie da parte del nuovo concessionario individuato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1994, nonchè l'assunzione di tutto il personale in forza alla Carbosulcis S.p.a., deve attuarsi non oltre trenta giorni dal momento del rilascio delle autorizzazioni, necessarie per l'apertura dei cantieri e per la realizzazione degli impianti.

Articolo 8.

(Norme in materia di finanziamento dei patronati)

1. Le somme destinate al finanziamento degli istituti di patronato e di assistenza sociale per l'esercizio 1991 sono definitivamente ripartite tra gli istituti medesimi, che hanno operato nell'anno stesso, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sulla base delle aliquote di ripartizione concordate con documenti sottoscritti dai legali rappresentanti degli istituti interessati ed inoltrati ai predetti Ministeri entro il 31 luglio 1992. Restano ferme le ripartizioni definitive effettuate per gli esercizi 1989 e 1990.

2. Le somme destinate al finanziamento degli istituti di patronato e di assistenza sociale per gli esercizi 1992 e 1993 sono definitivamente ripartite tra gli istituti medesimi, che hanno operato nell'anno cui le somme stesse si riferiscono, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, secondo i seguenti criteri:

a) quanto al 61,60 per cento tra i seguenti istituti: Patronato delle associazioni cristiane dei lavoratori italiani (ACLI), Istituto nazionale confederale di assistenza (INCA), Istituto nazionale di assistenza sociale (INAS) e Istituto di tutela e assistenza ai lavoratori (ITAL);

b) quanto al 28,90 per cento tra i seguenti istituti: Ente di patrocinio e di assistenza per i coltivatori agricoli (EPACA), Istituto nazionale di assistenza ai contadini (INAC), Ente nazionale di assistenza sociale per gli esercenti attività commerciali (ENASCO), Ente nazionale di patronato e di assistenza sociale per gli artigiani (EPASA), Istituto nazionale di assistenza e patronato per gli artigiani (INAPA), Ente di assistenza sociale per gli artigiani (EASA), Istituto per la tutela e l'assistenza degli esercenti attività commerciali, turistiche e dei servizi (ITACO) ed Ente nazionale assistenza e patrocinio agricoltori (ENAPA);

c) quanto al 9,50 per cento tra i seguenti istituti: Istituto di patronato per l'assistenza sociale (IPAS), Ente nazionale di assistenza sociale (ENAS), Ente nazionale per l'assistenza ai coltivatori (ENPAC), Istituto nazionale assistenza lavoratori (INAL), Patronato della Confederazione delle libere associazioni artigiane italiane (CLAAI), Ente nazionale confederale assistenza lavoratori (ENCAL), Istituto nazionale per l'assistenza ai lavoratori (INPAL), Istituto di patronato e di assistenza sociale per il clero italiano (FACI), Servizio italiano assistenza sociale per i servizi sociali dei lavoratori (SIAS), Patronato dell'associazione cristiana artigiani italiani (ACAI), Patronato sozialer beratungsring (SBR).

3. Ai fini della determinazione delle aliquote da riconoscersi ai singoli istituti, ciascun raggruppamento farà pervenire, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai Ministeri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro un documento sottoscritto da tutti i legali rappresentanti degli istituti inseriti nel raggruppamento medesimo, recante l'indicazione delle aliquote concordate con riferimento

all'organizzazione esistente ed alle attività assistenziali svolte sul territorio nazionale ed all'estero.

4. Rimangono acquisiti i versamenti comunque effettuati, ai sensi delle disposizioni di cui agli articoli 4 e 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, relativi sino all'esercizio 1990, dagli enti di previdenza e di assistenza sociale per i liberi professionisti.

5. In attesa di pervenire ad un riordinamento della legislazione regolante gli istituti di patronato e di assistenza sociale, una quota non superiore allo 0,10 per cento delle somme destinate annualmente all'erogazione del contributo al finanziamento degli istituti stessi è utilizzata dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale per procedere, con proprio personale dipendente che abbia particolare competenza in materia, ad ispezioni presso le sedi degli istituti stessi all'estero finalizzate alla verifica dell'organizzazione e dell'attività di tali sedi. Le somme sono iscritte su apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Le predette somme non impegnate in ciascuno esercizio finanziario possono esserlo per le medesime finalità nell'esercizio successivo.

6. Il Ministro del tesoro, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, ha facoltà di integrare, con propri decreti, le dotazioni di cassa dei capitoli di spesa relativi all'attuazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, e del presente articolo, limitatamente ai maggiori residui risultanti alla chiusura dell'esercizio rispetto a quelli presuntivamente iscritti nel bilancio dell'anno successivo.

Articolo 9.

(Disposizioni finali)

1. Al decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, sono apportate le seguenti modifiche: all'articolo 16, il comma 7 e l'ultimo periodo del comma 14, sono soppressi; all'articolo 16, comma 14, secondo periodo, le parole: «30 settembre 1994» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 1995» e le parole: «31 dicembre 1994» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 1995»; all'articolo 18, comma 1, le parole: «ad esclusione di quanto previsto all'articolo 3 del decreto medesimo» sono soppresse. All'articolo 1, comma 45, terzo periodo, della legge 8 agosto 1995, n. 335, le parole: «membri medesimi» vanno interpretate intendendosi riferite anche ai membri collocati fuori ruolo e dopo le parole: «di altre Amministrazioni dello Stato» sono aggiunte le seguenti: «ovvero di enti pubblici previdenziali». All'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, dopo le parole: «del Ministro del lavoro e della previdenza sociale» sono aggiunte le seguenti: «, di concerto con il Ministro del tesoro». La rappresentanza di parte datoriale nel consiglio di indirizzo e vigilanza dell'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti

dell'amministrazione pubblica (INPDAP), fissata in dodici membri dall'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, è ripartita tra due rappresentanti delle regioni, due delle province, uno dei comuni ed uno delle aziende speciali di cui all'articolo 23 della legge 8 giugno 1990, n. 142, tre del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, due del Ministero del tesoro ed uno del Ministero dell'interno.

2. All'articolo 5 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«*1*. Entro tre mesi dalla stipulazione del primo contratto collettivo di lavoro, ovvero dalla sua sottoscrizione, il personale degli enti di cui all'elenco *A* può optare per la permanenza nel pubblico impiego. Ad esso si applicano le norme della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni». La opzione già esercitata alla data di entrata in vigore del presente decreto può essere revocata entro il 31 ottobre 1996, ovvero entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il suo esercizio, da parte del personale che non abbia trovato collocazione presso le pubbliche amministrazioni. Fino alla scadenza dei predetti termini per l'esercizio della revoca il personale continua a prestare servizio presso i rispettivi enti. Entro tre mesi dalla stipulazione del primo contratto collettivo di lavoro il personale degli enti di cui all'elenco *A* può optare per la permanenza nel pubblico impiego. Ad esso si applicano le norme della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni. Le opzioni esercitate entro il 31 marzo 1995 si intendono prive di effetto ove non espressamente confermate entro il 30 giugno 1995, e al comma 2 è aggiunto il seguente periodo: «Il dipendente addetto all'ufficio legale dell'ente all'atto di trasformazione in persona giuridica privata, conserva l'iscrizione nell'apposito elenco speciale degli avvocati e procuratori se e fino a quando duri il rapporto di lavoro e la collocazione presso l'ufficio legale predetto.». Gli enti di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, fino a quando non sia intervenuta l'approvazione dello statuto previsto dal successivo articolo 3, comma 2, lettera *a)*, hanno facoltà di revocare la deliberazione di trasformazione in enti privatizzati con le stesse procedure e modalità previste dall'articolo 1 del citato decreto legislativo n. 509 del 1994, per tale deliberazione. La revoca ha effetto di ripristino della previgente natura giuridica.

3. Il gettito dei contributi di cui all'articolo 11, comma 6, della legge 31 gennaio 1992, n. 59, che affluisce al capitolo 4101 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, istituito ai sensi dell'articolo 20 della citata legge, si interpreta come destinato alle finalità di promozione e sviluppo della cooperazione previste al medesimo articolo 11.

4. Le somme erogate dalla Comunità europea quali contributi per le finalità di cui all'articolo 1, comma 7-*bis*, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, ed assegnate sullo stato di previsione del Ministero del lavoro e

della previdenza sociale, qualora non impegnate nell'esercizio finanziario di competenza potranno esserlo in quello successivo. Le somme stanziate sul capitolo 8032 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale non impegnate in ciascun esercizio finanziario potranno esserlo fino al terzo esercizio successivo. Le somme stanziate sul capitolo 4101 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale non impegnate in ciascun esercizio finanziario potranno esserlo in quello successivo.

5. Fino al 31 dicembre 1998, la commissione di vigilanza di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni e integrazioni, può avvalersi, fino ad un limite di venti unità, di dipendenti del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di amministrazioni dello Stato o enti pubblici che svolgano la propria attività nelle materie di pertinenza della commissione. I predetti dipendenti, ivi compreso il personale con qualifica di dirigente, sono collocati, con l'assenso degli interessati, in posizione di comando o di distacco. Gli oneri relativi al trattamento economico previsto dagli ordinamenti di appartenenza restano a carico delle amministrazioni di provenienza, unitamente a quelli dei componenti della precedente commissione di vigilanza, già collocati fuori ruolo, che assumono la qualifica di esperti ai sensi e per gli effetti dell'articolo 14 della legge 8 agosto 1995, n. 335. La predetta commissione può altresì effettuare, con contratti a tempo determinato, assunzioni dirette disciplinate dalle norme di diritto privato, in misura non superiore a dieci unità.

6. All'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, gli ultimi due periodi sono soppressi.

7. La Commissione centrale per l'impiego di cui all'articolo 26 della legge 12 agosto 1977, n. 675, e successive integrazioni e modificazioni, è integrata da due rappresentanti dei datori di lavoro e da due rappresentanti dei lavoratori. Al comma 3 dell'articolo 2 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La commissione dura in carica tre anni.».

8. Il personale già dipendente dall'ente «Colombo 92» ed in servizio alla data del 31 dicembre 1994 presso la gestione di liquidazione dell'ente medesimo viene trasferito a decorrere dal 1º luglio 1995, alle dipendenze del comune di Genova e collocato in apposito ruolo ad esaurimento del comune medesimo, con applicazione del trattamento economico e giuridico del personale del comparto regioni-autonomie locali, per essere prioritariamente utilizzato nella gestione del complesso immobiliare trasferito al comune di Genova ai sensi della legge 31 dicembre 1993, n. 579. Alla relativa spesa si provvede con le entrate derivanti dalla predetta gestione.

9. Con effetto fino al 31 dicembre 1997, le commissioni regionali per l'impiego dei territori di cui al testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, possono deliberare l'elevazione dell'età massima prevista per la stipula del contratto di formazione e lavoro.

10. Ai componenti e ai segretari della commissione tecnica di cui all'articolo 8, comma 2, della legge 28 febbraio 1987, n. 56, spetta per la partecipazione alle riunioni della commissione medesima un gettone di presenza il cui importo e modalità di erogazione sono determinati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro. Per l'espletamento dei compiti assegnati alla predetta commissione compete, altresì, ai propri componenti il trattamento economico di missione secondo modalità e misure fissate dalla vigente normativa per il dirigente generale C delle amministrazioni dello Stato. Al relativo onere nonchè a quello per spese connesse ad attività di studio e ricerca funzionali ai compiti attribuiti alla commissione predetta e da quest'ultima deliberate, complessivamente previsti in lire 106 milioni annui, si provvede a carico dello stanziamento iscritto nel capitolo 4603 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'anno 1995 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

11. Per gli adempimenti assicurativi connessi all'attuazione di progetti di lavori socialmente utili da parte del Ministero del lavoro e della previdenza sociale presso le proprie strutture, gli oneri sono a carico del Fondo di cui all'articolo 9, comma 5, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, nel limite massimo di lire 3 miliardi.

12. Per la realizzazione di specifici progetti il personale assunto ai sensi dell'articolo 24 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, con qualifica di esperto o direttore, può essere temporaneamente impiegato anche presso altre agenzie per l'impiego ovvero presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Gli oneri relativi al trattamento economico rimangono a carico delle agenzie di provenienza, mentre quelli connessi con le indennità e il rimborso spese per le missioni sono a carico dell'agenzia per l'impiego o del Ministero del lavoro e della previdenza sociale presso cui viene effettuata la prestazione.

13. Lo stanziamento nel capitolo 1089 dello stato di previsione del Ministero dei beni culturali ed ambientali può essere utilizzato anche per la copertura di spese per la realizzazione dei progetti, promossi dal medesimo Ministero, di lavori socialmente utili mediante lavoratori che percepiscono il trattamento di disoccupazione speciale o il sussidio di cui agli articoli 1, comma 5, e 3.

14. All'articolo 1, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1995, n. 95, le parole: «di lire 5 miliardi» sono sostituite dalle seguenti: «di lire 7 miliardi e 700 milioni».

15. All'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 9 agosto 1995, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 ottobre 1995, n. 427, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nè sono dovuti interessi».

16. All'articolo 1-*bis* del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, è aggiunto il seguente comma:

«*3*-bis. Le risorse di cui al comma 1 sono altresì destinate alla promozione di nuove cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre

1991, n. 381, sulla base di un programma definito dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentite le organizzazioni nazionali operanti nel settore. I benefici sono concessi, nella misura di cui all'articolo 1, comma 3, per ogni lavoratore dipendente o socio lavoratore, che non goda dei benefici di cui all'articolo 4, comma 3, della predetta legge. Le domande per la concessione del beneficio sono presentate all'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, competente per territorio.».

17. All'articolo 1, comma 7-*bis*, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, salvo che il Ministero del lavoro e della previdenza sociale si avvalga di agenzie specializzate ed appositamente autorizzate a tal fine.».

18. Al fine di consentire l'espletamento delle attività connesse alle rispettive funzioni, la presidente e la vice presidente della Commissione nazionale per la parità e le pari opportunità tra uomo e donna di cui alla legge 22 giugno 1990, n. 164, e il vice presidente del Comitato nazionale per l'attuazione dei princìpi di parità di trattamento ed uguaglianza di opportunità tra lavoratori e lavoratrici di cui alla legge 10 aprile 1991, n. 125, hanno diritto a fruire, previa documentazione, nel limite di sei giorni mensili di permessi retribuiti, qualora siano dipendenti del settore privato o di amministrazioni pubbliche, come definite dall'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni.

19. I contratti stipulati con i direttori e con il personale delle agenzie regionali per l'impiego di cui all'articolo 24, comma 3, della legge 28 febbraio 1987, n. 56, sono rinnovati ovvero prorogati fino alla riforma organica del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e comunque non oltre il 31 dicembre 1997. Alle medesime date è differita, per la predetta amministrazione, l'entrata in vigore delle disposizioni di cui all'articolo 57 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni.

20. All'articolo 47, comma 1, lettera *e)*, del testo unico delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonchè il compenso corrisposto ai lavoratori impegnati, per effetto di specifiche disposizioni normative, in lavori socialmente utili».

21. I lavoratori che a decorrere dal 1º dicembre 1994 abbiano prestato attività lavorativa con contratto a tempo determinato alle dipendenze dell'ente «Poste italiane», hanno diritto di precedenza, nei termini e alle condizioni delle norme contrattuali e di apposito accordo con le organizzazioni sindacali, in caso di assunzioni a tempo indeterminato da parte dell'ente «Poste italiane» per la stessa qualifica e/o mansione fino alla data del 31 dicembre 1996; i lavoratori interessati debbono manifestare la volontà di esercitare tale diritto entro il 30 novembre 1996. Le assunzioni di personale con contratto di lavoro a tempo determinato effettuate dall'ente «Poste italiane», a decorrere dalla data della sua costituzione e comunque non oltre il 30 giugno 1997, non possono dar luogo a rapporti di lavoro

a tempo indeterminato e decadono allo scadere del termine finale di ciascun contratto.

22. All'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, come modificato dall'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242, dopo le parole: «degli istituti di ogni ordine e grado» sono aggiunte le seguenti: «degli archivi, delle biblioteche, dei musei e delle aree archeologiche dello Stato».

23. La disposizione di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 14 giugno 1996, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1996, n. 402, si interpreta nel senso che la previgente normativa continua a trovare applicazione esclusivamente per il numero di unità indicato negli accordi sindacali di cui al medesimo comma.

24. Ai componenti dei Comitati di valutazione dei progetti presentati per il finanziamento nell'ambito della programmazione comunitaria del Fondo sociale europeo per gli anni 1994-1999, ovvero di proroga della precedente programmazione per gli anni 1990-1993, per i programmi operativi gestiti dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale e di altre Amministrazioni centrali dello Stato, spetta per la partecipazione alle riunioni un gettone di presenza il cui importo e modalità di erogazione sono determinati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro. Sono fatti salvi i provvedimenti del Ministro del lavoro e della previdenza sociale adottati precedentemente in materia. Ai componenti dei predetti Comitati spetta altresì il trattamento di missione secondo modalità e misure fissate dalla vigente normativa per il dirigente generale C delle Amministrazioni dello Stato. Gli oneri relativi alla presente disposizione fanno carico alle linee finanziarie di assistenza tecnica previste per i programmi operativi del Fondo sociale europeo relativi alle programmazioni citate e, per la quota a carico del finanziamento nazionale, alla gestione fuori bilancio del Fondo di rotazione per la formazione professionale e per l'accesso al Fondo sociale europeo di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, e successive modificazioni ed integrazioni.

25. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio necessarie per l'attuazione del presente decreto-legge.

Articolo 10.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

SPERONI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPERONI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, ci troviamo di fronte al terzo voto di fiducia nello stesso giorno e sappiamo bene il perchè, per far approvare questo trittico di decreti meridionalistici, perchè con qualche eccezione, la solita offa offerta a qualche credulone del Nord, questi decreti sono unicamente a favore del Meridione. Trattano infatti di Bagnoli, del Banco di Napoli, di lavori socialmente utili.

Abbiamo fatto un po' di conti e abbiamo verificato che l'ammontare della spesa all'incirca si aggira sui 3.000 miliardi. Se dividiamo questa cifra per i 60 milioni di cittadini italiani abbiamo come risultato una cifra *pro capite* di circa 50.000 lire. Di conseguenza per una famiglia di 4 persone si avrà una spesa di 200.000 lire. Qualcuno, quindi, dovrà rinunciare ad una cena fuori, qualcun altro magari alle scarpe nuove per i figli, tutto ciò a causa di una dissipazione che dura da quando esiste lo Stato italiano. Non possiamo accettare tutto questo.

C'è anche un altro discorso da fare però. All'interno di quest'Aula la democrazia sta morendo perchè gli emendamenti non sono stati posti in votazione in quanto è stata posta la questione di fiducia; non solo, ci è stato preannunciato, in sede di Conferenza dei Capigruppo, che neanche sugli altri decreti-legge, che saranno esaminati da quest'Aula, si potranno votare gli emendamenti, perchè manca il tempo necessario. A questo proposito rilevo una conduzione non democratica dell'Assemblea perchè i decreti-legge, oggi sottoposti al voto di fiducia, decadranno tra il 20 ed il 24 di novembre, mentre altri decadranno oggi e domani. Non si è capito perchè, anzichè affrontare i tre decreti meridionalisti, che appunto scadono tra il 20 e il 24 novembre, non si siano prima affrontati i decreti, per così dire normali, che scadono precedentemente.

Signor Presidente, a nome della Padania ho l'obbligo di dire che lei sta conducendo i lavori di quest'Assemblea in maniera antidemocratica e da perfetto fascista o sovietico, come lei preferisce. *(Applausi dal Gruppo Lega Nord-Per la Padania indipendente. Proteste dai Gruppi Partito Popolare Italiano e Sinistra Democratica-L'Ulivo)*. Non possiamo assolutamente accettare questa conduzione dei lavori e che lei si comporti da perfetto gentiluomo del fascismo, da Presidente della Camera dei fasci e delle corporazioni. Non c'è più democrazia in questo Parlamento, lei è l'alfiere del fascismo e del sovietismo uniti.

Noi non possiamo più accettare questa Presidenza, non possiamo più accettare che lei presieda quest'Aula e quindi la invito a cedere ad altri la Presidenza del Senato, perchè lei non è più democratico, lei non conduce i lavori in maniera democratica! *(Applausi dal Gruppo Lega Nord-Per la Padania indipendente)*.

Glielo dico e glielo ripeto: lei è un fascista, fascista, fascista, fascista, fascista, fascista... *(I senatori del Gruppo Lega Nord-Per la Padania indipendente gridano all'indirizzo del Presidente: «fascista, fascista». Vive proteste dai Gruppi Partito Popolare Italiano, Rinnovamento Italiano, Sinistra Democratica-L'Ulivo, Verdi-L'Ulivo e Rifondazione Comunista-Progressisti).*

PRESIDENTE. Senatore Speroni, la richiamo.

SPERONI. Fascista, fascista! *(I senatori del Gruppo Lega Nord-Per la Padania indipendente continuano a gridare: «fascista, fascista»).*

PRESIDENTE. Senatore Speroni, la richiamo per la seconda volta. *(Il senatore Speroni e gli altri senatori del Gruppo Lega Nord-Per la Padania indipendente continuano ripetutamente a gridare: «fascista, fascista». Vivissime proteste da tutti gli altri Gruppi).*

Senatore Speroni, la invito ad uscire dall'Aula. *(Applausi dai Gruppi Sinistra Democratica-L'Ulivo, Rifondazione Comunista-Progressisti, Rinnovamento italiano, Verdi-L'Ulivo e Partito Popolare Italiano).*

Invito i senatori questori a dare disposizioni affinchè il senatore Speroni abbandoni l'Aula. *(Proteste dal Gruppo Lega Nord-Per la Padania indipendente. Commenti dal Gruppo Alleanza Nazionale).*

(Il senatore Speroni non abbandona l'Aula. Il senatore questore Grillo, assistito dai commessi, si avvicina ai banchi del Gruppo Lega Nord-Per la Padania indipendente per eseguire l'ordine impartito dal Presidente. I senatori Castelli, Peruzzotti e Wilde tendono una catena tra i banchi del Gruppo Lega Nord-Per la Padania indipendente per impedire l'esecuzione dell'ordine impartito dal Presidente).

Senatore Speroni lei è espulso, quindi deve andar via! *(I senatori del Gruppo Lega Nord-Per la Padania indipendente fanno quadrato intorno al senatore Speroni. Vive proteste da tutti gli altri Gruppi. Agitazione).*

BERTONI. Buffoni! Buffoni!

CARCARINO. Fuori!

PAROLA. Fuori: vada fuori!

(Il senatore Speroni impugna un megafono estratto da una borsa e grida all'indirizzo del Presidente: «Lei deve sospendere la seduta!»).

PRESIDENTE. I senatori questori facciano allontanare il senatore Speroni. *(Vivaci commenti dai Gruppi Sinistra Democratica-L'Ulivo, Rifondazione Comunista-Progressisti, Verdi-L'Ulivo e Rinnovamento italiano).*

VOCE DAL CENTRO DELL'EMICICLO ALL'INDIRIZZO DEL SENATORE SPERONI. Questa è delinquenza politica: se non se ne va lui ce ne andiamo tutti!

(Il senatore Speroni continua con il megafono a rivolgere frasi all'indirizzo del Presidente. I senatori del Gruppo Lega Nord-Per la Padania indipendente ostacolano i commessi nell'esecuzione dell'ordine del Presidente).

PRESIDENTE. Sospendo la seduta per un quarto d'ora e convoco immediatamente il Consiglio di Presidenza. *(Applausi dai Gruppi*

Sinistra Democratica-L'Ulivo, Rifondazione Comunista-Progressisti, Rinnovamento italiano, Verdi-L'Ulivo e Partito Popolare Italiano).

(La seduta, sospesa alle ore 17,55, è ripresa alle ore 18,25).

Presidenza del vice presidente FISICHELLA

Deliberazione del consiglio di Presidenza nei confronti del senatore Speroni

PRESIDENTE. La seduta è ripresa.

Onorevoli senatori, il Consiglio di Presidenza si è riunito ed ha espresso la solidarietà unanime al Presidente del Senato, onorevole avvocato Nicola Mancino. *(Vivi, prolungati applausi dai Gruppi Alleanza Nazionale, Federazione Cristiano Democratica-CCD, Federazione Cristiano Democratica-CDU, Forza Italia, Partito Popolare Italiano, Rifondazione Comunista-Progressisti, Rinnovamento Italiano, Sinistra Democratica-L'Ulivo, Verdi-L'Ulivo e Misto. Proteste dal Gruppo Lega Nord-Per la Padania indipendente, dal quale si grida: «Stalinista, stalinista»).*

In considerazione del comportamento offensivo nei confronti dell'istituzione senatoriale, in considerazione altresì della premeditazione e degli atti che sono stati posti in essere, il Consiglio di Presidenza ha deciso all'unanimità di comminare cinque giorni di sospensione... *(Applausi ironici dal Gruppo Lega Nord-Per la Padania indipendente)...* per cinque giorni di seduta al senatore Speroni, a norma dell'articolo 67, comma 3, del Regolamento del Senato della Repubblica. *(Proteste e applausi ironici dal Gruppo Lega Nord-Per la Padania indipendente).*

MORO. Viva la libertà!

TABLADINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TABLADINI. Signor Presidente, io so che lei è molto democratico e in questo momento sinceramente mi dispiace darle del fascista, perchè non credo che lei sia un fascista, ma effettivamente il presidente Mancino con i suoi ultimi atteggiamenti, e mi piacerebbe che fosse presente lui, ... *(Proteste dal Gruppo Sinistra Democratica-L'Ulivo).*

PRESIDENTE. Lei comprende che il Presidente del Senato è stato offeso nell'esercizio delle sue funzioni e mentre era alla guida dei lavori dell'Assemblea. Non poteva perciò essere in persona qui a fare questa comunicazione, e ciò è avvenuto in ragione di una sensibilità nei con-

fronti del senatore Speroni, in relazione al quale è stato espresso il giudizio e la valutazione negativa del Consiglio di Presidenza.

TABLADINI. Signor Presidente, la parola l'ho chiesta io...

PRESIDENTE. Le ho dato le spiegazioni in relazione a ciò che lei stava dicendo.

TABLADINI. Io stavo dicendo che mi dispiaceva che non fosse presente il senatore Mancino, perchè in questi ultimi tempi... L'ho conosciuto come Capogruppo ed era una persona squisita. *(Proteste dai Gruppi Sinistra Democratica-L'Ulivo e Rifondazione Comunista-Progressisti).* Oggi, questo signore... *(Proteste dal Gruppo Sinistra Democratica-L'Ulivo. Clamore).*

FIGURELLI. Ma di cosa sta parlando?

PRESIDENTE. Senatore Tabladini, le decisioni del Consiglio di Presidenza sono già state assunte.

TABLADINI. Signor Presidente, non sto discutendo le decisioni del Consiglio di Presidenza.

PRESIDENTE. Senatore Tabladini, mi faccia allora capire di cosa vuole discutere.

TABLADINI. Signor Presidente, mi lasci parlare: questa è solo la premessa.

PRESIDENTE. Senatore Tabladini, la premessa è in relazione a quale situazione?

TABLADINI. In conseguenza dell'espulsione del senatore Speroni.

PRESIDENTE. Senatore Tabladini, questa è una decisione già assunta.

TABLADINI. D'accordo signor Presidente, possiamo almeno commentarla? *(Vive proteste dal Gruppo Sinistra Democratica-L'Ulivo).*

PRESIDENTE. No, senatore Tabladini, non ce n'è motivo.

TABLADINI. Signor Presidente, allora espella anche me. Le do anche l'occasione per farlo. *(Il senatore Tabladini lancia un rotolo di carta igienica al centro dell'emiciclo e poi si toglie la giacca).*

PRESIDENTE. Allora espello anche il senatore Tabladini. Invito i senatori questori a fare eseguire immediatamente l'ordine di espulsione. *(Vivaci commenti dai Gruppi Sinistra Democratica-L'Ulivo, Rifondazio-*

ne Comunista-Progressisti, Forza Italia, Alleanza Nazionale e Partito Popolare Italiano. Il senatore Manfroi sventola un fazzoletto verde. Il senatore Tabladini non abbandona l'Aula. I commessi si dirigono verso i banchi del Gruppo Lega Nord-Per la Padania indipendente per eseguire l'ordine impartito dal Presidente).

Espellete il senatore Tabladini! *(Vive proteste dal Gruppo Lega Nord-Per la Padania indipendente, che fa resistenza all'espulsione del senatore Tabladini).*

Sospendo la seduta per cinque minuti.

(La seduta, sospesa alle ore 18,30, è ripresa alle ore 18,35).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1399

PRESIDENTE. Riprendiamo lo svolgimento delle dichiarazioni di voto sull'emendamento 1.1, sostitutivo dell'articolo unico del disegno di legge n. 1399.

PERUZZOTTI. Presidente, Presidente, devo parlare.

NAPOLI Roberto. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PERUZZOTTI. Presidente, devo parlare.

PRESIDENTE. Senatore Napoli, ha facoltà di parlare. *(Vive proteste e reiterati richiami alla Presidenza dal Gruppo Lega Nord-Per la Padania indipendente).*

NAPOLI Roberto. Signor Presidente, si rende conto che è difficile parlare in queste condizioni.

PRESIDENTE. Senatore Napoli, lei parli pure e vediamo cosa succede!

NAPOLI Roberto. Io parlo senza problemi, e lei lo sa. *(Vivaci commenti dal Gruppo Lega Nord-Per la Padania indipendente).*

MANFROI. Senatore Napoli, parli pure!

NAPOLI Roberto. Senatore Manfroi, non è lei che me lo può dire certamente, nè tu e nè gli altri: parlo quando e come voglio. *(Applausi dai Gruppi Federazione Cristiano Democratica-CCD, Federazione Cristiano Democratica-CDU, Forza Italia, Alleanza Nazionale, Rinnovamento italiano, Verdi-L'Ulivo, Sinistra Democratica-L'Ulivo e Rifondazione Comunista-Progressisti e dai banchi del Governo).*

Signor Presidente, colleghi senatori credo sia opportuno per tutti ritornare ad onorare il nostro mandato di parlamentari con le idee che uno può avere nel rispetto delle istituzioni *(Applausi dai Gruppi Federazione*

Cristiano Democratica-CCD, Federazione Cristiano Democratica-CDU, Forza Italia, Alleanza Nazionale, Rinnovamento italiano, Verdi-L'Ulivo, Sinistra Democratica-L'Ulivo e Rifondazione Comunista-Progressisti).

PERUZZOTTI. Presidente, devo parlare.

PRESIDENTE. Prego tutti gli oratori di attenersi strettamente al tema e di evitare ogni richiamo che in qualche modo, direttamente o indirettamente, possa alimentare un clima di nervosismo. Stiamo al tema! *(Dal Gruppo Lega Nord-Per la Padania indipendente, si grida: «Presidente, Presidente, Presidente»).*

NAPOLI Roberto. Signor Presidente, stavo appunto entrando nel merito del tema.

Ho già avuto modo di valutare nell'ambito della discussione generale sui tre decreti-legge (Banco di Napoli, Bagnoli e lavori socialmente utili) qual è la posizione del Gruppo Federazione Cristiano Democratica-CCD.

PERUZZOTTI. Chiedo di parlare! *(Vive proteste dal Gruppo Lega Nord-Per la Padania indipendente).*

NAPOLI Roberto. Signor Presidente, io continuo e non ho problemi perchè ho una voce abbastanza forte; quindi, posso continuare tranquillamente senza alcun problema. *(Applausi dai Gruppi Federazione Cristiano Democratica-CCD, Federazione Cristiano Democratica-CDU, Forza Italia, Alleanza Nazionale, Rinnovamento italiano, Verdi-L'Ulivo, Sinistra Democratica-L'Ulivo e Rifondazione Comunista-Progressisti. Dal Gruppo Lega Nord-Per la Padania indipendente si grida di nuovo: «Pre-si-den-te, Pre-si-den-te!»).*

Ho già detto con chiarezza che il disegno di legge n. 1399 parte dal provvedimento n. 674 del 1994, che affrontava un problema gravissimo del nostro paese non solo del Sud ma dell'intera Italia: il problema del lavoro e dell'occupazione. Con chiarezza abbiamo detto che intendevamo passare da un sistema di tipo assistenziale ad un sistema invece di interventi seri e programmati sul lavoro *(il senatore Manfroi si toglie la giacca e la cravatta).*

La nostra posizione è estremamente chiara, perchè credo che taluni provvedimenti, successivamente assunti, rientrino nell'ambito del disegno di legge n. 1399 di conversione del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, recante disposizioni urgenti in materia di lavori socialmente utili, di interventi a sostegno del reddito e nel settore previdenziale; quindi, ritengo che questo provvedimento meriti qualche riflessione, prima del voto finale, da parte del Gruppo Federazione Cristiano Democratica-CCD.

La prima riflessione è che quello al nostro esame è un provvedimento *omnibus*, nel senso che affronta una serie di problemi che si sono via via sovrapposti nel tempo e a cui si cerca di dare una risposta, soprattutto nell'interesse dei lavoratori che sono stati espulsi dal mondo

del lavoro. *(I senatori Dolazza e Peruzzotti si tolgono la giacca e la cravatta).*

Comunque, esso affronta anche tante altre problematiche che sono quelle dell'INFAR e della GEPI, ma soprattutto immette un nuovo concetto di lavoro che è quello dell'utilizzo di coloro che vengono espulsi dal mondo del lavoro... *(Applausi del senatore Manfroi).* La ringrazio, senatore Manfroi per gli applausi: credo che lei condivida queste cose, ma personalmente – lo dico con molta chiarezza – non condivido quello che voi state facendo. *(Applausi dai Gruppi Federazione Cristiano Democratica-CCD, Federazione Cristiano Democratica-CDU, Forza Italia e Alleanza Nazionale).*

Ritornando ai problemi seri, di cui in questo momento stiamo parlando, ci rivolgiamo in particolare ai due milioni di disoccupati che vi sono in Italia e ai tanti giovani che da questo Parlamento attendono risposte serie... *(Vivaci commenti dal Gruppo Lega Nord-Per la Padania indipendente)...* e noi cerchiamo di darle nel rispetto dei ruoli di maggioranza o di opposizione.

Signor Presidente, questo provvedimento dà purtroppo una risposta parziale, perchè è il risultato di una serie di compromessi legislativi; inoltre, devo dire che anche nella relazione tecnica che lo accompagna non vi è grande chiarezza per quello che dovrebbe essere l'impiego di questi lavoratori espulsi dal mondo del lavoro, ma soprattutto non vi è neanche grande chiarezza per quanto riguarda i lavoratori che debbono essere impiegati negli enti locali. *(Dal Gruppo Lega Nord-Per la Padania indipendente si grida: «Li-ber-tà, li-ber-tà, li-ber-tà».*

Credo che da questo punto di vista non mi fa assolutamente paura che vi sia questo coro, perchè se la parola di un senatore ha ancora un valore, vuol dire che continueremo ad alzarla, affinchè la nostra voce sia superiore a quella di un dissenso che non condividiamo. *(Applausi dai Gruppi Federazione Cristiano Democratica-CCD, Federazione Cristiano Democratica-CDU, Forza Italia, Alleanza Nazionale, Rinnovamento italiano, Verdi-L'Ulivo, Sinistra Democratica-L'Ulivo e Rifondazione Comunista-Progressisti).*

Credo che abbiamo il dovere di continuare a dare il nostro contributo in quest'Aula e cercherò di farlo, nonostante questo atteggiamento di protesta incivile.

Sul merito del provvedimento avremmo voluto portare anche il nostro contributo come componenti della Commissione lavoro. Infatti, già nella precedente legislatura abbiamo affrontato il problema dei lavori socialmente utili e ritenevamo di poter dare un contributo anche in questa sede. Ci dispiace che ciò non sia stato possibile perchè è stato richiesto il voto di fiducia. *(Dal Gruppo Lega Nord-Per la Padania indipendente si grida: «Padania, Padania»).*

Vorrei precisare che due sono le valutazioni, una politica... Viva l'Italia, se vi interessa, viva l'Italia! Continuo a parlare in nome degli italiani che ci hanno votato! *(Vivi applausi da tutti gli altri Gruppi. Commenti dal Gruppo Lega Nord-Per la Padania indipendente. Vengono sventolati fazzoletti verdi).*

Due sono le valutazioni, una di merito su cui avremmo voluto dare un contributo – e non c'è stato concesso –, una di carattere politico nel senso che nell'ambito del voto di fiducia richiesto dal Governo voteremo contro tale richiesta per i motivi esposti con grande chiarezza nel corso dell'intervento in discussione generale.

Nel merito del provvedimento invece, ci esprimeremo con un'assenza perchè riteniamo che per i disoccupati, i giovani in attesa di un'occupazione, un impiego nell'ambiente, nei lavori sociali può essere in molti casi l'unica risorsa per sopravvivere. Hanno diritto ad una risposta del Parlamento. *(Commenti dal Gruppo Lega Nord-Per la Padania indipendente).* Mi sembra giusto ed opportuno quindi che l'attuale Parlamento dia una risposta in questo senso.

Signor Presidente, per quanto riguarda le osservazioni tecniche, ritengo sia opportuno che il Governo predisponga al più presto questo grande incontro al Sud, a Napoli o dove vuole. *(Grida e commenti ironici dal Gruppo Lega Nord-Per la Padania indipendente all'indirizzo del senatore Napoli).* Il patto per il lavoro non può rimanere soltanto indirizzo e programmazione ma deve tramutarsi in risposte concrete.

Invito pertanto il Governo e il ministro Treu a pensare immediatamente a risposte concrete perchè dal patto per il lavoro che indubbiamente dà soltanto degli indirizzi di programmazione generale, che ho tra l'altro avuto modo di esporre e di criticare... *(Dal Gruppo Lega Nord-Per la Padania indipendente si grida: «Venduti, Venduti!»).*

Non certamente io, colleghi della Lega, perchè se c'è una forza politica che sta mantenendo il Governo sapete bene che è la vostra. L'ho già detto ieri in sede di discussione generale: non ci sono problemi.

Invito l'attuale Governo e il ministro Treu a trasformare al più presto in atti concreti l'atto di sottoscrizione del patto del lavoro Governo-sindacati, che io ritengo soltanto un patto di enunciazioni e null'altro. *(Dal Gruppo Lega Nord-Per la Padania indipendente si grida: «Elezioni, elezioni»).*

Signor Presidente, l'invito come Parlamento è quello di dare un serio a questo problema. Mi auguro soprattutto che venga data una risposta su tre questioni fondamentali come abbiamo avuto modo di esporre recentemente in un convegno del nostro partito. In primo luogo la questione del credito che rappresenta un problema serissimo perchè rende difficile per le nostre imprese potervi accedere e poter dare lavoro. Signor Presidente, la prego di avvertirmi quando il tempo a mia disposizione sta per finire.

PRESIDENTE. Manca un minuto e mezzo.

NAPOLI Roberto. Mi avvio alle conclusioni sul voto finale. *(Commenti dal Gruppo Lega Nord-Per la Padania indipendente).* La seconda questione altrettanto importante è quella relativa alla mobilità e alla flessibilità sul lavoro. Mi fa piacere che su questi due argomenti c'è una convergenza anche dalla Sinistra e sono contento, come esperto, che si enuncino due concetti che rappresentano le risposte concrete nell'ambito dell'occupazione: la mobilità ma soprattutto la flessibilità *(Applausi dal*

Gruppo Lega Nord-Per la Padania indipendente all'indirizzo del senatore Tabladini che fa il suo ingresso nella tribuna del pubblico. Il senatore Tabladini viene immediatamente allontanato dalle tribune). Per un mondo del lavoro in cui si cercano di rivedere anche i meccanismi di accesso al lavoro, attraverso gli uffici di collocamento e tutti coloro che devono fare da tramite tra il mondo del lavoro e l'occupazione, probabilmente questa può essere una risposta importante.

Il provvedimento in esame dà una risposta molto parziale. Ci auguriamo che i vari provvedimenti che sono *in itinere* nell'ambito della Commissione lavoro possano dare una risposta certa ai nostri giovani, soprattutto per quanto riguarda la revisione dell'accesso al lavoro. Si potrebbero immaginare in termini concreti uffici di collocamento privati affinchè attraverso le agenzie di collocamento si possa realizzare ciò che in parte viene ipotizzato e che era già stato detto con chiarezza dal Governo Berlusconi: il lavoro interinale, il salario di ingresso, il lavoro *part-time,* vale a dire quelle risposte che oggi devono essere date al mondo del lavoro perchè finalmente si riesca a far entrare nel circuito del lavoro chi ne è fuori. Immaginiamo oggi chi non lavora: noi dobbiamo dare lavoro a chi non ce l'ha; avvicinarci a quelle grandissime sacche di disoccupazione che sono in particolare nel Sud e aspettano una risposta concreta da questo Governo. *(Commenti dal Gruppo Lega Nord-Per la Padania indipendente).*

Signor Presidente, voteremo contro il voto di fiducia perchè riteniamo che questa sia una posizione politica corretta che nel merito ho esposto già in sede di discussione generale. *(Applausi dai Gruppi Federazione Cristiano Democratica-CCD, Federazione Cristiano Democratica-CDU, Alleanza Nazionale, Forza Italia e del senatore Debenedetti. Molte congratulazioni).*

MULAS. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. Le ricordo che ha a disposizione 1 minuto e 55 secondi.

MULAS. Signor Presidente, colleghi, signori del Governo, annunzio il voto contrario del Gruppo Alleanza Nazionale per una duplice motivazione. La prima è di natura tecnica. In Commissione avevamo dato un voto di astensione su questo decreto-legge che deve essere convertito perchè, dopo una chiusura totale che avevano dimostrato inizialmente la maggioranza e il Governo nei confronti degli emendamenti che erano stati presentati dall'opposizione, c'era stata un'apertura e alcuni emendamenti, anche se piccoli, erano stati approvati. Questo ci aveva fatto ben sperare; speravamo ed eravamo convinti che in Aula si potesse aprire un confronto, anche duro, ma serio per migliorare questo decreto-legge. Infatti, tutti riconoscono che si tratta di un provvedimento incompleto, che non risolve sicuramente il problema dell'occupazione e dei lavori socialmente utili.

Invece, ci siamo accorti che questo spirito manca. Gli stessi senatori della maggioranza avevano presentato degli emendamenti: evidente-

mente si tratta di un provvedimento che necessita di essere migliorato. Ma ciò non è stato possibile e per tale ragione noi esprimiamo un voto contrario.

Volevamo spronare la maggioranza e il Governo ad emanare in tempi rapidi un disegno di legge che regolasse questa materia. Le premesse sono tutte ottime, ma vogliamo sapere con chiarezza da questo Governo come intende procedere e quali tempi saranno necessari per emanare una legge che normi definitivamente la materia uscendo dagli schemi di natura assistenziale per dare la possibilità ai nostri figli di avere un lavoro sicuro. Intere generazioni di trentenni ancora non hanno avuto una esperienza di lavoro: questo è il dramma più grave della nostra nazione.

La seconda motivazione è di natura politica. Questa maggioranza e questo Governo vogliono imbavagliare il Parlamento. Non è possibile andare avanti con la richiesta di voti di fiducia. Abbiamo assistito in questi giorni a una overdose di richieste di voti di fiducia. Lo spirito che anima Alleanza Nazionale è molto chiaro: siamo disponibili a collaborare per risolvere i problemi del lavoro, però non possiamo continuare su questa strada.

VOCE DAL GRUPPO LEGA NORD-PER LA PADANIA INDIPENDENTE. Tempo!

PRESIDENTE. Senatore Mulas, concluda.

MULAS. Sto per concludere, se mi lascia la possibilità.

Finchè il Governo continua ad andare avanti a colpi di maggioranza non può aspettarsi il voto favorevole di Alleanza Nazionale. Il tempo che noi stiamo sprecando con questi voti di fiducia poteva essere utilizzato perchè i senatori potessero dare la loro collaborazione per migliorare questo decreto-legge.

Quindi, annuncio di nuovo il voto contrario del Gruppo Alleanza Nazionale. *(Applausi dai Gruppi Alleanza Nazionale, Forza Italia, Federazione Cristiano Democratica-CCD e Federazione Cristiano Democratica-CDU).*

LA LOGGIA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. Ella ha a disposizione ben 11 minuti.

LA LOGGIA. Signor Presidente, il clima che si è creato mi auguro possa essere cancellato rapidamente. Sapete che più volte – credo che mai come in questa circostanza sia opportuno ripeterlo – ho detto che questo è il Senato della Repubblica, uno dei due rami del Parlamento, il luogo dove la rappresentanza dei cittadini avviene al più alto livello di democrazia secondo le regole della nostra Costituzione. *(Applausi dai Gruppi Forza Italia, Sinistra Democratica-L'Ulivo e Rinnovamento italiano. Commenti dal Gruppo Lega Nord-Per la Padania indipendente).*

Signor Presidente, colleghi, la verità è che abbiamo corso e corriamo ancora un rischio. Non a caso mi permetto non di ricordare, perchè so che è tutto molto noto, ma di sottolineare il fatto che nell'ambito dell'attività legislativa il Senato ha, nel nostro equilibrio costituzionale, gli stessi identici poteri della Camera dei deputati. L'articolo 70 della Costituzione ci ricorda infatti: «La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere». Non occorre ulteriore spiegazione.

L'articolo 76 della Costituzione ci ricorda altresì che: «L'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di princìpi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti». Ci ricorda ancora il primo comma dell'articolo 77 che: «Il Governo non può, senza delegazione delle Camere, emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria».

Questo è il quadro normativo, fino a questo momento immutato, che regola il nostro sistema democratico nella separazione dei poteri tra Governo e Parlamento.

Ebbene, signor Presidente, colleghi, mi rendo conto che vi sono state esigenze straordinarie che hanno portato oggi in discussione in quest'Aula ben tre decreti-legge di cui uno, quello relativo al Banco di Napoli, non è mai stato affrontato nel merito; non vi è mai stata la possibilità di esaminare gli emendamenti, non vi è stata mai la possibilità qui al Senato di dare il contributo che questa Camera ha il dovere istituzionale di dare nella migliore determinazione dei testi normativi.

Il porre da parte del Governo la questione di fiducia ha purtroppo inferto un gravissimo *vulnus* alla nostra democrazia e al nostro sistema parlamentare.

Mi rendo conto di come gesti di questo genere possano anche portare a reazioni che non hanno nulla a che vedere con la dignità ed il prestigio di questo luogo, così come non hanno nulla a che vedere con la dignità ed il prestigio dell'altro ramo del Parlamento. Mi rendo conto, signor Presidente, che provocazioni gravi quali quelle che in questi giorni stiamo osservando provenire da parte dell'Esecutivo possano indurre razionalmente, ma anche passionalmente, a reazioni che non sono in sintonia con gli atteggiamenti doverosi che stanno alla base di un sistema democratico.

L'abuso delle deleghe per un verso, l'abuso del ricorso ai decreti-legge per altro verso, la richiesta di voti di fiducia per impedire che il Parlamento, in questo caso il Senato, possa esaminare e deliberare in serenità e con il dovuto approfondimento sui singoli temi, possono e devono essere considerate gravissime provocazioni a danno del nostro sistema democratico.

Ma c'è di più e di peggio, signor Presidente. È di oggi – ho qui il testo – la proposta di emendamento del Governo alla finanziaria in corso, nella quale sono stati inseriti ben sette decreti-legge che non saranno convertiti, aggirando per un verso la sentenza della Corte costituzionale, aggirando per altro verso le prerogative del Parlamento e aggirando per altro verso ancora le prerogative dei singoli parlamentari qui mandati in rappresentanza di tutto il paese ed in rappresentanza di tutte le esigenze ed i bisogni dei cittadini *(Applausi dai Gruppi Forza Italia, Federazione*

Cristiano Democratica-CCD, Federazione Cristiano Democratica-CDU e Alleanza Nazionale. Vivaci commenti dal Gruppo Lega Nord-Per la Padania indipendente). Mi riferisco ad argomenti quali nuovi contributi relativi all'Inps, disegni di legge in sanatoria con riferimento all'Inps e ancora con riferimento alle Forze armate, al cumulo delle pensioni, al condono previdenziale, alla sanatoria edilizia e altre normative nel settore dei lavori pubblici e ancora alla introduzione nella finanziaria 1997 della manovra Dini per il 1996, fatto assolutamente inconcepibile in qualunque sistema democratico, ma soprattutto nell'ambito del sistema che regola le leggi relative alla contabilità dello Stato, alla legge n. 468 del 1978 e alle normative successive a questa riferentesi, fino all'ultima finanziaria del 1995. In ultimo, una perla straordinaria che proviene dalle ultime notizie di stampa relative alla fusione tra la Stet e la Telecom: la delega al Ministro del tesoro e del bilancio per vendere pezzi di aziende dello Stato senza ulteriore controllo, nè del Parlamento, nè delle Commissioni parlamentari, nè da parte dei cittadini, nè da parte della Borsa. *(Applausi dai Gruppi Forza Italia, Federazione Cristiano Democratica-CCD, Federazione Cristiano Democratica-CDU e Alleanza Nazionale).*

Questa è una vergogna, signor Presidente! *(I senatori di Forza Italia si alzano in piedi e applaudono intensamente il senatore La Loggia che prosegue il suo intervento).*

È una vergogna quella che si sta perpetrando oggi in questo paese è una violazione grave del sistema democratico, dell'equilibrio tra poteri, della separazione tra poteri. È il crollo del sistema democratico e delle libertà del nostro paese. Questo non è tollerabile, questo è incredibile!

Faccio allora appello alla Presidenza del Senato nella sua massima espressione, quella del senatore Nicola Mancino, al quale esprimo per altro verso solidarietà per gli insulti indecorosi dei quali è stato fatto oggetto. Vergogna nei confronti di chi non sa distinguere il sistema democratico dalle stalle e dai luoghi dove si va a pascolare i buoi e le pecore! *(Vivaci commenti dal Gruppo Lega Nord-Per la Padania indipendente. Si grida: «Padania, Padania!»).*

Questa è la Camera Alta della Repubblica, dovreste ricordarvelo; è qui che si rappresentano i cittadini del nostro paese. Ma io voglio ricordare al Presidente del Senato che egli ha un potere. Quando arriveranno qui il disegno di legge finanziaria e il disegno di legge collegato egli ha il potere di dichiarare inammissibili e irricevibili pezzi interi di quella finanziaria e di quel collegato, affinchè questi disegni di legge non siano neanche posti in discussione nè in Commissione, nè tanto meno in Aula, per ripristinare il sistema democratico del nostro paese. *(Vivi, prolungati applausi dal Gruppo Forza Italia).*

E non si tratta solo di questo, signor Presidente. Qui si sta assistendo ad altri abusi che vanno nella direzione della distruzione, non soltanto del clima democratico ma delle stesse garanzie dei cittadini. Non parlo dell'occupazione del potere, quello resta nel giudizio e nella coscienza di chi lo opera e dei cittadini che lo giudicano, ma parlo dell'occupazione sistematica di organi costituzionali, che sono per definizione al di sopra delle parti e che devono poter rappresentare l'equilibrio delle for-

ze politiche in rappresentanza di tutta la cittadinanza italiana. Mi riferisco alla Corte costituzionale e al Consiglio superiore della magistratura, nonchè al sistema delle garanzie relative alla informazione e al pluralismo dell'informazione. A questo mi riferisco quando, nel concludere il mio intervento, signor Presidente e colleghi, annunciando il voto contrario del Gruppo Forza Italia a questo e agli altri voti di fiducia che sono già stati dati, riconfermandolo ancora con più forza, intendo sottolineare che quando un Governo, ed è bene che questo venga ricordato e resti agli atti di questa Assemblea, pone la fiducia dimostra di non aver fiducia nella bontà delle proprie proposte. *(Vivi applausi dal Gruppo Forza Italia).*

Se ciò va nella direzione di una violazione sostanziale del sistema democratico delle garanzie dei nostri cittadini, ebbene questo ci spinge a gridare, noi sì a pieno titolo: qui si viola la libertà! E allora viva la libertà! *(Vivissimi, prolungati applausi dai Gruppi Forza Italia, Federazione Cristiano Democratica-CCD, Federazione Cristiano Democratica-CDU e Alleanza Nazionale. Moltissime congratulazioni).*

(Il senatore Peruzzotti chiede di parlare).

PRESIDENTE. Vedo che chiede di parlare il senatore Peruzzotti. Prima di darle la parola, se permette, senatore Peruzzotti, poichè lei è il vice presidente del Gruppo parlamentare Lega Nord, volevo invitarla a chiedere ai suoi colleghi che stanno in camicia di essere così cortesi da ricomporsi in modo che possiamo riprendere a lavorare in maniera ineccepibile anche sotto il profilo formale.

SCOPELLITI. Mettiamogli la camicia di forza!

PERUZZOTTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* PERUZZOTTI. Signor Presidente, il senatore Speroni e il senatore Tabladini sono stati espulsi dall'Aula. Non mi risulta che il Regolamento preveda per i senatori espulsi dall'Aula l'inibizione anche dalle tribune. Vorrei sapere in base a quale articolo del Regolamento sia inibito ai senatori sospesi dall'Aula di assistere ai lavori parlamentari dalle tribune.

Vorrei inoltre ribadire, signor Presidente, che i colleghi che sono stati invitati a mettersi la giacca non vogliono mettersela e pertanto la tolgo anch'io. *(Il senatore Peruzzotti si toglie la giacca).* Così dovrà espellere dall'Aula tutti noi.

PRESIDENTE. Senatore Peruzzotti, io la conosco come persona equilibrata e serena per quale motivo ha necessità di ricorrere ad una provocazione quando io sono stato cortese nei suoi confronti e l'avevo pregata di invitare i suoi colleghi ad un comportamento diverso? Le voglio anche ricordare che io le ho consentito la parola anche se per prassi

costante il contingentamento dei tempi include anche il richiamo al Regolamento. Resoconto sommario del 18 ottobre 1995: «In conformità della prassi costante il tempo ripartito fra i Gruppi è comprensivo di qualsiasi intervento, ivi comprese le questioni procedurali, sospensive, eccetera, richiamo al Regolamento, richiamo all'ordine dei lavori...».

Sono stato pertanto cortese con lei pur avendo piena consapevolezza che potevo non darle la parola e lei, come tutta risposta assume questo atteggiamento che io trovo quanto meno inelegante. Si rimetta quindi la giacca, senatore Peruzzotti. *(Applausi dai Gruppi Sinistra Democratica-L'Ulivo, Verdi-L'Ulivo, Partito Popolare Italiano, Rinnovamento italiano, Rifondazione Comunista-Progressista, Forza Italia, Federazione Cristiano Democratica-CCD, Federazione Cristiano Democratica-CDU e Alleanza Nazionale).* Si rimetta la giacca, senatore Peruzzotti, sono certo che lei lo farà. *(Proteste del senatore Peruzzotti).* Mi faranno allora la cortesia i signori commessi di istituire una paratia e noi continueremo i nostri lavori.

TAPPARO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Senatore Tapparo ha un minuto, per concessione presidenziale. *(Il senatore Peruzzotti si rimette la giacca).* Grazie, senatore Peruzzotti, la ringrazio molto perchè lei è stato comprensivo e garbato.

Senatore Tapparo, ha facoltà di parlare.

* TAPPARO. Signor Presidente, colleghi, rappresentanti del Governo, il Gruppo della Sinistra Democratica-L'Ulivo dà il suo voto favorevole a questo decreto sui lavori socialmente utili, un decreto che si è formato per sedimentazione ... *(Il senatore Peruzzotti si toglie la giacca e scende nell'emiciclo).*

PERUZZOTTI. Mi deve buttare fuori, Presidente!

PRESIDENTE. Senatore Peruzzotti, io la richiamo all'ordine, una volta; la richiamo all'ordine per la seconda volta; la richiamo all'ordine per la terza volta. Mi faccia la cortesia di accomodarsi fuori. *(Il senatore Peruzzotti esce dall'Aula).*

TAPPARO. Questo decreto-legge sui lavori socialmente utili...

(Alcuni senatori della Lega Nord-Per la Padania indipendente scendono nell'emiciclo e si tolgono la giacca).

PRESIDENTE. La stessa cosa vale per i colleghi di cui non ho il privilegio di ricordare il cognome.

MORO. Moro, signor Presidente!

PRESIDENTE. Manfroi, Moro e Antolini. Li richiamo all'ordine individualmente per la prima volta, per la seconda volta, per la terza

volta e li prego di accomodarsi fuori. *(I senatori Manfroi, Moro e Antolini escono dall'Aula. Applausi).*

Prego, senatore Tapparo, prosegua il suo intervento.

TAPPARO. Signor Presidente, stavo dicendo che questo decreto-legge, particolarmente per la parte riguardante i lavori socialmente utili, si è formato attraverso una serie di apporti che hanno visto l'opera di diversi Governi ed ha trovato sempre in Commissione lavoro una fattiva e aperta discussione. Quindi questo provvedimento rappresenta sostanzialmente l'approdo di un lungo processo che è stato stimolato da problemi sociali, da scelte che in qualche modo compensavano limiti di altre leggi in materia di lavoro. Da questo momento, evidentemente, questa sistemazione della parte dei lavori socialmente utili apre la strada alla possibilità di operare su un terreno di iniziativa legislativa che possa dare ordine, progettualità, a quello che potrebbe diventare uno strumento importante per un trapasso armonico, senza gravi tensioni, a quelli che sono i tradizionali ammortizzatori sociali.

Noi stiamo discutendo di provvedimenti che toccano decine di migliaia di persone, che se non fossero approvati lascerebbero situazioni di alta sofferenza sociale. Ci rendiamo conto che questa è solo una componente del processo per accrescere l'occupazione; se rappresenta sostanzialmente una componente, altre componenti le troviamo in altre iniziative legislative. *(Applausi dal Gruppo Sinistra Democratica-L'Ulivo).*

BEDIN. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà per un minuto, pur essendo terminato a disposizione del suo Gruppo: è una concessione della Presidenza.

* BEDIN. Ringrazio la Presidenza che consente al Gruppo Partito Popolare Italiano di esprimere un convinto voto favorevole al decreto in esame, e quindi anche una convinta fiducia ad un Governo che, attraverso questo decreto e attraverso il voto di fiducia, restituisce certezza a decine di migliaia di famiglie, che altrimenti avrebbero non solo un presente incerto, ma sarebbero private della speranza. Noi ci auguriamo che la Camera dei deputati accolga lo spirito con cui il Senato ha accelerato questa approvazione, che approvi definitivamente questo decreto, e che poi da qui in avanti il Governo ed il Parlamento, tutto il Parlamento, possano dare una sistemazione diversa a tutta la materia. *(Applausi dal Gruppo Partito Popolare Italiano).*

(Il senatore Dolazza passeggia fra i banchi del Gruppo Lega Nord-Per la Padania indipendente senza giacca e cravatta).

PRESIDENTE. Io vedo il senatore Dolazza che ha deciso di fare delle passeggiate discinto. Io non posso consentirglielo, senatore Dolazza. Allora o lei cortesemente esce, o mi tocca in primo luogo richiamarla, poi reiterare il richiamo, indi confermare il richiamo e poi espellerla. Cosa vuol fare?

DOLAZZA. Proceda, Presidente, proceda.

PRESIDENTE. Allora, senatore Dolazza si accomodi fuori dall'Aula. *(Commenti del senatore Dolazza).*

Prego, senatore Dolazza, si accomodi.

(Il senatore Dolazza esce dall'Aula).

Allora, il senatore Dolazza è stato amabilmente espulso.

PIERONI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Senatore Pieroni, lei ha facoltà di intervenire per due minuti.

PIERONI. Signor Presidente, vorrei esprimere con assoluta tranquillità e serenità il voto di fiducia del Gruppo Verdi-L'Ulivo, così come il Governo ha richiesto, anche perchè mi pare che l'evidenza dei fatti stasera provi che, per lo meno per quanto riguarda noi eletti sotto il simbolo dell'Ulivo, il modo migliore che abbiamo per onorare il mandato che i cittadini hanno voluto conferirci è quello di esercitare in modo sereno e tranquillo l'azione di Governo. A questo punto dobbiamo farlo probabilmente prescindendo da altri voli pindarici, che riguardano il pur necessario quadro di riforma istituzionale di cui il paese avrebbe bisogno, ma se le riforme istituzionali devono passare attraverso una maggioranza più ampia rispetto alla maggioranza politica che sostiene il Governo, è evidente che avremo bisogno di una interlocuzione completamente diversa rispetto all'opposizione.

Per questo, signor Presidente, non posso esimermi dal notare che l'intervento del senatore La Loggia mi è parso, francamente, del tutto sproporzionato alla realtà. *(Proteste dal Gruppo Forza Italia).*

SCOPELLITI. Sei una banderuola!

PIERONI. Questo tono da prefiche, cari colleghi, quando non c'è nessun sentore di cadavere, ve lo assicuro, può servire soltanto ad eccitare alcuni uomini d'onore perchè, badate, quando si assumono questi toni c'è sempre qualcuno che vi scavalca nella volgarità e nel teppismo, come è avvenuto questa sera.

A nome del mio Gruppo, e concludo Presidente, presento i sensi della più accorata solidarietà...

NOVI. Siete un Governo di minoranza!

PIERONI. ...al Presidente del Senato, fatto oggetto di un volgare e teppistico attacco del tutto ingiustificato, premeditato, condotto a freddo, volto soltanto a destabilizzare le istituzioni del nostro paese. Per quanto ci riguarda, non consentiremo che queste istituzioni siano destabilizzate, resteremo in Aula a lavorare e consentiremo, fino all'ultimo, al Governo

di lavorare. *(Applausi dai Gruppi Verdi-L'UIivo, Sinistra Democratica-L'Ulivo, Rinnovamento italiano e Partito Popolare Italiano).*

(Il senatore Visentin scende nell'emiciclo e si toglie la giacca).

PRESIDENTE. Noto che è rimasto in *déshabillé* soltanto il senatore Visentin. Lo richiamo per la prima volta, lo richiamo per la seconda, lo richiamo per la terza e lo invito ad uscire dall'Aula. *(Il senatore Visentin esce dall'Aula).* Passiamo ora al voto.

Sull'ordine dei lavori

D'ONOFRIO *(alzando la voce)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ONOFRIO. Signor Presidente, chiedo scusa, capisco che ci sia uno stato di sovraeccitazione. Io non ho partecipato alla seduta, quindi...

PRESIDENTE. Senatore D'Onofrio, lei non ha partecipato alla seduta, noi sì; abbiamo quindi qualche ragione per sdrammatizzare e non chieda di conseguenza la parola in quella maniera.

D'ONOFRIO. Signor Presidente, avevo già chiesto la parola.

PRESIDENTE. Senatore D'Onofrio, le chiedo scusa, non l'avevo vista.

D'ONOFRIO. Signor Presidente, risulta con assoluta certezza che per le operazioni di voto sulla prima e sulla seconda fiducia è stato necessario un tempo superiore ai quarantacinque minuti, quanti ne restano ancora alla conclusione di questa seduta. La seduta infatti terminerà alle ore 20 e chiedo che non si dia inizio alle operazioni di voto in quanto non potranno essere terminate.

Ribadisco altresì la richiesta di utilizzare questi tre quarti d'ora per convertire il decreto-legge sulle tariffe elettriche, senza il quale il Governo subirebbe una sconfitta. C'è una questione di urgenza che non consente di iniziare una procedura di voto che non potrebbe terminare per la fine prevista della seduta.

PRESIDENTE. Senatore D'Onofrio, lei ha già posto il problema inerente il decreto sulle tariffe elettriche e ha già avuto una risposta. Non possiamo, quindi, modificare il senso di quella risposta. Le ricordo, inoltre, che i lavori proseguiranno per il tempo che sarà necessario alla votazione di quel disegno di legge.

Votazione nominale con appello

PRESIDENTE. Prima di passare al voto dell'emendamento 1.1 presentato dal Governo, interamente sostitutivo dell'articolo 1 del disegno di legge n. 1399 di conversione del decreto-legge n. 510 ricordo che, ai sensi dell'articolo 94, comma 2, della Costituzione e ai sensi dell'articolo 161, comma 1, del Regolamento, la votazione sulla fiducia avrà luogo mediante votazione nominale con appello.

Indìco pertanto la votazione nominale con appello) dell'emendamento 1.1, presentato dal Governo, sull'approvazione del quale il Governo ha posto la questione di fiducia.

I senatori favorevoli alla fiducia voteranno sì; i senatori contrari voteranno no, i senatori che intendono astenersi risponderanno di conseguenza.

Ricordo che ciascun senatore chiamato dal senatore segretario dovrà esprimere il proprio voto passando innanzi al banco della Presidenza.

Hanno chiesto di votare per primi i senatori Bruni, Giorgianni, Brutti, Pinto e la senatrice Toia. Invito il senatore segretario a chiamare per primi questi senatori.

Estraggo a sorte il nome del senatore dal quale avrà inizio l'appello nominale.

(È estratto a sorte il nome del senatore Viviani).

Invito il senatore segretario a procedere all'appello, iniziando dal senatore Viviani.

ALBERTINI, *segretario, fa l'appello.*

(Nel corso della votazione assumono la Presidenza la vice presidente Salvato, indi il vice presidente Contestabile).

Rispondono sì i senatori:

Agostini, Albertini, Andreolli, Andreotti, Angius, Arlacchi, Ayala, Barbieri, Barrile, Bassanini, Battafarano, Bedin, Bergonzi, Bernasconi, Bertoni, Besostri, Besso Cordero, Bettoni Brandani, Biscardi, Bonavita, Bonfietti, Borroni, Bortolotto, Bratina, Bruni, Bruno Ganeri, Brutti, Bucciarelli,

Caddeo, Calvi, Camerini, Capaldi, Caponi, Carcarino, Carella, Carpi, Carpinelli, Castellani Pierluigi, Cazzaro, Cecchi Gori, Cioni, Cò, Conte, Corrao, Cortiana, Coviello, Crescenzio, Crippa,

D'Alessandro Prisco, Daniele Galdi, Debenedetti, De Carolis, De Guidi, Del Turco, De Luca Athos, De Luca Michele, De Martino Francesco, De Martino Guido, De Zulueta Owtram, Diana Lorenzo, Di Orio, Dondeynaz, Donise, D'Urso, Duva,

Elia, Erroi,

Falomi, Fassone, Ferrante, Figurelli, Fiorillo, Follieri, Forcieri, Fusillo,

Gambini, Giaretta, Giorgianni, Giovanelli, Gruosso, Gualtieri, Guerzoni,

Iuliano,

Larizza, Lauria Michele, Lauricella, Lavagnini, Lo Curzio, Lombardi Satriani, Loreto, Lubrano di Ricco,

Maconi, Manconi, Manieri, Manzi, Marchetti, Marini, Marino, Masullo, Mazzuca Poggiolini, Mele, Meloni, Micele, Mignone, Migone, Montagna, Montagnino, Monticone, Morando, Murineddu,

Nieddu,

Occhipinti, Ossicini,

Pagano, Palumbo, Papini, Pappalardo, Pardini, Parola, Pasquini, Passigli, Pelella, Pellegrino, Petrucci, Petruccioli, Pettinato, Piatti, Pieroni, Piloni, Pinggera, Pinto, Pizzinato, Polidoro, Preda,

Rescaglio, Rigo, Ripamonti, Robol, Rocchi, Rognoni, Ronchi, Russo, Russo Spena,

Salvato, Salvi, Saracco, Sarto, Scivoletto, Semenzato, Senese, Smuraglia, Squarcialupi, Staniscia,

Tapparo, Taviani, Toia,

Ucchielli,

Valletta, Vedovato, Veltri, Veraldi, Vigevani, Villone, Viserta Costantini, Viviani,

Zecchino, Zilio.

Rispondono no i senatori:

Asciutti, Azzollini,

Baldini, Battaglia, Bevilacqua, Bonatesta, Bosi, Brignone, Bucci, Bucciero,

Callegaro, Caruso Antonino, Castellani Carla, Castelli, Centaro, Cirami, Colla, Contestabile, Cozzolino, Cusimano,

D'Alì, De Anna, De Corato, Demasi, De Santis, Di Benedetto, Fisichella,

Gawronski, Germanà, Gubert,

La Loggia, Lasagna, Lauria Baldassare, Lauro,

Maceratini, Maggi, Magnalbò, Manca, Marri, Milio, Minardo, Misserville, Monteleone, Mundi,

Napoli Bruno, Novi,

Pastore, Pedrizzi, Pellicini, Pera,

Reccia, Rizzi, Rotelli,

Schifani, Scopelliti, Sella Di Monteluce, Specchia,

Tarolli, Terracini, Tomassini, Toniolli, Travaglia, Turini,

Valentino, Vegas, Ventucci,

Zanoletti.

Presidenza del vice presidente CONTESTABILE

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione e invito i senatori segretari a procedere alla numerazione dei voti.

(I senatori segretari procedono alla numerazione dei voti).

Proclamo il risultato della votazione nominale con appello dell'emendamento 1.1, presentato dal Governo, interamente sostitutivo dell'articolo unico del disegno di legge n. 1399, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge n. 510, emendamento sulla cui approvazione il Governo ha posto la questione di fiducia:

Senatori votanti	234
Maggioranza	118
Favorevoli	167
Contrari	67

Il Senato approva. *(Applausi dai Gruppi Sinistra Democratica-L'Ulivo, Rifondazione Comunista-Progressisti, Verdi-L'Ulivo, Partito Popolare Italiano e Rinnovamento italiano).*

Restano pertanto preclusi o assorbiti gli ordini del giorno e gli emendamenti riferiti al testo del decreto-legge n. 510. (*).

Discussione e approvazione del disegno di legge:

(1271-B) ***Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 settembre 1996, n. 473, recante disposizioni urgenti di trasparenza delle tariffe elettriche*** *(Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale).*

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 settembre 1996, n. 473, recante disposizioni urgenti in materia di trasparenza delle tariffe elettriche», già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

Prima di passare all'esame del provvedimento, ricordo che ai sensi dell'articolo 104 del Regolamento, oggetto della discussione e della deliberazione saranno solamente le modifiche apportate dalla Camera dei deputati, salva la votazione finale. Onorevoli colleghi, in relazione al termine di scadenza del decreto al nostro esame, ai sensi dell'articolo 84, comma 1, del Regolamento, ciascun Gruppo

(*) Gli ordini del giorno e gli emendamenti non presi in esame a seguito della questione di fiducia posta dal Governo sono riportati in fascicolo a parte.

avrà a disposizione dieci minuti per l'intervento in discussione generale.

Ai Gruppi presentatori di emendamenti sarà poi consentito un ulteriore intervento, sempre di dieci minuti, per illustrare gli emendamenti presentati. La Presidenza si scusa ma sarà particolarmente rigorosa nell'osservanza di questi termini.

Si procederà poi alle votazioni al fine di consentire, in ogni caso, l'approvazione, o comunque la votazione, nei termini costituzionali del provvedimento.

Il relatore, senatore Pappalardo, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni, ha pertanto facoltà di parlare.

PAPPALARDO, *relatore.* Signor Presidente, onorevoli colleghi, ritorna nella seduta odierna all'esame del Senato il decreto-legge del 13 settembre 1996, n. 473, recante disposizioni urgenti in materia di trasparenza delle tariffe elettriche: decreto-legge che è stato approvato con modifiche, in seconda lettura, dall'altro ramo del Parlamento.

Le modifiche introdotte dalla Camera al testo licenziato dal Senato sembrano dettate, nel complesso, da una duplice esigenza: la prima, di rafforzare il primato dell'autorità nella politica tariffaria dei servizi di pubblica utilità, e dunque anche del settore elettrico (in questa direzione va soprattutto la modifica portata al comma 4); la seconda, di riaffermare l'urgenza di una radicale semplificazione del sistema tariffario, da conseguire soprattutto attraverso l'inglobamento nella tariffa dei vari sovrapprezzi attualmente applicati, e attraverso la soppressione degli oneri impropri (questo mi sembra lo spirito a cui rispondono le modifiche al comma 2 e l'aggiunta del comma 2-*bis*).

La Camera ci rimette un testo in qualche punto pleonastico, in qualche altro non propriamente perspicuo, e nel complesso di non semplice lettura (basti considerare che in un solo articolo di 5 commi sono compresi ben 6 riferimenti normativi). Per tuttavia, mi sento di raccomandare ai colleghi una rapida conversione in legge di questo decreto, ovvero l'approvazione di esso nel testo pervenuto dalla Camera, affinchè siano salvaguardati dall'eventualità della decadenza e – per effetto della recente pronuncia della Consulta – della non riproponibilità i positivi effetti che il provvedimento in esame ha prodotto: ovvero la riduzione del costo della bolletta elettrica in conseguenza della abolizione della cosiddetta quota prezzo, prima tappa sulla via di una drastica semplificazione dell'intero sistema tariffario. *(Applausi dai Gruppi Sinistra Democratica-L'Ulivo e Rinnovamento Italiano).*

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Caponi. Ne ha facoltà.

CAPONI. Signor Presidente, cari colleghi, come è noto questo provvedimento è stato oggetto in sede di Commissione di una discussione lunga e a tratti anche aspra. *(Brusio in Aula).*

PRESIDENTE. Signori, vi prego di stare seduti ai vostri posti e di conversare, se necessario, a bassa voce.

CAPONI. Tale discussione si è concentrata fondamentalmente su una delle modifiche introdotte dalla Camera; modifica che a giudizio di molti, e tra questi anche del nostro Gruppo parlamentare, apre di fatto la strada all'ipotesi di una liberalizzazione delle tariffe elettriche nel nostro paese.

Il dubbio di chi ritiene questo è originato dalla natura della modifica introdotta, laddove essa fa riferimento al comma 17 dell'articolo 2 della legge n. 481 del 1995, istitutiva dell'*Authority*, comma nel quale si introduce il concetto di tariffa massima, che implica come conseguenza anche l'esistenza di una tariffa minima e quindi nella sostanza di una tariffa che può avere costi a carico dell'utente diversi; quindi è una tariffa liberalizzata. La modifica introdotta dalla Camera non fa invece riferimento al complesso della legge istitutiva dell'*Authority*, che all'articolo 3, obbliga invece al mantenimento della tariffa unica nazionale.

Abbiamo avuto a proposito di questo dubbio che è stato sollevato assicurazioni da parte del Governo che così non è; spero che queste siano confermate in questa sede dal sottosegretario Carpi, qui presente in rappresentanza del Governo. Abbiamo in ogni caso approvato all'unanimità come 10ª Commissione un ordine del giorno che nella sostanza vincola, al di là di ogni possibile malinteso, al mantenimento della tariffa unica nazionale e sappiamo che su questa materia nel prossimo futuro il Governo italiano sarà chiamato ad applicare una direttiva della Comunità economica europea e sarà quello il punto decisivo nel quale si dovrà e si potrà giocare la partita della eventuale liberalizzazione o, come invece sosteniamo noi, del mantenimento della parità tariffaria su tutto il territorio nazionale.

Questi sono i motivi, signor Presidente, per i quali il Gruppo di Rifondazione Comunista vota a favore del decreto-legge al nostro esame, confidando non soltanto sulle condizioni che ho citato, l'assicurazione del Governo e l'ordine del giorno presentato, ma – e da questo punto di vista voglio lanciare un avvertimento e se mi consente, per usare una parola un po' grossa, anche un ammonimento al Governo – soprattutto su se stesso e cioè sulla nostra intransigente opposizione, lo dico a chiare lettere, che è stata tale, rimane tale e rimarrà tale, alla introduzione di qualsiasi ipotesi di liberalizzazione delle tariffe del nostro paese.

È infatti del tutto evidente che la liberalizzazione delle tariffe porterebbe ad acuire gli squilibri economici e sociali, del resto già gravi, intendendosi per essa che le zone già forti e ricche, dove di conseguenza l'energia elettrica costa meno, godrebbero di ulteriori vantaggi da una tariffa ribassata, mentre le zone marginali, più disperse, più deboli che attualmente si trovano già in questa condizione avrebbero invece gravi ripercussioni da un costo maggiorato della tariffa.

Noi, signori rappresentanti del Governo, confermeremo questa intransigente opposizione. Confidiamo sul fatto che il Governo mantenga la parola data, confidiamo sull'effetto che dovrà avere l'ordine del giorno chiarificatore, che approveremo insieme al decreto-legge, che è stato

predisposto. Per questi motivi e con queste raccomandazioni, con questi reciproci impegni, confidando, ripeto, soprattutto sulla nostra iniziativa, voteremo a favore del provvedimento che è stato proposto. *(Applausi dai Gruppi Rifondazione Comunista-Progressisti e Rinnovamento italiano).*

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Bosi. Ne ha facoltà.

BOSI. Signor Presidente, onorevoli rappresentanti del Governo e colleghi, credo che sia inutile ripetere le questioni sulle quali già il relatore e il collega che mi ha preceduto si sono soffermati, cioè sull'aspetto, sicuramente positivo, del decreto in ordine alla semplificazione e per certi versi ad un tentativo di maggiore trasparenza per le tariffe dell'energia elettrica.

Ritengo tuttavia che sia giusto soffermarci su altre considerazioni che pur sono doverose per un provvedimento ricco di contraddizioni e di ambiguità. Si tratta di ambiguità che derivano dalla mancanza di una scelta definitiva, che viene rinviata, rispetto alla duplice possibilità di stabilire un prezzo unico e fisso per l'energia elettrica e il problema del libero mercato nel settore dell'acquisizione dell'energia elettrica.

È evidente che c'è una contraddizione per una non scelta soprattutto laddove al comma 4 dell'articolo 1 si parla di «eliminare progressivamente i fattori distorsivi della concorrenza e di garantire sia la trasparenza che i diritti degli utenti».

Si parla di un processo progressivo giacchè erogatore dell'energia elettrica nel nostro paese non è soltanto l'Ente nazionale per l'energia elettrica ma anche, come i colleghi sanno, le aziende municipalizzate attive in alcune grandi città.

È chiaro che i diversi e maggiori oneri che incombono sull'Enel rispetto alle aziende municipalizzate creano il problema relativo al finanziamento. Siamo d'accordo sull'unicità delle tariffe, però rendiamoci conto che un processo che porta all'assoluta unicità delle tariffe non elimina l'esigenza del finanziamento dei maggiori oneri sostenuti da chi deve farsi carico di investimenti importanti, come l'Ente nazionale dell'energia elettrica e, dall'altra parte, non risolve i problemi delle utenze più bisognose.

Insomma la politica tariffaria per il prezzo dell'energia elettrica nel nostro paese è diventata strumento di politica economica e di distribuzione del reddito. Il recupero rispetto a questa imposizione non è facile nè semplice.

Noi riteniamo che questa non scelta, soprattutto questo riferimento introdotto dalla Camera al prezzo massimo, lascia un grande margine di ambiguità intorno al quale vogliamo richiamare l'attenzione del Senato e intorno al quale certo risiede la preoccupazione che vogliamo manifestare.

C'è infine una delega al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sempre insita nel comma 4 dell'articolo 1, il quale si avvale dell'*Authority* come strumento di consulenza. Permane dunque il

potere di gestire la leva tariffaria da parte del Ministro, quindi si inserisce una nuova delega che io ritengo assolutamente non accettabile e per certi versi anche pericolosa, una delega in bianco insomma, mentre si va ad approvare un provvedimento che dovrebbe essere di trasparenza delle tariffe dell'energia elettrica.

Ma c'è di più: in questo provvedimento viene introdotto anche un principio distorsivo. Vale a dire che l'*Authority* non è concepita, come avviene sempre nei sistemi istituzionali di tutti i paesi, come strumento che garantisce il cittadino anche rispetto al potere esecutivo, rispetto al Governo e, nel caso di specie, al proprietario del pacchetto azionario dell'Enel. L'*Authority* è invece relegata alla funzione di ente subalterno, di semplice consulenza del Governo, e del Ministro. Voi ditemi se questo tipo di *Authority* è degna di essere qualificata con questo nome; meglio sarebbe stato chiamarla commissione tecnico-scientifica di consulenza del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Ecco, colleghi, per sommi capi quali sono le osservazioni principali, ma non di secondo momento, che noi vogliamo esplicitare nell'intervento al Senato, insieme al rammarico di essere costretti in questo dibattito ad approvare infine un provvedimento che non solo non risolve tutti i problemi, ma che inserisce elementi di ambiguità e di dubbio. Non potendo esprimere una possibilità emendativa, per le note questioni che sono ormai all'attenzione di tutti al Senato, ciò non consente al Gruppo del Centro Cristiano democratico di assumere primaria responsabilità nell'approvazione di questo provvedimento. *(Applausi dai Gruppi Federazione Cristiano Democratica-CCD, Forza Italia e Alleanza Nazionale. Congratulazioni).*

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Lago. Ne ha facoltà.

* LAGO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, signori rappresentanti del Governo, il presente disegno di legge di conversione del decreto n. 473 del 13 settembre 1996 vede impegnata quest'Aula per la seconda volta ad approvare il testo, dopo le modifiche apportate dall'altro ramo del Parlamento.

Nella precedente lettura il Gruppo Lega Nord-Per la Padania indipendente si era espresso in modo favorevole, e sostanzialmente rimaniamo dello stesso parere, anche se riteniamo che le modifiche apportate dalla Camera, specie al comma 4 dell'articolo 1, siano, diciamo, inapplicabili, perchè già previste dalla legge istitutiva delle *Authority*. Ed è anche per questo motivo che abbiamo presentato un ordine del giorno, approvato per altro in Commissione, che impegna il Governo ad adottare tutte le misure idonee a depurare le tariffe dagli oneri impropri. Questa soluzione è stata dettata dalla consapevole inderogabilità del provvedimento, tenuto conto che un'eventuale approvazione di ulteriori emendamenti avrebbe prodotto una situazione di effettiva difficoltà alla sua riapprovazione in tempo utile da parte dell'altro ramo del Parlamento, e quindi, forse, la decadenza del decreto stesso, eventualità che procurerebbe seri problemi ed ulteriore aggravio tariffario all'utenza, reintrodu-

cendo di fatto quegli oneri impropri che il presente testo di legge tende a depurare.

Questo provvedimento si propone, con il riordino delle tariffe, di aprire la strada e di garantire certezze nel processo di privatizzazione dell'Enel. Si rileva inoltre che il testo del presente disegno di legge si pone come primo tassello di una serie di complesse misure che le istituzioni di competenza saranno chiamate prossimamente ad adottare, per recepire un'importante direttiva comunitaria destinata a cambiare l'intero assetto del settore elettrico. Questo per quanto riguarda la nostra posizione politica e tecnica sul disegno di legge.

Altra cosa è quello che intendevamo fare presentando emendamenti di inequivocabile stampo ostruzionistico, ossia rimarcare la nostra ferma volontà di impedire che in quest'Aula si continuino a perpetrare espropri, come e successo oggi in questo ramo del Parlamento, a danno principalmente della Padania e a danno di tutte quelle categorie che contribuiscono a rifondere le ormai disastrate casse dello Stato. *(Applausi dal Gruppo Lega Nord-Per la Padania indipendente).*

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore De Luca Athos. Ne ha facoltà.

DE LUCA Athos. Signor Presidente, il Gruppo Verdi-L'Ulivo esprime una forte insoddisfazione per la stesura finale di questo decreto-legge. Vi avevamo riposto delle aspettative che da anni ripongono anche gli utenti ed i consumatori del nostro paese, che sono le prime vittime di un sistema tariffario ambiguo, pasticciato e che ha reso evidente, negli anni passati, come lei sa e tutti noi sappiamo, avendolo appreso anche dalle cronache giudiziarie del nostro paese che hanno coinvolto i vertici dell'Enel, che queste tariffe comprendevano tutto e il contrario di tutto, essendo servite anche a scopi non molto nobili e sicuramente non a favore degli utenti e dei consumatori.

Abbiamo avuto anche una sorta di peggioramento in seguito all'approvazione di emendamenti da parte della Camera. Ciò ha suscitato anche delle perplessità su un principio fondamentale che è quello dell'unicità della tariffa su tutto il territorio nazionale. A questo si è posto riparo con grande responsabilità in Commissione, devo dire da parte di tutti i Gruppi, con un ordine del giorno teso a chiarire la posizione del Governo. Mi auguro che il sottosegretario Carpi stasera ribadisca questa certezza per tutti noi.

Signor Presidente, colgo l'occasione per invitare il Senato ed il Parlamento a varare al più presto una legge che dia i diritti ai consumatori che sono il necessario controaltare, in uno Stato moderno che si è dotato anche di una *Authority*, alla presenza dei privati in questo settore. Dobbiamo avere anche i consumatori come protagonisti nella politica tariffaria.

Da ultimo vogliamo ricordare, signor Presidente, che tariffe trasparenti sono anche sinonimo di efficienza e garanzia per un piano energetico nazionale che faccia pagare ai cittadini quello che gli viene fornito come servizio. Credevamo che questo costituisse un primo passo di

slancio. Si è trattato invece di un piccolo passo. Ci auguriamo che il prossimo passo su questo fronte sia molto più incisivo ed efficace.

Con queste perplessità e preoccupazioni, ma con la determinazione di dover andare avanti su questa strada, esprimiamo un voto favorevole. *(Applausi dal Gruppo Verdi-L'Ulivo).*

PRESIDENTE. Dichiaro chiuso la discussione generale.

Avverto che sono stati presentati i seguenti ordini del giorno:

Il Senato,

nell'esaminare il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 473 del 13 settembre 1996, recante disposizioni urgenti in materia di trasparenza delle tariffe elettriche,

considerato che, con la conversione del suddetto decreto, non si è inteso neppure implicitamente abrogare norme contenute nella legge n. 481 del 14 novembre 1995 nè derogare ad esse,

impegna il Governo:

ad adottare, per quanto di sua competenza, tutte le misure atte a garantire la parità tariffaria per tipologia di utenza su tutto il territorio nazionale.

9.1271-B.1 LA COMMISSIONE

Il Senato,

in occasione dell'esame del disegno di legge n. 1271-B, di conversione del decreto-legge n. 473 del 13 settembre 1996, recante disposizioni urgenti in materia di trasparenza delle tariffe elettriche,

impegna il Governo:

ad adottare tutte le misure idonee a depurare le tariffe elettriche di tutti gli oneri impropri e contestualmente a provvedere alla graduale soppressione di tutte le agevolazioni tariffarie, di qualsiasi origine, incompatibili con il regime degli aiuti alle imprese disciplinato dall'Unione europea. Ciò per la tutela dei diritti dei consumatori e la progressiva eliminazione dei fattori distorsivi della concorrenza.

9.1271-B.2 LA COMMISSIONE

Il Senato,

esaminando il disegno di legge 1271-B di conversione del decreto-legge n. 473 del 1996, modificato alla Camera dei deputati il 4 novembre 1996,

impegna il Governo:

in sede di riordino delle tariffe elettriche, a ridurre entro il 28 febbraio 1997 in misura significativa, gli importi delle voci di nuovi al-

lacciamenti, volture e subentri, riferiti alla fascia sociale «uso domestico, prima casa»,

impegna altresì il Governo:

ad assumere tutte le iniziative necessarie affinchè il sovrapprezzo di copertura dell'onere termico e degli altri sovrapprezzi comunque denominati avvenga nel rispetto del regime generale della concorrenza concordati con l'Unione europea, senza aumenti del prezzo complessivo dell'energia stessa.

9.1271-B.3 TURINI, MARRI, BEVILACQUA, MAGGI, COLLINO, PELLICINI, DEMASI, COZZOLINO

Ha facoltà di parlare il relatore.

PAPPALARDO, *relatore.* Signor Presidente, onorevoli colleghi, rinuncio alla replica.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

* CARPI, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato.* Signor Presidente, onorevoli senatori, intendo intervenire telegraficamente per rassicurare tutti gli intervenuti. Questo decreto-legge costituisce un esempio, e lo voglio dire in particolare al senatore La Loggia, anche in seguito ad un suo intervento di oggi, di come in realtà non sia vero che in questo Parlamento non ci siano momenti di confronto sostanziale tra Governo e Parlamento, tra maggioranza ed opposizione.

In Senato questo decreto-legge è stato votato all'unanimità dopo che il Governo aveva accolto un emendamento dell'opposizione. Alla Camera il Governo ha accolto alcuni emendamenti; in particolare dico che le preoccupazioni del senatore Bosi sono tanto condivise che è stato accolto un emendamento che va proprio nella direzione da lui voluta. Mi rivolgo, allora, a tutto il Parlamento perchè voglia convertire in legge un decreto-legge che in questa forma è il risultato di un confronto aperto in entrambi i rami del Parlamento.

Il Governo accoglie sia gli ordini del giorno a cui ha fatto riferimento il senatore Caponi, sia l'ordine del giorno a firma del senatore Turini ed altri, che d'altra parte nella stessa forma è già stato accolto dal Governo alla Camera dei deputati. In questo spirito, fin d'ora ringrazio tutti i Gruppi per la collaborazione che hanno fornito. *(Applausi dai Gruppi Sinistra Democratica-L'Ulivo, Rinnovamento Italiano e del senatore Andreotti).*

PRESIDENTE. I presentatori degli ordini del giorno insistono per la votazione?

TURINI. Signor Presidente, rinuncio alla votazione.

CAPONI. Signor Presidente, non vedo che cosa osti alla votazione formale degli ordini del giorno.

PRESIDENTE. Senatore Caponi, in genere quando gli ordini del giorno vengono accolti dal Governo si rinunzia alla loro votazione. È tuttavia suo diritto chiedere che si votino.

CAPONI. Signor Presidente, mi considero soddisfatto delle assicurazioni del sottosegretario Carpi e rinuncio quindi alla votazione.

LAGO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LAGO. Signor Presidente, vorrei chiedere che gli ordini del giorno vengano posti ai voti.

PRESIDENTE. Senatore Lago, solo i presentatori degli ordini del giorno possono chiederne la votazione.

LAGO. Signor Presidente, gli ordini del giorno nn. 1 e 2, presentati dalla Commissione, recano nella sostanza anche la nostra firma.

PRESIDENTE. Senatore Lago, per quanto riguarda gli ordini del giorno presentati dalla Commissione, è il relatore che decide se insistere o no per la loro votazione, e non ogni singolo membro della Commissione.

LAGO. Signor Presidente, ne prendo atto.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 1 del disegno di legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 13 settembre 1996, n. 473, recante disposizioni urgenti in materia di trasparenza delle tariffe elettriche, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 15 luglio 1996, n. 371.

Ricordo che la Camera dei deputati ha apportato le seguenti modificazioni in sede di conversione in legge del decreto-legge n. 473:

All'articolo 1:

al comma 2, le parole: «ai sensi dell'articolo 2 della legge 14 novembre 1995, n. 481» *sono sostituite dalle seguenti:* «ai sensi dell'articolo 2, comma 17, della legge 14 novembre 1995, n. 481, e secondo le finalità di cui all'articolo 1, comma 1, della citata legge n. 481 del 1995»;

dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-*bis*. Il comma 3 dell'articolo 3 della legge 14 novembre 1995, n. 481, è sostituito dal seguente:

"*3*. L'Autorità, nell'esercizio delle funzioni e dei poteri di cui all'articolo 2, comma 12, lettera *c)*, e commi 20 e 22, emana direttive per assicurare l'individuazione delle diverse componenti le tariffe di cui al comma 2, nonchè dei tributi."»;

il comma 4 è sostituito dal seguente:

«*4*. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas, al fine di eliminare progressivamente i fattori distorsivi della concorrenza e di garantire sia la trasparenza delle tariffe che i diritti degli utenti, dispone la graduale semplificazione delle tariffe elettriche di cui all'articolo 20, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 9.».

Avverto che gli emendamenti si intendono riferiti agli articoli del decreto-legge da convertire.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 1 del decreto-legge.

Ricordo che l'articolo, comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, è il seguente:

Articolo 1.

1. Gli effetti delle disposizioni di cui ai capitoli I e II del provvedimento CIP n. 32 del 23 maggio 1986 cessano a decorrere dal 30 giugno 1996.

2. A decorrere dal 30 giugno 1997 non è ammissibile alcun onere aggiuntivo, a parte le imposte, al di fuori delle tariffe che saranno determinate ai sensi dell'articolo 2, comma 17, della legge 14 novembre 1995, n. 481, e secondo le finalità di cui all'articolo 1, comma 1, della citata legge n. 481 del 1995. Il sovrapprezzo per la copertura dell'onere termico e gli altri sovrapprezzi comunque denominati, purchè non destinati alle entrate dello Stato, sono inglobati nella tariffa dall'Autorità per

l'energia elettrica e il gas entro il 30 giugno 1997, in misura comunque coerente con le normali condizioni della concorrenza e del mercato.

2-*bis.* Il comma 3 dell'articolo 3 della legge 14 novembre 1995, n. 481, è sostituito dal seguente:

«*3.* L'Autorità, nell'esercizio delle funzioni e dei poteri di cui all'articolo 2, comma 12, lettera *c)*, e commi 20 e 22, emana direttive per assicurare l'individuazione delle diverse componenti le tariffe di cui al comma 2, nonchè dei tributi.».

3. Ferme restando le verifiche di competenza dell'Autorità per l'energia e il gas di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481, sono abrogati i commi 238 e 240 dell'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549.

4. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas, al fine di eliminare progressivamente i fattori distorsivi della concorrenza e di garantire sia la trasparenza delle tariffe che i diritti degli utenti, dispone la graduale semplificazione delle tariffe elettriche di cui all'articolo 20, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 9.

A questo articolo sono riferiti i seguenti emendamenti:

All'articolo 1, comma 2, sostituire le parole: «le finalità» *con le altre:* «le disposizioni».

1.300 PERUZZOTTI, WILDE, LAGO, TIRELLI, MANFROI, SPERONI, MORO, CASTELLI

Al comma 2, sostituire le parole: «le finalità di cui» *con le altre:* «quanto stabilito».

1.301 PERUZZOTTI, WILDE, LAGO, TIRELLI, MANFROI, SPERONI, MORO, ANTOLINI

Sopprimere il comma 2-bis.

1.302 PERUZZOTTI, WILDE, LAGO, TIRELLI, SPERONI, MORO, ANTOLINI

Al comma 2-bis *sopprimere le parole:* «e dei poteri» *e le parole:* «, e commi 20 e 22».

1.304 WILDE, LAGO, PERUZZOTTI, TIRELLI, MANFROI, MORO, ROSSI, BIANCO

Al comma 2-bis *sopprimere le parole:* «e dei poteri».

1.303 WILDE, LAGO, PERUZZOTTI, TIRELLI, MANFROI, ROSSI, BIANCO, MORO

Al comma 2-bis *sopprimere le parole:* «e dei poteri» *e conseguentemente sostituire le parole:* «, e commi 20 e 22,» *con le seguenti*: «, e comma 20».

1.305 WILDE, LAGO, PERUZZOTTI, TIRELLI, MANFROI, MORO, ROSSI, BIANCO

Al comma 2-bis *sostituire le parole:* «comma 12, lettera *c)*» *con le seguenti*: «comma 1».

1.306 PERUZZOTTI, WILDE, LAGO, TIRELLI, MANFROI, ROSSI, MORO, BIANCO

Al comma 2-bis *sostituire le parole:* «comma 12, lettera *c)*» *con le seguenti*: «comma 2».

1.307 PERUZZOTTI, WILDE, LAGO, TIRELLI, MANFROI, ROSSI, BIANCO, MORO

Al comma 2-bis *sostituire le parole:* «comma 12, lettera *c)*» *con le seguenti*: «comma 3».

1.308 PERUZZOTTI, WILDE, LAGO, TIRELLI, MANFROI, ROSSI, MORO, BIANCO

Al comma 2-bis *sostituire le parole:* «comma 12, lettera *c)*» *con le seguenti:* «comma 4».

1.309 PERUZZOTTI, WILDE, LAGO, TIRELLI, MANFROI, ROSSI, MORO, BIANCO

Al comma 2-bis *sostituire le parole:* «comma 12, lettera *c)*» *con le seguenti:* «comma 5».

1.310 PERUZZOTTI, WILDE, LAGO, TIRELLI, MANFROI, BIANCO, MORO, ROSSI

Al comma 2-bis *sostituire le parole:* «comma 12, lettera *c)*» *con le seguenti:* «comma 6».

1.311 PERUZZOTTI, WILDE, LAGO, TIRELLI, MANFROI, ROSSI, BIANCO, MORO

Al comma 2-bis *sostituire le parole:* «comma 12, lettera *c)*» *con le seguenti:* «comma 7».

1.312 PERUZZOTTI, WILDE, LAGO, TIRELLI, MANFROI, ROSSI, BIANCO, MORO

Al comma 2-bis *sostituire le parole:* «comma 12, lettera *c)*» *con le seguenti:* «comma 8».

1.313 PERUZZOTTI, WILDE, LAGO, TIRELLI, MANFROI, MORO, ROSSI, BIANCO

Al comma 2-bis *sostituire le parole:* «comma 12, lettera *c)*» *con le seguenti:* «comma 9».

1.314 PERUZZOTTI, WILDE, LAGO, TIRELLI, MANFROI, ROSSI, BIANCO, MORO

Al comma 2-bis *sostituire le parole:* «comma 12, lettera *c)*» *con le seguenti:* «comma 10».

1.315 PERUZZOTTI, WILDE, LAGO, TIRELLI, MANFROI, MORO, ROSSI, BIANCO

Al comma 2-bis *sostituire le parole:* «comma 12, lettera *c)*» *con le seguenti:* «comma 11».

1.316 PERUZZOTTI, WILDE, LAGO, TIRELLI, MANFROI, MORO, ROSSI, BIANCO

Al comma 2-bis *sostituire le parole:* «comma 12, lettera *c)*» *con le seguenti:* «comma 12, lettera *a)*».

1.317 PERUZZOTTI, WILDE, LAGO, TIRELLI, MANFROI, SPERONI, MORO, CASTELLI

Al comma 2-bis *sostituire le parole:* «comma 12, lettera *c)*» *con le seguenti:* «comma 12, lettera *b)*».

1.318 PERUZZOTTI, WILDE, LAGO, TIRELLI, MANFROI, SPERONI, MORO, ROSSI

Al comma 2-bis *sostituire le parole:* «comma 12, lettera *c)*» *con le seguenti*: «comma 12, lettera *d)*».

1.319 PERUZZOTTI, WILDE, LAGO, TIRELLI, MANFROI, SPERONI, MORO, ROSSI

Al comma 2-bis *sostituire le parole:* «comma 12, lettera *c)*» *con le seguenti*: «comma 12, lettera *e)*».

1.320 PERUZZOTTI, WILDE, LAGO, TIRELLI, MANFROI, SPERONI, MORO, ROSSI

Al comma 2-bis *sostituire le parole:* «comma 12, lettera *c)*» *con le seguenti*: «comma 12, lettera *f)*».

1.321 PERUZZOTTI, WILDE, LAGO, TIRELLI, MANFROI, MORO, ROSSI, BIANCO

Al comma 2-bis *sostituire le parole:* «comma 12, lettera *c)*» *con le seguenti*: «comma 12, lettera *g)*».

1.322 PERUZZOTTI, WILDE, LAGO, TIRELLI, MANFROI, SPERONI, MORO, ROSSI

Al comma 2-bis *sostituire le parole:* «comma 12, lettera *c)*» *con le seguenti*: «comma 12, lettera *h)*».

1.323 PERUZZOTTI, WILDE, LAGO, TIRELLI, MANFROI, BIANCO, MORO, ROSSI

Al comma 2-bis *sostituire le parole:* «comma 12, lettera *c)*» *con le seguenti*: «comma 12, lettera *i)*».

1.324 PERUZZOTTI, WILDE, LAGO, TIRELLI, MANFROI, BIANCO, MORO, ROSSI

Al comma 2-bis *sostituire le parole:* «comma 12, lettera *c)*» *con le seguenti*: «comma 12, lettera *l)*».

1.325 PERUZZOTTI, WILDE, LAGO, TIRELLI, MANFROI, BIANCO, MORO, ROSSI

Al comma 2-bis *sostituire le parole:* «comma 12, lettera *c)*» *con le seguenti*: «comma 12, lettera *m)*».

1.326 PERUZZOTTI, WILDE, LAGO, TIRELLI, MANFROI, BIANCO, ROSSI, MORO

Al comma 2-bis *sostituire le parole:* «comma 12, lettera *c)*» *con le seguenti*: «comma 12, lettera *n)*».

1.327 PERUZZOTTI, WILDE, LAGO, TIRELLI, MANFROI, ROSSI, BIANCO, MORO

Al comma 2-bis *sostituire le parole:* «comma 12, lettera *c)*» *con le seguenti*: «comma 12, lettera *o)*».

1.328 PERUZZOTTI, WILDE, LAGO, TIRELLI, MANFROI, ROSSI, MORO, BIANCO

Al comma 2-bis *sostituire le parole:* «comma 12, lettera *c)*» *con le seguenti*: «comma 12, lettera *p)*».

1.329 PERUZZOTTI, WILDE, LAGO, TIRELLI, MANFROI, ROSSI, MORO, BIANCO

Al comma 2-bis *sostituire le parole:* «comma 12, lettera *c)*» *con le seguenti*: «comma 12, lettera *q)*».

1.330 PERUZZOTTI, WILDE, LAGO, TIRELLI, MANFROI, MORO, BIANCO, ROSSI

Al comma 2-bis *sostituire le parole:* «comma 12, lettera *c)*» *con le seguenti*: «comma 12, lettera *r)*».

1.331 PERUZZOTTI, WILDE, LAGO, TIRELLI, MANFROI, ROSSI, MORO, BIANCO

Al comma 2-bis *sostituire le parole:* «comma 12, lettera *c)*» *con le seguenti*: «comma 12, lettera *s)*».

1.332 PERUZZOTTI, WILDE, LAGO, TIRELLI, MANFROI, ROSSI, MORO, BIANCO

Al comma 2-bis *sostituire le parole:* «e commi 20 e 22» *con le seguenti:* «, e comma 20».

1.333 WILDE, LAGO, PERUZZOTTI, TIRELLI, MANFROI, MORO, BIANCO, ROSSI

Al comma 2-bis *sostituire le parole:* «e commi 20 e 22» *con le seguenti:* «, e comma 22».

1.334 WILDE, LAGO, PERUZZOTTI, TIRELLI, MANFROI, ROSSI, MORO, BIANCO

Al comma 2-bis *sostituire le parole:* «e commi 20 e 22» *con le seguenti:* «e commi 1 e 22».

1.335 PERUZZOTTI, WILDE, LAGO, TIRELLI, MANFROI, MORO, ROSSI, BIANCO

Al comma 2-bis *sostituire le parole:* «e commi 20 e 22» *con le seguenti:* «e commi 2 e 22».

1.336 PERUZZOTTI, WILDE, LAGO, TIRELLI, MANFROI, MORO, ROSSI, BIANCO

Al comma 2-bis *sostituire le parole:* «e commi 20 e 22» *con le seguenti:* «e commi 3 e 22».

1.337 PERUZZOTTI, WILDE, LAGO, TIRELLI, MANFROI, ROSSI, BIANCO, MORO

Al comma 2-bis *sostituire le parole:* «e commi 20 e 22» *con le seguenti:* «e commi 4 e 22».

1.338 PERUZZOTTI, WILDE, LAGO, TIRELLI, MANFROI, ROSSI, BIANCO, MORO

Al comma 2-bis *sostituire le parole:* «e commi 20 e 22» *con le seguenti:* «e commi 5 e 22».

1.339 PERUZZOTTI, WILDE, LAGO, TIRELLI, MANFROI, MORO, ROSSI, BIANCO

Al comma 2-bis *sostituire le parole:* «e commi 20 e 22» *con le seguenti:* «e commi 6 e 22».

1.340 PERUZZOTTI, WILDE, LAGO, TIRELLI, MANFROI, BIANCO, MORO, ROSSI

Al comma 2-bis *sostituire le parole:* «e commi 20 e 22» *con le seguenti:* «e commi 20 e 41».

1.341 PERUZZOTTI, WILDE, LAGO, TIRELLI, MANFROI, ROSSI, BIANCO, MORO

Al comma 2-bis *sostituire le parole:* «e commi 20 e 22» *con le seguenti:* «e commi 20 e 40».

1.400 PERUZZOTTI, WILDE, LAGO, TIRELLI, MANFROI, ROSSI, MORO, BIANCO

Al comma 2-bis *sostituire le parole:* «e commi 20 e 22» *con le seguenti:* «e commi 20 e 39».

1.401 PERUZZOTTI, WILDE, LAGO, TIRELLI, MANFROI, ROSSI, MORO, BIANCO

Al comma 2-bis, *sostituire le parole:* «e commi 20 e 22» *con le seguenti:* «e commi 20 e 38».

1.402 PERUZZOTTI, WILDE, LAGO, TIRELLI, MANFROI, ROSSI, BIANCO, MORO

Al comma 2-bis, *sostituire le parole:* «e commi 20 e 22» *con le seguenti:* «e commi 20 e 37».

1.403 PERUZZOTTI, WILDE, LAGO, TIRELLI, MANFROI, ROSSI, MORO, BIANCO

Al comma 2-bis, *sostituire le parole:* «e commi 20 e 22» *con le seguenti:* «e commi 20 e 36».

1.404 PERUZZOTTI, WILDE, LAGO, TIRELLI, MANFROI, MORO, ROSSI, BIANCO

Al comma 2-bis, *sostituire le parole:* «e commi 20 e 22» *con le seguenti:* «e commi 20 e 35».

1.405 PERUZZOTTI, WILDE, LAGO, TIRELLI, MANFROI, ROSSI, BIANCO, MORO

Al comma 2-bis, *sostituire le parole:* «e commi 20 e 22» *con le seguenti:* «e commi 20 e 34».

1.406 PERUZZOTTI, WILDE, LAGO, TIRELLI, MANFROI, ROSSI, MORO, BIANCO

Al comma 2-bis, *sostituire le parole:* «e commi 20 e 22» *con le seguenti:* «e commi 20 e 33».

1.407 PERUZZOTTI, WILDE, LAGO, TIRELLI, MANFROI, ROSSI, MORO, BIANCO

Al comma 2-bis, *sostituire le parole:* «e commi 20 e 22» *con le seguenti:* «e commi 20 e 32».

1.408 PERUZZOTTI, WILDE, LAGO, TIRELLI, MANFROI, ROSSI, MORO, BIANCO

Al comma 2-bis, *sostituire le parole:* «e commi 20 e 22» *con le seguenti:* «e commi 20 e 31».

1.409 PERUZZOTTI, WILDE, LAGO, TIRELLI, MANFROI, MORO, ROSSI, BIANCO

Al comma 2-bis, *sostituire le parole:* «e commi 20 e 22» *con le seguenti:* «e commi 20 e 30».

1.410 PERUZZOTTI, WILDE, LAGO, TIRELLI, MANFROI, ROSSI, MORO, BIANCO

Al comma 2-bis, *sostituire le parole:* «e commi 20 e 22» *con le seguenti:* «e commi 20 e 29».

1.411 PERUZZOTTI, WILDE, LAGO, TIRELLI, MANFROI, MORO, ROSSI, BIANCO

Al comma 2-bis, *sostituire le parole:* «e commi 20 e 22» *con le seguenti:* «e commi 20 e 28».

1.412 PERUZZOTTI, WILDE, LAGO, TIRELLI, MANFROI, ROSSI, BIANCO, MORO

Al comma 2-bis, *sostituire le parole:* «e commi 20 e 22» *con le seguenti:* «e commi 20 e 27».

1.413 PERUZZOTTI, WILDE, LAGO, TIRELLI, MANFROI, MORO, ROSSI, BIANCO

Al comma 2-bis *sostituire le parole:* «e commi 20 e 22» *con le seguenti:* «e commi 20 e 26».

1.414 PERUZZOTTI, WILDE, LAGO, TIRELLI, MANFROI, MORO, ROSSI, BIANCO

Al comma 2-bis *sostituire le parole:* «e commi 20 e 22» *con le seguenti:* «e commi 20 e 25».

1.415 PERUZZOTTI, WILDE, LAGO, TIRELLI, MANFROI, MORO, BIANCO, ROSSI

Al comma 2-bis *sostituire le parole:* «e commi 20 e 22» *con le seguenti:* «e commi 20 e 24».

1.416 PERUZZOTTI, WILDE, LAGO, TIRELLI, MANFROI, MORO, ROSSI, BIANCO

Al comma 2-bis *sostituire le parole:* «e commi 20 e 22» *con le seguenti:* «e commi 20 e 23».

1.417 PERUZZOTTI, WILDE, LAGO, TIRELLI, MANFROI, MORO, BIANCO, ROSSI

Al comma 2-bis *sostituire le parole:* «e commi 20 e 22» *con le seguenti:* «e commi 7 e 22».

1.418 PERUZZOTTI, WILDE, LAGO, TIRELLI, MANFROI, MORO, ROSSI, BIANCO

Al comma 2-bis *sostituire le parole:* «e commi 20 e 22» *con le seguenti:* «e commi 8 e 22».

1.419 PERUZZOTTI, WILDE, LAGO, TIRELLI, MANFROI, MORO, ROSSI, BIANCO

Al comma 2-bis *sostituire le parole:* «e commi 20 e 22» *con le seguenti:* «e commi 9 e 22».

1.420 PERUZZOTTI, WILDE, LAGO, TIRELLI, MANFROI, MORO, ROSSI, BIANCO

Al comma 2-bis *sostituire le parole:* «e commi 20 e 22» *con le seguenti:* «e commi 10 e 22».

1.421 PERUZZOTTI, WILDE, LAGO, TIRELLI, MANFROI, ROSSI, MORO, BIANCO

Al comma 2-bis *sostituire le parole:* «e commi 20 e 22» *con le seguenti:* «e commi 11 e 22».

1.422 PERUZZOTTI, WILDE, LAGO, TIRELLI, MANFROI, MORO, ROSSI, BIANCO

Al comma 2-bis *sostituire le parole:* «e commi 20 e 22» *con le seguenti:* «e commi 12 e 22».

1.423 PERUZZOTTI, WILDE, LAGO, TIRELLI, MANFROI, MORO, ROSSI, BIANCO

Al comma 2-bis *sostituire le parole:* «e commi 20 e 22» *con le seguenti:* «e commi 13 e 22».

1.424 PERUZZOTTI, WILDE, LAGO, TIRELLI, MANFROI, BIANCO, ROSSI, MORO

Al comma 2-bis *sostituire le parole:* «e commi 20 e 22» *con le seguenti:* «e commi 14 e 22».

1.425 PERUZZOTTI, WILDE, LAGO, TIRELLI, MANFROI, BIANCO, ROSSI, MORO

Al comma 2-bis *sostituire le parole:* «e commi 20 e 22» *con le seguenti:* «e commi 15 e 22».

1.426 PERUZZOTTI, WILDE, LAGO, TIRELLI, MANFROI, ROSSI, MORO, BIANCO

Al comma 2-bis *sostituire le parole:* «e commi 20 e 22» *con le seguenti:* «e commi 16 e 22».

1.427 PERUZZOTTI, WILDE, LAGO, TIRELLI, MANFROI, ROSSI, BIANCO

Al comma 2-bis *sostituire le parole:* «e commi 20 e 22» *con le seguenti:* «e commi 17 e 22».

1.428 PERUZZOTTI, WILDE, LAGO, TIRELLI, MANFROI, ROSSI, MORO, BIANCO

Al comma 2-bis *sostituire le parole:* «e commi 20 e 22» *con le seguenti:* «e commi 18 e 22».

1.429 PERUZZOTTI, WILDE, LAGO, TIRELLI, MANFROI, ROSSI, BIANCO, MORO

Al comma 2-bis *sostituire le parole:* «e commi 20 e 22» *con le seguenti:* «e commi 19 e 22».

1.430 PERUZZOTTI, WILDE, LAGO, TIRELLI, MANFROI, BIANCO, MORO, ROSSI

Al comma 2-bis, *dopo le parole:* «, e commi 20» *aggiungere le seguenti:* «, con esclusione della lettera *a)*».

1.431 WILDE, LAGO, PERUZZOTTI, TIRELLI, MANFROI, MORO, ROSSI, BIANCO

Al comma 2-bis, *dopo le parole:* «, e commi 20» *aggiungere le seguenti:* «, con esclusione della lettera *b)*».

1.432 WILDE, LAGO, PERUZZOTTI, TIRELLI, MANFROI, MORO, ROSSI, BIANCO

Al comma 2-bis, *dopo le parole:* «, e commi 20» *aggiungere le seguenti:* «, con esclusione della lettera *c)*».

1.433 WILDE, LAGO, PERUZZOTTI, TIRELLI, MANFROI, ROSSI, BIANCO

Al comma 2-bis, *dopo le parole:* «, e commi 20» *aggiungere le seguenti:* «, con esclusione della lettera *d)*».

1.434 WILDE, LAGO, PERUZZOTTI, TIRELLI, MANFROI, MORO, ROSSI, BIANCO

Al comma 2-bis, *dopo le parole:* «, e commi 20» *aggiungere le seguenti:* «, con esclusione della lettera *e)*».

1.435 WILDE, LAGO, PERUZZOTTI, TIRELLI, MANFROI, MORO, ROSSI, BIANCO

Al comma 2-bis, *sostituire le parole:* «emana direttive per assicurare l'individuazione delle diverse componenti le tariffe» *con le seguenti:* «individua le diverse componenti delle tariffe».

1.436 WILDE, LAGO, PERUZZOTTI, TIRELLI, MANFROI, ROSSI, BIANCO, MORO

Al comma 2-bis, *sostituire le parole:* «direttive per assicurare l'individuazione delle diverse» *con le seguenti:* «direttive volte ad individuare le diverse».

1.437 WILDE, LAGO, PERUZZOTTI, TIRELLI, MANFROI, MORO, ROSSI, BIANCO

Al comma 2-bis, *dopo le parole:* «direttive per assicurare l'» *aggiungere le seguenti:* «esatta».

1.438 WILDE, LAGO, PERUZZOTTI, TIRELLI, MANFROI, MORO, BIANCO, ROSSI

Al comma 2-bis, *sostituire le parole:* «l'individuazione delle diverse componenti» *con le seguenti:* «l'individuazione delle componenti».

1.439 WILDE, LAGO, PERUZZOTTI, TIRELLI, MANFROI, MORO, ROSSI, BIANCO

Al comma 2-bis, *dopo le parole:* «delle diverse componenti» *aggiungere le seguenti:* «depurate di tutti gli oneri impropri».

1.440 WILDE, LAGO, PERUZZOTTI, TIRELLI, MANFROI, MORO, BIANCO, ROSSI

Al comma 2-bis, *dopo le parole:* «di cui al comma 2» *aggiungere le seguenti:* «provvedendo contestualmente alla soppressione delle agevolazioni alle imprese incompatibili con il regime degli aiuti disciplinato dall'Unione europea».

1.441 WILDE, LAGO, PERUZZOTTI, TIRELLI, MORO, MANFROI, BIANCO, ROSSI

Al comma 2-bis, *dopo le parole:* «di cui al comma 2,» *aggiungere le seguenti:* «provvedendo alla soppressione delle agevolazioni alle imprese incompatibili con il regime degli aiuti disciplinato dall'Unione europea,».

1.442 WILDE, LAGO, PERUZZOTTI, TIRELLI, MANFROI, MORO, ROSSI, BIANCO

Al comma 2-bis, *dopo le parole:* «di cui al comma 2,» *aggiungere le seguenti:* «provvedendo alla soppressione degli aiuti alle imprese incompatibili con la normativa dell'Unione europea,».

1.443 WILDE, LAGO, PERUZZOTTI, TIRELLI, MANFROI, MORO, ROSSI, BIANCO

Al comma 2-bis, *dopo le parole:* «di cui al comma 2,» *aggiungere le seguenti:* «depurate di tutti gli oneri impropri».

1.444 WILDE, LAGO, PERUZZOTTI, TIRELLI, MANFROI, MORO, BIANCO, ROSSI

Al comma 2-bis, *sopprimere le parole:* «nonchè dei tributi».

1.445 WILDE, LAGO, PERUZZOTTI, TIRELLI, MANFROI, ROSSI, BIANCO, MORO

Al comma 2-bis, *aggiungere infine le seguenti parole:* «valutando altresì l'opportunità che a decorrere dal 2 febbraio 1997 i costi di allacciamento di utenze elettriche siano a carico della società o ente erogante».

1.1 SPERONI, MANARA, BRIGNONE, AVOGADRO, COLLA, CECCATO, BIANCO, ANTOLINI, MANFREDI, WILDE

Al comma 2-bis, *aggiungere infine le seguenti parole:* «valutando altresì l'opportunità che a decorrere dal 2 gennaio 1997 le imposte sui consumi di energia elettrica siano ridotte del 17 per cento».

1.4 SPERONI, MANARA, BRIGNONE, AVOGADRO, COLLA, CECCATO, BIANCO, ANTOLINI, MANFREDI, WILDE

Al comma 2-bis, *aggiungere infine le seguenti parole:* «valutando altresì la possibilità di sopprimere a decorrere dal 7 marzo 1997 le imposte sull'installazione di contatori per la misurazione del consumo di energia elettrica».

1.2 SPERONI, MANARA, BRIGNONE, AVOGADRO, COLLA, CECCATO, BIANCO, ANTOLINI, MANFREDI, WILDE

Al comma 2-bis, *aggiungere in fine le seguenti parole:* «valutando l'opportunità che a decorrere dal 6 gennaio 1997 gli appartenenti al Corpo forestale dello Stato beneficino di una riduzione del 6,7 per cento sulle tariffe elettriche».

1.3 SPERONI, MANARA, BRIGNONE, AVOGADRO, COLLA, CECCATO, BIANCO, ANTOLINI, MANFREDI, WILDE

Al comma 2-bis, *aggiungere in fine le seguenti parole:* «valutando altresì l'opportunità che a decorrere dal 4 febbraio 1997 gli assessori all'urbanistica dei comuni con popolazioni inferiori ai 429 abitanti siano esonerati nella misura del 20,8 per cento dalle imposte sui consumi di energia elettrica purchè personalmente intestatari dell'utenza domestica ubicata nel rispettivo comune».

1.5 SPERONI, MANARA, BRIGNONE, AVOGADRO, COLLA, CECCATO, BIANCO, ANTOLINI, MANFREDI, WILDE

Al comma 2-bis, *aggiungere in fine le seguenti parole:* «valutando altresì l'opportunità che a decorrere dal 3 agosto 1997 le utenze elettriche intestate ai proprietari di motocicli di cilindrata non superiore ai 229 c.c. godano dell'esenzione dalle imposte sul consumo dell'energia stessa».

1.12 SPERONI, MANARA, BRIGNONE, AVOGADRO, COLLA, CECCATO, BIANCO, ANTOLINI, MANFREDI, WILDE

Al comma 2-bis, *aggiungere in fine le seguenti parole:* «valutando altresì l'opportunità che a decorrere dal 3 ottobre 1997 sia istituito un sovrapprezzo del 3,6 per cento sulle tariffe elettriche a carico delle utenze domestiche intestate a coloro ai quali, precedentemente al 20 settembre 1949, sia stata conferita l'onorificenza di commendatore dell'ordine al merito della Repubblica italiana».

1.15 SPERONI, MANARA, BRIGNONE, AVOGADRO, COLLA, CECCATO, BIANCO, ANTOLINI, MANFREDI, WILDE

Al comma 2-bis, *aggiungere in fine le seguenti parole:* «valutando altresì l'opportunità che a decorrere dal 4 novembre 1997 i reduci delle Forze armate della Repubblica sociale italiana siano esentati dal pagamento delle imposte sui consumi di energia elettrica».

1.6 SPERONI, MANARA, BRIGNONE, AVOGADRO, COLLA, CECCATO, BIANCO, ANTOLINI, MANFREDI, WILDE

All'emendamento 1.7, sostituire le parole: «3,27 per cento» *con le altre:* «3,25 per cento».

1.7/1 LAGO, MANFREDI, SPERONI, WILDE, MORO, COLLA, BRIGNONE, LORENZI

Al comma 2-bis, *aggiungere in fine le seguenti parole:* «valutando altresì l'opportunità che a decorrere dal 2 giugno 1997 le utenze domestiche intestate a cercatori di funghi regolarmente in possesso di autorizzazione regionale godano della riduzione del 3,27 per cento sulle tariffe per il consumo dell'energia elettrica».

1.7 SPERONI, MANARA, BRIGNONE, AVOGADRO, COLLA, CECCATO, BIANCO, ANTOLINI, MANFREDI, WILDE

Al comma 2-bis, *aggiungere in fine le seguenti parole:* «valutando altresì l'opportunità che a decorrere dal 1° aprile 1997 i titolari di concessioni cimiteriali siano esaminati dalle imposte sui consumi di energia elettrica afferenti alle concessioni stesse».

1.10 SPERONI, MANARA, BRIGNONE, AVOGADRO, COLLA, CECCATO, BIANCO, ANTOLINI, MANFREDI, WILDE

Al comma 4, dopo le parole: «il gas» *inserire le seguenti:* «di concerto con il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali».

1.21 SPERONI, MANARA, BRIGNONE, AVOGADRO, COLLA, CECCATO, BIANCO, ANTOLINI, MANFREDI, WILDE

Al comma 4, dopo le parole: «il gas» *inserire le seguenti:* «sentite le associazioni degli utenti maggiormente rappresentative».

1.20 SPERONI, MANARA, BRIGNONE, AVOGADRO, COLLA, CECCATO, BIANCO, ANTOLINI, MANFREDI, WILDE

Invito i presentatori ad illustrarli, tenendo presente che il Gruppo parlamentare che li ha presentati dispone complessivamente di 12 minuti.

TIRELLI. Signor Presidente, do per illustrato l'emendamento 1.300.

Signor Presidente, debbo illustrarli tutti insieme?

PRESIDENTE. Sì, senatore Tirelli.

TIRELLI. L'emendamento 1.301 lo do per illustrato; l'emendamento 1.302 lo stesso; l'emendamento 1.304 lo stesso; l'emendamento 1.303

idem; l'emendamento 1.305 lo do per illustrato; l'emendamento 1.306 si illustra da sè; l'emendamento 1.307 lo stesso; l'emendamento 1.308 lo stesso; l'emendamento 1.309 lo stesso, l'emendamento 1.310 lo do per illustrato come l'emendamento 1.311; l'emendamento 1.312 invece lo stesso; gli emendamenti 1.313, 1.314 e 1.315 li do per illustrati; gli emendamenti 1.316, 1.317 e 1.318 li diamo per illustrati; gli emendamenti 1.319, 1.320 e 1.321 li diamo per illustrati; invece gli emendamenti 1.322, 1.323 e 1.324 si illustrano da sè.

Dal momento che i colleghi firmatari sono d'accordo, ritiro l'emendamento 1.325.

Gli emendamenti 1.326 e 1.327 si illustrano da sè; gli emendamenti 1.328 1.329, 1.330 e 1.331 si illustrano da sè; gli emendamenti 1.332, 1.333, 1.334 e 1.335 si illustrano da sè; gli emendamenti 1.336, 1.337 e 1.338 li diamo per illustrati; gli emendamenti 1.339, 1.340 e 1.341 li do per illustrati con il permesso del senatore Wilde; lo stesso per gli emendamenti 1.400, 1.401, 1.402, 1.403 e 1.404 sempre con il permesso dei colleghi.

Gli emendamenti 1.405, 1.406, 1.407, 1.408 e 1.409 s'illustrano da sè, come gli emendamenti 1.410, 1.411, 1.412, 1.413, 1.414 e 1.415.

Naturalmente immagino che i colleghi sono consapevoli del fatto che non illustriamo gli emendamenti per il contingentamento dei tempi.

PRESIDENTE. La ringrazio, senatore Tirelli, per la varietà e per l'abbondanza delle sue argomentazioni. *(Ilarità).*

TIRELLI. La ringrazio della considerazione, signor Presidente. Gli emendamenti 1.416, 1.417, 1.418, 1.419 e 1.420 li do per illustrati.

Gli emendamenti 1.421, 1.422, 1.423, 1.424, 1.425, 1.426 e 1.427 mi pare lapalissiano che si illustrano da sè.

Gli emendamenti 1.428, 1.429, 1.430 e 1.431 li do per illustrati.

Do per illustrati anche gli emendamenti 1.432, 1.433, 1.434 e 1.435.

Gli emendamenti 1.436, 1.437, 1.438, 1.439 e 1.440 si intendono illustrati mentre gli emendamenti 1.441, 1.442 e 1.443 li illustrerà il senatore Wilde.

Diamo invece per illustrati gli emendamenti 1.444 e 1.445.

Per quanto riguarda l'emendamento 1.1 mi sembra evidente il fine dello stesso, per cui si illustra da sè. *(Commenti del senatore Bertoni).*

Si danno per illustrati anche gli emendamenti 1.4 e 1.2 che sono formulati piuttosto bene.

L'emendamento 1.3 necessita invece di un piccolo commento. Rispetto alla riduzione del 6,7 per cento sulle tariffe elettriche a beneficio degli appartenenti al Corpo forestale dello Stato, ritengo che purtroppo non sia stato valutato il migliaio di forestali della Calabria. Sappiamo però che svolgono un'attività interessante dal punto di vista ecologico e di tutela delle dighe, un'attività che ritengo comporti un risparmio ai fini della tariffa elettrica.

Per quanto riguarda l'emendamento 1.5 è evidente che di solito i comuni con meno di 429 abitanti sono quelli delle nostre montagne, dove l'erogazione dell'energia elettrica viene interrotta molto spesso per motivi idrogeologici e di intemperie. Si vorrebbe ridurre l'esborso da parte di questi cittadini.

L'emendamento 1.12 invece, fa riferimento ai proprietari di motocicli di cilindrata non superiore ai 229 centimetri cubici, di solito i nostri cottimisti che vanno al lavoro la mattina presto e quindi non utilizzano molto le utenze dell'Enel. La riduzione va pertanto intesa in tal senso.

Rispetto all'emendamento 1.15 mi sembra giusto che, in nome dell'equità fiscale, a chi ha ottenuto onorificenze con i conseguenti incrementi per il bilancio della propria famiglia, siano ridotte le agevolazioni.

Personalmente non sono d'accordo, però illustro l'emendamento 1.6 che dice che i reduci delle forze armate della Repubblica sociale italiana devono essere esentati dal pagamento delle imposte sui consumi di energia elettrica. L'emendamento è fatto in nome della normalizzazione ormai in atto e del clima del «volemose bene» che si è instaurato fra l'estrema destra e l'estrema sinistra, per cui si tende a mettere i ricordi storici un po' sotto naftalina. Perciò ci adeguiamo. Come diceva un noto comico: non capisco, ma mi adeguo.

Do per illustrato l'emendamento 1.7/1. Mentre non sono d'accordo sull'emendamento 1.7 relativo ai cercatori di funghi per una evidente disparità di trattamento fra i cittadini, perchè secondo me anche i cercatori di lumache dovrebbero godere di questa agevolazione in quanto tutti questi cittadini utilizzano delle fonti energetiche, per illuminare il proprio percorso, che non possono essere contabilizzate ai fini della bolletta dell'Enel.

TERRACINI. E i cercatori di rane?

TIRELLI. Anche i cercatori di rane, sono d'accordo.

L'emendamento 1.10 è piuttosto evidente. Va bene che questo Governo fa di tutto, ma andare a togliere soldi anche dalle tasche dei morti ci sembra effettivamente un po' eccessivo. Per questo è giusto che almeno i familiari dei titolari di concessioni cimiteriali, visto il lutto che li ha colpiti, siano esentati dalle imposte sui consumi del «lumino», anche perchè (sono sindaco di un comune, purtroppo me ne intendo) è più elevato il costo per riscuotere questo canone che non il gettito che ne deriva.

PRESIDENTE. Senatore, mi perdoni. Su questo emendamento leggo testualmente: «i titolari di concessioni cimiteriali siano esaminati dalle imposte». Lei intende che sostengano un esame?

TIRELLI. Signor Presidente, penso sia un errore di battitura. Si intende che siano esentati, vista l'oggettiva difficoltà ad esaminare

questi titolari, a meno di una perizia necroscopica, che – sappiamo – è un po' difficile.

PRESIDENTE. Capisco.

TIRELLI. L'emendamento 1.21 è evidente che vuole coinvolgere il più possibile le istituzioni in questa bollettazione. Chissà che finalmente facciano qualcosa.

L'emendamento 1.20 va nel senso delle direttive cui siamo stati abituati, purtroppo, da tutti i programmi sindacali che abbiamo avuto in questi trent'anni, per cui in tutte le determinazioni di qualsiasi gestore di ente pubblico si trova a dover aggiungere: «sentite le associazioni degli utenti» e magari anche «sindacali».

WILDE. Prego il Presidente di aiutarmi.

PRESIDENTE. Sono a sua disposizione.

WILDE. Dovrebbe indicarmi da quale emendamento debbo partire.

PRESIDENTE. Questo dipende dal senatore che l'ha preceduta.

WILDE. Siccome ha illustrato anche i miei, non sono in grado di individuare gli emendamenti da illustrare.

PRESIDENTE. Deve partire dall'emendamento 1.441.

WILDE. Con questo emendamento vogliamo evidenziare che con questo decreto-legge non vengono eliminati gli oneri impropri. Anche nel comma 4 dell'articolo 1 di questo provvedimento si parla di graduale semplificazione delle tariffe. Questo non vuol dire niente. Secondo noi queste modifiche apportate dalla Camera non servono a nulla.

Ripeto che il comma 4 dell'articolo 1 è praticamente inapplicabile. Questo è stato ampiamente discusso anche in Commissione ed è stato recepito e confermato anche da parte del sottosegretario, senatore Carpi.

L'emendamento 1.442 lo do per illustrato.

Con l'emendamento 1.443 vogliamo che si provveda anche alla soppressione degli aiuti alle imprese recependo le direttive dell'Unione Europea.

PRESIDENTE. Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

PAPPALARDO, *relatore*. Esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti.

CARPI, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Il Governo si uniforma al parere del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione.

Metto ai voti l'emendamento 1.300, presentato dal senatore Peruzzotti e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.301, presentato dal senatore Peruzzotti e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.302, presentato dal senatore Peruzzotti e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.304.

Onorevoli colleghi, ai sensi dell'articolo 102, comma 4, del Regolamento, come interpretato dalla Giunta per il Regolamento il 17 luglio 1996, e conformemente alla successiva prassi applicativa, l'emendamento 1.304 sarà posto ai voti sino alla parola «poteri», con l'avvertenza che, se questa parte sarà respinta, si intenderanno preclusi la seconda parte dell'emendamento 1.304 e gli emendamenti 1.303 e 1.305.

Metto ai voti l'emendamento 1.304, presentato dal senatore Wilde e da altri senatori, prima parte.

Non è approvato.

Sono pertanto preclusi gli emendamenti testè menzionati.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.306.

Tale emendamento sarà posto ai voti fino alla parola «lettera *c)*» con l'avvertenza che se questa parte sarà respinta si intenderanno preclusi la seconda parte e i successivi emendamenti fino all'emendamento 1.332.

Metto ai voti l'emendamento 1.306, presentato dal senatore Peruzzotti e da altri senatori, prima parte.

Non è approvato.

Sono pertanto preclusi gli emendamenti sopra menzionati.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.333.

Tale emendamento sarà posto ai voti fino alle parole «commi 20 e 22», con l'avvertenza che, se questa parte sarà respinta, si intenderanno preclusi la seconda parte e i successivi emendamenti fino all'emendamento 1.430.

Metto ai voti l'emendamento 1.333, presentato dal senatore Wilde e da altri senatori, prima parte.

Non è approvato.

Restano pertanto preclusi gli emendamenti sopra menzionati.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.431.

Tale emendamento sarà posto ai voti fino alle parole «commi 20» con l'avvertenza che se questa parte sarà respinta si intenderanno preclusi la seconda parte e i successivi emendamenti fino all'emendamento 1.435.

Metto ai voti l'emendamento 1.431, presentato dal senatore Wilde e da altri senatori, prima parte.

Non è approvato.

Restano pertanto preclusi gli emendamenti sopra menzionati.

Presidenza della vice presidente SALVATO

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.436, presentato dal senatore Wilde e da altri senatori.

Non è approvato.

Gli emendamenti 1.437, 1.438 e 1.439 sono inammissibili perchè privi di reale portata modificativa.

Metto ai voti l'emendamento 1.440, presentato dal senatore Wilde e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.441.

Tale emendamento sarà posto ai voti fino alle parole «comma 2», con l'avvertenza che, se questa parte sarà respinta, si intenderanno preclusi la seconda parte e i successivi emendamenti fino all'emendamento 1.444.

Metto ai voti l'emendamento 1.441, presentato dal senatore Wilde e da altri senatori, prima parte.

Non è approvato.

Restano pertanto preclusi gli emendamenti sopra menzionati.

Metto ai voti l'emendamento 1.445, presentato dal senatore Wilde e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.1.

TIRELLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TIRELLI. Signora Presidente, vorrei segnalare agli uffici che negli emendamenti successivi non compare la mia firma, laddove vorrei fosse apposta.

PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto.

L'emendamento 1.1 sarà posto ai voti fino alla parola «valutando», con l'avvertenza che, se questa parte sarà respinta, si intenderanno precluse la seconda parte e i successivi emendamenti fino all'emendamento 1.10, nonchè il subemendamento 1.7/1.

Metto ai voti l'emendamento 1.1, presentato dal senatore Speroni e da altri senatori, prima parte.

Non è approvato.

Restano pertanto preclusi gli emendamenti sopra menzionati.

Metto ai voti l'emendamento 1.21, presentato dal senatore Speroni e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.20 presentato dal senatore Speroni e da altri senatori.

Non è approvato.

Ricordo che il testo dell'articolo 2 del disegno di legge è il seguente:

Articolo 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Passiamo alla votazione finale.

TURINI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TURINI. Signora Presidente, colleghi, signori del Governo, il 15 ottobre scorso con l'approvazione da parte del Senato del disegno di legge n. 1271, che convertiva il decreto-legge 13 settembre 1996, n. 473, ci sembrava che la complessa vicenda in materia di trasparenza delle ta-

riffe elettriche avesse finalmente terminato per questa parte parlamentare il suo lungo *iter*, molto discusso in 10ª Commissione senatoriale. Non era così, la Camera ci restituisce questo decreto-legge rivisitato in peggio e in modo particolare per quanto riguarda il comma 4 dell'articolo 1, che viene ripristinato nel senso voluto dal Governo nella prima stesura. Ciò dimostra ancora una volta l'atteggiamento dirigistico del Governo che tende a fare ampio uso del suo potere discrezionale. L'analisi della stesura del comma 4 dell'articolo 1 rileva proprio questa tendenza. Infatti tale comma recita: «... il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con propri decreti da emanare dopo aver sentito il parere dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, dispone la graduale semplificazione delle tariffe elettriche...». Come è ben comprensibile questo comma menoma l'autonomia dell'Autorità preposta proprio alla determinazione delle tariffe. Cioè questo disegno di legge oggi in esame non rispetta nè la lettera, nè i contenuti di quanto disposto dalla legge istitutiva dell'Autorità di settore. Infatti, questa ha la competenza di fissare le tariffe e non un ruolo solamente consultivo, come è evidenziato nel comma che per noi è inaccettabile. Con esso cade la ragione stessa dell'organismo; così operando si potrebbe perfino rimettere in discussione l'intera politica delle privatizzazioni. Se ne parla spesso di queste privatizzazioni; abbiamo detto che senza l'Autorità di controllo non si andrà avanti verso le privatizzazioni e proprio con questo comma si torna indietro.

Infine, riteniamo che il Governo dovrebbe porre un'adeguata attenzione volta a misure compensative degli oneri che gravano sulle popolazioni che abitano in zone ove vi sono insediamenti produttivi di energia, proprio nel momento, e sono fatti di questi giorni, in cui assistiamo ad un ulteriore aumento del costo del chilovattora dovuto al sovrapprezzo termico.

Signor Sottosegretario, proprio l'ordine del giorno che lei ha accolto è veramente in contrasto con l'aumento del prezzo dell'energia elettrica che si è avuto in questi giorni.

Quanto ho detto sarebbe una misura di equità ampiamente giustificata che purtroppo non riusciamo a cogliere nella volontà governativa.

Per questi motivi, pur riconoscendo la volontà del Governo di migliorare la trasparenza delle tariffe elettriche, richiesta pressantemente da Alleanza Nazionale e finalmente dall'opinione pubblica, non è possibile dare un voto favorevole a questo disegno di legge.

Per tali ragioni il Gruppo Alleanza Nazionale si asterrà. *(Applausi dal Gruppo Alleanza Nazionale).*

PALUMBO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* PALUMBO. Signora Presidente, onorevoli colleghi, intendo fare una brevissima dichiarazione di voto in quanto il provvedimento è già stato esaminato e discusso in modo approfondito da questa Assemblea e approvato con larghissima maggioranza, essendo da tutti giudicato un

passo sicuramente importante verso il sistema della semplificazione e della trasparenza della tariffa elettrica, con la soppressione della cosiddetta quota di prezzo.

È vero che il provvedimento è stato emendato dalla Camera e che sulla modifica apportata sono state sollevate preoccupazioni, in ordine alla possibilità che si intendesse non applicata la norma di cui all'articolo 3 della legge istitutiva della *Authority*; credo però che queste preoccupazioni siano ingiustificate, anche alla luce dei chiarimenti forniti in Commissione e ribaditi in quest'Aula nonchè dell'assicurazione del Governo che ha recepito gli ordini del giorno formulati dalla Commissione.

Dichiaro pertanto il voto favorevole del Gruppo Partito Popolare. *(Applausi dal Gruppo Partito Popolare Italiano).*

ASCIUTTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. *(Brusìo in Aula).*

ASCIUTTI. Signora Presidente, signori del Governo, onorevoli colleghi, se per farci ascoltare dobbiamo assumere atteggiamenti quali quelli da altri assunti nel pomeriggio, non è un problema. Siamo capaci anche noi anche se ci dispiacerebbe farlo. *(Richiami del Presidente).*

Suscita viva soddisfazione l'apprendere che la preoccupazione principale del Governo è quella di procedere alla liberalizzazione del settore elettrico e quindi consentire, come primo passo, all'Autorità per l'energia elettrica e per il gas di poter stabilire le tariffe secondo le finalità di cui all'articolo 1, comma 1.

Inoltre non posso che esprimere soddisfazione per la sostanziale e concreta abolizione del comma 4 che si è andata a realizzare in quanto dovrebbe essere a tutti evidente che l'Autorità in questione non può intervenire a modificare norme legislative vigenti. Ma, onorevoli colleghi, in 10ª Commissione è esplosa con forti accenti la vera posizione di Rifondazione Comunista nei confronti di questo Governo. Posizione nettamente contraria ad un qualsivoglia accenno anche di indirizzo alla liberalizzazione delle tariffe e ad una futura privatizzazione dell'Enel.

Il forte contrasto tra il Governo, rappresentato dal senatore Carpi, e il Presidente della 10ª Commissione, senatore Caponi, è veramente indicativo di quel malessere che ormai sta esplodendo dentro l'attuale maggioranza. La forte perplessità per gli emendamenti approvati dalla Camera che ha manifestato in sede di Commissione il senatore Caponi ci trova pienamente d'accordo in quanto l'obiettivo di giungere ad una libera concorrenza anche nel mercato dell'elettricità e del gas è parte integrante proprio del nostro programma.

Il contrasto è tanto più comprensibile se si pensa che – ed è riportato dal giornale «La Nazione» di giovedì scorso – uno dei comizi promossi da Rifondazione Comunista ha avuto come argomento «contro la finanziaria del Governo Prodi e l'Europa di Maastricht per una vera opposizione proletaria». Opposizione, onorevoli colleghi, signori del Governo, opposizione proletaria!

Del resto questo Governo ha più plausibilmente paura delle «minoranze» che compongono la maggioranza parlamentare, con in testa Rifondazione Comunista e, ancor più a sinistra, quelli del Partito Popolare, piuttosto che dell'opposizione. Prova lampante, sotto gli occhi di tutti, ne sia la ricerca e la forte difesa della delega legislativa, non solo per cambiare il metodo e il sistema politico, stravolgendo la Costituzione, ma per negoziare di nascosto con i veri padroni del Governo, i popolari e i comunisti, sostenitori del medesimo disegno politico, quello della conservazione. Per poter magari poi scambiare posizioni di potere con scelte politiche.

Questo, onorevoli colleghi, ai rappresentanti del popolo non sarà concesso conoscere perchè eventuali termini di scambio saranno negoziati all'ombra e in segreto. L'arte del doroteismo sarà così ripresa, o forse è meglio dire continuata a praticare, dal Partito Popolare. Arte che, in realtà, sta facendo proseliti anche in Rifondazione Comunista. Complimenti!

Ho parlato prima di malessere interno alla maggioranza, ma credo si tratti di qualcosa di ben più consistente, a meno che qualcuno voglia giocare con l'essere in Aula maggioranza governativa e fuori opposizione: sarebbe un bellissimo esempio di scorrettezza politica nei confronti degli elettori e soprattutto di queste istituzioni.

Pertanto, signora Presidente, nell'auspicare una maggiore serietà politica, specie nei comportamenti, esprimo a nome del mio Gruppo politico un voto favorevole al provvedimento in esame. *(Applausi dal Gruppo Forza Italia).*

WILDE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Senatore Wilde, ha facoltà di parlare avendo a disposizione solo un minuto di tempo.

WILDE. Il Gruppo della Lega Nord-Per la Padania indipendente esprime parere favorevole al disegno di legge n. 1271-B, in quanto dovrebbe promuovere una maggiore trasparenza delle tariffe elettriche, non soltanto a tutela della concorrenza del mercato, ma degli stessi utenti, in vista della ormai auspicata privatizzazione dell'Enel.

Pur apprezzando la volontà di trasparenza della tariffe e la riduzione delle stesse, non si può comunque trascurare il fatto che la riduzione viene purtroppo compensata dall'aumento di alcuni oneri che continueranno a gravare sull'utente-consumatore, come l'aumento dei costi di allacciamento dei contatori, gli oneri derivanti dalle cosiddette fonti alternative, l'aumento delle imposte di fabbricazione sull'olio combustibile, congiuntamente ad una cospicua percentuale dovuta all'imposta fiscale.

Con l'ordine del giorno da noi proposto auspichiamo che il Governo ponga fine alle agevolazioni di cui godono le imprese produttrici di alluminio primario, in quanto attualmente l'aliquota applicata al settore è inferiore del 77 per cento circa rispetto a quella dell'utenza di alta tensione non agevolata. Così anche le agevolazioni, sia sulle tariffe che sui sovrapprezzi, di cui beneficiano alcuni settori industriali ad elevato

consumo di energia elettrica ed in particolare quelli della produzione di ferroleghe, di abrasivi, di zinco e di cloruri alcalini. La stessa richiesta vale per le agevolazioni tariffarie relative ai consumi delle Ferrovie dello Stato disposte sin dal 1963 in occasione della nazionalizzazione del settore elettrico in relazione al trasferimento, a titolo gratuito, all'Enel degli impianti elettrici dell'ente ferroviario. Infine le agevolazioni a favore delle aziende della ex Società Terni, anche in quest'ultimo caso a seguito della nazionalizzazione del settore elettrico e nell'ambito del conseguente trasferimento all'Enel delle attività elettriche esercitate dalla Società Terni. È chiaro che sia l'utente che l'acquirente privato richiedono che quanto corrisposto per l'erogazione dell'energia sia depurato di tutti gli oneri impropri; questi, infatti, nel corso del tempo si sono sovrapposti in modo episodico, anche perchè, attraverso le tariffe, sono state attuate parti di manovre straordinarie di carattere macroeconomico. Si rende quindi necessario inglobare all'interno delle tariffe solo le voci dei costi correlati alla fornitura del servizio.

Il Gruppo Lega Nord-Per la Padania indipendente auspica che vengano quanto prima progressivamente eliminati i fattori distorsivi della concorrenza e siano garantiti, sia la trasparenza delle tariffe che i diritti degli utenti, per cui auspichiamo che vengano soppresse le agevolazioni incompatibili con il regime degli aiuti disciplinato dall'Unione Europea. *(Applausi dal Gruppo Lega Nord-Per la Padania indipendente).*

PRESIDENTE. Passiamo dunque alla votazione finale.

Verifica del numero legale

MACERATINI. Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1271-B

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge composto del solo articolo 1.

È approvato.

Sui lavori del Senato

PRESIDENTE. La Conferenza dei Capigruppo, riunitasi nel pomeriggio, ha adottato a maggioranza il calendario dei lavori relativo alla prima fase della sessione di bilancio nonchè quello per i primi giorni della prossima settimana.

In premessa, i Capigruppo hanno confermato che nella mattinata di domani, subito dopo la mozione sullo Zaire, verrà discussa la mozione sulla pena di morte.

Per quanto riguarda la settimana prossima, i lavori si svolgeranno nella mattina e nel pomeriggio di martedì e nella mattina e nel pomeriggio di mercoledì. In primo luogo sarà discusso il disegno di legge che riforma le procedure di bilancio, collegato alla manovra finanziaria. Saranno poi esaminati i decreti-legge in scadenza conclusi dalle Commissioni (spese farmaceutiche, aree depresse, editoria).

Per quanto riguarda il decreto sulla proroga delle emittenze radiotelevisive e i due disegni di legge in materia di telecomunicazioni (Atti Senato n. 1031 e 1138) questi saranno esaminati ove conclusi e richiesti dalla Commissione.

Gli emendamenti al disegno di legge sulla riforma del bilancio e quelli sui decreti già conclusi in Commissione, dovranno essere presentati entro le ore 17 di giovedì 14; i subemendamenti entro le ore 13 di venerdì 15.

I tempi relativi al provvedimento sulla riforma di bilancio, in quanto collegato alla manovra fiananziaria, saranno ripartiti fra i Gruppi secondo i consueti criteri. Al provvedimento stesso saranno riservate le due sedute di martedì.

In apertura della seduta di giovedì 21, alle ore 9,30, il Presidente renderà proprie comunicazioni all'Assemblea ai sensi dell'articolo 126, comma 4, del Regolamento. In quel momento inizierà la sessione di bilancio. Le Commissioni permanenti potranno pertanto iniziare il proprio esame fin dalle ore 10 della giornata di giovedì.

I rapporti delle Commissioni alla Commissione bilancio dovranno essere trasmessi entro la giornata di mercoledì 27 novembre, alle ore 13.

La Commissione bilancio concluderà i propri lavori entro le ore 13 di venerdì 6 dicembre. Ciò consentirà la stampa e la distribuzione dei testi ai fini della presentazione di emendamenti, e renderà possibile l'inizio della discussione generale in Assemblea a partire dal pomeriggio di martedì 10 dicembre.

I tempi di esame in Assemblea saranno discussi in una successiva riunione dei Capigruppo, che dovrà in primo luogo stabilire la data finale di votazione dell'insieme dei documenti finanziari.

Gli emendamenti ai testi licenziati dalle Commissioni dovranno essere presentati secondo le seguenti scadenze: emendamenti al collegato, ore 18 di venerdì 6 dicembre; subemendamenti al collegato, ore 19 di lunedì 9 dicembre; emendamenti a finanziaria e bilancio, ore 13 di lunedì 9 dicembre; subemendamenti a finanziaria e bilancio, ore 17 di martedì 10 dicembre.

Ove le Commissioni dovessero concludere il proprio esame oltre le date da ultimo ricordate, i tempi per la presentazione di emendamenti slitteranno in eguale misura.

Nelle settimane di esame dei provvedimenti finanziari da parte delle Commissioni l'Aula si riunirà nella mattina di giovedì 28 novembre e in quella di giovedì 5 dicembre. Saranno esaminati i decreti-legge in scadenza.

Su tali provvedimenti la Presidenza si riserva di comunicare, se necessario, i tempi per la presentazione di emendamenti.

Calendario dei lavori dell'Assemblea

PRESIDENTE. La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, riunitasi oggi pomeriggio con la presenza dei Vice Presidenti del Senato e con l'intervento del rappresentante del Governo, ha adottato – ai sensi dell'articolo 55 del Regolamento – il seguente calendario dei lavori dell'Assemblea per il periodo dal 19 novembre al 10 dicembre 1996.

Martedì	19	novembre	*(antimeridiana)* (h. 9,30-13)	– Disegno di legge n. 1217 e connessi – Riforma del bilancio dello Stato *(Collegato alla manovra finanziaria) (Voto finale con la presenza del numero legale)* – Disegno di legge n. 1513 – Decreto-legge n. 536 sulla spesa farmaceutica *(Presentato al Senato - Voto finale entro il 21 novembre 1996 - Scade il 21 dicembre 1996)* – Disegno di legge n. 1543 – Decreto-legge n. 548 sulle aree depresse e manifestazioni sportive *(Presentato al Senato – Scade il 22 dicembre 1996)*
»	19	»	*(pomeridiana)* (h. 16,30-20)	
Mercoledì	20	»	*(antimeridiana)* (h. 9,30-13)	– Disegno di legge n. 1538 – Decreto-legge n. 541 sull'editoria *(Presentato al Senato – Voto finale entro il 23 novembre 1996 – Scade il 22 dicembre 1996)* – Disegno di legge n. 1541 – Decreto-legge n. 545 sulla proroga emittenze televisive *(Presentato al Senato – Voto finale entro il 23 novembre 1996 – Scade il 22 dicembre 1996) (Ove concluso dalla Commissione)* – Disegno di legge n. 1201 *(con il connesso disegno di legge n. 701)* – Autorità sulle comunicazioni *(ove concluso dalla Commissione)* – Disegno di legge n. 1138 *(ed altri connessi)* – Riforma del sistema radiotelevisivo *(ove concluso dalla Commissione)*
»	20	»	*(pomeridiana)* (h. 16,30)	

Giovedì	21 novembre	*(antimeridiana)* (h. 9,30)	– Comunicazioni del Presidente ex articolo 126, comma 4, del Regolamento, sul contenuto della legge finanziaria

I documenti finanziari saranno deferiti alle Commissioni permanenti subito dopo la predetta comunicazione. Da tale momento avrà inizio la sessione di bilancio; le Commissioni sono autorizzate a convocarsi anche immediatamente, dopo il deferimento, per procedere ai propri adempimenti.

Le Commissioni permanenti esprimeranno il proprio parere alla Commissione bilancio entro mercoledì 27 novembre, alle ore 13.

La Commissione bilancio terminerà i propri lavori su finanziaria e bilancio entro venerdì 6 dicembre, alle ore 13. Gli emendamenti al collegato potranno essere presentati entro le ore 18 di venerdì 6 dicembre. Gli emendamenti ai disegni di legge finanziaria e bilancio potranno essere presentati entro le ore 13 di lunedì 9 dicembre. I subemendamenti al collegato entro le ore 19 di lunedì 9 dicembre. I subemendamenti ai disegni di legge finanziaria e bilancio entro le ore 17 di martedì 10 dicembre.

Giovedì	28 novembre	*(antimeridiana)* (h. 11-13)	– Disegni di legge di conversione di decreti-legge in scadenza

Giovedì	5 dicembre	*(antimeridiana)* (h. 11-13)	– Eventuale seguito di disegni di legge di conversione di decreti-legge in scadenza

I disegni di legge di conversione di decreti-legge in scadenza sono: n. 1539 (termini in campo economico); n. 1540 (emittenti locali); n. 1542 (completamento manovra finanza pubblica); n. 1544 (consigli degli enti locali); n. 1545 (Federconsorzi, settori agricoli e latte); n. 1546 (magistrati e Pianosa e Asinara); a questi potranno aggiungersi i decreti-legge trasmessi dalla Camera.

Martedì	10 dicembre	*(pomeridiana)* (h. 17-20)	– Inizio esame dei documenti di bilancio

Il calendario dell'esame dei documenti di bilancio in Assemblea sarà stabilito dai Capigruppo in una successiva riunione.

Per i decreti su spesa farmaceutica (S. 1513), aree depresse (S. 1543) ed editoria (S. 1538) il termine per gli emendamenti è fissato per le ore 17 di giovedì 14; quello per i subemendamenti per le ore 13 di venerdì 15.

Per il decreto sulla proroga delle emittenze (S. 1541), il termine sarà fissato dalla Presidenza e comunicato ai Gruppi in relazione ai tempi di conclusione in Commissione.

Per i disegni di legge sulla riforma del bilancio dello Stato gli emendamenti dovranno essere presentati entro le ore 17 di giovedì 14 novembre; i subemendamenti entro le ore 13 di venerdì 15 novembre.

Interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare annunzio delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

SPECCHIA, *segretario, dà annunzio delle interrogazioni pervenute alla Presidenza, che sono pubblicate in allegato ai Resoconti della seduta odierna.*

Ordine del giorno per la seduta di giovedì 14 novembre 1996

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, giovedì 14 novembre, alle ore 9,30, con il seguente ordine del giorno:

I. Discussione del disegno di legge:

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 settembre 1996, n. 479, recante provvedimenti urgenti per il personale dell'Amministrazione penitenziaria, per il servizio di traduzione dei detenuti e per l'accelerazione delle modalità di conclusione degli appalti relativi agli edifici giudiziari nelle regioni Sicilia e Calabria (1618) *(Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale).*

II. Votazione finale del disegno di legge:

Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa (1124) *(Collegato alla manovra finanziaria) (Voto finale con la presenza del numero legale) (Relazione orale).*

III. Discussione del disegno di legge:

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 settembre 1996, n. 485, recante disposizioni urgenti per le società sportive professionistiche (1612) *(Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale).*

IV. Seguito della discussione delle mozioni nn. 47, 48, 49, 50 e 51 nonchè svolgimento dell'interrogazione n. 424 sulla situazione nello Zaire.

V. Discussione della mozione n. 45 sulla pena di morte.

La seduta è tolta *(ore 21,15).*

Allegato alla seduta n. 83

Disegni di legge, annunzio di presentazione

È stato presentato il seguente disegno di legge:

dal Ministro per i beni culturali e ambientali e per lo spettacolo e lo sport:

«Disposizioni per la concessione di acconti su contributi e sovvenzioni a favore delle attività cinematografiche» (1658).

Sono stati presentati i seguenti disegni di legge d'iniziativa dei senatori:

PREIONI. – «Modifiche al codice penale recanti sanzioni penali per la falsità ideologica nell'informazione a mezzo stampa» (1659);

LAVAGNINI, VERALDI, POLIDORO, FUSILLO, AGOSTINI, LO CURZIO, CASTELLANI Pierluigi, MONTICONE, MONTAGNINO, RESCAGLIO, ZILIO, GIARETTA, ROBOL, ANDREOLLI, PALUMBO e FOLLIERI. – «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il *doping*» (1660);

VENTUCCI. – «Istituzione di una zona franca nel porto di Taranto» (1661);

MUNGARI, VENTUCCI. – «Norme per l'istituzione di una zona franca produttiva di Gioia Tauro» (1662);

MUNGARI, VENTUCCI. – «Norme per l'istituzione di una zona franca produttiva di Crotone» (1663);

MANFREDI, ASCIUTTI, FILOGRANA, MUNDI, PALOMBO, TERRACINI, D'ALÌ, ZANOLETTI, FUMAGALLI CARULLI e BETTAMIO. – «Modifica all'articolo 27 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, concernente norme sull'espropriazione per pubblica utilità» (1664).

CAMO e FOLLONI. – «Autorizzazione a cedere ai comuni di Amantea, Belmonte Calabro, Fiumefreddo Bruzio, San Lucido, Paola, Fuscaldo, Guardia Piemontese, Acquappesa, Cetraro, Bonifati, Sangineto, Diamante, Santa Maria del Cedro, Scalea, Belvedere Marittimo, San Nicola Arcella, Tortora, Falconara Albanese il compendio demaniale marittimo e al comune di Aiello Calabro il compendio demaniale fluviale» (1665).

Disegni di legge, presentazione di relazioni

A nome della 5ª Commissione permanente (Programmazione economica, bilancio), in data 11 novembre 1996, il senatore Coviello ha

presentato una relazione unica sui seguenti disegni di legge: «Modifiche alla legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni e integrazioni, recante norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio. Delega al Governo per l'individuazione delle unità previsionali di base del bilancio dello Stato» (1217); VEGAS ed altri. – «Norme in materia di contabilità dello Stato» (375); VEGAS ed altri. – «Modifiche alla legge 5 agosto 1978, n. 468, recante norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio» (643); VEGAS ed altri. – «Riforma del bilancio dello Stato» (967).

Inchieste parlamentari, annunzio di presentazione di proposte

In data 12 novembre 1996, sono state presentate le seguenti proposte d'inchiesta parlamentare d'iniziativa dei senatori:

ALBERTINI, MARINO, MARCHETTI, BERGONZI, CAPONI, CARCARINO, CÒ, CRIPPA, MANZI, RUSSO SPENA e SALVATO. – «Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sullo stato del sistema creditizio nel Mezzogiorno» (*Doc.* XXII, n. 26);

D'ALÌ, NOVI, PASTORE, BUCCI, LA LOGGIA, BETTAMIO, AZZOLLINI, LASAGNA e BOSELLO. – «Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulla crisi del Banco di Napoli» (*Doc*. XXII, n. 27).

Mozioni, apposizione di nuove firme

I senatori Migone, Cimmino, Contestabile, Sella di Monteluce, Ferrante e Diana Lorenzo hanno aggiunto la propria firma alla mozione 1-00045, dei senatori Scopelliti ed altri.

Interrogazioni, apposizione di nuove firme

Il senatore Parola ha aggiunto la propria firma all'interrogazione 4-02832, dei senatori Arlacchi ed altri.

Interrogazioni

LO CURZIO. – *Al Ministro di grazia e giustizia*. – Premesso che da cinque anni è entrata in vigore la legge 21 novembre 1991, n. 374, sull'istituzione del giudice di pace, si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga di rideterminare le indennità previste dall'articolo 11, secondo quanto dispone il comma 4 di tale disposizione, che prevede la revisione triennale di tali somme a lire 15 o 20 milioni;

se non ritenga di trasferire le cause dagli uffici di conciliazione agli uffici del giudice di pace (in quanto i procedimenti in atto sono fer-

mi e non si prevede la loro definizione entro i tre anni previsti dalla legge; in tal modo si otterranno notevoli risparmi economici e si recupereranno migliaia di impiegati);

se non ritenga di trasferire le cause dalle preture agli uffici del giudice di pace nei limiti della competenza di questi ultimi per deflazionare il carico di lavoro dei pretori;

se non ritenga di restituire al giudice di pace la competenza in materia di opposizione alle ordinanze-ingiunzioni della pubblica amministrazione;

se non ritenga di assegnare la competenza penale in tempi brevi, come previsto dalla legge;

se non ritenga di consentire l'accesso gratuito al CED immediato per tutti i giudici di pace;

se non ritenga di consentire la riconferma automatica dei giudici di pace al secondo quadriennio;

se non ritenga di allineare i compensi del giudice di pace con quelli dei giudici delle sezioni stralcio, compensi per i coordinatori, per i decreti ingiuntivi e per le cause comunque definite (articoli 181 - 309 del codice di procedura civile, eccetera).

(3-00454)

DE CORATO. – *Al Ministro dei lavori pubblici e per le aree urbane.* – Premesso:

che la SNAM, società per azioni dell'ENI, nel comune di San Donato Milanese (Milano), tra il 1953 ed il 1967, unitamente al complesso industriale «Metanopoli», tra la strada statale n. 415 (Paullese) e la strada statale n. 9 (via Emilia), ha edificato circa 1250 appartamenti destinati ai lavoratori dipendenti del gruppo ENI, utilizzando i fondi di dotazione ENI;

che detti fondi sono stati conferiti dallo Stato ed hanno previsto la fruizione delle agevolazioni:

1) della legge n. 408 del 1949 per la costruzione delle case popolari;

2) esenzione contributi Gescal-Inacasa – Finanziamenti agevolati credito fondiario;

3) contributi a fondo perduto per la costruzione di case ERP;

che tutto ciò risulta dagli atti di acquisto del terreno presso i registri della conservatoria immobiliare di Milano nei quali è chiara la procedura e l'obbligo del *modus costruendi*: case di tipo economico-popolare – edilizia residenziale pubblica;

considerato:

che la dicitura di alloggio di edilizia residenziale pubblica è definita per quel tipo di costruzione:

1) a totale carico o con il concorso o con il contributo dello Stato, della regione o di enti pubblici territoriali;

2) ai sensi della legge 6 marzo 1976, n. 52, recante interventi a favore dell'edilizia per il personale della pubblica sicurezza, carabinieri, Guardia di finanza, eccetera;

3) con i fondi derivanti dai contributi Gescal (legge 14 febbraio 1963, n. 60);

4) con i fondi dello Stato, degli enti pubblici territoriali, degli IACP e loro consorzi, comunque denominati;

che in anni recenti la SNAM provvedeva ad acquistare dai propri lavoratori dipendenti, locatari di appartamenti Inacasa, in relazione alla legge n. 408 del 1949, a prezzo inferiore o pari a quello di assegnazione, godendo di fatto delle identiche agevolazioni;

che ultimamente è stata corrisposta a molti locatari dipendenti o ex dipendenti pensionati del gruppo ENI la disdetta del contratto in corso;

che dalla successiva corrispondenza, intervenuta con le organizzazioni sindacali dei locatari, risulta che la disdetta di cui sopra è funzionale alla stipulazione dei patti in deroga di cui all'articolo 11 della legge n. 359 del 1992, ovvero alla vendita a terzi degli immobili;

che l'eventuale vendita a terzi, senza vincolo dell'originaria destinazione (peraltro sinora di fatto mantenuta) ai dipendenti e pensionati del gruppo ENI, costituirebbe un grave illecito, comportando per la proprietà fonte di ingiustificato vantaggio economico, in violazione delle condizioni che hanno determinato le agevolazioni fiscali ai sensi della legge n. 408 del 2 luglio 1949, del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1949, n. 436, e delle successive modificazioni;

che comunque, anche nel caso di risoluzione del contratto finalizzato alla stipulazione di contratti di locazione a canone di mercato, la proprietà acquisirebbe ingiustificati arricchimenti, in violazione del principio della determinazione dei canoni in relazione ai redditi dei conduttori, così come imposto dalla citata normativa;

che pertanto i locatari dipendenti e pensionati del gruppo ENI hanno interesse a sentir dichiarare la nullità e l'inefficacia della risoluzione del rapporto di locazione finalizzata agli obiettivi prima citati, e comunque a sentir dichiarare efficace il vincolo della destinazione e l'applicabilità alla fattispecie della normativa attinente le case costruite con i contributi Gescal-Inacasa, nonchè a quella di cui alla legge n. 412 del 30 dicembre 1991 e successive modifiche (legge n. 560 del 24 dicembre 1993);

che per detto motivo gli inquilini si sono rivolti al tribunale di Milano - X sezione, nella persona del giudice Borrelli, affinchè venga dichiarata illegittima la lettera di disdetta per «finita locazione finalizzata all'applicazione dei patti in deroga con aumenti medi annui del 150 per cento, in contraddittorio con la natura stessa della tipologia edilizia esistente»;

che alla richiesta dei locatari e dei sindacati degli inquilini (SICET, SUNIA UI, UNIAT) di certificazione da parte della SNAM di eventuale assenza di agevolazioni, finanziamenti e contributi pubblici diretti e indiretti per l'edificazione delle unità immobiliari nessuna risposta è stata data ammettendo invece l'esonero del versamento dei contributi Gescal-Inacasa, non determinando però la durata delle trattenute Gescal;

che in relazione a ciò si precisa, inoltre, che dagli anni 1960-70 fino alla fine degli anni '80 il numero dei dipendenti raggiungeva le 100.000 unità circa; si può supporre che l'enorme cifra non versata da tutte le società del gruppo sia stata utilizzata per la costruzione dell'intero villaggio delle case aziendali ENI;

che inoltre il gruppo ENI-SNAM di San Donato Milanese, anche se soggetto privato, sfugge all'ambito di applicazione dello «Statuto dell'imprenditore commerciale» difatti è sottratto al rischio del fallimento ed alle procedure concorsuali, contrae debiti pari 5 volte il capitale sociale, in quanto l'unico azionista è lo Stato, ed il bilancio SNAM viene consolidato nel bilancio ENI ed è soggetto al controllo della Corte dei conti, come qualsiasi altro ente statale;

si chiede di sapere:

quali provvedimenti urgenti si intenda adottare per sospendere le procedure di fine locazione nei confronti degli inquilini – dipendenti ENI;

se da quanto confermato anche dal consiglio di amministrazione dell'ENI del 14 giugno 1984 e del 18 aprile 1985 la costruzione degli appartamenti in questione sia avvenuta realmente per fini sociali godendo quindi di tutte le agevolazioni previste dalla normativa sull'edilizia residenziale popolare;

quali provvedimenti urgenti si intenda adottare per dichiarare non locabile a terzi, e quindi se vi sia il diritto di prelazione per i dipendenti o pensionati ENI, le unità abitative di cui sopra da parte della SNAM-ENI e non vengano locati a prezzi che definirebbero un ingiustificato arricchimento in violazione del principio della determinazione del dato catastale dell'immobile;

se non sia il caso di estendere l'applicazione della legge n. 560 del 1993 anche alle abitazioni SNAM-ENI costruite con i contributi Gescal-Ina Casa.

(3-00455)

NOVI. – *Al Ministro delle finanze.* – Premesso:

che il tenente colonnello Giuseppe Autuori, capo del GICO di Firenze, a parere dell'interrogante, si è visto costretto ad un'autocritica che ricorda quelle dei protagonisti dei processi di Mosca negli anni Trenta;

che il colonnello Autuori dopo l'anatema lanciatogli dal Ministro dei lavori pubblici avrebbe confessato i suoi peccati affermando: «In un momento di debolezza sono venuto meno alla consegna del riserbo e del silenzio impostaci dal Ministro e dal comandante generale»;

che il colonnello Autuori ha chiesto comprensione ai suoi superiori accettando con gioia e spirito di servizio il suo trasferimento, dichiarando: «Se il mio allontanamento può servire a rasserenare il clima, vado via volentieri... Ben venga la decisione del comando» («Corriere della sera» di martedì 12 novembre 1996);

che il rito penitenziale dell'ufficiale ha richiamato alla mente di osservatori malevoli e prevenuti una prassi bolscevica alla Rubasiov;

che a sostituire il colonnello è stato chiamato un ufficiale di fiducia del *pool* della procura di Milano nonostante la constatazione da parte del GICO di Firenze dell'impunità della *lobby* Pacini che avrebbe «goduto di favori da parte dell'amministrazione giudiziaria milanese» («Corriere della Sera» del 12 novembre 1996);

che appare inopportuna la nomina alla guida del GICO di Firenze di un ufficiale che lo stesso GICO sospetta di aver favorito a Milano la *lobby* del riciclatore di tangenti Pacini Battaglia,

si chiede di sapere se si condivida l'avvicendamento alla guida del GICO di Firenze ritenuto responsabile di aver appannato l'immagine di inquirenti che non compresero il ruolo svolto dal banchiere Pacini Battaglia nel sistema di corruzione della Prima Repubblica.

(3-00456)

SCOPELLITI. – *Ai Ministri dell'interno e per il coordinamento della protezione civile e di grazia e giustizia*. – Premesso:

che in data 11 novembre 1996 sui maggiori quotidiani fra cui il «Corriere della Sera» ed «Il Giornale» era pubblicata la notizia secondo la quale presso la procura di Caltanissetta penderebbe un'indagine a seguito di un esposto presentato dal pentito Rosario Spatola;

che Spatola avrebbe denunciato la gestione arbitraria dei collaboratori di giustizia, affermando di aver assistito in prima persona ai tentativi da parte di altri suoi «colleghi» di «aggiustare» le dichiarazioni in vista dei processi;

che il pentito avrebbe fatto nomi e cognomi dei collaboranti che sotto i suoi occhi avrebbero concordato con altri le versioni da dare in aula; avrebbe parlato inoltre di pentiti che tengono nascoste ai magistrati alcune notizie di reato oppure evitano di accusare determinati soggetti per poter sfruttare a proprio vantaggio la situazione di impunità di cui beneficiano;

che i fatti in oggetto oltre a far parte dell'esposto sopra ricordato, secondo quanto si evince dall'articolo pubblicato da «Il Giornale» in data 12 novembre 1996, sarebbero oggetto di alcune missive inviate dallo stesso Spatola ad alcuni esponenti politici come Tiziana Parenti e Tiziana Maiolo, spedite tramite il Servizio centrale di protezione nel dicembre del 1995 e mai giunte ai destinatari;

che la denuncia del pentito Rosario Spatola è di particolare gravità in quanto riguarderebbe pentiti utilizzati nei maggiori processi oggi in istruttoria;

che considerando che molti processi, soprattutto alla criminalità organizzata, si basano quasi esclusivamente sulle dichiarazioni dei collaboranti di giustizia, occorre che ci sia la massima trasparenza e il più rigoroso controllo su queste;

che il trattamento, la gestione e l'utilizzo dei pentiti sono ormai oggetto di un acceso e complesso dibattito sia nelle Aule parlamentari che sui mezzi di informazione;

che di recente la notizia della scarcerazione del presunto omicida del piccolo Nicholas Green, il quale avrebbe conquistato la libertà

collaborando con gli inquirenti ed accusandosi di una serie di atroci delitti, ha suscitato molto scalpore nell'opinione pubblica;

che di recente lo stesso Ministro di grazia e giustizia è intervenuto sull'argomento giudicando ormai necessaria la rivisitazione dell'intera materia,

si chiede di sapere:

quale sia il giudizio dei Ministri in indirizzo sui fatti in oggetto e in particolare sul fatto che nessun seguito avrebbero ed hanno al momento avuto le gravissime denunce del signor Spatola alle singole procure, come se le sue affermazioni non fossero ritenute credibili, contrariamente a quelle riferite nei confronti di Contrada;

quali iniziative si ritenga di dover adottare – anche in seguito alle numerose e reiterate dichiarazioni dello stesso – al fine di giungere in tempi rapidi alla ormai assolutamente improrogabile riforma dell'intera disciplina del pentitismo.

(3-00457)

SALVI, ELIA, SENESE, ZECCHINO, ANGIUS, SCIVOLETTO, MASULLO, FALOMI, MORANDO, PELLEGRINO, GUALTIERI, MIGONE, CALVI, BARBIERI, SMURAGLIA, VILLONE, FASSONE, RUSSO, DE LUCA Michele, GIOVANELLI, ROGNONI, BONFIETTI, BERTONI. – *Al Ministro di grazia e giustizia.* – Premesso:

che con atto ispettivo 2-00098, che riproduceva testualmente il contenuto di altro atto ispettivo 3-00142 a firma Mancuso e Carrara presentato alla Camera dei deputati ed annunciato nella seduta del 22 luglio 1996, si affermava che, nel corso del dibattimento innanzi alla prima sezione della corte di assise di Roma nel processo alla «banda della Magliana», all'udienza del 26 gennaio 1996, sarebbe stata evocata la circostanza che «il pregiudicato pluriomicida Daniele Abbruciati era in possesso del numero telefonico dell'utenza del dottor Zucconi Galli Fonseca, utenza chiamata il 22 aprile 1982 dal Motel AGIP di Asiago ove l'Abbruciati aveva soggiornato dopo la sua liberazione dal carcere e poco prima della sua morte»;

che l'affermazione relativa alle risultanze dibattimentali del suddetto processo è smentita dal verbale d'udienza del 26 gennaio, ove sul punto si legge invece soltanto che il collaboratore Maurizio Abatino, richiesto dal difensore di Massimo Carminati se conoscesse il dottor Zucconi Galli Fonseca o se avesse sentito fare il suo nome dall'Abbruciati, di cui era buon amico, ha risposto ad entrambe le domande con un duplice secco diniego;

che un'infedele cronaca dell'udienza, riportata da un noto quotidiano romano, sotto un titolo inammissibilmente lesivo dell'immagine del dottor Zucconi, attualmente procuratore generale della Repubblica presso la Corte suprema di cassazione, ha provocato l'immediata querela del magistrato;

che l'affermazione relativa alla chiamata dell'utenza del dottor Zucconi da parte dell'Abbruciati presenta come certa una circostanza che, in una nota sugli ultimi movimenti dell'Abbruciati, la polizia giudiziaria avanza, avventatamente, solo come ipotesi sulla base dell'unico

dato sicuro che il 22 gennaio 1982 una delle chiamate telefoniche effettuate dal suddetto pregiudicato risultava diretta ad un numero romano le cui prime cifre corrispondevano a quelle del dottor Zucconi mentre le ultime cifre risultavano incomprensibili;

che il procuratore generale, dottor Zucconi Galli Fonseca, magistrato intemerato del quale la dirittura, la dottrina, l'indipendenza e l'altissimo senso della funzione giudiziaria sono universalmente riconosciuti, ricopre da quasi due anni l'attuale suo incarico che esercita – come gli altri uffici in precedenza ricoperti – in modo esemplare;

che gli atti di sindacato ispettivo sopra ricordati, muovendo da due premesse in fatto non veritiere, insinuano sulla figura del procuratore generale dubbi non tollerabili per chiunque abbia a cuore i diritti inviolabili della persona, la verità, la giustizia e la saldezza delle istituzioni, e tali insinuazioni sono state rese ancor più pesanti nell'illustrazione orale in Senato;

che rispondendo all'atto ispettivo del Senato 2-00098, nella seduta del 21 ottobre 1996, il Ministro, pur fornendo alcuni elementi di smentita alle affermazioni sopra ricordate, ha fatto riserva di riferire ulteriormente in esito agli accertamenti disposti per chiarire tutti i passaggi che, da un'iniziale leggerezza di un ufficiale di polizia, hanno condotto ad uno sviluppo della vicenda diffamatorio e suscettibile di esiti destabilizzanti se la verità non venisse ristabilita prontamente ed in ogni suo segmento,

gli interroganti chiedono di sapere:

se gli accertamenti ulteriori siano stati eseguiti e quale ne sia il risultato;

se il Ministro non ritenga doveroso tutelare dinanzi al Parlamento ed al paese, insieme all'onorabilità del dottor Zucconi Galli Fonseca, l'istituzione che lo stesso tanto degnamente impersona e, in definitiva, la civiltà politica del paese.

(3-00458)

PASQUINI. – *Al Ministro delle finanze.* – Premesso:

che in data 30 agosto 1996 veniva emanato il decreto-legge n. 456 recante l'istituzione dell'Ente tabacchi italiani;

che ragioni di necessità ed urgenza riconosciute dalla Commissione affari costituzionali del Senato presiedevano la proposta di separazione dell'amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato (AAMS) dalla struttura del Ministero delle finanze;

che i processi di ristrutturazione e riorganizzazione ritenuti indispensabili per consentire all'azienda di esercitare con il necessario dinamismo la gestione aziendale ed il suo rilancio passano attraverso la creazione di un ente pubblico economico da trasformare successivamente in società per azioni;

che detta esigenza non è venuta meno, anzi si pone semmai con maggiore urgenza dal momento che l'attuale assetto giuridico dell'azienda non consente alla stessa di operare proficuamente nel mercato globale poichè la sua collocazione nell'ambito del Ministero delle finanze ed il suo carattere pubblicistico sono la causa fondamentale dei gravi ritardi

nella modernizzazione degli impianti e nella elaborazione di strategie di mercato adeguate alle esigenze della concorrenza ed alle capacità di penetrazione nei mercati internazionali;

che ogni ulteriore ritardo nel definire i nuovi assetti provoca ulteriori gravi ed irreversibili danni a carico dell'azienda;

che i bilanci consuntivi dell'azienda, redatti con tecniche della contabilità pubblica, non forniscono un quadro idoneo a fotografare la reale situazione di crisi aziendale caratterizzata da insufficiente produttività e da perdita inarrestabile di quote di mercato (nel primo semestre 1996, a fronte del calo generale dei consumi del 2 per cento, i marchi nazionali sono diminuiti di oltre l'8 per cento; questa tendenza è confermata dai primi dati relativi al secondo semestre 1996);

che la discussione nella Commissione finanze e tesoro aveva prodotto la convergenza delle forze politiche di maggioranza ed anche di parte dell'opposizione attorno ad emendamenti che rispondevano alle esigenze di:

garantire la prospettiva occupazionale dei lavoratori dell'amministrazione;

tutelare i trattamenti previdenziali in essere per gli stessi;

assicurare una gestione collegiale al costituendo ente;

assicurare la unicità aziendale, fatte salve le prospettive di valorizzazione e rilancio produttivo legate a progetti industriali provenienti dal territorio;

garantire le condizioni per il rilancio dell'azienda legate al piano di ristrutturazione industriale;

che il Governo ha lasciato decadere il decreto-legge 30 agosto 1996, n. 456,

si chiede di sapere se non si ritenga urgente, per superare la situazione di stallo e di precarietà esistente all'interno dell'azienda, la presentazione di un apposito disegno di legge che recepisca gli emendamenti approvati nella 6ª Commissione, chiedendo nel contempo una corsia preferenziale per la definitiva approvazione di detto provvedimento di legge.

(3-00459)

BERTONI, BONAVITA, PAPPALARDO. – *Al Ministro di grazia e giustizia.* – Per sapere se sia stata avviata la procedura necessaria per l'estradizione in Italia dalla Tunisia di Bettino Craxi, condannato in via definitiva alla pena di anni cinque e mesi sei di reclusione.

(3-00460)

CURTO. – *Al Ministro di grazia e giustizia.* – (*Già* 4-01107)

(3-00461)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

CARUSO Luigi. – *Ai Ministri dei trasporti e della navigazione e dei lavori pubblici e per le aree urbane.* – Premesso:

che la flotta peschereccia di Portopalo di Capo Passero, cittadina in provincia di Siracusa, rappresenta la seconda marineria siciliana dopo quella di Mazara del Vallo;

che le condizioni del porto, mai totalmente completato (mancano, infatti, circa 140 metri per completare il braccio di ponente) rendono estremamente pericolosa l'entrata delle barche e dei motopescherecci;

che la parte nord-est del porto, da dove il mare si è ritirato per circa 200 metri, risulta del tutto insabbiata e dunque praticabile con difficoltà a causa, pare, di una errata progettazione;

che gravi lesioni, diffuse per una superficie di 330 metri e di cui non si riesce a stabilire la causa, si sono recentemente evidenziate sulla banchina del molo di levante,

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dello stato di degrado in cui versa il porto e quali provvedimenti, nei limiti della propria competenza, intendano adottare per eliminare i gravi inconvenienti sopra lamentati.

(4-02872)

CIONI. – *Ai Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per il turismo e del tesoro e del bilancio e della programmazione economica*. – Premesso:

che l'industria pubblica italiana vede al suo centro la presenza e il ruolo di Finmeccanica;

che questa azienda opera in settori tecnologici strategici per il paese;

che essa stessa ha assunto dal 1993 la *leadership* delle aziende ex EFIM;

che questo è avvenuto dopo la liquidazione della stessa EFIM, liquidazione prodotta da una gestione fallimentare che ha creato un danno per il paese di decine di migliaia di miliardi, insieme ad una forte penalizzazione dell'immagine dell'affidabilità della nostra industria pubblica e delle singole imprese;

che quella stessa gestione ha creato inoltre una forte ripercussione sui livelli occupazionali delle singole aziende e sul loro stato patrimoniale; nella sola area fiorentina, oltre alla chiusura di uno stabilimento e alla cessione di molte attività diversificate, si sono persi oltre 700 posti di lavoro, come risulta anche dagli accordi sindacali sottoscritti in sede ministeriale negli anni 1993-1994-1995;

che a partire dal 1994 è iniziata una nuova difficile opera di ricostruzione e di rilancio delle aziende, attraverso piani industriali definiti negli stessi accordi sopra citati;

che questi piani industriali, per quanto concerne la realtà fiorentina, hanno posto al centro della prospettiva di rilancio per le imprese una nuova aggregazione di tutte le aziende apparatistiche in un'unica struttura industriale denominata «polo avionico apparatistico»;

che a partire dall'estate 1996 è stato annunciato dalla Finmeccanica un processo di fusione per incorporazione delle aziende ex EFIM e la costituzione di aree divisionali per comparti di mercato (difesa, elicotteristica, energia, aeronautica, eccetera);

che per ciascuna di queste aree sono già stati indicati i responsabili e che alcuni di questi risultano essere *manager* che avevano gestito la società EFIM e le stesse singole aziende del gruppo;

che uno di questi è rimasto pesantemente coinvolto nell'inchiesta della magistratura di La Spezia,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo non ritengano:

che l'attuale processo di riorganizzazione contrasti o contraddica quanto previsto dagli accordi sottoscritti dal Governo, azienda e sindacati negli anni 1994 e 1995;

che sia confermato l'obiettivo di costituire un polo avionico apparatistico composto dalle aziende non piattaformiste della Finmeccanica che mantenga nella sua operatività le caratteristiche duali (civile e militare) delle singole imprese;

che la promozione del gruppo dirigente che ha contribuito alla gestione fallimentare dell'EFIM contrasti pesantemente con la proclamata volontà del Governo stesso di rilanciare come necessita e come merita il gruppo Finmeccanica nei programmi internazionali;

di attivarsi per evitare possibili ripercussioni nella gestione operativa di settori così delicati come quelli dove opera l'azienda Finmeccanica, anche in considerazione delle inchieste della magistratura;

si chiede inoltre di sapere quali iniziative operative intendano intraprendere sulle questioni richiamate.

(4-02873)

TURINI, MARRI. – *Al Ministro dell'ambiente*. – Premesso:

che da quattro anni è in funzione nel territorio della Valdera, nei comuni di Chianni, Lajatico e Terricciola, in provincia di Pisa, una discarica in località «La Grillaia»;

che tale discarica, posta in un contesto ambientale di alto valore paesaggistico ed agricolo, sarebbe dovuta essere di supporto ad un servizio meramente intercomunale, per soli rifiuti urbani, fino a raggiungere una volumetria massima di 350.000 metri cubi;

che, invece, tale discarica, non sentita la popolazione residente, fu concessa a privati e diventò di categoria 2B (rifiuti urbani e speciali) e fu regionalizzata, con il risultato di ricevere rifiuti da tutta la Toscana;

che in data 20 maggio 1996 l'ARPAT di Pisa stilava una relazione da cui si evidenziava, tra l'altro, come si fosse creato «un progressivo accumulo del percolato, fino ad interessare oltre il 60 per cento dell'intera volumetria dei rifiuti» e che la discarica fosse in «una situazione di precarietà strutturale» tanto da sconsigliare «l'ulteriore ampliamento a 1.500.000 metri cubi, in quanto l'incremento dei volumi aumenterebbe la pressione, determinando condizioni di instabilità della stessa»;

che, dopo tale relazione, è stato dato corso, come precedentemente previsto, all'ampliamento della discarica e dal 27 maggio 1996 vengono scaricati nella stessa anche i fanghi conciari, provenienti dai depuratori del comprensorio del cuoio;

che si prospettano pertanto futuri rischi d'inquinamento del sottosuolo e dell'aria;

che il rischio e la pericolosità di tale discarica cresce giorno dopo giorno,

si chiede di sapere:

se il Governo intenda chiudere con urgenza la discarica de «La Grillaia» e avviare una fase di bonifica dell'intera area insistente;

se non sussistano responsabilità penali e/o amministrative per la grave situazione venutasi a creare sotto il profilo sanitario ed ambientale.

(4-02874)

RECCIA, LISI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali.* – Premesso che all'articolo 43 del disegno di legge collegato alla finanziaria 1997 si prevede che al fine di valorizzare le produzioni agricole attraverso il potenziamento e lo sviluppo del settore agro-alimentare ed agro-industriale entro 4 mesi dalla data di entrata in vigore della finanziaria il Governo è delegato, su proposta del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, ad emanare uno o più decreti legislativi per il riordino delle disposizioni delle società controllate, aventi per oggetto sociale interventi nel settore agro-alimentare-industriale, provvedendo a mettere in liquidazione la società finanziaria costituita ai sensi dell'articolo 2 della legge 8 agosto 1991, n. 252, e, di conseguenza, trasferire le funzioni della società stessa alla RIBS spa, nonchè a determinare la previsione di modalità d'intervento flessibile ed orientato alle effettive necessità finanziarie dei progetti approvati, compresa la possibilità di interventi congiunti con istituti di credito e società finanziarie, si chiede di sapere:

se sia assolutamente indispensabile procedere alla liquidazione della Finagra;

se l'attività espletata finora dalla stessa sia stata rispondente alle finalità evidenziate al momento della sua costituzione e quale sia la sua reale consistenza finanziaria ed economica, nonchè quali progetti siano stati finanziati e quali, pur esaminati, non siano stati ammessi a finanziamento;

quale sia l'attuale condizione finanziaria ed economica della RIBS spa e in quali settori, oltre a quello bieticolo-saccarifero, sia intervenuta nel mondo dei servizi agricoli e delle produzioni collegate;

se, infine, alla luce delle verifiche innanzi richieste, corrisponda all'interesse generale del mondo agricolo ed in particolare dei settori interessati la decisione di procedere alla liquidazione della FINAGRA ed al trasferimento delle relative funzioni alla RIBS spa e se, quindi, in definitiva, l'operazione finanziaria prevista dall'articolo 43 del disegno di legge collegato alla finanziaria abbia il crisma della legittimità e della convenienza.

(4-02875)

DOLAZZA. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri della difesa, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per il tu-*

rismo, del tesoro e del bilancio e della programmazione economica e di grazia e giustizia. – Premesso:

che sul quotidiano «Il Giornale» dell'11 novembre 1996 a pagina 14 nell'articolo a firma Andrea Nativi dal titolo «L'Italia non può inviare truppe nello Zaire» si legge che la partecipazione, da talune parti auspicata, di forze italiane nell'ambito di un contingente internazionale da inviare nello Zaire con compiti di pacificazioni e soccorso è impossibile anche per l'indisponibilità da parte dell'Aeronautica militare di idonei aeroplani da trasporto;

che nella tabella «Settore investimento – Programmi di previsto finanziamento nel 1997 – Aeronautica» allegato D/3 dell'annesso I della nota aggiuntiva allo stato di previsione per la difesa 1997 (Addendum) alle voci n. 4 (velivoli C. 130 – aggiornamento linea ed acquisizione C. 130 J) e n. 5 (velivoli G. 222 – aggiornamento linea) corrispondono assegnazioni rispettivamente di 135 e 55 miliardi di lire;

che nella tabella «Occupazione 1981-1994 (unità)», pubblicata a pagina 39 della «Relazione sullo stato dell'industria aeronautica per l'anno 1995», redatta dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e comunicata il 30 settembre 1996 dal Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica alla Presidenza del Senato della Repubblica per effetto dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 1985, n. 808 (Interventi per lo sviluppo e l'accrescimento di competitività delle industrie del settore aeronautico), si deve constatare come l'andamento occupazione del settore in argomento nei tre lustri si risolve a netto svantaggio della categoria indicata come operai (passati dai 24.500 del 1982 ai 24.200 del 1989 e quindi ai 14.000 del 1995), mentre la categoria indicata come impiegati e dirigenti dai 17.500 del 1981 raggiungeva nel 1990 il picco di 26.600 per poi scendere nel 1995 a 19.500 unità;

che, a parte le gravi considerazioni in proposito – tema dell'atto ispettivo 4-02729 del 5 novembre 1996 al quale i Ministri interrogati non hanno fatto pervenire risposta – la citata tabella «Occupazione 1981-1994 (unità), pubblicata a pagina 39 della «Relazione sullo stato dell'industria aeronautica per l'anno 1995», attesta come la consistenza produttiva dell'industria aeronautica italiana si sia ridotta, per effetto di una dissennata gestione manageriale pubblica, ad entità obiettivamente quasi trascurabili la cui necessaria tutela non corrisponde ai provvedimenti posti in atto dal Ministero della difesa e dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

che i rilevanti stanziamenti per ricerche, sviluppo ed acquisizione di nuovi mezzi e sistemi d'arma delle Forze armate italiane destinati all'industria aeronautica italiana con infimo ritorno al committente (eccezione fatta per le ristrette aree non a controllo pubblico), aumentati nel 1997 per iniziativa del Ministro della difesa senza neppure un preventivo accertamento di gravi irregolarità nel comparto tecnico-amministrativo del Ministero della difesa, non possono essere giustificati – come ricorrentemente fatto – dall'esigenza di tutelare l'occupazione nel settore;

che la realtà come esposta dalla più volte accennata tabella «Occupazione 1981-1994 (unità), pubblicata a pagina 39 della «Relazione sullo stato dell'industria aeronautica per l'anno 1995», prova come in percentuale prevalente detti stanziamenti vadano a beneficio di fasce privilegiate della Finmeccanica, divenute nel settore prevalenti, con eccezionali retribuzioni ed inconsistente produttività;

che non è stata inviata risposta all'atto ispettivo 4-01999 del 25 settembre 1996 col quale si chiedeva se l'accordo (annunciato ai primi dello scorso settembre dal signor Giorgio Zappa della Finmeccanica-Alenia) per la costituzione fra la Finmeccanica-Alenia e la statunitense Lockheed Martin Aeronautical System di una società per lo sviluppo e la commercializzazione di un velivolo da trasporto tattico basato sul vecchio G.222 della Finmeccanica-Alenia fosse in qualche modo in connessione con l'acquisizione da parte del Ministero della difesa italiano alla stessa Lockheed Martin Aeronautical System di aerotrasporti militari C.130J «Hercules» o se al contrario fosse una *joint-venture* nella normale accezione del termine;

che informazioni pervenute all'interrogante dall'ambasciata d'Italia a Washington e dalla Lockheed Martin Aeronautical System, riprese anche dalla stampa tecnica internazionale, nonchè notizie ricorrentemente filtrate dai competenti organismi tecnico-amministrativi del Ministero italiano della difesa, danno per certo che in effetti i costi della citata cosiddetta *joint-venture* ricadranno in parte predominante sugli oneri ricadenti sul Ministero italiano della difesa per l'acquisizione degli aerotrasporti C.130J «Hercules»;

che tutti gli atti relativi ad acquisti ed accordi fra compagnie degli Stati Uniti ed entità estere, sia pure con un'inerzia di alcuni mesi, sono acquisiti integralmente e resi di libero accesso al pubblico dal Congresso e da altri organismi istituzionali degli Stati Uniti d'America con le conseguenze già manifestate in Italia ed in altri paesi vent'anni or sono dopo l'acquisto dei primi C.130 «Hercules»,

si chiede di conoscere:

se i Ministri in indirizzo siano in grado di escludere in termini tassativi che l'acquisizione di aerotrasporti Lockheed C.130 «Hercules» destinati a gruppi di volo dell'Aeronautica militare italiana non sia in alcun modo influenzata – sia come costi d'acquisizione, sia come tempi di consegna ed altro – dal citato accordo cosiddetto di *joint-venture* fra la Finmeccanica-Alenia e la Lockheed Martin Aeronautical System;

se i Ministri in indirizzo siano in grado di escludere in termini tassativi che dall'acquisizione di aerotrasporti Lockheed C.130 «Hercules» destinati a gruppi di volo dell'Areonautica militare italiana non derivi oppure deriverà alcuna forma di ritorno, intermediazione, tangente, eccetera alla Finmeccanica-Alenia, a società controllate da quest'ultima o con la partecipazione della stessa, a dipendenti ed amici di *manager*, consulenti e dirigenti della Finmeccanica-Alenia, dell'IRI o di società con partecipazione di queste entità pubbliche;

se, in considerazione della delicatezza della questione, il Ministro della difesa, rivelatosi nei fatti assai cauto nel limitare l'influenza della Finmeccanica-Alenia nelle mansioni del proprio Ministero, non ri-

tenga di sottoporre in anticipo rispetto ai tempi ordinari alle Commissioni parlamentari difesa la versione integrale e definitiva in italiano degli accordi con la Lockheed Martin Aeronautical System per l'acquisizione dei C.130J «Hercules» ed eventualmente per la società con la Finmeccanica-Alenia relativa allo sviluppo del G.222 e gli atti contabili dettagliati anche in preventivo di spesa cui al n. 4 (velivoli C.130 - aggiornamento linea ed acquisizione C.130J, 135 miliardi di lire) e n. 5 (velivoli G.222 - aggiornamento linea) della tabella «Settore investimento – Programmi di previsto finanziamento nel 1997 – Aeronautica», allegato D/3 dell'annesso I della nota aggiuntiva allo stato di previsione per la difesa 1997 (Addendum);

i motivi per i quali i Ministri in indirizzo non abbiano dato risposta al citato atto ispettivo 4-01999 del 25 settembre 1996 e se tale omissione in qualche modo possa essere posta in qualche connessione con l'antico adagio «chi tace acconsente»;

come i Ministri in indirizzo giustifichino una cointeressenza della Finmeccanica-Alenia (e/o di amici di quest'ultima), nell'ipotesi di risposta negativa ai due primi quesiti del presente atto;

come i Ministri in indirizzo, considerata l'esiguità della forza lavoro produttiva, come risultante dalla tabella «Occupazione 1981-1994 (unità), pubblicata a pagina 39 della «Relazione sullo stato dell'industria aeronautica per l'anno 1995», spieghino la così elevata percentuale di destinazione alla Finmeccanica degli stanziamenti relativi a ricerca, sviluppo ed acquisizione di nuovi mezzi e sistemi aeronautici ad aziende Finmeccanica;

se la volontà, per lo meno di aziende Finmeccanica (se non di organismi del Ministero della difesa), di riavviare la produzione del vecchio e mediocre aerotrasporto G.222, per quanto possibile riveduto e corretto, debba essere intesa come un'iniziativa a tutela della categoria indicata nella tabella «Occupazione 1981-1994 (unità)» pubblicata a pagina 39 della «Relazione sullo stato dell'industria aeronautica per l'anno 1995») come operai, oppure della categoria nella stessa tabella indicata come impiegati e dirigenti.

(4-02876)

MANFREDI, TERRACINI, DE ANNA, MANIS, ASCIUTTI, TOMASSINI, BUCCI, GUBERT, TRAVAGLIA, PINGGERA, PERUZZOTTI, PREIONI, GRILLO, BORNACIN, LASAGNA, PASTORE. – *Al Ministro delle finanze.* – Premesso:

che esistono minoranze montane ai più sconosciute, quasi sempre disattese nelle loro primarie necessità, ove l'amministratore locale non sempre riesce a dare risposte adeguate ad un livello di vita accettabile;

che, tra le altre difficoltà economiche, un'abnorme situazione fiscale va a colpire in maniera iniqua i piccoli impianti a fune montanti, fili a sbalzo e palorci, mentre questi, da sempre, a memoria d'uomo, sono stati e rimangono l'unico mezzo di sollievo alle pesanti fatiche della gente di montagna, della montagna povera e dimenticata;

che con questo mezzo si collegano gli alpeggi, si riforniscono di foraggio le stalle, ormai poche, del fondovalle, si trasporta la legna da ardere, quasi unico mezzo di riscaldamento, e piccole quantità di prodotto agricolo, si mantiene ancora la presenza dell'uomo sulla montagna ritenendola figura insostituibile a difesa e salvaguardia di alpeggi, boschi, pascoli e sentieri; seppur atavico come mezzo di trasporto esso sopperisce là dove altre infrastrutture di collegamento sono assenti;

che il Ministero delle finanze nella continua ricerca di balzelli per il ripiano del disavanzo economico, dimenticando o addirittura non conoscendo l'importanza sociale ed economica dei sopraddetti impianti, impone tassazioni impossibili alla nostra gente e tali da potersi definire «incostituzionali» in quanto «a tanta tassa non corrisponde pari beneficio»;

che va comunque assicurata la dovuta segnaletica necessaria per la navigazione aerea;

considerato:

che il canone demaniale per ogni attraversamento è pari a lire 240.000 annue, il deposito cauzionale è di lire 480.000 e gli importi di cui sopra si moltiplicano in caso di attraversamenti, anche per minuscole entità demaniali pari o inferiori ai 2 metri;

che va inoltre precisato che gli impianti a fune attraversano solo lo spazio aereo di proprietà demaniale senza interessare minimamente l'alveo dei rii o fiumi nè con strutture fisse o mobili;

che il costo gestionale di un'attività indispensabile quali i fili a sbalzo o palorci è di gran lunga superiore alla resa economica che essi producono,

gli interroganti chiedono di sapere quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda prendere al fine di detassare i fili a sbalzo o palorci per la loro insostituibile funzione sociale a difesa del territorio e dell'economia montana.

(4-02877)

FLORINO. – *Al Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile*. – Premesso:

che in via Scarlatti nel quartiere Vomero di Napoli è ubicato il locale «Blue Note», funzionante in virtù di licenze regolarmente rilasciate dagli organi preposti;

che le caratteristiche del locale sono classiche e conformi all'ambiente che lo circonda, frequentato da tutti i ceti sociali, soprattutto quello giovanile;

che da tempo il titolare ed il locale sono sottoposti ad una serie di sopralluoghi e visite che il più delle volte esulano dai compiti specifici del controllo ma appaiono chiaramente come una chiara e precisa volontà persecutoria nei confronti della gestione;

che nel locale in premessa operano circa 30 dipendenti che si riducono di numero per le chiusure immotivate del locale disposte da vari organismi che, forse pilotati da qualche concorrente o da condomini refrattari, non gradiscono la frequentazione del locale,

l'interrogante chiede di conoscere:

i motivi della persecuzione di cui è oggetto il locale «Blue Note»;

i motivi delle varie ed immotivate chiusure disposte;

se non si ritenga di predisporre una verifica per accertare le responsabilità di coloro che, avvalendosi dei loro poteri, ne abusano per colpire l'attività commerciale del «Blue Note».

(4-02878)

WILDE, PERUZZOTTI. – *Al Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica.* – Premesso:

che l'11 novembre 1996 alle ore 15,52 con l'annuncio della fusione delle società dell'IRI è iniziata la corsa all'acquisto delle azioni STET e contemporaneamente la vendita delle azioni Telecom; tale notizia veniva diffusa a mercati ancora aperti;

che per almeno un'ora gli operatori hanno potuto effettuare gli arbitraggi sui titoli interessati all'operazione, creando un impatto politico, economico e finanziario, favorendo una chiara tendenza al «denaro» su STET e «lettera» su Telecom, per cui si è riscontrato un balzo del 6,18 per la STET ed un conseguente crollo del 7,85 della Telecom per un totale di 200 miliardi, vale a dire un terzo dell'intera giornata;

che la procedura dell'annuncio a borsa aperta dovrebbe essere considerata almeno anomala e quindi doveva essere divulgata a borsa chiusa; per l'ennesima volta vengono date in tempi reali notizie frammentarie che non possono essere attentamente valutate ma al contrario aprono numerosi interrogativi, il che è grave soprattutto in questo caso visto che è il Governo a divulgarle,

si chiede di sapere:

se risulti che la Consob abbia ravvisato ipotesi di «*insider trading*» e «aggiotaggio» e quali siano le motivazioni che non hanno permesso di rinviare a borsa chiusa l'annuncio della fusione;

se risultino i motivi per i quali la Consob non abbia sospeso le contrattazioni ed eventualmente quali siano le motivazioni di tale comportamento;

come mai si parli sempre più spesso di trasparenza e di precisione delle informazioni e poi tali episodi si ripetano giornalmente e in maniera sempre più grave specialmente in occasione della fusione delle due società dell'IRI;

se siano in corso indagini di polizia giudiziaria e della Guardia di finanza.

(4-02879)

GRILLO. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri delle finanze e di grazia e giustizia.* – Premesso:

che da varie settimane, ormai, i massimi organi di informazione mettono in evidenza un preoccupante conflitto che vede la procura della Repubblica di Milano, unitamente al Ministro dei lavori pubblici, sin troppo scopertamente schierati contro la procura di La Spezia e la Guardia di finanza;

che tale conflitto si è sviluppato in un incredibile crescendo: così, si è udito, addirittura, il Ministro dei lavori pubblici, attaccare pubblicamente la Guardia di finanza e definire «un pesce in barile» il colonnello Iannelli;

che il procuratore Borrelli, facendo sfoggio della sua inesauribile saccenza, non ha perso occasione per dire la sua sulla inesperienza dei magistrati di La Spezia a confronto del patrimonio di conoscenze del *pool* di Milano, facendo, quindi, nella sostanza, una sottile opera di delegittimazione nei confronti di colleghi che potrebbero avere tra le mani materiale «scottante»;

che il colonnello Autuori avrebbe meritato ben diverso riconoscimento alla sua elevata professionalità e dedizione all'ufficio;

che i giovani magistrati della procura di La Spezia, Cardino e Franz, hanno guadagnato sul campo, per impegno, capacità e serietà, la stima dell'opinione pubblica non faziosa e, quindi, meritano, oltre che la nostra solidarietà, anche la giusta difesa da parte di chi ha responsabilità istituzionali,

si chiede di sapere:

quali provvedimenti il Presidente del Consiglio dei ministri intenda assumere affinchè il Ministro dei lavori pubblici ponga fine ai grotteschi attacchi a valenti servitori delle istituzioni di questa Repubblica;

se il Ministro delle finanze ritenga di dover intervenire al fine di difendere le gloriose tradizioni ed il prestigio della Guardia di finanza, nel suo insieme, a fronte di volgari attacchi ed insinuazioni;

se, e quando, il Ministro di grazia e giustizia intenda intervenire al fine di porre in essere tutte le azioni a tutela dell'intera magistratura e dell'indipendenza della stessa, essendo manifesto oggi all'opinione pubblica un esasperato disagio, a voler tacere d'altro, tra la procura di Milano e quella di La Spezia.

(4-02880)

DOLAZZA. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro del tesoro e bilancio e della programmazione economica.* – Premesso:

che ormai da anni si parla del cosiddetto scandalo della Cassa di risparmio di Torino e della Banca subalpina nel senso che pare vi sia stata vendita da parte della Reale assicurazioni di quote della Banca subalpina alla Cassa di risparmio di Torino con valutazioni che non hanno tenuto conto delle reali situazioni di sofferenza, modificandone così il valore effettivo;

che di tale fatto si occupa la magistratura penale di Torino e per altri fatti di rilevanza penale il *pool* di Milano sta indagando sempre nei confronti della Cassa di risparmio di Torino;

che, com'è evidente, il principale soggetto preso in considerazione non può che essere il direttore generale, il quale pur essendo chiacchierato, occupa tale carica da oltre dieci anni e pur avendo maturato sessantacinque anni viene riproposto per la riconferma a tale carica per altro triennio,

si chiede di conoscere:

se non si ritenga opportuno soprassedere a simili scelte, valutando altre candidature che quantomeno non abbiano implicazioni di carattere giudiziario;

se la Cassa di risparmio di Torino, ove riapprovasse tale nomina, abbia espresso in seno al consiglio d'amministrazione valutazione unanime oppure se e per quale motivo qualche consigliere si sia discostato onde verificare la possibile esistenza di eventuali condizionamenti.

(4-02881)

DOLAZZA. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, dell'interno e per il coordinamento della protezione civile e di grazia e giustizia.* – Premesso:

che il signor Giovanale Miglio è stato presidente della Cassa di risparmio di Fossano (Torino) per circa un ventennio e aveva occupato in tal periodo anche cariche politiche in seno alla Democrazia cristiana;

che nel consiglio di detta Banca era subentrato, quasi fosse un fatto dinastico, il figlio Antonio, attualmente presidente della Fondazione Cassa di risparmio di Fossano;

che sotto la presidenza del padre era stato concesso al signor Vittorio Gagna ed a società a lui facenti capo un rilevante affidamento;

che circa tre anni fa l'esposizione del signor Vittorio Gagna e della sua società nei confronti della Cassa di risparmio di Fossano era di circa quaranta miliardi e nei confronti del sistema bancario complessivo di circa settanta miliardi;

che tali somme sono divenute praticamente inesigibili per via del fallimento dei soggetti affidati,

si chiede di conoscere:

quali valutazioni siano state effettuate per concedere un affidamento così elevato ad un singolo soggetto;

se siano state seguite tutte le procedure previste dall'istituto di credito;

nel caso in cui, come appare probabile, vi siano state delle disfunzioni, se l'istituto abbia tentato il recupero di quanto perso;

se sia stata iniziata azione giudiziaria per verificare l'esistenza di responsabilità penale da parte degli amministratori della Cassa di risparmio di Fossano.

(4-02882)

DOLAZZA. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile.* – Premesso:

che il prossimo 17 novembre 1996 saranno chiamati alle urne per il rinnovo del consiglio comunale, fra gli altri, i cittadini elettori del comune di Siderno, in provincia di Reggio Calabria;

che tra le altre liste è presente alla competizione elettorale locale quella originata dall'alleanza fra Calabria Libera, espressione locale di Forza Italia, e PDS, presentata dai rappresentanti dei due partiti d'origine, signor Pietro Fuda e Giuseppe Bova rispettivamente;

che, sempre in sede locale, si vocifera circa l'inquietante interesse istituzionale, riconducibile ad organismi dipendenti dalla Presidenza del Consiglio e dal Ministero dell'interno, alla presentazione di tale lista come sperimentazione di un'alleanza da avviare successivamente in sede nazionale,

si chiede di conoscere se gli interessati possano smentire simili voci di interventi istituzionali, voci che hanno suscitato notevole allarme anche per il timore espresso in larghi strati dell'elettorato di condizionamenti della stessa consultazione elettorale.

(4-02883)

DOLAZZA. – *Al Ministro di grazia e giustizia.* – Premesso:

che solo nella trascorsa settimana la stampa ha dato notizia di due suicidi nel carcere di Civitavecchia di cittadini detenuti per scontare pene peraltro di breve durata;

che tali suicidi sono attribuiti alle particolari gravi carenze igienico-sanitarie e di assistenza ai detenuti nelle carceri,

si chiede di conoscere:

quanti suicidi si siano registrati nelle strutture carcerarie italiane dall'inizio del 1996 e dove;

se siano state avviate inchieste e l'esito delle stesse;

se e quali programmi siano stati avviati per sfoltire l'affollamento delle carceri, ripristinando condizioni minime di sopravvivenza e di igiene per evitare il diffondersi di malattie e ulteriori suicidi.

(4-02884)

LUBRANO di RICCO, BOCO, BORTOLOTTO, CARELLA, CORTIANA, DE LUCA Athos, MANCONI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO. – *Al Ministro dell'ambiente.* – Premesso:

che l'articolo 34, comma 3, lettera *g)*, della legge n. 349 del 1991 qualifica il massiccio montuoso del Partenio «area di reperimento» per l'istituzione di un futuro Parco nazionale;

che l'articolo 5, n. 4, della legge regionale della Campania n. 33 del 1993 ha istituito il Parco naturale regionale del Partenio;

che il presidente della giunta regionale della Campania, dopo aver adottato il decreto di perimetrazione provvisoria dell'area naturale protetta, al di fuori di qualsiasi previsione normativa, anzichè adottare il decreto di perimetrazione definitiva, ha adottato un successivo decreto di perimetrazione provvisoria, riducendo il territorio del parco;

che a causa di tale riduzione dell'area protetta l'Enel ha realizzato nell'area originariamente dichiarata parco regionale, nei comuni di Paolisi, Cervinara e Pietrastornina, un tratto dell'elettrodotto (380.000 volt) Matera-Santa Sofia;

considerato:

che per quanto sopra evidenziato l'area del Parco del Partenio non risulta sufficientemente tutelata ed è addirittura di difficile individuazione a causa della «mobilità» del perimetro conseguente all'adozione di più decreti di perimetrazione provvisoria;

che la costruzione dell'elettrodotto Matera-Santa Sofia, oltre ai notori pericoli per la salute delle popolazioni interessate, comporterebbe gravissimi danni all'ambiente (assetto del territorio, paesaggio, fauna, eccetera);

che il provvedimento regionale di perimetrazione definitiva del parco è bloccato e, così come le altre aree naturali protette campane, non si prevede la sua conclusione entro un breve termine,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo intenda:

provvedere alla perimetrazione dell'area di reperimento del Partenio ed adottare urgentemente le conseguenti misure di salvaguardia al fine di tutelare l'ambiente almeno con riferimento ad opere ciclopiche e devastanti per l'ambiente, come ad esempio l'elettrodotto Matera-Santa Sofia;

inviare nell'area del Partenio i tecnici del servizio conservazione della natura al fine di acquisire presso la comunità montana del Partenio l'ingente documentazione scientifico-naturalistica disponibile ed accertare in via preventiva, almeno con riferimento ai lavori ancora da eseguirsi nel territorio dei comuni di Cervinara, San Martino Valle Candina, Pannarano e Pietrastornina, se la rete elettrica in costruzione rechi danno all'ambiente, considerato che essa è stata autorizzata in assenza di valutazione di impatto ambientale.

(4-02885)

LOIERO. – *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. – Premesso:

che il giornale «Il Sole 24 ore» ha pubblicato il testo di un decreto del Ministero del lavoro che disciplina gli uffici dell'amministrazione periferica, abolendo gli ispettorati del lavoro e gli uffici del lavoro, sostituiti da un ufficio unico che assume la denominazione di direzione provinciale del lavoro;

che nel testo pubblicato sono previsti uffici regionali nei capoluoghi di regione;

che per la regione Calabria è individuato come capoluogo di regione Reggio Calabria, con un chiaro errore di geografia non solo amministrativa ma anche scolastica,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga necessario ovviare all'errore in considerazione che il capoluogo di regione è Catanzaro;

se non si ritenga opportuno pertanto modificare il decreto evitando di considerare la struttura ministeriale in un capoluogo di regione inferiore, unico caso nella legge, non solo a Reggio Calabria ma anche a Cosenza.

(4-02886)

BESOSTRI. – *Ai Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per il turismo e del lavoro e della previdenza sociale.* – Premesso:

che da notizie di stampa («La Provincia» del 27 ottobre 1996) si è appreso di un prossimo trasferimento del notissimo biscottificio Lazzaroni di Saronno;

che l'attività produttiva dovrebbe essere trasferita ad Isola del Gran Sasso, in provincia di Teramo, grazie a finanziamenti statali;

che i contributi e i finanziamenti statali dovrebbero servire ad incrementare in assoluto l'occupazione specialmente nelle zone depresse e non ad aumentare l'occupazione in una provincia e la disoccupazione in un'altra;

che la maggioranza delle maestranze del biscottificio è costituita da donne non più giovani e che perciò non potrebbero trovare un'altra collocazione professionale;

che in cifre assolute la disoccupazione nel Nord non è inferiore a quella nel Meridione;

che i trasferimenti maturati attraverso incentivi rischiano di contrapporre lavoratori di diverse regioni;

che ad avviso dell'interrogante i contributi per le nuove iniziative dovrebbero essere subordinati a precisi criteri occupazionali;

che il biscottificio Lazzaroni è noto anche per la denominazione di origine geografica grazie ai famosi Amaretti di Saronno,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano informati dei problemi dell'occupazione nello stabilimento di Ubaldo (Varese) del biscottificio Lazzaroni;

se siano previsti interventi per garantire l'occupazione delle maestranze;

se intendano assumere iniziative per vincolare i nuovi finanziamenti ad un programma di aumento complessivo dell'occupazione.

(4-02887)

DEMASI, COZZOLINO. – *Al Ministro dei trasporti e della navigazione*. – Premesso:

che l'articolo 121, comma 11, della legge n. 285 del 30 aprile 1992 prescrive che, in caso di mancato superamento dell'esame di idoneità alla guida di veicoli a motore di cui al comma 1 dello stesso articolo, il candidato può ripetere, in corso di validità dell'autorizzazione per l'esercitazione, l'esame una sola volta;

che, qualora anche la seconda prova d'esame fosse sfavorevole, il candidato è costretto a richiedere nuova autorizzazione sottoponendosi a esborsi già sopportati in occasione del primo rilascio;

che tali somme sono scarsamente giustificabili e sopportate con difficoltà dai meno abbienti,

si chiede di sapere se non si ritenga, in mancanza di cause ostative, di disporre il rinnovo del foglio rosa a semplice richiesta e senza ulteriori pagamenti e/o certificazioni.

(4-02888)

GUERZONI, CASTELLANI Pierluigi. – *Al Ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica*. – Premesso:

che gli scriventi condividono e ritengono positivi sia le finalità di diffusione nel territorio di una crescente e responsabile autonomia scolastica sia l'obiettivo di una spesa per l'istruzione con meno sprechi, più produttiva e di più alta qualità;

che in materia di spese per le supplenze (brevi e saltuarie) e delle connesse attribuzioni di competenze per la liquidazione e l'ordinazione della spesa intervengono la circolare ministeriale n. 616 del settembre 1996 e il disegno di legge n. 2372 del 1996 (finanziaria) con misure di razionalizzazione della finanza pubblica, introducendo norme in materia di istituzione del «*budget* d'istituto»;

segnalato che rispetto ai possibili effetti concreti di quanto sopra richiamato emergono diffuse perplessità e preoccupazioni non solo nel mondo della scuola (dirigenti scolastici, insegnanti, famiglie), ma anche da parte di amministratori locali e sindacati, motivate:

a) da gravi carenze di organico e di competenze professionali specifiche delle segreterie delle scuole, in particolare di quelle degli ordini inferiori, tradizionalmente prive di queste incombenze nuove che le si vogliono affidare e che sicuramente non possono contare sull'ausilio informatico «Ambiente scuola», ritenuto peraltro insufficiente e poco affidabile;

b) da difficoltà nella gestione corretta del «*budget* di istituto», necessario per fronteggiare l'onere delle supplenze di competenza dei dirigenti scolastici, in quanto le assenze del personale – che sono alla base della necessità delle supplenze stesse – sono regolate da norme di legge e/o contrattuali e il loro verificarsi è determinato da mera casualità (del tutto indipendente dalla responsabilità e dalle capacità di chi dirige gli istituti);

c) dal rischio che una riduzione dei costi, perseguita solo con criteri burocratici, soprattutto nelle scuole materne, nel tempo pieno e nei «moduli» con orario articolato su più pomeriggi e in quelli «4 su 3», possa ledere il diritto ad una istruzione qualificata e nel concreto alla continuità di progetti in tal senso, già in atto;

considerato quanto sopra ricordato ed al fine di rimuovere ogni ostacolo o pretesto all'affermarsi di una autonoma, sana e responsabile amministrazione della scuola,

gli interroganti chiedono di sapere:

se il Ministro sia informato delle preoccupazioni sopra esposte e con quali determinazioni intenda rispondervi;

se ritenga compatibile con l'autonomia scolastica ed il contenimento della spesa e la sua corretta gestione la moltiplicazione, nel territorio, di centri non solo di decisione della spesa – del tutto opportuni anche ai fini della diffusione nel territorio della responsabilità delle scelte – ma anche della sua gestione tecnico-amministrativa o se invece, per questo, non siano da ritenersi più affidabili, per garanzie di correttezza e di economia di scala, centri tecnici di servizi provinciali o sub-provinciali;

se non ritenga, in ogni caso, opportuno prorogare i tempi fissati dalle norme per il decentramento amministrativo verso gli istituti, affinchè esso coincida con la capacità organizzativa di questi a fronteggiarla;

se non ravvisi, entrando nel merito della definizione e della gestione del «*budget* d'istituto» – qualora lo si voglia confermare anche per le scuole elementari – l'opportunità di escludere, da esso, le supplenze temporanee di lunga durata (quali ad esempio quelle relative ai congedi di maternità o genitoriali, alle lunghe malattie, alle nomine provvisorie su posti vacanti);

se non ravvisi, per le scuole elementari, l'opportunità di modulare il *budget* in base alla tipologia organizzativa, differenziando, ad esempio, quelle a tempo pieno, quelle organizzate con più pomeriggi e con il servizio di mensa e i moduli «4 su 3» – nelle quali la compresenza di docenti è particolarmente ridotta – da quelle organizzate con solo orario antimeridiano, senza mense o con un numero ridotto di alunni. (4-02889)

CORTIANA. – *Al Ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.* – Premesso:

che il Ministero della pubblica istruzione ha nuovamente concesso l'autorizzazione per l'apertura di un corso sperimentale (progetto Sirio) all'istituto tecnico per geometri diurno «Carlo Cattaneo»;

che presso l'istituto tecnico per geometri diurno «Carlo Cattaneo» esiste dal 1948 una civica scuola serale per geometri, legalmente riconosciuta, che ha ottenuto, tra l'altro, dal Ministero l'autorizzazione per il progetto serale Sirio;

che la provincia di Milano, proprietaria dello stabile, in data 20 febbraio 1996 aveva già espresso parere negativo all'insediamento di una scuola serale statale analoga alla civica esistente;

che il provveditore, in virtù dei fatti sopracitati, ha sospeso l'autorizzazione all'apertura del corso serale statale che non sarebbe risultato null'altro che un inutile doppione,

si chiede di sapere se non si ritenga opportuno un intervento chiarificatore e risolutore e nella fattispecie non si ritenga necessario sospendere in maniera definitiva l'autorizzazione all'apertura di un corso serale statale per geometri, ove già ne esiste uno civico, legalmente riconosciuto, che opera dal 1948 con personale qualificato. (4-02890)

DEMASI, COZZOLINO. – *Al Ministro dei trasporti e della navigazione.* – Premesso:

che l'articolo 121, comma 1, del decreto legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 prevede il conseguimento dell'idoneità tecnica necessaria al rilascio della patente di guida dei veicoli a motore mediante una prova di controllo delle cognizioni;

che lo stesso articolo al comma 2 demanda tale prova d'esame a direttive, modalità e programmi stabiliti con decreto del Ministro dei trasporti;

che tale decreto prevede un esame da sostenersi mediante schede a quiz con risposte plurime;

che le domande sottoposte riguardano vari argomenti che spaziano da norme comportamentali alla conoscenza della meccanica del propulsore;

che per il superamento dell'esame il candidato deve dare non più di quattro risposte errate;

che gli errori vengono considerati alla stessa stregua, sia che rivelino ignoranza di norme per la sicurezza sia che attengano a cognizioni accessorie per la guida;

che, per conseguenza, un candidato che rispondesse erroneamente a cinque domande su argomenti complementari sarebbe respinto, mentre supererebbe la prova colui che, pur dimostrando di ignorare le norme fondamentali per la sicurezza della circolazione, avesse commesso solamente quattro errori nelle risposte;

che le soluzioni proposte sono di intelligibilità dubbia,

si chiede di conoscere quali iniziative si intenda assumere per rendere più intelligibili le soluzioni proposte di candidati e per dare un peso diverso alle tipologie di domande proposte agli esaminandi onde garantire al superamento della prova il significato di conoscenza delle norme fondamentali per una guida compatibile con l'integrità del conduttore e dei terzi.

(4-02891)

CORTIANA. – *Al Ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.* – Premesso:

che alla fine dello scorso anno scolastico 1995-96 i genitori degli alunni della scuola elementare della frazione Lizzola, in provincia di Bergamo, erano stati informati, dal corpo insegnante, dell'intenzione di introdurre nel secondo ciclo (classi terza, quarta e quinta) l'insegnamento della lingua straniera a cominciare dal successivo anno scolastico 1996-97;

che all'apertura del nuovo anno scolastico, invece, si apprendeva che la lingua straniera non sarebbe stata insegnata;

che i genitori degli alunni venivano inoltre a conoscenza che Lizzola è l'unico plesso, appartenente alla direzione didattica che fa capo a Gromo, che non usufruisce dell'insegnamento della lingua straniera e chiedevano spiegazioni agli organi competenti (direzione didattica di Gromo-Vicaria): l'insegnante non poteva salire a Lizzola perchè sostituiva un insegnante a Valcanale – provveditorato agli studi di Bergamo –, il signor Albanese; l'insegnante non poteva salire a Lizzona perchè insegnava già in 3 plessi;

che i plessi di Bondione, Ardesio, Valgolio e Gromo San Marino usufruiscono di un insegnante specializzato nell'insegnamento della lingua inglese;

che i plessi di Gromo e Valcanale utilizzano, invece, l'insegnante specialista (che dovrebbe, al massimo, coprire non più di 3 plessi): anzichè utilizzare la specialista anche per il plesso di Lizzola la stessa è stata dirottata sulla seconda elementare di Gromo (unica seconda ele-

mentare della direzione didattica che ha l'insegnamento della lingua straniera),

si chiede di sapere quali provvedimenti si intenda prendere per evitare il danneggiamento per gli alunni che frequentano il plesso scolastico di Lizzola, nonchè quello dell'immagine della scuola, tale da minacciarne la chiusura, e se non si ritenga necessario porre rimedio alla situazione sopra descritta.

(4-02892)

MANCA, COSTA. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* – Premesso:

che in data 17 maggio 1987 le amministrazioni comunali della provincia di Lecce chiamarono i propri cittadini ad esprimersi sulla realizzazione ed attivazione a carbone della centrale termoelettrica in località Cerano, direzione sud, mediante formale *referendum* consultivo;

che tale consultazione referendaria, con oltre il 60 per cento di votanti, coordinata dalla provincia di Lecce e dal Comitato salentino contro la megacentrale, ha registrato complessivamente 298.822 voti contrari alla megacentrale, pari al 92,79 per cento;

che dal 1987 in poi la provincia di Lecce, attraverso l'apposito Comitato, ha rappresentato in tutte le sedi istituzionali (regione Puglia, Ministeri competenti, Presidenza del Consiglio) le istanze di tutela del proprio territorio e della salute dei cittadini, democraticamente espressa, garantendo il rispetto delle stesse anche in sede giudiziaria;

che le amministrazioni comunali del Salento hanno dichiarato, con formale atto deliberativo, la loro ferma opposizione al funzionamento della centrale in questione e l'interdizione del proprio territorio per lo smaltimento delle ceneri derivanti dal processo di combustione del carbone;

considerato:

che i nuovi accordi raggiunti in sede governativa sulle modalità di funzionamento della centrale termoelettrica di Cerano sono gravemente lesivi di tali interessi nel metodo e nel merito; da un lato, infatti, la provincia di Lecce inspiegabilmente è stata estromessa dal «tavolo» della trattativa, dall'altro è stata estremamente penalizzata prevedendo l'alimentazione della centrale sino al 2005, esclusivamente con carbone e prodotti petroliferi ad alto tenore di zolfo (AT2);

che permangono forti preoccupazioni in ordine all'impatto ambientale della centrale termoelettrica con riferimento all'inquinamento atmosferico, marino ed alle limitate garanzie in materia di controlli,

si chiede di sapere se il Presidente del Consiglio sia a conoscenza dei fatti sopra descritti e se non ritenga di intervenire con provvedimenti intesi a far modificare gli accordi raggiunti sul funzionamento della centrale al fine di assicurare la tutela della salute della popolazione salentina e la salvaguardia del territorio dall'inquinamento atmosferico e marino che ne deriverebbe.

(4-02893)

MILIO. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'interno e per il coordinamento della protezione civile e di grazia e giustizia*. – Premesso:

che con lettera in data 16 ottobre 1996 ripresa da alcuni organi di stampa il collaboratore di giustizia Rosario Spatola ha informato alcuni vertici parlamentari «di essere a conoscenza di fatti gravissimi» concernenti una gestione arbitraria dei collaboratori di giustizia, alcuni dei quali continuano a godere dei vantaggi legati allo *status* di collaboratore nonostante non prestino una piena e disinteressata collaborazione, tentino di concordare con altri le versioni da dare ai processi, tengano nascoste ai magistrati delle notizie di reato che li riguardano ed evitino di accusare determinati soggetti per poter sfruttare a proprio vantaggio la situazione di impunità di cui si trovano a beneficiare; di aver denunciato a diverse procure della Repubblica alcuni episodi gravissimi di tentativi di concordare dichiarazioni da rendere alle autorità giudiziarie ad opera di collaboratori che continuano a godere di tutti i vantaggi derivanti dai programmi di protezione e di «misure premiali»; di avere lo Spatola, come lo stesso assume, «già dall'ottobre 1995 provato a denunciare i fatti di cui sopra con lettere inviate, tramite il Servizio centrale di protezione, all'onorevole Tiziana Parenti, in qualità di Presidente della Commissione antimafia, all'onorevole Tiziana Maiolo, in qualità di Presidente della Commissione giustizia della scorsa legislatura, ed al Presidente della Repubblica onorevole Oscar Luigi Scalfaro»,

si chiede di sapere:

quali siano le «diverse procure» cui lo Spatola sostiene di aver denunciato le patologie della gestione dei collaboratori;

quali iniziative abbiano adottato codeste «diverse procure» per accertare la veridicità o meno di quanto affermato dallo Spatola;

se risponda o meno a verità che ci siano state e/o ci siano deviazioni nella «gestione» sia «tutoria» che «premiale» dei pentiti e/o nelle modalità di sollecitazione o assunzione delle loro dichiarazioni, ivi compreso lo Spatola;

se lo Spatola dopo tali denunce mantenga o meno le prerogative di leale collaboratore della giustizia o, se, invece, gli siano stati revocati i benefici del programma di protezione, ivi compresa la tutela della sua persona e dei suoi familiari;

quali iniziative si intenda adottare per accertare la veridicità di quanto oggetto di denuncia dello Spatola che, come è noto, è collaboratore molto accreditato, tanto da aver abilmente contribuito con le sue propalazioni a favorire l'incarcerazione e la condanna di diversi imputati, e ciò sul presupposto della sua apodittica ed insindacabile attendibilità.

(4-02894)

CORRAO. – *Ai Ministri delle risorse agricole, alimentari e forestali e dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per il turismo.* – Premesso:

che l'attività della pesca sta attraversando in Sicilia una congiuntura particolarmente sfavorevole dovuta alla concomitanza di due fattori:

la flessione nelle catture, che determina minori ricavi, e la eccezionale lievitazione dei costi di gestione in tutti i settori, dalla cantieristica alle attrezzature ai beni di consumo;

che in tale contesto particolare rilievo assume il costo del carburante che rappresenta circa il 35 per cento dei costi totali;

considerato che nell'arco di pochi mesi il prezzo del gasolio è salito vertiginosamente e moltissime imprese del settore si sono venute a trovare in gravissime difficoltà economiche con il rischio di fallimento o di abbandono dell'attività,

si chiede di sapere quali iniziative si intenda assumere per evitare il collasso di un settore importante che offre lavoro a migliaia di persone, spesso unica risorsa economica per la famiglia, e quali urgenti provvedimenti si intenda assumere a favore degli operatori per consentire loro di superare questa difficile congiuntura.

(4-02895)

CORRAO. – *Al Ministro della sanità.* – Premesso:

che da alcuni anni è stato ultimato il modernissimo ospedale di Castelvetrano (Trapani), alla cui realizzazione hanno contribuito i fondi erogati dalla Cassa per il Mezzogiorno, dalla regione siciliana e dal FIO;

che il costo complessivo dell'opera è stato di circa 42 miliardi per 314 posti-letto, vale a dire circa 115 milioni a posto-letto;

che la struttura è dotata di moderne attrezzature costate allo Stato circa 14 miliardi;

che ciò nonostante l'ospedale è utilizzato solo per un terzo della sua potenzialità ed importantissimi servizi ottimamente attrezzati, come l'unità coronarica, il reparto di terapia postintensiva, il reparto di rianimazione, la TAC sono inattivi per insufficienza dell'organico;

considerato che esiste nel territorio una gravissima carenza di servizi sanitari,

si chiede di sapere se non si ritenga di intervenire per porre fine a questa situazione di malgoverno della cosa pubblica attraverso uno stralcio di pianta organica d'urgenza in modo da rendere funzionanti tutti i servizi di cui dispone l'ospedale di Castelvetrano e successivamente provvedere ad inquadrare questa struttura come ospedale di area sul Piano sanitario regionale.

(4-02896)

BORNACIN. – *Al Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica.* – Premesso:

che da tempo è giacente presso la commissione medica per le pensioni di guerra di Genova, presso la caserma Doria dell'esercito, l'istanza per il riconoscimento di aggravamento dell'invalidità del signor Bruno Roatta, di Vezzano Ligure (La Spezia);

che a tutt'oggi non è pervenuta risposta all'interessato,

si chiede di sapere cosa osti alla conclusione dell'*iter* burocratico dell'istanza di cui sopra.

(4-02897)

BORNACIN. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per il turismo, del lavoro e della previdenza sociale e della difesa.* – Premesso:

che i dirigenti industriali della società Oto Melara di La Spezia – che produce e commercializza sistemi d'arma – hanno espresso alla organizzazione sindacale della loro categoria ASDAI (Associazione sindacale dirigenti aziende industriali) il loro disagio per la grave situazione in cui si sta trovando l'azienda, a seguito delle indagini della magistratura spezzina che hanno coinvolto i vertici aziendali;

che nel nostro paese il commercio delle armi è regolamentato dalla legge n. 185 del 1990, la quale è giudicata, rispetto alle normative di altri paesi, una delle più restrittive sull'esportazione di armamenti;

che compito economico della società Oto Melara, ex gruppo EFIM, ora Finmeccanica, è anche quello di incrementare la quota delle esportazioni come previsto dal programma di ristrutturazione industriale delle aziende ex EFIM del comparto della difesa, approvato dal Governo nell'agosto 1993;

che è emersa fermamente la consapevolezza dei dirigenti dell'azienda di aver operato, singolarmente e nel nome dell'azienda, nel pieno rispetto della legge di riferimento e delle direttive che, in conformità ad essa, sono state impartite dall'azienda;

che occorre rilevare come, prima che la magistratura si sia espressa in merito ai fatti constatati, si è visto trasparire, dalle notizie divulgate attraverso gli organi di informazione, un giudizio di colpevolezza presunta che si è diffuso in Italia e all'estero, specie tra gli «addetti ai lavori», come se il processo si fosse già concluso;

che in relazione alle specifiche accuse formulate i dirigenti industriali fanno presente che l'intermediazione è diffusa in tutti i comparti dell'industria e ammessa in quasi tutti i paesi e, in Italia, in particolare nel settore della difesa, gli organi istituzionali preposti verificano la congruità del compenso, la sua liceità e la sua destinazione;

che i dirigenti industriali lamentano come il sospetto di comportamenti illeciti debba dar luogo alla immediata ricerca di riscontri oggettivi e come l'accertamento della verità sia da svolgersi in un'aula di tribunale e non nelle sedi degli organi di informazione, a differenza di quanto pare essere avvenuto fino ad ora, determinando, in pratica, la comminazione in una sede impropria di una pena – la perdita di credibilità – che non ha colpito i presunti responsabili ma l'intera azienda;

che, nei fatti, l'intera azienda pare essere avviata alla sua fine, con una caduta verticale della credibilità di Finmeccanica nei principali comparti dove essa è presente, sui mercati internazionali, a seguito anche dell'inspiegabile atteggiamento di silenzio da parte dei vertici di Finmeccanica, dell'IRI e dei Ministeri competenti, che ha contribuito alla diffusione di sospetti ed illazioni;

che vi è il rischio, accreditato da voci autorevoli, che si verifichi a breve il blocco dell'attività internazionale della Oto Melara, la quale si verrebbe a trovare nella condizione di non poter più esportare sistemi d'arma all'estero, di non poter partecipare a gare e di non poter neppure far fronte a contratti che impegnano il

nostro Stato in cooperazioni internazionali di sviluppo attualmente in corso;

che già ad oggi appare rilevante l'ammontare delle mancate acquisizioni dall'estero e si temono difficoltà persino nella capacità di mantenere le previste acquisizioni in Italia che, comunque, da sole non garantirebbero gli attuali livelli occupazionali;

che i rischi per la Oto Melara – di cassa integrazione, di crisi irreversibile, di chiusura – possono essere ovviati, almeno in parte, se vi sarà una pronta reazione, da parte di chi ne ha, a vario titolo, competenza, nella magistratura, nel Governo, nelle diverse istituzioni, così come su questi soggetti graverà la responsabilità di ogni inazione;

che appare chiara l'urgenza delle richieste avanzate dall'ASDAI Liguria, anche a nome dei dirigenti che operano nell'azienda, e più esattamente:

1) che venga assicurato il flusso delle procedure di rilascio delle autorizzazioni affinchè l'azienda possa continuare ad operare;

2) che vi sia da parte delle autorità nazionali e di Finmeccanica una piena assunzione di responsabilità ed un comportamento di consapevole supporto all'azione di recupero dell'immagine dell'azienda e del sistema industriale italiano del settore;

3) che questo episodio non provochi un ritardo nelle discussioni in corso per l'assegnazione di contratti nazionali, vitali per la sopravvivenza dell'azienda, sollecitandone, quale segnale di fiducia nei confronti di questa storica e strategica struttura industriale, un immediato avvio;

4) che vengano mantenuti gli impegni assunti dal Governo all'atto del passaggio di Oto Melara da EFIM a Finmeccanica;

5) che le istituzioni locali – comuni dell'area, provincia di La Spezia e regione Liguria – affianchino i dipendenti per sostenere la sopravvivenza di un'azienda di grande tradizione tecnologica, anche per i positivi riflessi finanziari derivanti dall'esportazione, che è assolutamente indispensabile per i livelli occupazionali anche dell'indotto in una delle aree più pesantemente colpite dalla deindustrializzazione,

si chiede di sapere quale sia la posizione in merito del Governo e quali provvedimenti intenda assumere.

(4-02898)

LAURO. – *Al Ministro dei trasporti e della navigazione.* – Premesso:

che a seguito di una comunicazione della direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione la ferrovia Circumvesuviana, in gestione commissariale governativa, ha rinviato, *sine die* e senza alcuna spiegazione plausibile, la prova scritta per la selezione di ammissione a contratti di formazione lavoro per 70 unità da inserire successivamente nell'organico aziendale;

che tale rinvio crea ulteriori e notevoli riflessi negativi sulla già disastrata situazione del lavoro in Campania pregiudicando la possibilità per 70 giovani di essere avviati ad una proficua e specifica attività lavorativa,

l'interrogante chiede di sapere:

quali siano i motivi di tale rinvio;

quali provvedimenti il Ministro dei trasporti e della navigazione intenda prendere per non pregiudicare la possibilità di lavoro per 70 giovani, appartenenti ad un'area con un alto tasso di disoccupazione.

(4-02899)

CADDEO. – *Al Ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.* – Premesso:

che la legge n. 341 del 1990 ha riordinato la tipologia e le finalità dei titoli di studio rilasciati dalle università ed ha previsto la formazione universitaria per tutti i docenti della scuola italiana con l'obiettivo di far acquisire al personale competenze e strumenti di lavoro più elevati;

che a tal fine la legge istituisce un corso di laurea in scienze della formazione primaria per gli insegnanti della scuola materna ed elementare e per il personale educativo ed un corso di specializzazione per gli insegnanti della scuola secondaria;

che i decreti del Presidente della Repubblica nn. 470 e 471 del 1996 intervengono in merito alle specializzazioni delle scuole secondarie e alla formazione primaria ma non prevedono interventi per i docenti diplomati delle scuole secondarie di secondo grado;

che si tratta di una lacuna non spiegabile e che occorre colmare poichè tutto il personale docente della scuola italiana, compresi gli insegnanti tecnico-pratici, dovrebbe essere in possesso di una specifica formazione universitaria,

si chiede di conoscere quali siano le valutazioni su questo problema e che cosa si intenda fare per prevedere la formazione universitaria per tutti gli insegnanti.

(4-02900)

RIPAMONTI. – *Ai Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per il turismo e dei trasporti e della navigazione.* – Premesso:

che da organi di stampa si apprende che nella notte di lunedì 11 novembre 1996 una forte esplosione ha sventrato la prua della petroliera cipriota «Maria E.» alla fonda nella rada di porto Foxi (Cagliari);

che a bordo c'erano 21 marinai, due dei quali, di origine filippina, rimasti gravemente feriti;

che troppo spesso gli armatori per risparmiare scelgono equipaggi improvvisati, inesperti e a basso costo e petroliere che assomigliano a vere e proprie carrette dei mari;

che con questo incidente si è sfiorato un ennesimo disastro ecologico e non c'è stato danno ambientale semplicemente perchè la nave doveva ancora rifornirsi;

che il WWF e le popolazioni locali con una petizione avevano già da tempo sottolineato l'esigenza di rafforzare le misure di sicurezza della raffineria e del tratto di mare antistante, visto che gli incidenti in quella zona sono quasi all'ordine del giorno,

si chiede di sapere:

quali provvedimenti siano stati presi per conoscere esattamente la dinamica dell'incidente e se sia stato disposto un accertamento delle responsabilità;

quali misure intenda adottare il Governo per far sì che la navigazione avvenga nel rispetto delle normative e se, considerando che 100.000 tonnellate di petrolio vengono movimentate ogni anno nei porti petroliferi italiani, non si intenda rafforzare le misure di sicurezza in relazione al trasporto del petrolio lungo le rotte del Mediterraneo.

(4-02901)

IULIANO. – *Ai Ministri di grazia e giustizia, dell'interno e per il coordinamento della protezione civile e del tesoro e del bilancio e della programmazione economica*. – Premesso:

che già nella trascorsa legislatura fu presentata alla Camera dei deputati da parte degli onorevoli Mattina e De Simone la seguente interrogazione (4-18184):

«Ai Ministri di grazia e giustizia e dell'interno – Per conoscere – premesso:

che l'amministrazione comunale di Valva (Salerno) è in contenzioso con la snc INCAP di Roverè della Luna (Trento) e con il suo legale rappresentante geometra Luciano Zini, l'una e l'altro dichiarati falliti e sottoposti a curatela nella persona dell'avvocato Arturo Giuliano di Trento;

che oggetto della controversia sono la tardiva consegna e l'irregolare esecuzione di prefabbricati commissionati all'indomani degli eventi sismici verificatisi nel novembre 1980 in Campania e in Basilicata;

che in forza di atti e testimonianze inoppugnabili il comune di Valva aveva pieno titolo a rivendicare le penali previste nella convenzione stipulata con la ditta in questione in data 8 luglio 1981 previa autorizzazione del commissario straordinario per gli interventi nelle zone terremotate in data 18 maggio 1981, e a regolare conseguentemente l'insieme dei rapporti finanziari;

che per detta fornitura e per analoghe relative ai comuni di San Mango sul Calore e Ricigliano il geometra Zini è stato sottoposto a procedimento penale, imputato di frode nelle pubbliche forniture e falso ideologico e condannato in primo e in secondo grado e da ultimo in Cassazione con sentenza dell'11 gennaio 1996;

che nei due gradi del procedimento civile instaurato presso il tribunale e presso la corte d'appello di Trento le sentenze sono state inopinatamente sfavorevoli ai comuni di Valva, di Ricigliano e di San Mango sul Calore, che ciò è accaduto ad avviso degli interroganti in quanto i «responsi» del CTU sono stati assunti in maniera del tutto acritica; tutti gli elementi alla base delle condanne penali di cui sopra, che rappresentavano riferimenti essenziali anche per il giudizio civile, sono stati a giudizio degli interroganti deliberatamente quanto inspiegabilmente ignorati: documentazioni esibite dall'imprenditore in questione a suffragio delle sue tesi sono state considerate irrilevanti allorchè, accertatane

la falsità, sarebbero divenute prove a sostegno delle ragioni delle amministrazioni comunali; le clausole della convenzione sono state interpretate ad avviso degli interroganti in maniera totalmente distorta rispetto alla forma e allo spirito,

si chiede di sapere:

se il Ministro di grazia e giustizia non ritenga di dover disporre, con la massima urgenza, una ispezione negli uffici giudiziari di Trento per accertare la correttezza, la professionalità e la efficienza degli stessi;

se il Ministero dell'interno, Dipartimento della protezione civile, non consideri indispensabile far valere in tutte le sedi la sua conoscenza e i fatti a tutela dell'interesse pubblico violato dai comportamenti anomali della ditta INCAP snc»;

tenuto conto:

che dopo la presentazione della suddetta interrogazione la curatela del fallimento INCAP propose al comune di Valva, su direttiva del giudice delegato, una transazione relativamente a tutti i procedimenti civili in essere, proposta di transazione che il comune accettò prontamente, ma che fino alla data odierna, nonostante innumerevoli tentativi, il comune stesso non è riuscito a stipulare nè, in un primo tempo, con la curatela nè, successivamente, con lo Zini, ritornato nel frattempo «*in bonis*»;

che lo Zini, anzi, sulla base di una ennesima sentenza della corte di appello di Trento che ha condannato il comune a pagare alla INCAP altri 3,5 miliardi, ha pignorato presso la tesoreria comunale e presso la Banca d'Italia oltre 20 miliardi di fondi della legge n. 32 del 1992, destinati alla ricostruzione delle prime case dei terremotati del sisma del 1980;

che il comune fino ad oggi è riuscito a bloccare il pagamento delle ingenti somme previste dalla sentenza della corte di appello di Trento, anche se ciò ha comportato e comporta il blocco totale dell'opera di ricostruzione;

atteso che se il comune avesse ottemperato, senza opporre resistenza, alla sentenza del tribunale, ci si troverebbe oggi di fronte alla scandalosa conseguenza per cui un prefabbricato di legno leggero, destinato alla sistemazione provvisoria dei senza-tetto, dichiarato incollaudabile dalla apposita commissione ministeriale, pieno di vizi e difetti a causa dei quali lo Zini è stato condannato in via definitiva per frode in pubbliche forniture, sarebbe stato pagato dalla collettività circa il doppio di una casa definitiva (ciò, naturalmente, attualizzando i costi all'anno 1981 e senza contare gli interessi),

l'interrogante chiede di conoscere:

se il Ministro di grazia e giustizia non ritenga più che mai urgente una ispezione presso il tribunale di Trento al fine di verificare l'operato dei giudici, della curatela fallimentare INCAP e dei consulenti tecnici d'ufficio non solo nella vicenda relativa alla fornitura dei prefabbricati al comune di Valva, ma anche in quella relativa alla fornitura degli stessi comuni di San Mango sul Calore e Ricigliano;

se il Ministro dell'interno non ritenga di dover compiere ogni atto necessario alla tutela degli interessi delle popolazioni terremotate;

se il Ministro del tesoro non intenda chiarire con apposita circolare la impignorabilità dei fondi della legge n. 32 del 1992, essendo gli stessi destinati alla ricostruzione delle prime case dei terremotati e non avendo come finalità quella del pagamento delle quote residue del programma di reinsediamento provvisorio che, come è noto, fu finanziato ai sensi della legge n. 874 del 22 dicembre 1980.

(4-02902)

MANFROI. – *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* – Premesso:

che l'associazione che raduna i cori popolari del Veneto (ASAC) conta ben 304 cori iscritti con migliaia di coristi che svolgono in forma amatoriale, ma con grande assiduità ed impegno, attività concertistiche in Italia ed all'estero;

che analoghe realtà esistono in tutte le altre regioni italiane, in particolare nel Nord Italia;

che il repertorio di questi cori attinge ad un patrimonio di inestimabile valore culturale, legato alla tradizione popolare, che viene peraltro rivisitato e riproposto in forme di altissimo livello artistico;

che dovunque questi cori si esibiscono ottengono un grande successo di pubblico e di critica;

che, ciò nonostante, la RAI – Radiotelevisione italiana non propone mai questo repertorio nelle sue trasmissioni, nonostante la sua natura di pubblico servizio dovrebbe imporle di valorizzare anche queste forme culturali che solo convenzionalmente possono definirsi «minori»;

che sicuramente la trasmissione dei cori popolari avrebbe garantita un'*audience* considerevole, visto il grande numero di cultori di questo genere musicale, ad un costo estremamente contenuto, visto anche il carattere dilettantesco dei praticanti,

si chiede di conoscere se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno intervenire presso la RAI affinchè vengano messe in onda trasmissioni con la partecipazione di cori popolari.

(4-02903)

MUNGARI. – *Al Ministro degli affari esteri e per gli italiani all'estero.* – Premesso che in numerosi consolati italiani ed uffici consolari di ambasciate italiane viene delegata a personale non direttivo la firma non soltanto di documenti implicanti certificazioni di stato civile, ma persino quella per i visti d'ingresso in Italia dei cittadini stranieri per i paesi in cui esso è richiesto, si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti citati in premessa nell'insieme delle circostanze e delle implicazioni;

se sia al corrente dei numerosi casi di disservizio, di abusi e ritardi ingiustificati nei confronti del pubblico che tale pratica di deleghe sta comportando, originata dal ben noto fastidio che la dirigenza diplomatica, nel nostro paese, nutre per la trattazione delle questioni consolari, cui anche l'ultimo in grado dei funzionari di-

plomatici in una rappresentanza all'estero cerca in ogni modo di sfuggire;

se siano stati presi i dovuti provvedimenti attinenti sia le responsabilità amministrative sia la ristrutturazione funzionale riguardo alle ambasciate ed agli uffici consolari (ad esempio Lagos, Bucarest, eccetera) in cui si sono di recente verificate gravi vicende di corruzione e malfunzionamento.

(4-02904)

NOVI, AZZOLLINI, CORTELLONI, BALDINI. – *Al Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica.* – Premesso:

che il Tesoro ha conseguito il controllo su STET e Telecom;

che per darne l'annuncio il ministro Ciampi non ha ritenuto di attendere la chiusura della Borsa;

che il controllo della STET da parte del Tesoro rinvia di un anno il processo di privatizzazione;

che per privatizzare la STET il Governo ha deciso di statalizzarla e di conferirne la proprietà al Tesoro;

che nel disegno di controllo ferreo e lottizzato di tutti i centri economici, finanziari, produttivi e burocratici portato avanti dal Governo di sinistra rientra anche il licenziamento di *manager* pubblici appena riconfermati;

che l'incorporamento nella STET della controllata Telecom contraddice il disegno di parte della maggioranza che tendeva a vendere a pezzi le aziende della STET;

che in molti hanno sollevato il sospetto di *insider-trading* sulla maxi-fusione STET-Telecom;

che il Governo Prodi s'era impegnato a privatizzare la STET entro la primavera,

si chiede di sapere se il sospetto di *insider-trading* sulla fusione STET-Telecom sia fondato.

(4-02905)

CIMMINO. – *Ai Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica e dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per il turismo.* – Premesso:

che l'attività di progettazione e costruzione degli impianti di produzione dell'energia elettrica, delle linee elettriche e delle stazioni di tensione più elevata è curata dalla direzione delle costruzioni dell'Enel;

che tale direzione, con sede a Roma, si articola sul territorio nei seguenti centri operativi: quelli di Milano e Roma, che curano la realizzazione degli impianti termici; quelli di Torino, Venezia e Napoli, che si occupano della realizzazione degli impianti idroelettrici, delle stazioni di trasformazione e delle linee di trasporto;

che nei suddetti centri periferici opera un complesso di tecnici di elevata specializzazione, i quali intrattengono rapporti continuativi con le università e con gli istituti scientifici dei rispettivi territori rappresentando per l'ambiente scientifico e produttivo locale un punto di riferi-

mento molto qualificato; in particolare, fra tali centri operativi, quello di Napoli ha acquisito negli anni esperienze professionali e gestionali significative dando luogo nel tempo, con una larga e qualificata partecipazione delle imprenditorie locali, alla realizzazione di numerosi impianti ad elevatissimo contenuto scientifico-tecnologico;

che l'Enel sta elaborando un programma di ristrutturazione delle suindicate attività di competenza della direzione delle costruzioni;

che tale programma prevede un notevole ridimensionamento delle strutture sia centrali che periferiche, nonchè la riduzione degli investimenti volti alla costruzione di nuovi impianti;

che nel programma inizialmente elaborato da parte della società era prevista la seguente articolazione:

a) Venezia centro di realizzazione idroelettrico;

b) Milano centro di realizzazione termico;

c) Torino unità di ingegneria per l'estero;

d) Napoli centro di realizzazione linee e stazioni elettriche;

che il suindicato programma di ristrutturazione risultava essere adeguato ai carichi dei lavori presenti e futuri, in particolare per ciò che concerne il centro di Napoli, nella cui area operativa sono localizzate la maggior parte delle linee e delle stazioni che dovrebbero venire costruite nei prossimi anni dalla società; tale localizzazione consentirebbe anche di riassorbire dal settore idroelettrico napoletano risorse altamente qualificate da rendere eventualmente disponibili per il centro di Venezia;

che da ultime notizie, peraltro ufficiose, sembrerebbe che sia nelle intenzioni dell'azienda la soppressione del centro di Napoli e il trasferimento delle relative attività al centro di Torino, ovvero la subordinazione del centro di Napoli a quello di Torino con conseguente drastico ridimensionamento di investimenti e risorse,

l'interrogante chiede di sapere:

quali siano le motivazioni che avrebbero indotto la società a privare il Mezzogiorno di una struttura di così elevata professionalità, che costituisce un punto di riferimento qualificato per il mondo imprenditoriale e scientifico locale;

come questa iniziativa si concili con la tanto declamata politica di sviluppo del Mezzogiorno; quest'ultimo verrebbe infatti privato di una struttura e di un complesso di tecnici di elevata qualificazione, con effetti evidentemente molto negativi per l'imprenditoria locale, per le classi professionali e non ultimo per i livelli locali di occupazione;

quali iniziative i Ministri competenti intendano adottare affinchè l'Enel riveda le sue decisioni.

(4-02906)

BONATESTA, VALENTINO. – *Al Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica e al Ministro senza portafoglio per la funzione pubblica e gli affari regionali.* – Premesso:

che l'INPDAP denuncia la mancata deroga al blocco delle assunzioni deciso con la finanziaria;

che in conseguenza l'istituto non può assumere nuovo personale con il risultato che tutte le funzioni subiscono un vistoso rallentamento e le pratiche da evadere si accumulano giornalmente nonostante i termini stabiliti dalla legge n. 241 del 1990;

che nelle sedi periferiche dell'INPDAP vi è carenza di più della metà di personale previsto in organico; infatti delle 4.305 unità attualmente soltanto 2.558 sarebbero in organico;

che l'INPDAP parla di «situazione di emergenza» precisando che nelle sedi periferiche non si è in grado non soltanto di far fronte all'usuale lavoro di trattazione delle pratiche di ricongiunzione e di riscatto, di definizione delle pratiche pensionistiche, di erogazione del credito e dei servizi sociali agli iscritti, ma soprattutto non si riesce a smaltire l'enorme arretrato ereditato dagli ex istituti di previdenza del Ministero del tesoro essendosi accumulate ben 900.000 pratiche;

che il palliativo, usato dal Governo nel 1991 per risolvere il problema dei ritardi nell'erogazione della pensione, si concretizzò in una legge con la quale la pensione veniva erogata immediatamente, ma con un'entità economica provvisoria, in genere il cosiddetto 100 per cento dell'ultimo stipendio, e solo successivamente l'istituto avrebbe dovuto definire il conguaglio;

che il problema è che l'interessato deve aspettare per la «definitiva» dai 4 ai 5 anni come minimo; figuriamoci con la denunciata carenza di personale;

che i ritardi oltre a creare una situazione di disagio per i pensionati determinano anche minori entrate nelle casse dell'INPDAP;

che con il blocco delle assunzioni e con il trasferimento delle funzioni di erogazione delle pensioni statali si dovrebbe quantomeno trasferire del personale dal Ministero del tesoro;

che anche le norme sulla mobilità appaiono del tutto insufficienti a risolvere la precarietà della situazione,

gli interroganti chiedono di sapere quali provvedimenti urgenti il Governo intenda adottare per giungere alla funzionalità piena della pubblica amministrazione e, nel caso specifico, dell'INPDAP anche per scongiurare i paventati ulteriori ritardi che dovrebbero sopportare i nostri, già poveri, pensionati.

(4-02907)

BONATESTA, VALENTINO. – *Al Ministro dell'ambiente.* – Premesso:

che per la mattina di oggi, 13 novembre 1996, era stato preannunciato il blocco della centrale Enel di Montalto di Castro ed il blocco della strada statale Aurelia per circa due ore;

che a monte della clamorosa azione di protesta che coinvolge, direttamente o indirettamente, circa duemila operai vi sono le contraddittorie notizie che arrivano in merito all'alimentazione della centrale di Montalto a olio combustibile o a metano;

che altro elemento di protesta è la dichiarata indisponibilità del Ministro dell'ambiente a realizzare l'impianto di rigassificazione a Montalto di Castro;

che quest'ultima scelta, come più volte denunciato, penalizza fortemente l'economia del viterbese che si vede sottrarre la possibilità di ottenere dall'Enel un investimento di 1.500 miliardi;

che la scelta pervicacemente portata avanti dal Ministro dell'ambiente risulta di difficile spiegazione sia dopo la rinuncia di Monfalcone a diventare sede dell'impianto di rigassificazione, sia in considerazione del fatto che a Montalto di Castro risulterebbero in tal caso essere stati spesi inutilmente diversi miliardi per la fase di progettazione del rigassificatore stesso;

che sempre meno sostenibile e convincente diventerebbe l'attuale posizione del Ministro dell'ambiente se dovesse rispondere a verità che, al contrario, l'Enel è ancor oggi propensa alla realizzazione dell'impianto di rigassificazione a Montalto di Castro,

gli interroganti chiedono di conoscere:

se non si ritenga arrivato il momento di fare chiarezza sull'intera vicenda che riguarda l'alimentazione della centrale Enel di Montalto di Castro, con documenti certi e impegni legislativi dato che l'eventuale utilizzo dell'olio combustibile per il funzionamento della centrale è previsto nelle norme già esistenti e solo una norma di legge che preveda l'esclusivo uso del gas metano può abrogare quella precedente, non certo le sole assicurazioni del Ministro;

quali siano i siti ove il Governo prevede di poter realizzare l'impianto di rigassificazione e quanto costeranno in termini di denaro pubblico altri eventuali progetti per questi ulteriori siti e per le altre valutazioni di impatto ambientale che, come già detto, per Montalto di Castro già esistono;

se proprio queste valutazioni, nel momento in cui gli italiani vengono chiamati a sacrifici insostenibili con una finanziaria definita dal Governo indispensabile per uscire dalla gravissima crisi che allontana sempre più l'Italia dall'Europa, non dovrebbero riproporre con forza la «candidatura» di Montalto di Castro;

se il Ministro sia a conoscenza del fatto che la mancata realizzazione dell'impianto di rigassificazione a Montalto di Castro si concretizza anche in un regalo all'Enel di circa 5 miliardi che non dovranno più essere versati all'amministrazione provinciale di Viterbo in base alla convenzione firmata tra quest'ultima e l'Enel;

come giudichi, per una provincia economicamente depressa qual è quella di Viterbo, la perdita secca, in termini di investimenti lavorativi, di questi 5 miliardi;

se, alla luce di tutte queste considerazioni, ma soprattutto per rispondere a quelle che sono le richieste della stragrande maggioranza della popolazione interessata, non ritenga di dover rivedere la posizione contraria alla realizzazione dell'impianto di rigassificazione di Montalto di Castro, agendo in tal modo nella dovuta veste di Ministro della Repubblica italiana, o se invece preferisca rimanere

sulle posizioni di ambientalista convinto che porta avanti tesi fors'anche giuste ma di parte e minoritarie.

(4-02908)

BONATESTA. – *Al Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile*. – Premesso:

che nella giornata di martedì 12 novembre 1996 sono stati rinvenuti a Barbarano Romano, in provincia di Viterbo, 40 chilogrammi di tritolo e 30 detonatori in perfetta efficienza;

che il tritolo, di tipo militare, era contenuto all'interno di due grosse buste di plastica di colore nero, deposte vicino ad un cassonetto dei rifiuti;

che il ritrovamento non è stato dovuto al caso nè è avvenuto a seguito di specifiche indagini, ma è stato il frutto di una segnalazione telefonica, anonima, alla stazione dei carabinieri di Barbarano Romano;

che tra le ipotesi che si fanno vi è quella che qualcuno abbia voluto disfarsi di una «merce» indubbiamente troppo ingombrante per eventualmente dimostrarne il lecito possesso oppure che il tritolo abbandonato sia la conseguenza di una mancata consegna di materiale per qualche attentato;

che lo Stato è attualmente scosso da forti tensioni come dimostrano i quotidiani «veleni» che caratterizzano l'attività dei vari palazzi di giustizia;

che il Governo si mostra sempre più lacerato sulle principali problematiche del momento dimostrandosi quindi poco credibile e comunque non in grado di dare le risposte che il paese si attende;

che i ceti medi, le fasce più deboli, il settore produttivo in generale stanno dando segni sempre più evidenti di totale insoddisfazione a fronte della grave crisi occupazionale che travaglia l'Italia, come ha dimostrato la grande dimostrazione di piazza organizzata a Roma il 9 novembre 1996,

l'interrogante chiede di conoscere:

se le ipotesi possibili in merito alle modalità di ritrovamento dei 40 chili di tritolo di tipo militare e dei 30 detonatori in perfetto stato di efficienza non si debba prendere in considerazione anche quella che possa trattarsi di un «avvertimento» allo Stato nel momento in cui verità scomode per uomini e partiti dell'attuale maggioranza di Governo rischiano di venire a galla a seguito delle numerose inchieste giudiziarie tuttora in corso, in conseguenza delle dichiarazioni di Pacini Battaglia, per l'allargarsi a macchia d'olio dell'inchiesta «Mani pulite» che, anzichè esaurirsi, apre sempre nuovi settori di intervento;

se l'abbandono di quel grosso quantitativo di esplosivo di tipo militare in un paese a pochi chilometri di distanza dal poligono militare di Monteromano sia ritenuto casuale o, ugualmente, non possa dare adito a ipotesi di altro genere.

(4-02909)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:

2ª Commissione permanente (Giustizia):

3-00460, dei senatori Bertoni ed altri, sulla procedura di estradizione in Italia di Bettino Craxi;

8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni):

3-00455, del senatore De Corato, sulla costruzione di alloggi destinati ai dipendenti del gruppo ENI nel comune di San Donato Milanese;

11ª Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale):

3-00461, del senatore Curto, sulla sospensione dal servizio della signora Lucia Madaro di Francavilla Fontana (Brindisi).